

Approvazione del CDA 09/11/2007
Aggiornamento del 13/06/2024

TENUTE DEL CERRO

Tenute del Cerro S.p.A.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

(ai sensi del D. Lgs. 231/2001)

Tenute del Cerro S.p.A.

Indice

PARTE GENERALE.....	12
1 INTRODUZIONE	12
1.1 DEFINIZIONI	12
1.2 IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001	13
1.3 SANZIONI A CARICO DELL'ENTE.....	19
1.4 ESENZIONE DALLA RESPONSABILITÀ	22
2 I RIFERIMENTI UTILIZZATI PER L'ELABORAZIONE DEL MODELLO.....	24
2.1 LE LINEE GUIDA CONFINDUSTRIA.....	24
3 ADOZIONE DEL MODELLO.....	25
3.1 IL RUOLO E LE ATTIVITÀ DI TENUTE DEL CERRO.....	25
3.2 IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI DI TENUTE DEL CERRO.....	25
3.3 IL SISTEMA NORMATIVO INTERNO DEL GRUPPO	26
3.4 PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO	27
3.5 FUNZIONE E SCOPO DEL MODELLO.....	29
3.6 LA COSTRUZIONE DEL MODELLO E LA SUA STRUTTURA.....	30
3.7 DEFINIZIONE DEI PROTOCOLLI: INDIVIDUAZIONE E ANALISI DEI PROCESSI SENSIBILI	32
3.8 DEFINIZIONE DEI PRINCIPI ETICI.....	32
3.9 LA PROCEDURA DI ADOZIONE DEL MODELLO	33
4 I PROCESSI AZIENDALI ESPOSTI ALLA COMMISSIONE DEI REATI INDICATI NEL D. LGS. 231/2001.....	35
4.1 I PROCESSI SENSIBILI DI TENUTE DEL CERRO.....	35
5 L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	37
5.1 INDIVIDUAZIONE, REQUISITI E NOMINA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	37
5.2 FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	38
5.3 REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA VERSO IL VERTICE AZIENDALE.....	40
5.4 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA: INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE E INFORMAZIONI SPECIFICHE OBBLIGATORIE	40
5.5 COMUNICAZIONI DA PARTE DEGLI ORGANISMI DI VIGILANZA DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO.....	42
5.6 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	42
5.7 LA SEGNALAZIONE DI REATI O DI VIOLAZIONI DEL MODELLO.....	42
6 DISPOSIZIONI DISCIPLINARI E SANZIONATORIE	44
6.1 PRINCIPI GENERALI	44
6.2 CRITERI GENERALI DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI	44
6.3 AMBITO DI APPLICAZIONE.....	44
6.4 MISURE NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI DIPENDENTI	45
6.5 MISURE NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI	45
6.6 MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI	45
6.7 MISURE NEI CONFRONTI DEI SINDACI.....	45
6.8 MISURE NEI CONFRONTI DI COLLABORATORI E FORNITORI	45
6.9 MISURE A TUTELA DEL SISTEMA INTERNO DI SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI	46
7 LA DIFFUSIONE DEL MODELLO TRA I DESTINATARI	47
7.1 INFORMATIVA E FORMAZIONE PER DIPENDENTI E APICALI	47
7.2 INFORMATIVA PER COLLABORATORI E FORNITORI	48
PARTE SPECIALE 1.....	50
1 FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE PRIMA	50
1.1 DEFINIZIONE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DI SOGGETTI INCARICATI DI PUBBLICO SERVIZIO	50

2	I DELITTI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	53
2.1	MALVERSAZIONE DI EROGAZIONI PUBBLICHE	53
2.2	INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI PUBBLICHE.....	53
2.3	TRUFFA IN DANNO DELLO STATO, DI UN ALTRO ENTE PUBBLICO O DELL'UNIONE EUROPEA, FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO E FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE	54
2.4	CORRUZIONE	55
2.5	CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI	57
3	PROCESSI AZIENDALI SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	59
4	I PRESIDI E GLI STRUMENTI DI CONTROLLO	60
4.1	PREMESSA	60
4.2	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO.....	60
4.2.1	<i>Malversazione di erogazioni pubbliche.....</i>	<i>61</i>
4.2.2	<i>Indebita percezione di erogazioni pubbliche.....</i>	<i>61</i>
4.2.3	<i>Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico</i>	<i>61</i>
4.2.4	<i>Corruzione.....</i>	<i>61</i>
4.2.5	<i>Corruzione in atti giudiziari.....</i>	<i>61</i>
4.3	PRINCIPI DI CONTROLLO	61
4.3.1	<i>Malversazione di erogazioni pubbliche e indebita percezione di erogazioni pubbliche.....</i>	<i>61</i>
4.3.2	<i>Corruzione di funzionari pubblici e truffa in danno dello Stato.....</i>	<i>62</i>
4.3.3	<i>Corruzione in atti giudiziari.....</i>	<i>65</i>
PARTE SPECIALE 2.....		68
1	FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE SECONDA	68
2	I REATI SOCIETARI.....	69
2.1	FALSITÀ IN COMUNICAZIONI E RELAZIONI	69
2.2	TUTELA PENALE DEL CAPITALE SOCIALE	70
2.3	TUTELA PENALE DEL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETÀ	71
2.4	TUTELA PENALE DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA.....	72
2.5	CORRUZIONE TRA PRIVATI	72
3	PROCESSI AZIENDALI SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI SOCIETARI.....	74
4	I PRESIDI E GLI STRUMENTI DI CONTROLLO	75
4.1	PREMESSA	75
4.2	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO.....	75
4.2.1	<i>Falsità in comunicazioni e relazioni.....</i>	<i>75</i>
4.2.2	<i>Tutela penale del capitale sociale</i>	<i>75</i>
4.2.3	<i>Tutela penale del funzionamento della società</i>	<i>76</i>
4.2.4	<i>Tutela penale delle funzioni di vigilanza</i>	<i>76</i>
4.2.5	<i>Corruzione tra privati.....</i>	<i>76</i>
4.3	PRINCIPI DI CONTROLLO	76
4.3.1	<i>Falsità in comunicazioni e relazioni.....</i>	<i>76</i>
4.3.2	<i>Tutela penale del capitale sociale</i>	<i>78</i>
4.3.3	<i>Tutela penale del funzionamento della società</i>	<i>79</i>
4.3.4	<i>Tutela penale delle funzioni di vigilanza</i>	<i>80</i>
4.3.5	<i>Corruzione tra privati.....</i>	<i>81</i>
PARTE SPECIALE 3.....		85
1	FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE TERZA.....	85
2	DELITTI E ILLECITI AMMINISTRATIVI DI ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE, MANIPOLAZIONE DEL MERCATO E AGGIOTAGGIO	86
2.1	ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE.....	86
2.2	MANIPOLAZIONE DEL MERCATO E AGGIOTAGGIO	87

3	PROCESSI AZIENDALI SENSIBILI NELL'AMBITO DEI DELITTI E ILLECITI AMMINISTRATIVI DI ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE, MANIPOLAZIONE DEL MERCATO E AGGIOTAGGIO	88
4	I PRESIDI E GLI STRUMENTI DI CONTROLLO	89
4.1	PREMESSA	89
4.2	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO.....	89
4.2.1	<i>Abuso di informazioni privilegiate</i>	<i>89</i>
4.2.2	<i>Manipolazione del mercato e aggioaggio</i>	<i>91</i>
4.3	PRINCIPI DI CONTROLLO	92
4.3.1	<i>Abuso di informazioni privilegiate</i>	<i>92</i>
4.3.2	<i>Manipolazione del mercato e aggioaggio</i>	<i>92</i>
	PARTE SPECIALE 4.....	95
1	FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE QUARTA	95
2	I DELITTI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, AUTORICICLAGGIO E I DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO.....	96
2.1	DELITTO DI RICETTAZIONE.....	96
2.2	DELITTI DI RICICLAGGIO.....	96
2.3	DELITTO DI AUTORICICLAGGIO.....	97
2.4	DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO	98
3	PROCESSI AZIENDALI SENSIBILI NELL'AMBITO DEI DELITTI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, AUTORICICLAGGIO E DEI DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO	100
4	I PRESIDI E GLI STRUMENTI DI CONTROLLO	101
4.1	PREMESSA	101
4.2	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO.....	101
4.3	PRINCIPI DI CONTROLLO	102
	PARTE SPECIALE 5.....	105
1	FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE QUINTA	105
2	I DELITTI INFORMATICI	106
2.1	FALSITÀ IN DOCUMENTI INFORMATICI	106
2.2	ACCESSO ABUSIVO E DETENZIONE ABUSIVA DI CODICI DI ACCESSO	106
2.3	INTERCETTAZIONE, IMPEDIMENTO O INTERRUZIONE ILLECITA DI COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE	107
2.4	DANNEGGIAMENTO	108
3	PROCESSI AZIENDALI SENSIBILI NELL'AMBITO DEI DELITTI INFORMATICI	109
4	I PRESIDI E GLI STRUMENTI DI CONTROLLO	110
4.1	PREMESSA	110
4.2	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO.....	110
4.3	PRINCIPI DI CONTROLLO	110
	PARTE SPECIALE 6.....	113
1	FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE SESTA	113
1.1	DEFINIZIONI	113
2	DELITTI CONTRO LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO	115
3	PROCESSI AZIENDALI SENSIBILI NELL'AMBITO DEI DELITTI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	117
4	I PRESIDI E GLI STRUMENTI DI CONTROLLO	118
4.1	PREMESSA	118
4.2	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO.....	118
4.3	PRINCIPI DI CONTROLLO	119

PARTE SPECIALE 7	122
1 FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE SETTIMA	122
2 I DELITTI DI FALSITÀ IN MONETE	123
3 PROCESSI AZIENDALI SENSIBILI NELL'AMBITO DEI DELITTI DI FALSITÀ IN MONETE	124
4 I PRESIDI E GLI STRUMENTI DI CONTROLLO	125
4.1 PREMESSA	125
4.2 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	125
4.3 PRINCIPI DI CONTROLLO	125
PARTE SPECIALE 8	128
1 FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE OTTAVA	128
2 I DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E I REATI TRANSNAZIONALI	129
2.1 DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA	129
2.2 REATI TRANSNAZIONALI	129
3 PROCESSI AZIENDALI SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI OGGETTO DELLA PARTE SPECIALE	131
4 I PRESIDI E GLI STRUMENTI DI CONTROLLO	132
4.1 PREMESSA	132
4.2 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	132
4.3 PRINCIPI DI CONTROLLO	133
PARTE SPECIALE 9	135
1 FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE NONA	135
2 I REATI AMBIENTALI	136
3 PROCESSI AZIENDALI SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI AMBIENTALI	138
4 I PRESIDI E GLI STRUMENTI DI CONTROLLO	139
4.1 PREMESSA	139
4.2 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	139
4.3 PRINCIPI DI CONTROLLO	139
PARTE SPECIALE 10	142
1. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE DECIMA	142
2. I DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	143
3. PROCESSI AZIENDALI SENSIBILI NELL'AMBITO DEI DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO 145	
4. I PRESIDI E GLI STRUMENTI DI CONTROLLO	146
4.1 PREMESSA	146
4.2 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	146
4.3 PRINCIPI DI CONTROLLO	146
PARTE SPECIALE 11	149
1 FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE UNDICESIMA	149
2 I DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE	150
3 PROCESSI AZIENDALI SENSIBILI NELL'AMBITO DEI DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE 151	
4 I PRESIDI E GLI STRUMENTI DI CONTROLLO	152
4.1 PREMESSA	152

4.2	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO.....	152
4.3	PRINCIPI DI CONTROLLO	152
PARTE SPECIALE 12.....		154
1	FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE DODICESIMA	154
2	I REATI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE CLANDESTINA.....	155
2.1	IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE	155
2.2	DISPOSIZIONI CONTRO LE IMMIGRAZIONI CLANDESTINE	155
3	PROCESSI AZIENDALI SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE CLANDESTINA.....	157
4	I PRESIDI E GLI STRUMENTI DI CONTROLLO	158
4.1	PREMESSA	158
4.2	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO.....	158
4.3	PRINCIPI DI CONTROLLO	158
PARTE SPECIALE 13.....		161
1	FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE TREDICESIMA	161
2	L'INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI	162
3	PROCESSI AZIENDALI SENSIBILI NELL'AMBITO DEL REATO OGGETTO DELLA PARTE SPECIALE.....	163
4	I PRESIDI E GLI STRUMENTI DI CONTROLLO	164
4.1	PREMESSA	164
4.2	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO.....	164
4.3	PRINCIPI DI CONTROLLO	164
PARTE SPECIALE 14.....		167
1	FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE QUATTORDICESIMA	167
2	I DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE.....	168
2.1	PROSTITUZIONE E PORNOGRAFIA MINORILE.....	168
2.2	INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO.....	168
3	PROCESSI AZIENDALI SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI OGGETTO DELLA PARTE SPECIALE.....	171
4	I PRESIDI E GLI STRUMENTI DI CONTROLLO	172
4.1	PREMESSA	172
4.2	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO.....	172
4.2.1	<i>Prostituzione minorile e pornografia minorile</i>	<i>172</i>
4.2.2	<i>Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro</i>	<i>172</i>
4.3	PRINCIPI DI CONTROLLO	172
4.3.1	<i>Prostituzione minorile e pornografia minorile</i>	<i>172</i>
4.3.2	<i>Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro</i>	<i>173</i>
PARTE SPECIALE 15.....		175
1	FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE QUINDICESIMA.....	175
2	IL REATO DI FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE.....	176
3	PROCESSI AZIENDALI SENSIBILI NELL'AMBITO DEL REATO OGGETTO DELLA PARTE SPECIALE.....	178
4	I PRESIDI E GLI STRUMENTI DI CONTROLLO	179
4.1	PREMESSA	179
4.2	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO.....	179
4.3	PRINCIPI DI CONTROLLO	179
PARTE SPECIALE 16.....		182

1	FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE SEDICESIMA	182
2	I REATI TRIBUTARI	183
2.1	DICHIARAZIONI FISCALI FRAUDOLENTE O INFEDELI AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI E SUL VALORE AGGIUNTO	183
2.2	EMISSIONE DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI	187
2.3	OCCULTAMENTO O DISTRUZIONE DI DOCUMENTI CONTABILI.....	188
3	PROCESSI AZIENDALI SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI TRIBUTARI	189
4	I PRESIDI E GLI STRUMENTI DI CONTROLLO	190
4.1	PREMESSA	190
4.2	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO.....	190
4.2.1	<i>Dichiarazioni fiscali</i>	190
4.2.2	<i>Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti</i>	190
4.2.3	<i>Occultamento o distruzione di documenti contabili</i>	190
4.3	PRINCIPI DI CONTROLLO	191
4.3.1	<i>Dichiarazioni fiscali</i>	191
4.3.2	<i>Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti</i>	192
4.3.3	<i>Occultamento o distruzione di documenti contabili</i>	192
	PARTE SPECIALE 17	194
1	FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE DICIASSETTESIMA.....	194
2	I DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE	195
3	PROCESSI AZIENDALI SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI OGGETTO DELLA PARTE SPECIALE.....	196
4	I PRESIDI E GLI STRUMENTI DI CONTROLLO	197
4.1	PREMESSA	197
4.2	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO.....	197
4.3	PRINCIPI DI CONTROLLO	197
	PARTE SPECIALE 18.....	200
1	FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE DICIOTTESIMA.....	200
2	IL DELITTO DI TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI.....	201
3	PROCESSI AZIENDALI SENSIBILI NELL'AMBITO DEL REATO OGGETTO DELLA PARTE SPECIALE.....	202
4	I PRESIDI E GLI STRUMENTI DI CONTROLLO	203
4.1	PREMESSA	203
4.2	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	203
4.3	PRINCIPI DI CONTROLLO.....	203
	ALLEGATO 1.....	207
1	IL D .LGS. 231/2001: SINTESI DELLA NORMATIVA	207
1.1	NATURA E CARATTERI DELLA RESPONSABILITÀ DELLE PERSONE GIURIDICHE	207
1.2	FATTISPECIE DI REATO INDIVIDUATE DAL DECRETO E DALLE SUCCESSIVE MODIFICAZIONI	207
1.3	CRITERI OGGETTIVI DI IMPUTAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ.....	208
1.4	CRITERI SOGGETTIVI DI IMPUTAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ	208
1.5	I REATI COMMESSI DA SOGGETTI «APICALI»	209
1.6	I REATI COMMESSI DA SOGGETTI IN POSIZIONE «SUBORDINATA»	209
1.7	LE CARATTERISTICHE DEL «MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE»	209
1.8	I REATI COMMESSI ALL'ESTERO	210
1.9	LE SANZIONI	211
1.10	LE SANZIONI PECUNIARIE.....	211
1.11	LE SANZIONI INTERDITTIVE.....	211
1.12	ALTRE SANZIONI	212
1.13	LE VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE.....	212

ALLEGATO 2	215
1 ELENCO REATI EX D.LGS. 231/2001	215
1.1 DELITTI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	215
1.2 REATI SOCIETARI	215
1.3 REATI E ILLECITI AMMINISTRATIVI DI ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE, MANIPOLAZIONE DEL MERCATO E AGGIOTAGGIO.....	216
1.4 RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, AUTORICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA	216
1.5 DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO	216
1.6 DELITTI INFORMATICI	217
1.7 OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	217
1.8 DELITTI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO E IN VALORI DI BOLLO.....	218
1.9 DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E TRANSAZIONALI	218
1.10 REATI AMBIENTALI	219
1.11 DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO.....	220
1.12 DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE	220
1.13 IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE	220
1.14 INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA	220
1.15 PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI	220
1.16 DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE.....	221
1.17 FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI	221
1.18 REATI TRIBUTARI	221
1.19 REATI DI CONTRABBANDO	222
1.20 DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI.....	222
1.21 DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE	222
1.22 RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI	223
ALLEGATO 3	225
MACROPROCESSI, REATI ED ESEMPI DI CONDOTTE ILLECITE	225
1 GESTIONE CONTRIBUTI E SOSTEGNI COMUNITARI	225
1.1 MALVERSAZIONE DI EROGAZIONI PUBBLICHE (PARTE SPECIALE 1)	225
1.2 INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI PUBBLICHE (PARTE SPECIALE 1)	225
1.3 TRUFFA (PARTE SPECIALE 1).....	225
1.4 CORRUZIONE (PARTE SPECIALE 1).....	225
1.5 FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI (PARTE SPECIALE 2).....	225
2 SERVIZI ALBERGHIERI	226
2.1 CORRUZIONE (PARTE SPECIALE 1).....	226
2.2 CORRUZIONE TRA PRIVATI (PARTE SPECIALE 2).....	226
2.3 TERRORISMO (PARTE SPECIALE 4)	226
2.4 DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (PARTE SPECIALE 11).....	226
2.5 IMMIGRAZIONE CLANDESTINA (PARTE SPECIALE 12).....	226
2.6 DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (PARTE SPECIALE 14)	226
2.7 FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE (PARTE SPECIALE 15)	226
3 SERVIZI DI RISTORAZIONE	227
3.1 CORRUZIONE (PARTE SPECIALE 1).....	227
3.2 CORRUZIONE TRA PRIVATI (PARTE SPECIALE 2).....	227
3.3 DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (PARTE SPECIALE 10)	227
3.4 FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE (PARTE SPECIALE 15)	227
4 GESTIONE ACQUISTI E CONSULENZE	228
4.1 CORRUZIONE (PARTE SPECIALE 1).....	228
4.2 FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI (PARTE SPECIALE 2).....	228
4.3 IMPEDITO CONTROLLO (PARTE SPECIALE 2)	228

4.4	CORRUZIONE TRA PRIVATI (PARTE SPECIALE 2).....	228
4.5	RICETTAZIONE (PARTE SPECIALE 4).....	228
4.6	RICICLAGGIO (PARTE SPECIALE 4).....	228
4.7	AUTORICICLAGGIO (PARTE SPECIALE 4).....	229
4.8	DELITTI CONTRO LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (PARTE SPECIALE 6).....	229
4.9	IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (PARTE SPECIALE 12).....	229
4.10	INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO (PARTE SPECIALE 14).....	229
4.11	FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE (PARTE SPECIALE 15).....	229
4.12	REATI TRIBUTARI (PARTE SPECIALE 16).....	229
5	TESORERIA	231
5.1	CORRUZIONE (PARTE SPECIALE 1).....	231
5.2	CORRUZIONE TRA PRIVATI (PARTE SPECIALE 2).....	231
5.3	AUTORICICLAGGIO (PARTE SPECIALE 4).....	231
5.4	DELITTI DI FALSITÀ IN MONETE (PARTE SPECIALE 7).....	231
5.5	FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE (PARTE SPECIALE 15).....	231
6	CONTABILITÀ E BILANCIO	232
6.1	FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI (PARTE SPECIALE 2).....	232
6.2	TUTELA PENALE DEL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETÀ (PARTE SPECIALE 2).....	232
6.3	AUTORICICLAGGIO (PARTE SPECIALE 4).....	232
6.4	REATI TRIBUTARI (PARTE SPECIALE 16).....	232
7	GESTIONE FISCALITÀ.....	233
7.1	TRUFFA (PARTE SPECIALE 1).....	233
7.2	CORRUZIONE (PARTE SPECIALE 1).....	233
7.3	FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI (PARTE SPECIALE 2).....	233
7.4	CORRUZIONE TRA PRIVATI (PARTE SPECIALE 2).....	233
7.5	AUTORICICLAGGIO (PARTE SPECIALE 4).....	233
7.6	REATI TRIBUTARI (PARTE SPECIALE 16).....	233
8	GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI	235
8.1	FRODE INFORMATICA (PARTE SPECIALE 1).....	235
8.2	CORRUZIONE (PARTE SPECIALE 1).....	235
8.3	FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI (PARTE SPECIALE 2).....	235
8.4	TUTELA PENALE DEL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETÀ (PARTE SPECIALE 2).....	235
8.5	CORRUZIONE TRA PRIVATI (PARTE SPECIALE 2).....	235
8.6	FALSITÀ IN DOCUMENTI INFORMATICI (PARTE SPECIALE 5).....	235
8.7	ACCESSO ABUSIVO E DETENZIONE ABUSIVA DI CODICI DI ACCESSO (PARTE SPECIALE 5).....	235
8.8	INTERCETTAZIONE, IMPEDIMENTO O INTERRUZIONE ILLECITA DI COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE (PARTE SPECIALE 5) 236	
8.9	DANNEGGIAMENTO (PARTE SPECIALE 5).....	236
8.10	VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (PARTE SPECIALE 11).....	236
9	GESTIONE E AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	237
9.1	CORRUZIONE (PARTE SPECIALE 1).....	237
9.2	CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI (PARTE SPECIALE 1).....	237
9.3	FALSITÀ IN COMUNICAZIONI E RELAZIONI (PARTE SPECIALE 2).....	237
9.4	CORRUZIONE TRA PRIVATI (PARTE SPECIALE 2).....	237
9.5	IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (PARTE SPECIALE 12).....	237
9.6	INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (PARTE SPECIALE 13) 237	
9.7	INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO (PARTE SPECIALE 14).....	237
9.8	FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE (PARTE SPECIALE 15).....	238
9.9	REATI TRIBUTARI (PARTE SPECIALE 16).....	238
10	FORMAZIONE DEL PERSONALE	239

10.1	MALVERSAZIONE DI EROGAZIONI PUBBLICHE (PARTE SPECIALE 1)	239
10.2	INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI PUBBLICHE (PARTE SPECIALE 1)	239
10.3	CORRUZIONE (PARTE SPECIALE 1)	239
10.4	TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO (PARTE SPECIALE 1)	239
10.5	CORRUZIONE TRA PRIVATI (PARTE SPECIALE 2)	239
10.6	DELITTI CONTRO LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (PARTE SPECIALE 6)	239
10.7	FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE (PARTE SPECIALE 15)	239
11	SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	240
11.1	CORRUZIONE (PARTE SPECIALE 1)	240
11.2	CORRUZIONE TRA PRIVATI (PARTE SPECIALE 2)	240
11.3	DELITTI CONTRO LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (PARTE SPECIALE 6)	240
11.4	INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO (PARTE SPECIALE 14)	240
12	COMUNICAZIONE ESTERNA	241
12.1	ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE (PARTE SPECIALE 3)	241
12.2	MANIPOLAZIONE DEL MERCATO E AGGIOTAGGIO (PARTE SPECIALE 3)	241
13	GESTIONE LEGALE E CONTENZIOSO	242
13.1	CORRUZIONE (PARTE SPECIALE 1)	242
13.2	CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI (PARTE SPECIALE 1)	242
13.3	FALSITÀ IN COMUNICAZIONI E RELAZIONI (PARTE SPECIALE 2)	242
13.4	TUTELA PENALE DEL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETÀ (PARTE SPECIALE 2)	242
13.5	TUTELA PENALE DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA (PARTE SPECIALE 2)	242
13.6	CORRUZIONE TRA PRIVATI (PARTE SPECIALE 2)	242
13.7	INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (PARTE SPECIALE 13)	242
14	GESTIONE SOCIETARIA E RAPPORTI CON AUTORITÀ DI VIGILANZA	243
14.1	FALSITÀ IN COMUNICAZIONI E RELAZIONI (PARTE SPECIALE 2)	243
14.2	TUTELA PENALE DEL CAPITALE SOCIALE (PARTE SPECIALE 2)	243
14.3	TUTELA PENALE DEL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETÀ (PARTE SPECIALE 2)	243
14.4	TUTELA PENALE DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA (PARTE SPECIALE 2)	243
14.5	ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE (PARTE SPECIALE 3)	243
14.6	TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI (PARTE SPECIALE 18)	243
15	MARKETING STRATEGICO E SPONSORIZZAZIONI	244
15.1	CORRUZIONE (PARTE SPECIALE 1)	244
15.2	MALVERSAZIONE DI EROGAZIONI PUBBLICHE (PARTE SPECIALE 1)	244
15.3	INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI PUBBLICHE (PARTE SPECIALE 1)	244
15.4	TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO (PARTE SPECIALE 1)	244
15.5	CORRUZIONE TRA PRIVATI (PARTE SPECIALE 2)	244
15.6	VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (PARTE SPECIALE 11)	244
15.7	FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE (PARTE SPECIALE 15)	244
16	GESTIONE PRODUZIONI	245
16.1	CORRUZIONE (PARTE SPECIALE 1)	245
16.2	DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (PARTE SPECIALE 10)	245
17	GESTIONE IMMOBILIARE	246
17.1	CORRUZIONE (PARTE SPECIALE 1)	246
17.2	TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO (PARTE SPECIALE 1)	246
17.3	FALSITÀ IN COMUNICAZIONI E RELAZIONI (PARTE SPECIALE 2)	246
17.4	CORRUZIONE TRA PRIVATI (PARTE SPECIALE 2)	246
17.5	RICETTAZIONE (PARTE SPECIALE 4)	246
17.6	RICICLAGGIO (PARTE SPECIALE 4)	246
17.7	AUTORICICLAGGIO (PARTE SPECIALE 4)	247

17.8	TERRORISMO (PARTE SPECIALE 4)	247
17.9	DELITTI CONTRO LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO (PARTE SPECIALE 6)	247
17.10	FALSITÀ IN MONETE (PARTE SPECIALE 7)	247
17.11	REATI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE CLANDESTINA (PARTE SPECIALE 12)	247
17.12	INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO (PARTE SPECIALE 14)	247
17.13	FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE (PARTE SPECIALE 15)	247
17.14	REATI TRIBUTARI (PARTE SPECIALE 16)	248
17.15	DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE (PARTE SPECIALE 17)	248
17.16	TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI (PARTE SPECIALE 18)	248
18	GESTIONE AMBIENTALE	249
18.1	CORRUZIONE (PARTE SPECIALE 1)	249
18.2	CORRUZIONE TRA PRIVATI (PARTE SPECIALE 2)	249
18.3	REATI AMBIENTALI (PARTE SPECIALE 9)	249
19	VENDITA	250
19.1	CORRUZIONE (PARTE SPECIALE 1)	250
19.2	CORRUZIONE TRA PRIVATI (PARTE SPECIALE 2)	250
19.3	DELITTI DI FALSITÀ IN MONETE (PARTE SPECIALE 7)	250
19.4	DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (PARTE SPECIALE 10)	250
19.5	FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE (PARTE SPECIALE 15)	250
20	OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE	251
20.1	FALSITÀ IN COMUNICAZIONI E RELAZIONI (PARTE SPECIALE 2)	251
20.2	TUTELA PENALE DEL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETÀ (PARTE SPECIALE 2)	251
20.3	CORRUZIONE TRA PRIVATI (PARTE SPECIALE 2)	251
21	ALTRI SERVIZI	252
21.1	CORRUZIONE (PARTE SPECIALE 1)	252
21.2	CORRUZIONE TRA PRIVATI (PARTE SPECIALE 2)	252
21.3	FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE (PARTE SPECIALE 15)	252
22	GESTIONE BENI MOBILI	253
22.1	CORRUZIONE (PARTE SPECIALE 1)	253
22.2	FALSITÀ IN COMUNICAZIONI E RELAZIONI (PARTE SPECIALE 2)	253
22.3	CORRUZIONE TRA PRIVATI (PARTE SPECIALE 2)	253
22.4	FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE (PARTE SPECIALE 15)	253
	ALLEGATO 4	255
	CATALOGO REATI EX D. LGS. 231/2001	255
	ALLEGATO 5	257
	CODICE ETICO E CARTA DEI VALORI	257

PARTE GENERALE

1 INTRODUZIONE

1.1 Definizioni

Banca d'Italia	Banca centrale della Repubblica italiana
Collaboratori	Soggetti che intrattengono con l'ente rapporti di collaborazione a vario titolo consulenti, professionisti, etc.).
Decreto o D. Lgs. 231/2001	Decreto Legislativo del 8 giugno 2001, n. 231, "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" e successive modifiche e integrazioni.
D. Lgs. 231/2007	Il Decreto Legislativo del 21 novembre 2007, n. 231 come modificato dal D.lgs. n. 90/2017, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.
Destinatari	Soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti alla loro direzione o vigilanza, ivi compresi collaboratori e fornitori.
Ente	Persona giuridica e/o associazione anche priva di personalità giuridica.
Gruppo o Gruppo Unipol	Unipol Gruppo S.p.A. e le società dalla stessa controllate ai sensi dell'art. 2359 commi 1 e 2 del codice civile.
Linee Guida Confindustria	Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001 emanate ai sensi dell'art. 6 comma 3 del D. Lgs. 231/01 da Confindustria.
Modello o MOG	Il presente modello di organizzazione, gestione e controllo, così come previsto dall'art. 6, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 231/2001.
OdV o Organismo di Vigilanza	Organismo previsto all'art. 6, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 231/2001, cui è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento.
Reati	I reati (delitti e contravvenzioni) di cui agli artt. 24 e ss. del D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni.
Soggetti in posizione apicale	Persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della stessa.
Soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza	Persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale.

Tenute del Cerro o Società Tenute del Cerro S.p.A.

Unipol Gruppo (anche UG, Unipol o Capogruppo) Unipol Gruppo S.p.A.

UnipolSai o controllante UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

1.2 Il Decreto Legislativo 231/2001

Il D. Lgs. 231/2001, emanato in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della legge n. 300/2000 al fine di adeguare la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali cui l'Italia aveva già da tempo aderito, quali la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la Convenzione del 26 maggio 1997, anch'essa firmata a Bruxelles, sulla lotta alla corruzione in cui sono coinvolti funzionari della Comunità Europea e degli Stati Membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali, ha introdotto nel nostro ordinamento "la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" per specifiche tipologie di reato (c.d. "reati presupposto") commesse da propri amministratori e dipendenti.

Il D. Lgs. 231/2001 può essere pertanto inteso come una "norma di sistema" che nel corso degli anni si è implementata con la previsione di nuove fattispecie di reati presupposto, successivamente elencati in modo dettagliato (Allegato 2).

La normativa in parola è frutto di una tecnica legislativa che, mutuando i principi propri dell'illecito penale e dell'illecito amministrativo, ha introdotto nell'ordinamento italiano un sistema punitivo degli illeciti a carico dell'impresa che va ad aggiungersi ed integrarsi con gli apparati sanzionatori esistenti.

Il giudice penale competente a giudicare l'autore del fatto di reato è, altresì, chiamato a giudicare, anche la responsabilità amministrativa dell'Ente e ad applicare, in caso di condanna, le sanzioni previste.

In tema di abusi di mercato, va tuttavia precisato che, in base a quanto previsto dall'art. 187 – *quinquies* del T.U.F., la responsabilità amministrativa dell'ente si configura anche quando la condotta integra gli estremi dell'illecito amministrativo. In tale ambito le relative sanzioni sono applicate dalla Consob. Anche in tema di reati tributari, la responsabilità dell'ente ex D. Lgs. 231/2001 si aggiunge a quella prevista dal D.lgs. 471/1997, che comporta l'applicazione di sanzioni amministrative.

L'Ente può essere ritenuto responsabile qualora uno dei reati specificamente previsti dal D. Lgs. 231/2001 sia commesso nel suo interesse o a suo vantaggio:

- a) da una persona fisica che riveste funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente (c.d. soggetti apicali) o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da una persona che esercita, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al precedente punto.

Quando l'autore del reato è un soggetto apicale il Legislatore prevede una presunzione di responsabilità per l'Ente, in considerazione del fatto che tali soggetti esprimono, rappresentano e concretizzano la politica gestionale dello stesso (art. 5, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 231/2001).

Quando l'autore dell'illecito è un soggetto sottoposto all'altrui direzione o vigilanza, la responsabilità dell'Ente è configurabile soltanto qualora la commissione del reato sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza (art. 5, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 231/2001): tale inosservanza deve essere dimostrata dal Pubblico Ministero.

La responsabilità dell'Ente è comunque esclusa nel caso in cui le persone che hanno commesso il reato abbiano agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

L'Ente è responsabile anche qualora l'autore del reato non sia stato identificato o non sia imputabile e anche nel caso in cui il reato si estingua per una causa diversa dall'amnistia (art. 8 comma 1, lett. a) e b) del D. Lgs. 231/2001).

In caso di illecito commesso all'estero, gli Enti che hanno la loro sede principale nel territorio dello Stato italiano sono comunque perseguibili, sempre che lo Stato del luogo ove il fatto-reato è stato commesso non proceda nei loro confronti (art. 4, comma 1, del D. Lgs. 231/2001).

Alla data di aggiornamento del presente Modello, la responsabilità amministrativa degli Enti può derivare dalla commissione di specifiche tipologie di reato previste dal Decreto, che di seguito si elencano:

- Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture: **art. 24¹**
- Delitti informatici: **art. 24-bis**
- Delitti di criminalità organizzata: **art. 24-ter**
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio: **art. 25²**
- Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento: **art. 25-bis**
- Delitti contro l'industria e il commercio: **art. 25-bis.1**
- Reati societari: **art. 25-ter**
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico: **art. 25-quater**
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili: **art. 25-quater.1**
- Delitti contro la personalità individuale: **art. 25-quinquies**
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro: **art. 25-quinquies, comma 1, lettera a)**
- Abusi di mercato: **art. 25-sexies**
- Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro: **art. 25-septies**
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio: **art. 25-octies³**
- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori: **art. 25-octies 1⁴**
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore: **art. 25-novies**
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria: **art. 25-decies**
- Reati ambientali: **art. 25-undecies**
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare: **art. 25-duodecies⁵**
- Razzismo e Xenofobia: **art. 25-terdecies⁶**
- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati: **art. 25-quaterdecies⁷**

¹ Articolo modificato dal D.Lgs. 75/2020 e integrato dalla Legge 137/2023

² Articolo modificato dal D.Lgs. 75/2020

³ Il decreto legislativo 195/2021 ha delle implicazioni indirette sull'articolo 25-octies, pur non modificandolo, in quanto apporta modifiche agli articoli del codice penale richiamati nell'articolo 25-octies stesso. Di queste modifiche si è tenuto conto nella relativa Parte Speciale.

⁴ Articolo introdotto dal D.Lgs. 184/2021 e integrato dalla Legge 137/2023

⁵ Articolo modificato dalla Legge n. 161 del 2017, che ha esteso la responsabilità dell'Ente ai delitti previsti dai commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 dell'art. 12 del D.Lgs. 286/1998 (T.U. Immigrazione)

⁶ Articolo modificato dal D. Lgs. 21/2018: il delitto richiamato (ex art 3, comma 3-bis, legge 13 ottobre 1975, n. 654) è stato spostato nel codice penale (art 604-bis).

⁷ Articolo introdotto dalla Legge 39/2019

- Reati tributari: **art. 25-quinquiesdecies**⁸
- Reati di contrabbando: **art. 25-sexiesdecies**⁹
- Delitti contro il patrimonio culturale: **art. 25-septiesdecies**¹⁰
- Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici: **art. 25-duodevicies**¹¹

La responsabilità dell'Ente può essere sancita anche in relazione ai reati transnazionali di cui all'art 10 della legge n. 146/2006 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001" (reati associativi, intralcio alla giustizia, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina).

Nel caso in cui venga commesso uno dei reati specificatamente indicati, alla responsabilità penale della persona fisica che ha materialmente realizzato il fatto, si aggiunge, se e in quanto siano integrati tutti gli altri presupposti normativi, anche la responsabilità "amministrativa" dell'Ente.

Ulteriori approfondimenti sui reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 possono leggersi nell'Allegato 4.

Ai fini della predisposizione del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo, sono state prese in considerazione tutte le fattispecie di reato presenti nel Decreto e sono state ritenute astrattamente ipotizzabili le fattispecie di reato di seguito riportate:

Delitti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt.24 e 25 del Decreto)

- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-*bis*, cod. pen.);
- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-*ter*, cod. pen.);
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318, cod. pen.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319, cod. pen.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter*, cod. pen.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art 319-*quater* cod. pen.);
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320, cod. pen.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322, cod. pen.)
- Traffico di influenze illecite (art 346-*bis*, cod. pen.);
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356, cod. pen.);
- Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2, n. 1 cod. pen.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis*, cod. pen.);
- Frode informatica (art. 640 -*ter*, cod. pen.).

Per una breve descrizione delle fattispecie concernenti i delitti contro la Pubblica Amministrazione e la esemplificazione delle relative condotte si rinvia alla **Parte Speciale 1** "Delitti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione".

Reati societari (art. 25-ter del Decreto)

- False comunicazioni sociali (art. 2621, cod. civ.);
- Impedito controllo (art. 2625, cod. civ.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627, cod. civ.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628, cod. civ.);
- Corruzione tra privati (art. 2635 cod. civ.);

⁸ Articolo introdotto dalla Legge 157/2019 e modificato dal D.Lgs. 75/2020

⁹ Articolo introdotto dal D.Lgs. 75/2020

¹⁰ Articolo introdotto dalla Legge n. 22 del 2022

¹¹ Articolo introdotto dalla Legge n. 22 del 2022

- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 *bis*, cod. civ.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, cod. civ.);
- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54, D. Lgs. 19/2023).

Per una breve descrizione delle fattispecie concernenti i reati societari e la esemplificazione delle relative condotte si rinvia alla **Parte Speciale 2** "Reati Societari".

Delitti e illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato e aggio
(artt. 25-sexies e 25-ter del Decreto)

- Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate di cui all'art. 184 T.U.F.;
- Abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate di cui all'art. 187-*bis* T.U.F.;
- Manipolazione del mercato di cui agli artt. 185 e 187-*ter* T.U.F.;
- Aggio di cui all'art. 2637 cod. civ.

Per una breve descrizione delle fattispecie concernenti i reati e illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato e aggio e la esemplificazione delle relative condotte si rinvia alla **Parte Speciale 3** "Delitti e illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato e aggio".

Delitti di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (artt. 25-octies e 25-quater del Decreto)

- Ricettazione (art. 648, cod. pen.);
- Riciclaggio (art. 648-*bis*, cod. pen.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter*, cod. pen.);
- Autoriciclaggio (art. 648-*ter*, 1, cod. pen.);
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-*bis*, cod. pen.);
- Assistenza agli associati (art. 270-*ter*, cod. pen.).

Per una breve descrizione delle fattispecie concernenti i delitti di ricettazione e riciclaggio, e i delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico e la esemplificazione delle relative condotte, si rinvia alla **Parte Speciale 4** "Delitti di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico".

Delitti informatici (art. 24-bis del Decreto)

- Documenti informatici (art. 491-*bis* cod. pen.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* cod. pen.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* cod. pen.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-*quinquies* cod. pen.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* cod. pen.);
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* cod. pen.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* cod. pen.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro

- ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter cod. pen.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater cod. pen.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies cod. pen.).

Per una breve descrizione delle fattispecie concernenti i delitti informatici e la esemplificazione delle relative condotte, si rinvia alla **Parte Speciale 5** “Delitti informatici”.

Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies del Decreto)

- Omicidio colposo (art. 589 cod. pen.);
- Lesioni personali colpose (art. 590, cod. pen.).

Per una breve descrizione delle fattispecie concernenti i delitti di omicidio colposo e lesioni commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e di tutela della salute e sicurezza sul lavoro e la esemplificazione delle relative condotte, si rinvia alla **Parte Speciale 6** “Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro”.

Delitti di falsità in monete (art. 25-bis del Decreto)

- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 cod. pen.).

Per una breve descrizione delle fattispecie concernenti i delitti di falsità in monete e la esemplificazione delle relative condotte, si rinvia alla **Parte Speciale 7** “Delitti di falsità in monete”.

Delitti di criminalità organizzata e reati transnazionali (art. 24-ter del Decreto e Legge 16 marzo 2006, 146)

- Associazione per delinquere (art. 416 cod. pen.);
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis cod. pen.);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, D.Lgs. 286/1998 – T.U. Immigrazione).

Per una breve descrizione delle fattispecie concernenti i delitti di criminalità organizzata e reati transnazionali e la esemplificazione delle relative condotte, si rinvia alla **Parte Speciale 8** “Delitti di criminalità organizzata e reati transnazionali”.

Reati ambientali (art. 25-undecies del Decreto)

- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D. Lgs. 152/2006);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4, secondo periodo, D. Lgs. 152/2006);
- Inquinamento ambientale (art. 452- bis cod. pen);
- Delitti colposi contro l’ambiente (art. 452 quinquies, cod. pen.).

Per una breve descrizione delle fattispecie concernenti i reati ambientali, e la esemplificazione delle relative condotte si rinvia alla **Parte Speciale 9** “Reati ambientali”.

Delitti contro l’industria e il commercio (art. 25-bis 1 del Decreto)

- Frode nell’esercizio del commercio (art. 515, cod. pen.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516, cod. pen.).

Per una breve descrizione delle fattispecie concernenti i delitti in materia di violazione del diritto d'autore e la esemplificazione delle relative condotte, si rinvia alla **Parte Speciale 10** "Delitti contro l'industria e il commercio".

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies del Decreto)

- Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (artt. 171, 171-*bis*, 171-*ter*, 171-*septies* e 171-*octies* L. 633/1941).

Per una breve descrizione delle fattispecie concernenti i delitti in materia di violazione del diritto d'autore e la esemplificazione delle relative condotte, si rinvia alla **Parte Speciale 11** "Delitti in materia di violazione del diritto d'autore".

Reati in materia di immigrazione clandestina (art. 25-duodecies del Decreto)

- Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (art. 22, comma 12-*bis*, D.Lgs. 286/98);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5, D.Lgs. 286/1998 – T.U. Immigrazione).

Per una breve descrizione della fattispecie concernente i reati in materia di immigrazione clandestina e la esemplificazione delle relative condotte, si rinvia alla **Parte Speciale 12** "Reati in materia di immigrazione clandestina".

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies del Decreto)

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* cod. pen.).

Per una breve descrizione della fattispecie concernente il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria e la esemplificazione delle relative condotte, si rinvia alla **Parte Speciale 13** "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria".

Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del Decreto)

- Prostituzione minorile (art. 600-*bis*, cod. pen.);
- Pornografia minorile (art. 600-*ter*, cod. pen.);
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-*bis*, cod. pen.).

Per una breve descrizione delle fattispecie concernenti i delitti contro la personalità individuale e la esemplificazione delle relative condotte si rinvia alla **Parte Speciale 14** "Delitti contro la personalità individuale".

Frode in competizioni sportive (art. 25-quaterdecies del Decreto)

- Frode in competizioni sportive (art. 1, Legge 13 dicembre 1989, n. 401).

Per una breve descrizione della fattispecie concernente la frode in competizioni sportive e l'esemplificazione delle relative condotte si rinvia alla **Parte Speciale 15** "Frode in competizioni sportive".

Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del Decreto)

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D.Lgs. 74/2000);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.Lgs. 74/2000);
- Dichiarazione infedele (art. 4, D.Lgs. 74/2000);
- Omessa dichiarazione (art. 5, D.Lgs. 74/2000);
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, D.Lgs. 74/2000);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.Lgs. 74/2000);
- Indebita compensazione (art. 10-quater, D.Lgs. 74/2000).

Per una breve descrizione delle fattispecie concernenti i reati tributari e l'esemplificazione delle relative condotte si rinvia alla **Parte Speciale 16** "Reati tributari".

Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies del Decreto)

- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali e paesaggistici (art. 518-duodecies cod. pen.).

Per una breve descrizione delle fattispecie concernenti i delitti contro il patrimonio culturale e l'esemplificazione delle relative condotte si rinvia alla **Parte Speciale 17** "Delitti contro il patrimonio culturale".

Trasferimento fraudolento di valori (art. 25-octies 1 del Decreto)

- Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis cod. pen.).

Per una breve descrizione della fattispecie di trasferimento fraudolento di valori e l'esemplificazione delle relative condotte si rinvia alla **Parte Speciale 18** "Trasferimento fraudolento di valori".

1.3 Sanzioni a carico dell'Ente

Le sanzioni previste per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

- (a) Sanzione amministrativa pecuniaria;
- (b) Sanzioni interdittive;
- (c) Confisca;
- (d) Pubblicazione della sentenza di condanna.

(a) La sanzione amministrativa pecuniaria

La sanzione amministrativa pecuniaria, disciplinata dagli artt. 10 e seguenti del D. Lgs. 231/2001, costituisce la sanzione "di base" di necessaria applicazione, del cui pagamento risponde l'Ente con il suo patrimonio o con il fondo comune.

Il Legislatore ha adottato un criterio innovativo di commisurazione di tale sanzione, attribuendo al Giudice l'obbligo di procedere a due diverse e successive operazioni di apprezzamento, al fine di un maggiore adeguamento della sanzione alla gravità del fatto ed alle condizioni economiche dell'Ente.

La determinazione delle sanzioni pecuniarie irrogabili ai sensi del D. Lgs. 231/2001 si fonda su un sistema di quote. Per ciascun illecito, infatti, la legge in astratto determina un numero minimo e massimo di quote, sul modello delle cornici edittali che tradizionalmente caratterizzano il sistema sanzionatorio.

Con la prima valutazione il Giudice determina il numero delle quote (non inferiore a cento, né superiore a mille, fatto salvo quanto previsto dall'art. 25-septies "Omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro" che al primo comma in relazione al delitto di cui all'articolo 589 c.p. commesso con violazione dell'art. 55, comma 2, D. Lgs. 81/2008 prevede una sanzione pari a mille quote), tenendo conto:

- della gravità del fatto;
- del grado di responsabilità dell'Ente;
- dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Nel corso della seconda valutazione il Giudice determina, entro i valori minimi e massimi predeterminati in relazione agli illeciti sanzionati, il valore di ciascuna quota (da un minimo di Euro 258 ad un massimo di Euro 1.549) "sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione" (art. 11, comma 2, D. Lgs. 231/2001).

L'art. 12 del D. Lgs. 231/2001 prevede una serie di casi in cui la sanzione pecuniaria viene ridotta. Essi sono schematicamente riassunti nella tabella sottostante, con indicazione della riduzione apportata e dei presupposti per l'applicazione della riduzione stessa.

1/2 (e non può comunque essere superiore ad Euro 103.291,38)	<ul style="list-style-type: none"> • L'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'Ente non ne ha ricavato un vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo; <i>oppure</i> • Il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.
da 1/3 a 1/2	<p>[Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado]</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; <i>oppure</i> • È stato attuato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
da 1/2 a 2/3	<p>[Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado]</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; <i>e</i> • È stato attuato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

(b) Le sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive previste dal D. Lgs. 231/2001 sono:

1. l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
2. il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

3. la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
4. l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e la revoca di quelli eventualmente già concessi;
5. il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Differentemente dalla sanzione amministrativa pecuniaria, indefettibile, le sanzioni interdittive si applicano solo in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste al ricorrere di almeno una delle condizioni di cui all'art. 13, D. Lgs. 231/2001, di seguito indicate:

- *“l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative”;*
- *“in caso di reiterazione degli illeciti” (l'art. 20 specifica che si ha reiterazione “quando l'ente già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva”).*

In ogni caso, non si procede all'applicazione delle sanzioni interdittive quando il reato è stato commesso nel prevalente interesse dell'autore o di terzi e l'Ente ne ha ricavato un vantaggio minimo o nullo, ovvero il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

Esclude, altresì, l'applicazione delle sanzioni interdittive il fatto che l'Ente abbia posto in essere le condotte riparatorie previste dall'art. 17, D. Lgs. 231/2001 e, più precisamente, quando concorrono le seguenti condizioni:

- *“l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso”;*
- *“l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi”;*
- *“l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca”.*

Di regola, le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.

Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, la durata delle sanzioni interdittive può essere ridotta ad una cornice compresa tra 3 mesi e 2 anni (art 25 comma 5-bis).

La scelta della misura da applicare e della sua durata viene effettuata dal Giudice sulla base degli stessi criteri in precedenza indicati per la commisurazione della sanzione pecuniaria, *“tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso”* (art. 14, D. Lgs. 231/2001). L'art. 25 comma 5 del D. Lgs. 231/2001 prevede una significativa eccezione, con riguardo a taluni delitti di corruzione, per i quali viene disposto un rilevante aumento della durata delle sanzioni interdittive:

- se il reato è commesso dal soggetto apicale, la durata delle sanzioni interdittive è compresa tra 4 e 7 anni;
- se il reato è commesso dal soggetto “sottoposto”, la durata delle sanzioni interdittive è compresa tra 2 e 4 anni.

L’interdizione dell’attività ha natura residuale rispetto alle altre sanzioni interdittive.

(c) La confisca

Ai sensi dell’art. 19, D. Lgs. 231/2001 è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca, anche per equivalente, del prezzo (denaro o altra utilità economica data o promessa per indurre o determinare un altro soggetto a commettere il reato) o del profitto (utilità economica immediata ricavata) del reato, salvo per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

Come evidenziato dalla giurisprudenza (Cass., VI sez. pen. sent. N. 34505 del 2012), per disporre il sequestro preventivo il Giudice deve valutare la concreta fondatezza dell’accusa e ravvisare gravi indizi di responsabilità dell’Ente.

(d) La pubblicazione della sentenza di condanna

La pubblicazione in uno o più giornali della sentenza di condanna, per estratto o per intero, può essere disposta dal Giudice, unitamente all’affissione nel comune dove l’Ente ha la sede principale, quando è applicata una sanzione interdittiva. La pubblicazione è eseguita a cura della Cancelleria del Giudice a spese dell’Ente.

1.4 Esenzione dalla responsabilità

Il D. Lgs. 231/2001 stabilisce che l’Ente non risponde dei reati sopraindicati nel caso in cui:

- i soggetti in posizione apicale e i soggetti subordinati abbiano agito nell’esclusivo interesse proprio o di terzi;
- i soggetti in posizione apicale abbiano agito eludendo fraudolentemente il Modello;
- la società provi di aver adottato ed efficacemente attuato “modelli di organizzazione, gestione e controllo” idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali della specie di quello verificatosi (art. 6, D. Lgs. 231/2001);
- abbia affidato ad un organismo dell’ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello, nonché di curarne l’aggiornamento.

L’adozione di un Modello specificamente calibrato sui rischi-reato, cui è esposto concretamente l’Ente, volto ad impedire attraverso la fissazione di regole di condotta la commissione di determinati illeciti, adempie pertanto a una funzione preventiva e costituisce il primo presidio del sistema volto al controllo dei rischi.

L’Ente non sarà, dunque, assoggettato alla sanzione tutte le volte in cui dimostri di aver adottato ed attuato misure organizzative, gestionali e di controllo dirette a evitare la realizzazione del reato e, tali comunque, da risultare:

- idonee, vale a dire atte a garantire lo svolgimento delle attività nel rispetto della legge, nonché a individuare ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio;
- efficaci, cioè proporzionate rispetto all’esigenza di assicurare il rispetto della legge e, quindi, oggetto

di revisione periodica allo scopo di operare le eventuali modifiche che si rendano necessarie nel caso di significative violazioni delle prescrizioni, ovvero in caso di mutamenti nell'organizzazione o nell'attività. Deve, tra l'altro, essere previsto un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure organizzative.

La Legge prevede, inoltre, che i Modelli possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni di categoria ("Linee Guida"), comunicati al Ministero di Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i Reati.

2 I RIFERIMENTI UTILIZZATI PER L'ELABORAZIONE DEL MODELLO

La redazione del presente Modello ha tenuto conto tra l'altro della *best practice* di riferimento, con particolare riguardo alle Linee Guida Confindustria e alle indicazioni della giurisprudenza penale.

2.1 Le Linee Guida Confindustria

Nelle Linee Guida Confindustria sono delineate le attività fondamentali che ciascun Ente deve svolgere, propedeutiche all'attuazione del proprio Modello, rappresentate:

- dall'identificazione dei rischi potenziali: ossia l'analisi del contesto aziendale per individuare in quali aree o settori di attività e secondo quali modalità si potrebbero astrattamente verificare eventi pregiudizievoli per gli obiettivi indicati dal Decreto;
- dalla progettazione del sistema di controllo (cd. "protocolli" per la programmazione della formazione e attuazione delle decisioni dell'ente), ossia la valutazione del sistema esistente all'interno dell'ente per la prevenzione dei reati ed il suo eventuale adeguamento, in termini di capacità di contrastare efficacemente i rischi identificati.

Le componenti del sistema di controllo devono essere ispirate ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione (*"ogni operazione, transazione, azione deve essere: verificabile, documentata, coerente e congrua"*);
- applicazione del principio di segregazione delle funzioni (*"nessuno può gestire in autonomia un intero processo"*);
- documentabilità dei controlli (*"i controlli devono essere documentati"*);
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del codice etico e dei Modelli;
- individuazione dei requisiti dell'OdV, come rappresentati al successivo paragrafo 5;
- previsione di modalità di gestione delle risorse finanziarie;
- obblighi di informazione nei confronti dell'OdV;
- previsione di un sistema interno di segnalazione delle violazioni (cd. *"whistleblowing"*).

Resta fermo che i Modelli adottati dagli Enti devono essere necessariamente redatti con specifico riferimento alla propria realtà concreta, e pertanto possono anche discostarsi dalle Linee Guida le quali, per loro natura, hanno carattere generale.

3 ADOZIONE DEL MODELLO

3.1 Il ruolo e le attività di Tenute del Cerro

Tenute del Cerro è un'impresa attiva nel settore agricolo, ed in particolare vitivinicolo, appartenente al Gruppo Unipol.

La Società consta di 5 tenute di cui 4 vitivinicole, ed ha una estensione complessiva di quasi 5.000 ettari di terreno di proprietà, dei quali circa 300 vitati.

Le attività di Tenute del Cerro sono prevalentemente dedite alla produzione di vino, commercializzato in larga parte con la denominazione di origine controllata e con la denominazione di origine controllata e garantita (DOC e DOCG), circostanza che richiede il rilascio dell'attestato di idoneità dalla competente Camera di Commercio, e di olio extra vergine di oliva, venduto e commercializzato per la maggior parte con la denominazione di olio extravergine di oliva DOP, nonché all'attività turistico ricettiva ed all'attività faunistico-venatoria.

3.2 Il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi di Tenute del Cerro

Il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, elemento fondante del sistema di governo societario, è costituito dall'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative finalizzate ad una effettiva ed efficace identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, al fine di contribuire al successo sostenibile dell'impresa. In particolare mira ad assicurare, tra l'altro:

- l'efficienza e l'efficacia dei processi aziendali;
- l'identificazione, la valutazione anche prospettica, la gestione e l'adeguato controllo dei rischi;
- l'adeguatezza e la tempestività del sistema di *reporting* delle informazioni aziendali;
- l'affidabilità e l'integrità delle informazioni contabili e gestionali, nonché delle procedure informatiche;
- la salvaguardia del valore del patrimonio aziendale, anche in un'ottica di medio-lungo periodo;
- la conformità dell'attività dell'impresa alla normativa vigente, alle direttive ed alle procedure aziendali.

Il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi viene definito nelle Direttive in materia di Sistema di Governo Societario di Gruppo che definiscono, tra l'altro, il ruolo e le responsabilità dei soggetti coinvolti.

Il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi è impostato, tra l'altro, secondo i seguenti principi:

- separazione di compiti e responsabilità: le competenze e le responsabilità sono ripartite tra gli organi e le strutture aziendali in modo chiaro, al fine di evitare mancanze o sovrapposizioni che possano incidere sulla funzionalità aziendale;
- formalizzazione: l'operato dell'organo amministrativo e dei soggetti delegati deve essere sempre documentato, al fine di consentire il controllo sugli atti gestionali e sulle decisioni assunte;
- integrità, completezza e correttezza dei dati conservati: il sistema di registrazione dei dati e della relativa reportistica deve garantire di disporre di adeguate informazioni.

In particolare, quali specifici strumenti diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società anche in relazione ai reati da prevenire, la medesima opera in base a:

- la normativa italiana e straniera, anche regolamentare, applicabile;

- lo Statuto sociale;
- la Carta dei Valori e il Codice Etico del Gruppo Unipol;
- il sistema di autoregolamentazione della disciplina aziendale, come declinato nel successivo paragrafo 3.3;
- il sistema delle deleghe e dei poteri in essere;
- il sistema disciplinare e sanzionatorio di cui al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e allo Statuto dei Lavoratori.

I principali soggetti attualmente responsabili dei processi di controllo, monitoraggio e vigilanza nella Società sono:

- Consiglio di Amministrazione;
- Collegio Sindacale;
- Organismo di Vigilanza ai sensi del d.lgs. n. 231/2001.

Per effetto dell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento da parte della Capogruppo Unipol, le funzioni *Audit*, *Area Risk* e *Compliance and Anti-Money Laundering* della stessa possono effettuare specifiche attività di controllo sulla Società, che costituiscono oggetto di pianificazione annuale sottoposta ai Consigli di Amministrazione della Capogruppo e della controllante UnipolSai.

3.3 Il sistema normativo interno del Gruppo

La Capogruppo ha adottato un articolato sistema di autoregolamentazione della disciplina aziendale, applicabile a tutte le Società del Gruppo, costituito da diverse tipologie di documenti di comunicazione aziendale (i "DCA").

Le principali tipologie di DCA sono classificate in funzione del contenuto e dell'ambito di applicazione.

I DCA approvati dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo e/o delle Società del Gruppo e rivolti esclusivamente al personale dipendente sono:

- Politica e Procedura di emanazione consiliare di Gruppo
- Politica e Procedura di emanazione consiliare di Società.

Con riferimento ai restanti DCA, quelli che si rivolgono esclusivamente al personale dipendente operante per le Società del Gruppo sono:

- Ordine di Servizio (anche "ODS")
- Disposizione Interna
- Regola Operativa (anche "ROP")
- Procedura Tecnica di Settore (anche "PTS").

I DCA che possono rivolgersi sia al personale dipendente operante per le Società del Gruppo, sia alle Reti di Vendita sono:

- Comunicato (anche "COM")
- Circolare (anche "CIR")

- Testo Unico (anche “TU”)

Unipol Gruppo ha definito, altresì, l’insieme delle verifiche preventive, svolte da specifiche Funzioni aziendali, prodromiche alla pubblicazione dei DCA, al fine di assicurare l’adeguatezza di ogni documento rispetto alle materie di propria competenza.

Tutti i DCA sono pubblicati all’interno della rete intranet aziendale o altro repository in essere al fine di consentirne la presa visione da parte di tutti i destinatari.

3.4 Principi generali di controllo

In linea generale, il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di:

- esplicita formalizzazione delle norme comportamentali;
- chiara, formale e conoscibile descrizione ed individuazione delle attività, dei compiti e dei poteri attribuiti a ciascuna funzione e alle diverse qualifiche e ruoli professionali;
- precisa descrizione delle attività di controllo e loro tracciabilità;
- adeguata segregazione di ruoli operativi e ruoli di controllo.

In particolare devono essere perseguiti i seguenti principi:

Norme comportamentali

- deve essere prevista l’esistenza di un Codice Etico che descriva regole comportamentali di carattere generale a presidio delle attività svolte;
- i sistemi premianti e di incentivazione della Società devono essere concepiti per assicurare la coerenza con le disposizioni di legge, con i principi contenuti nel presente Modello, anche prevedendo idonei meccanismi correttivi a fronte di eventuali comportamenti devianti.

Definizioni di ruoli e responsabilità

- la regolamentazione interna deve declinare ruoli e responsabilità delle unità organizzative a tutti i livelli, descrivendo le attività proprie di ciascuna struttura;
- tale regolamentazione deve essere resa disponibile e conosciuta all’interno dell’organizzazione.

Procedure e norme interne

- le attività sensibili devono essere regolamentate, in modo coerente e congruo, attraverso strumenti normativi aziendali, così che in ogni momento si possano identificare le modalità operative di svolgimento delle attività, dei relativi controlli e le responsabilità di chi ha operato;
- deve essere individuato un Responsabile per ciascun processo aziendale, tipicamente coincidente con il responsabile della struttura organizzativa competente per la gestione dell’attività stessa.

Segregazione dei compiti

- all’interno di ogni processo aziendale rilevante, devono essere separate le funzioni o i soggetti incaricati della decisione e della sua attuazione rispetto a chi la registra e chi la controlla;
- non deve esservi identità soggettiva tra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che elaborano evidenza contabile delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno.

Poteri autorizzativi e di firma

- deve essere definito un sistema di deleghe all'interno del quale vi sia una chiara identificazione ed una specifica assegnazione di poteri e limiti ai soggetti che operano impegnando la Società e manifestando la sua volontà;
- i poteri organizzativi e di firma (deleghe, procure e connessi limiti di spesa) devono essere coerenti con le responsabilità organizzative assegnate;
- le procure devono essere coerenti con il sistema interno delle deleghe;
- devono essere previsti meccanismi di pubblicità delle procure verso gli interlocutori esterni;
- il sistema di deleghe deve identificare, tra l'altro:
 - i requisiti e le competenze professionali che il delegato deve possedere in ragione dello specifico ambito di operatività della delega;
 - le modalità operative di gestione degli impegni di spesa;
- le deleghe devono essere attribuite secondo i principi di:
 - autonomia decisionale e finanziaria del delegato;
 - idoneità tecnico-professionale del delegato;
 - disponibilità autonoma di risorse adeguate al compito e continuità delle prestazioni.

Attività di controllo e tracciabilità

- nell'ambito delle procedure o di altra regolamentazione interna devono essere formalizzati i controlli operativi e le loro caratteristiche (responsabilità, evidenza, periodicità);
- i documenti rilevanti per lo svolgimento delle attività sensibili devono essere adeguatamente formalizzati e riportare la data di compilazione, presa visione del documento e la firma riconoscibile del compilatore; gli stessi devono essere archiviati in luoghi idonei alla conservazione, al fine di tutelare la riservatezza dei dati in essi contenuti e di evitare danni, deterioramenti e smarrimenti;
- devono essere ricostruibili la formazione degli atti e i relativi livelli autorizzativi, lo sviluppo delle operazioni, materiali e di registrazione, con evidenza della loro motivazione e della loro causale, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate;
- il responsabile dell'attività deve produrre e mantenere adeguati report che contengano evidenza dei controlli effettuati e di eventuali anomalie;
- deve essere prevista, laddove possibile, l'adozione di sistemi informatici, che garantiscano la corretta e veritiera imputazione di ogni operazione, o di un suo segmento, al soggetto che ne è responsabile e ai soggetti che vi partecipano;
- il sistema deve prevedere l'impossibilità di modifica (non tracciata) delle registrazioni;
- i documenti riguardanti l'attività della Società, ed in particolare i documenti o la documentazione informatica riguardanti attività sensibili devono essere archiviati e conservati, a cura della funzione competente, con modalità tali da non permettere la modificazione successiva, se non con apposita evidenza;
- l'accesso ai documenti già archiviati deve essere sempre motivato e consentito solo alle persone autorizzate in base alle norme interne, al Collegio Sindacale o alle Funzioni *Audit*, *Area Risk* e *Compliance and Anti-Money Laundering* della Capogruppo e all'OdV per quanto di competenza;
- i processi affidati in *outsourcing*, specialmente se riguardano attività sensibili, devono essere attentamente monitorati.

3.5 Funzione e scopo del Modello

Tenute del Cerro, ravvisando nella correttezza e nella trasparenza i presupposti per lo svolgimento dell'attività aziendale, ha inteso dotarsi di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti da parte dei destinatari.

Sebbene l'adozione del Modello non costituisca un obbligo imposto dal Decreto bensì una scelta facoltativa rimessa a ciascun singolo ente, Tenute del Cerro ha deciso di adeguarsi alle prescrizioni del Decreto.

Scopo del MOG è, pertanto, prevedere un sistema strutturato e organico di prevenzione, dissuasione e controllo, finalizzato a sviluppare nei soggetti che, direttamente o indirettamente, operano nell'ambito delle attività sensibili, la consapevolezza di poter determinare, in caso di comportamenti illeciti, conseguenze sanzionatorie non solo per sé stessi, ma anche per la Società.

Il Modello predisposto dalla Società sulla base dell'individuazione delle attività nell'ambito delle quali si potrebbe, in astratto, configurare il rischio di commissione di reati, si propone come finalità quelle di:

- creare, in tutti coloro che svolgono, in nome, per conto e nell'interesse della Società attività a rischio reato, come meglio individuate nelle Parti Speciali del presente documento, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni riportate nel MOG, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale e amministrativo, irrogabili non solo nei loro confronti, ma anche nei confronti di Tenute del Cerro;
- condannare ogni forma di comportamento illecito da parte della Società, in quanto contrari, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici adottati dalla stessa;
- garantire alla Società, grazie all'azione di controllo delle attività a rischio reato, la concreta ed effettiva possibilità di intervenire tempestivamente per prevenire la commissione dei reati stessi.

Il Modello si propone, altresì, di:

- introdurre, integrare, sensibilizzare, diffondere e circolarizzare a tutti i livelli aziendali le regole di condotta ed i protocolli per la programmazione della formazione e dell'attuazione delle decisioni della Società, al fine di gestire e, conseguentemente, evitare il rischio della commissione di reati;
- informare tutti coloro che operano con la Società che la violazione delle prescrizioni contenute nel MOG comporterà l'applicazione di apposite penali ovvero la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società;
- individuare preventivamente le attività a rischio reato, con riferimento alle attività svolte dalla Società;
- dotare l'OdV di adeguati poteri al fine di porlo in condizione di vigilare efficacemente sull'effettiva attuazione, sul costante funzionamento ed aggiornamento del Modello, nonché di valutare il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del MOG medesimo;
- garantire la registrazione corretta e conforme ai protocolli di tutte le operazioni della Società nell'ambito delle attività a rischio reato, al fine di rendere possibile una verifica ex post dei processi di decisione, la loro autorizzazione ed il loro svolgimento all'interno di Tenute del Cerro. Il tutto conformemente al principio di controllo espresso nelle Linee Guida Confindustria in virtù del quale *"ogni operazione, transazione, azione deve essere: verificabile, documentata, coerente e congrua"*;
- assicurare l'effettivo rispetto del principio della separazione delle funzioni aziendali, in ossequio al principio di controllo, secondo il quale *"nessuno può gestire in autonomia un intero processo"*, in modo tale che l'autorizzazione all'effettuazione di un'operazione sia sotto la responsabilità di una persona diversa da quella che la contabilizza, la esegue operativamente o la controlla;

- delineare e delimitare le responsabilità nella formazione e nell’attuazione delle decisioni della Società;
- stabilire che i poteri autorizzativi siano assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, che siano rese note le deleghe di potere, le responsabilità ed i compiti all’interno di Tenute del Cerro e che gli atti con i quali si conferiscono poteri, deleghe e autonomie siano compatibili con i principi di controllo preventivo;
- individuare le modalità di gestione delle risorse finanziarie, tali da impedire la commissione dei reati;
- valutare l’attività di tutti i soggetti che interagiscono con Tenute del Cerro, nell’ambito delle aree a rischio di commissione di reato, nonché il funzionamento del Modello, curandone il necessario aggiornamento periodico in senso dinamico, nell’ipotesi in cui le analisi e le valutazioni operate rendano necessario effettuare correzioni, integrazioni ed adeguamenti.

Attraverso il Modello, infatti, si consolida un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo (*ex ante* ed *ex post*) che ha come obiettivo la riduzione del rischio di commissione dei reati mediante la individuazione dei processi sensibili e la loro conseguente proceduralizzazione.

Tra le finalità del Modello vi è, quindi, quella di sviluppare la consapevolezza nei dipendenti, organi sociali, consulenti a qualsiasi titolo, collaboratori, fornitori e *partner*, che svolgano, per conto e nell’interesse della Società, attività a rischio reato, di poter incorrere, in caso di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello, nonché delle norme del Codice Etico e alle altre norme e procedure aziendali (oltre che alla legge), in illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti non solo per se stessi, ma anche per la Società.

Inoltre, si intende censurare fattivamente ogni comportamento illecito attraverso la costante attività di controllo dell’OdV sui processi sensibili e la comminazione, da parte di Tenute del Cerro, di sanzioni disciplinari o contrattuali.

3.6 La costruzione del Modello e la sua struttura

La predisposizione e l’aggiornamento del presente MOG sono stati preceduti da una serie di attività preparatorie suddivise in differenti fasi e dirette tutte alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi, in linea con le disposizioni del D. Lgs. 231/2001 e ispirate, oltre che alle norme in esso contenute, anche ai principi e suggerimenti dettati al riguardo dalle Linee Guida Confindustria.

Si descrivono qui di seguito, brevemente, le fasi in cui si articolano la predisposizione e l’aggiornamento del Modello.

a. Fase preliminare

In tale fase, finalizzata alla predisposizione della documentazione di supporto ed alla pianificazione delle attività di rilevazione, sono state condotte analisi puntuali sulla documentazione esistente (organigrammi, rilevazioni di processo, rilevazioni e valutazione dei rischi e controlli) e confronti con le funzioni aziendali interessate, allo scopo di identificare i soggetti, apicali e sottoposti, da coinvolgere nella successiva fase di valutazione dei rischi e del sistema dei controlli.

Inoltre, sono state individuate le aree di attività (ambiti societari, ambiti organizzativi, processi e sottoprocessi operativi) nelle quali esiste il rischio di commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 (matrice processi/reati - cfr. tabella MACROPROCESSI) e, allo scopo di facilitare la successiva fase di valutazione dei rischi, sono state identificate le possibili modalità di estrinsecazione delle condotte illecite.

b. Fase di mappatura rischi e controlli

In tale fase, tenuto conto anche di quanto suggerito dalle Linee Guida Confindustria, è stata effettuata

un'approfondita indagine della complessiva organizzazione di Tenute del Cerro, ossia una ricognizione delle aree, dei settori e degli uffici, delle relative funzioni e procedure e delle entità esterne, in vario modo correlate con la Società.

Per ciascuna di tali aree sono state condotte puntuali analisi documentali e interviste alle figure apicali e sottoposte coinvolte nelle attività esaminate, per identificare i reati potenzialmente commissibili, le concrete modalità di commissione, la natura dei controlli esistenti (ad es. quelli di tipo organizzativo connessi alla chiara individuazione e segregazione di responsabilità e funzioni; quelli di tipo procedurale, connessi alla formalizzazione delle attività in regole interne; quelli derivanti dalle soluzioni ICT attraverso la previsione di passaggi formali obbligatori, ecc.) e la loro efficacia. Nel dettaglio si è proceduto a:

- analizzare l'operatività della Società con riferimento ai cosiddetti processi "sensibili", nell'ambito dei quali possono essere commessi reati ex D. Lgs. 231/2001;
- descrivere, nell'ambito organizzativo analizzato, le posizioni e i soggetti coinvolti, le loro responsabilità ed i loro poteri, distinguendo fra figure "apicali" o "sottoposte", così come indicato nel D. Lgs. 231/2001;
- identificare e descrivere i reati commissibili e le conseguenze che essi potrebbero avere;
- individuare e descrivere le possibili condotte illecite proprie dell'attività in esame, ossia le modalità pratiche attraverso cui i reati potrebbero essere commessi;
- individuare in maniera puntuale i controlli esistenti (preventivi e successivi) e valutare l'allineamento della struttura di controllo ai dettami del D. Lgs. 231/2001 in termini di esistenza, efficacia ed efficienza dei controlli, esistenza di procedure formalizzate, adeguatezza del sistema delle deleghe e procure, esistenza e adeguatezza del sistema disciplinare.

La fase di rilevazione dei rischi e dei controlli ha consentito di pervenire alla identificazione delle funzioni e dei soggetti coinvolti e della loro responsabilità nell'ambito dei processi sensibili, nonché dei sistemi di controllo adottati per la mitigazione dei rischi.

c. Fase di valutazione rischi e controlli

In tale fase si è provveduto, per ciascuno dei processi sensibili, alla valutazione del grado di rischiosità con il metodo del "Control and Risk Assessment" (Valutazione di Controlli e Rischi Guidata):

- insieme al responsabile di ciascun processo si è valutato il rischio che, in tale ambito, vengano commessi illeciti amministrativi dipendenti da reato, tenuto conto del grado di efficacia e di efficienza delle procedure e dei sistemi di controllo esistenti all'interno del processo, in quanto idonei a valere anche come misure di prevenzione dei reati;
- sulla base di dette valutazioni sono state determinate le eventuali criticità, sotto il profilo del rischio ai sensi del D. Lgs. 231/2001, di ciascun processo;
- in relazione ai rischi rilevati e alle relative criticità, sono state individuate le opportune azioni correttive per ridurre il livello di criticità e migliorare il sistema dei controlli.

Affinché tale momento potesse rappresentare una reale occasione di sensibilizzazione e coinvolgimento, l'intero processo valutativo e le relative evidenze emerse sono state condivise con il *management*.

Al fine di fornire una adeguata formalizzazione alle rilevazioni condotte, viene utilizzato un sistema informativo specifico adottato dalle Funzioni *Audit, Risk Management e Compliance* presenti nel Gruppo, che permette di gestire le mappature dei rischi effettuate ai sensi del Decreto, coerentemente con i modelli di rilevazione dei processi aziendali e di generale valutazione dei rischi operativi, consentendo di:

- disporre di un'unica base dati per l'archiviazione di tutte le informazioni raccolte;
- valutare sulla base di metriche concordate a livello di Gruppo il livello di rischio effettivo sulle singole aree oggetto di rischi ai sensi del D. Lgs. 231/2001;

- fornire una valutazione complessiva dei rischi ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
- identificare e gestire il piano di interventi di miglioramento scaturiti dall'analisi condotta.

3.7 Definizione dei Protocolli: individuazione e analisi dei processi sensibili

Tenute del Cerro ha individuato alcuni processi sensibili nel cui ambito potrebbero configurarsi le condizioni, le occasioni o i mezzi per la commissione dei reati richiamati dal D. Lgs. 231/2001 (cfr. tabella MACROPROCESSI).

Con riferimento a tali processi, sono state, pertanto, rilevate le procedure di gestione e di controllo in essere e sono state definite, ove ritenuto opportuno, le eventuali implementazioni necessarie, nel rispetto dei seguenti principi:

- segregazione funzionale delle attività operative e di controllo;
- documentabilità delle operazioni a rischio e dei controlli posti in essere per impedire la commissione di reati;
- ripartizione e attribuzione dei poteri autorizzativi e decisionali, delle competenze e responsabilità, basate su principi di trasparenza, chiarezza e verificabilità e coerenti con l'attività in concreto svolta;
- sicurezza degli accessi e tracciabilità dei flussi finanziari.

Tale processo di rilevazione, per operare efficacemente, deve essere svolto nel continuo o comunque con una periodicità adeguata e deve essere rivisto con particolare attenzione in occasione di cambiamenti aziendali (apertura di nuove sedi, ampliamento di attività, acquisizioni, riorganizzazioni, modifiche della struttura organizzativa, ecc.), ovvero di introduzione di nuovi reati.

3.8 Definizione dei principi etici

Tenute del Cerro ha adottato la Carta dei Valori ed il Codice Etico del Gruppo Unipol, che costituiscono l'impianto valoriale del Gruppo Unipol.

Nella Carta dei Valori sono stati pertanto individuati i cinque principi di seguito elencati:

1. **Accessibilità**: favorisce la disponibilità reciproca e il confronto, generando quindi più efficacia organizzativa;
2. **Lungimiranza**: favorisce l'attitudine a interpretare correttamente i segnali del mercato anticipandone le tendenze, generando continuità nei risultati e sviluppo dei profitti in un'ottica di sostenibilità "allargata", che sappia coniugare, e nello stesso tempo favorirne il miglioramento, esigenze ambientali, economiche e sociali per permettere all'impresa di progredire nel lungo periodo;
3. **Rispetto**: favorisce l'ascolto delle esigenze di tutti gli interlocutori, generando qualità del servizio e riconoscimento reciproco;
4. **Solidarietà**: favorisce l'attitudine alla collaborazione e alla fiducia nelle regole, generando efficienza gestionale;
5. **Responsabilità**: è il motore dell'affidabilità professionale, che permette di rispondere di quanto si fa nei tempi e nei modi definiti dalle regole del settore, del mercato e della propria etica societaria.

Il Codice Etico di Gruppo ha le seguenti peculiarità:

- adotta la formulazione c.d. *principle based*, ovvero sia richiama principi e non descrive comportamenti;

- il suo impianto eredita sia la struttura, sia i contenuti della Carta dei Valori; è ispirato a un approccio formativo ed educativo;
- adotta appositi dispositivi di “giustizia riparativa” tesi a individuare comportamenti in grado di ripristinare, nei modi ritenuti più opportuni, lo status quo ante le violazioni accertate.

E' stato nominato l'Ethics Officer del Gruppo Unipol, quale figura di riferimento proattiva a cui rivolgersi per ottenere pareri e/o consigli in merito alla corretta applicazione del Codice Etico e come centro di raccolta e filtraggio delle eventuali segnalazioni di violazione.

Il Codice Etico dovrà trovare apposite forme di impegno al suo rispetto da parte di tutti coloro che operano nell'orbita del Gruppo Unipol. L'impegno sui valori è riferito agli *stakeholder* della Società, identificati in sei categorie di soggetti:

- azionisti ed investitori;
- dipendenti e collaboratori;
- clienti;
- fornitori;
- comunità civile;
- generazione future.

I principi di riferimento del presente Modello si integrano, quindi, con quelli della Carta dei Valori e del Codice Etico adottato da Tenute del Cerro, anche se il Modello, dando attuazione alle disposizioni di cui al D. Lgs. 231/2001, ha portata e finalità diverse rispetto al Codice Etico.

Sotto tale profilo, infatti, si rende opportuno precisare che:

- il Codice Etico ha una portata generale, in quanto contiene una serie di principi di “deontologia aziendale” che Tenute del Cerro riconosce come propri e sui quali intende richiamare l'osservanza di tutti coloro che cooperano al perseguimento dei fini aziendali;
- il presente Modello risponde e soddisfa, invece, conformemente a quanto previsto nel D. Lgs.231/2001, l'esigenza di predisporre un sistema di regole interne dirette a prevenire la commissione di particolari tipologie di illeciti.

3.9 La procedura di adozione del Modello

Sebbene l'adozione del Modello sia prevista dalla legge come facoltativa e non obbligatoria, il Consiglio di Amministrazione di Tenute del Cerro, già Saiagricola S.p.A., in conformità alle politiche aziendali, ha ritenuto di procedere in tal senso, adottando il Modello a partire dal 9 novembre 2007.

Contestualmente all'adozione del Modello è stato nominato l'OdV, quale organismo dell'Ente avente il compito di vigilare sul funzionamento ed osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento (cfr capitolo 5).

Le successive modifiche e integrazioni sostanziali del Modello sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione di Tenute del Cerro, anche su proposta e comunque previo parere dell'OdV, essendo il Modello un “atto di emanazione dell'organo dirigente” in conformità alle prescrizioni dell'art. 6 del D. Lgs. 231/2001.

Nella riunione consiliare del 13 giugno 2024, il Consiglio di Amministrazione di Tenute del Cerro ha approvato l'aggiornamento del presente Modello ed ha espressamente dichiarato di impegnarsi al rispetto dello stesso. Il Collegio Sindacale, presone atto, si è impegnato formalmente al rispetto dello stesso.

Relativamente all'ambito di applicazione del MOG, occorre inoltre considerare che talune attività sono

esternalizzate da Tenute del Cerro a UnipolSai e ad altri *outsourcer*.

L'estensione del presente Modello nei confronti degli *outsourcer* deve ritenersi limitata allo svolgimento dei processi sensibili effettuati dai medesimi in nome e per conto di Tenute del Cerro e avviene sulla base di accordi contrattuali che disciplinano i rapporti tra la Società e gli *outsourcer*, prevedendo un'accurata disciplina dei controlli da parte della Società e le relative periodiche attività di *reporting*.

Ad ogni modo, UnipolSai, a cui Tenute del Cerro ha affidato lo svolgimento di attività esternalizzate, ha adottato un proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001, che racchiude e coordina numerosi presidi etici, organizzativi, gestionali e di controllo.

Su tale circostanza Tenute del Cerro ripone ulteriore affidamento per la costruzione e l'attuazione del proprio sistema di controllo ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 231/2001.

Collaboratori e fornitori sono tenuti a rilasciare a Tenute del Cerro una dichiarazione ove si attesti la integrale conoscenza dei contenuti e prescrizioni contenute nel D. Lgs. 231/2001 e l'impegno al rispetto dello stesso, prevedendo specifica informativa nell'ambito del contratto.

4 I PROCESSI AZIENDALI ESPOSTI ALLA COMMISSIONE DEI REATI INDICATI NEL D. LGS. 231/2001

4.1 I processi sensibili di Tenute del Cerro

A seguito di una dettagliata analisi dell'operatività aziendale e della mappatura dei rischi ex D. Lgs. 231/2001, Tenute del Cerro è giunta all'individuazione dei processi aziendali rilevanti ai fini del Decreto, ossia i cosiddetti processi sensibili.

Dall'analisi svolta emerge che le categorie dei reati che potrebbero essere commessi nell'ambito dei processi sensibili sono le seguenti:

1. Delitti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
2. Reati societari;
3. Delitti e illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato e aggio;
4. Delitti di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
5. Delitti informatici;
6. Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
7. Delitti di falsità in monete;
8. Delitti di criminalità organizzata e reati transnazionali;
9. Reati ambientali;
10. Delitti contro l'industria e il commercio;
11. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore;
12. Reati in materia di immigrazione clandestina;
13. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
14. Delitti contro la personalità individuale
15. Frode in competizioni sportive;
16. Reati Tributari;
17. Delitti contro il patrimonio culturale;
18. Trasferimento fraudolento di valori.

Di seguito, si riporta una tabella che rappresenta la corrispondenza tra le categorie di reato sopra elencate e i processi aziendali, opportunamente raggruppati in categorie più ampie denominate "macroprocessi", in cui le fattispecie illecite potrebbero essere commesse.

MACROPROCESSI	PA	Socie tari	Mkt Abuse	Ricettazione, riciclaggio autoriciclaggio e terrorismo	Inform atici	Salute e sicurez za	Falsità monet a	Criminalità organizzata transnazionali	Ambie ntali	Industr ia e comm ercio	Diritto autore	Immigrazio ne clandestina	Induzione a non rendere dichiarazio ni	Personali tà individua le	Frode sportiv a	Tributari	Patrimon io culturale	Trasferi mento fraudole nto
Gestione contributi e sostegni comunitari	✓	✓						✓										
Servizi alberghieri	✓	✓		✓				✓			✓	✓		✓	✓			
Servizi di ristorazione	✓	✓						✓		✓					✓			
Gestione acquisti e consulenze	✓	✓		✓		✓		✓				✓		✓	✓	✓		
Tesoreria	✓	✓		✓			✓	✓							✓			
Contabilità e Bilancio		✓		✓				✓								✓		
Gestione fiscalità	✓	✓		✓				✓								✓		
Gestione sistemi informativi	✓	✓			✓			✓			✓							
Gestione amministrazione personale	✓	✓						✓				✓	✓	✓	✓	✓		
Formazione personale	✓	✓				✓		✓							✓			
Sicurezza lavoro	✓	✓				✓		✓						✓				
Comunicazione esterna			✓					✓							✓			
Gestione legale contenzioso	✓	✓						✓					✓					
Gestione societaria e rapporti autorità		✓	✓					✓										✓
Marketing strategico e sponsorizzazioni	✓	✓						✓			✓				✓			
Gestione produzioni	✓							✓		✓								
Gestione immobiliare	✓	✓		✓		✓	✓	✓				✓		✓	✓	✓	✓	✓
Gestione ambientale	✓	✓						✓	✓									
Vendita	✓	✓					✓	✓		✓					✓			
Operazioni parti correlate		✓						✓							✓			
Altri servizi	✓	✓						✓							✓			
Gestione beni mobili	✓	✓						✓							✓			

5 L'ORGANISMO DI VIGILANZA

5.1 Individuazione, requisiti e nomina dell'Organismo di Vigilanza

Il Decreto prevede l'istituzione di un Organismo di Vigilanza interno all'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, cui è assegnato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento.

a) nomina e composizione dell'Organismo di Vigilanza

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 231/2001 la Società identifica l'OdV in un organo collegiale, composto da tre membri, individuati come segue:

- un amministratore non esecutivo o un sindaco, in quanto dotato della visibilità e del potere di farsi diretto portavoce anche in occasione delle sedute del Consiglio di Amministrazione degli orientamenti e delle decisioni assunte dall'OdV per assicurare una concreta ed efficace implementazione del Modello, ovvero da un terzo esterno alla Società;
- i titolari (o esponenti) delle Funzioni Compliance and Anti-Money Laundering e Audit di Unipol Gruppo, in quanto dotati di una strutturale indipendenza e autonomia, nonché di specifiche professionalità, di conoscenza delle strutture societarie e dell'organizzazione.

In coerenza con quanto normativamente prescritto, tale composizione assicura la sussistenza dei requisiti di autonomia e indipendenza, professionalità ed efficienza operativa dell'OdV.

Il compenso dei membri dell'OdV è determinato dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina e rimane invariato per l'intero periodo di durata dell'incarico.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione, annualmente e su proposta dell'OdV, approva la previsione delle spese, anche di carattere straordinario, necessarie allo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo previste dal Modello, nonché il consuntivo delle spese eventualmente sostenute nell'anno precedente.

b) requisiti soggettivi di eleggibilità dei componenti dell'Organismo di Vigilanza

I componenti dell'OdV devono essere in possesso di particolari requisiti soggettivi in funzione degli specifici compiti loro affidati.

I membri dell'Organismo devono attestare:

- di non avere relazioni di coniugio, parentela o affinità entro il 4° grado incluso, con componenti dell'organo decisionale dell'Ente o della Società di Revisione, o con i revisori incaricati dalla Società di Revisione, o tra di loro;
- di non essere membri esecutivi dell'organo decisionale dell'Ente o della Società di Revisione;
- di non essere portatori di conflitti di interesse, anche potenziali, con l'Ente tali da pregiudicare la propria indipendenza;
- di non aver svolto, almeno nei tre esercizi precedenti, funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate ovvero in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedura di amministrazione straordinaria;
- di non essere stati assoggettati a misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria ai sensi del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i., salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non essere stati condannati con sentenza, anche non definitiva, per reati previsti dal D. Lgs. 231/2001, salvi gli effetti della riabilitazione.

I membri dell'OdV si impegnano a comunicare immediatamente alla Società qualsiasi evento che comporti

la perdita, anche solo temporanea, dei sopra descritti requisiti.

Il Consiglio di Amministrazione valuta, preventivamente all'insediamento dell'interessato nel ruolo di membro dell'OdV, e successivamente, con periodicità annuale, la sussistenza dei suddetti requisiti soggettivi.

Il requisito di professionalità richiede che i membri dell'OdV abbiano competenze in materia giuridica, economica e finanziaria, al fine di garantire l'efficacia dei poteri di controllo e propositivo ad essi demandati.

Il profilo professionale e personale di ciascun componente dell'OdV deve altresì essere idoneo a garantire autorevolezza, imparzialità di giudizio ed eticità della condotta.

Il venire meno dei predetti requisiti, ovvero l'insorgenza di cause di incompatibilità, in costanza di mandato determina la decadenza dall'incarico. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente alla sostituzione del componente decaduto, nel rispetto dei principi indicati.

Il membro così nominato resterà in carica fino al termine del mandato dell'OdV in carica.

c) autonomia, indipendenza

L'OdV deve essere dotato, nella sua collegialità, di specifici requisiti di autonomia, indipendenza e professionalità.

I predetti requisiti presuppongono che l'Organismo:

- svolga le attività di competenza con continuità d'azione;
- sia composto, da soggetti, le cui condizioni personali e/o gli interessi non confliggano con l'incarico affidato, né incidano sull'alto grado di autorevolezza necessario per esercitare la rispettiva indipendenza di giudizio e di valutazione;
- riferisca della propria attività esclusivamente al Consiglio di Amministrazione e mantenga contatti con il Collegio Sindacale, ove non coincidente con l'Organismo stesso, e la Società di Revisione.

d) durata in carica e cause di cessazione dei componenti dell'Organismo di Vigilanza

La durata in carica dell'OdV è pari a quella del Consiglio di Amministrazione.

L'OdV viene nominato nella prima riunione utile del Consiglio di Amministrazione successiva all'Assemblea di nomina del Consiglio di Amministrazione e decade alla data del rinnovo del Consiglio di Amministrazione medesimo.

Tenuto conto che a far parte dell'OdV può essere chiamato un Sindaco e che la scadenza dell'Organo di Controllo può non coincidere con quella dell'Organo Amministrativo, qualora il Sindaco giunga alla scadenza del proprio mandato e non venga riconfermato, cesserà anche dall'incarico di componente dell'Organismo e il Consiglio di Amministrazione provvederà a reintegrare l'OdV.

La cessazione dalla carica o dal ruolo aziendale ricoperto dal/dai componente/i interno/i determina la cessazione dell'incarico di componente dell'OdV. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione provvederà pertanto a reintegrare l'Organismo.

La revoca di un componente dell'OdV potrà avvenire soltanto per giusta causa (ossia per grave negligenza nell'esercizio delle funzioni), con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere, obbligatorio ma non vincolante, del Collegio Sindacale.

5.2 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

All'OdV è affidato sul piano generale il compito di vigilare:

- sulla reale efficacia e adeguatezza del MOG in relazione alla struttura aziendale, sulla effettiva capacità dello stesso di prevenire la commissione dei reati di cui al D. Lgs. 231/2001, anche in termini

di idoneità ed adeguatezza dei contenuti. Tale attività si concretizza in una valutazione delle disposizioni del Modello in relazione alla normativa pro tempore vigente, alle best practice e alla giurisprudenza in tema di responsabilità da reato degli enti collettivi;

- sull’effettiva osservanza del Modello da parte dei destinatari: dipendenti, organi sociali e, nei limiti ivi previsti, collaboratori e fornitori;
- sull’opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative, sollecitando a tal fine gli organi competenti.

L’OdV provvede a disciplinare le regole per il proprio funzionamento, formalizzandole in apposito regolamento, approvato in autonomia.

Le riunioni dell’OdV e gli incontri con gli altri organi di controllo societario devono essere verbalizzati e le copie dei verbali custodite a cura dell’Organismo stesso.

Su un piano più operativo, all’OdV è affidato il compito di:

- promuovere l’adozione delle procedure previste per l’implementazione del sistema di controllo;
- promuovere iniziative finalizzate alla diffusione della conoscenza e della comprensione dei principi di cui al MOG;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello;
- coordinarsi con le competenti funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività nelle aree sensibili. A tal fine, l’OdV viene tenuto costantemente informato sull’evoluzione delle attività nelle suddette aree a rischio. All’OdV devono essere inoltre segnalate da parte del management eventuali situazioni dell’attività aziendale che possono esporre l’azienda al rischio di reato;
- coordinarsi con la funzione aziendale responsabile del controllo delle attività esternalizzate, per il miglior monitoraggio delle attività sensibili esternalizzate. A tal fine l’OdV viene tenuto periodicamente informato sulle suddette attività;
- richiedere, ove ritenuto opportuno, appositi confronti o scambi documentali con la società di revisione;
- controllare l’efficacia della documentazione richiesta, in conformità a quanto previsto nei protocolli e nei piani di azione per il sistema di controllo. In particolare, all’OdV devono essere segnalate, con modalità da concordare formalmente, le attività più significative e le operazioni effettuate, anche con riferimento ai piani di azione eventualmente predisposti, e devono essere messi a disposizione gli aggiornamenti della documentazione, al fine di consentire l’effettuazione dei controlli;
- condurre le verifiche interne, d’intesa con le competenti funzioni aziendali, per l’accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni di cui al MOG;
- coordinarsi con i vari Responsabili delle Funzioni aziendali per i diversi aspetti attinenti all’attuazione del Modello (formazione del personale, esigenze di interpretazione della normativa rilevante);
- assegnare a soggetti terzi, in possesso delle competenze specifiche necessarie per la migliore esecuzione dell’incarico, eventuali compiti di natura tecnica;
- effettuare, al fine di valutare le esigenze di aggiornamento del MOG, apposite riunioni con le Funzioni aziendali interessate;

Tenuto conto delle responsabilità attribuite e dei contenuti professionali specifici richiesti, l’OdV:

- viene informato dalle Funzioni Audit di Unipol Gruppo e Compliance and Anti-Money Laundering di UnipolSai sulle risultanze delle attività di verifica svolte che abbiano una rilevanza ai fini del D. Lgs. 231/2001;
- può chiedere specifici approfondimenti alla Funzione Audit e alla Funzione Compliance and Anti-Money Laundering di UnipolSai;
- può avvalersi del supporto di altre funzioni aziendali, nonché di consulenti esterni.

Al fine di dare piena attuazione ai compiti ad esso affidati di accertamento di eventuali violazioni del

Modello, all'OdV sono conferiti specifici poteri di iniziativa e di controllo esercitabili nei confronti di tutti i settori dell'Ente, compreso l'organo decisionale e i suoi componenti, nonché nei confronti dei collaboratori, fornitori e consulenti dello stesso.

In particolare, per le suddette finalità, l'OdV può effettuare verifiche, richiedere informazioni, effettuare ispezioni, accedere sia a locali, sia a dati, archivi e documentazione, in coordinamento con le funzioni aziendali preposte.

A titolo esemplificativo, all'OdV è attribuita la facoltà di effettuare verifiche mirate, anche senza preavviso, su determinate operazioni o specifici atti posti in essere da Tenute del Cerro, soprattutto nell'ambito delle attività sensibili, i cui risultati devono essere riassunti in sede di reporting agli organi societari competenti.

All'esito delle predette attività di verifica all'OdV è infine conferito il compito di monitorare la corretta attuazione degli adempimenti procedurali necessari all'emanazione di eventuali provvedimenti nei confronti dei responsabili delle violazioni del Modello.

L'esercizio dei citati poteri deve avvenire nel limite strettamente funzionale all'assolvimento dei compiti dell'OdV, al quale non competono in alcun modo poteri di gestione.

L'attività svolta è sintetizzata nel report annuale al Consiglio di Amministrazione in cui vengono evidenziate anche eventuali criticità riscontrate e miglioramenti da attuare.

5.3 Reporting dell'Organismo di Vigilanza verso il vertice aziendale

Premesso che l'OdV potrà essere convocato in qualsiasi momento, con congruo anticipo, dal Consiglio di Amministrazione per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche, è assegnata all'OdV, in piena aderenza ai dettami del D. Lgs. 231/2001 nonché della dottrina prevalente, e potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso, la seguente linea di reporting nei confronti del Consiglio di Amministrazione: con cadenza almeno annuale, l'OdV trasmette al Consiglio di Amministrazione un report scritto in merito all'attività svolta e al piano delle attività previste per l'anno successivo. Tale report ha per oggetto:

1. l'attività svolta dall'OdV;
2. le eventuali criticità emerse, sia in termini di comportamenti o eventi interni all'Ente, sia in termini di efficacia del MOG;
3. le eventuali proposte di miglioramento.

Al verificarsi di situazioni che l'OdV reputi straordinarie, o di segnalazioni aventi carattere d'urgenza ai sensi della disciplina di cui al D. Lgs. 231/2001, l'OdV predispone un'immediata comunicazione nei confronti dell'organo decisionale.

5.4 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza: informazioni di carattere generale e informazioni specifiche obbligatorie

Tra le esigenze che il Modello deve soddisfare per essere ritenuto idoneo a prevenire i reati ricompresi tra le fattispecie di cui al D. Lgs. 231/2001, l'articolo 6 prevede l'istituzione di "*obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli*". Detti flussi informativi rappresentano infatti lo strumento per agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello e per accertare a posteriori le cause che hanno reso possibile il verificarsi dell'eventuale reato.

Al fine di soddisfare tali esigenze, sono previste due tipologie di flussi informativi:

- flussi periodici;
- flussi *ad hoc*.

I Flussi Periodici differiscono a seconda dell'attività aziendale e consentono di monitorare l'evoluzione dell'attività oggetto di analisi e il funzionamento dei relativi presidi di controllo, evidenziando:

- per quanto concerne le criticità:
 - gli eventi maggiormente significativi, individuati anche in base a soglie quali-quantitative, in termini di potenziale rischio di commissione di reati e gli eventuali indici di anomalia;
 - i rapporti predisposti dai titolari delle funzioni *Audit* e *Compliance and Anti-Money Laundering* di Unipol Gruppo, nonché dal Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari della controllante UnipolSai nell'ambito della propria attività di verifica, dai quali si evincano eventuali omissioni o profili di criticità ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
 - l'informativa periodica inerente alla fruizione dei percorsi formativi sul D. Lgs. 231/2001 da parte dei dipendenti e degli apicali;
 - l'informativa periodica inerente agli interventi organizzativi diretti all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello;
 - l'informativa inerente a: (i) eventuali modifiche organizzative (a titolo esemplificativo, ingresso o uscita di linee di *business*); (ii) evoluzioni normative afferenti al D. Lgs. 231/2001 che possono comportare carenze e necessità di apportare modifiche al MOG;
- per quanto riguarda l'attività di monitoraggio l'informativa periodica da parte delle aree aziendali relativamente ai processi c.d. "sensibili" maggiormente significativi, anche in assenza di problematiche specifiche;
- per quanto afferisce a ulteriori profili di anomalia:
 - l'informativa contenente eventuali problematiche sorte con riferimento all'applicazione dei protocolli di prevenzione (norme interne) previsti dal Modello;
 - l'informativa relativa a eventuali fatti, anomalie, infrazioni emerse in relazione alla gestione dei sistemi informativi aziendali;
 - l'OdV acquisisce anche l'esito delle attività di verifica svolte dalle Funzioni Audit e Compliance and Anti-Money Laundering con riferimento ai processi del tutto o in parte esternalizzati a società facenti parte del Gruppo.

I flussi *ad hoc* riguardano le anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili, consistenti cioè in accertamenti focalizzati su singoli fatti che possono aver dato luogo alla commissione di reati o comunque indicativi di anomalie; questi possono consistere in:

- informativa in merito all'eventuale avvio di procedimenti giudiziari relativi ad ipotesi di reato ricomprese tra le fattispecie di cui al D. Lgs. 231/2001;
- informativa contenente notizia di ispezioni da parte di Autorità di Vigilanza (Garante per la protezione dei dati personali, Autorità Garante della concorrenza e del mercato, ecc.) o di Pubblici Ufficiali con funzioni di controllo (Guardia di Finanza, ecc.);
- report contenente informativa di eventuali ispezioni e/o fatti/anomalie/infrazioni emerse in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008;
- segnalazioni di violazioni del Modello commesse da parte dei dipendenti o degli apicali;
- segnalazioni di violazioni del Modello commesse da soggetti non dipendenti.

L'OdV provvede, di concerto con le Funzioni Aziendali, ad individuare le informazioni necessarie per lo svolgimento della sua funzione di vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, che gli devono essere inviate (con relativa tempistica).

Tutte le informazioni, segnalazioni, report previsti nel presente Modello sono conservati dall'OdV per un periodo di 10 anni.

Sono previsti periodici scambi di informazioni tra l'OdV e il Collegio Sindacale della Società, nonché con la Società di Revisione.

5.5 Comunicazioni da parte degli Organismi di Vigilanza delle Società del Gruppo

Al fine di garantire un efficace ed efficiente coordinamento dell'attività di vigilanza, da svolgersi nel rispetto dei principi di autonomia e indipendenza come in precedenza declinati, l'OdV mantiene, con cadenza annuale, contatti informativi con l'Organismo di Vigilanza di Unipol Gruppo.

Inoltre, nel caso di attività del tutto o in parte esternalizzate internamente al Gruppo, l'Organismo può attivare specifiche forme di cooperazione con gli analoghi Organismi operanti nell'ambito del Gruppo Unipol, finalizzate a una maggiore efficacia all'attività di vigilanza di ciascun Organismo su processi o attività trasversali.

5.6 Obblighi di riservatezza dell'Organismo di Vigilanza

I componenti dell'OdV devono assicurare il mantenimento di un alto grado di riservatezza sulle informazioni raccolte nell'esercizio delle loro funzioni, astenendosi dall'utilizzo di tali informazioni per fini diversi da quelli afferenti alla disciplina di cui al D. Lgs. 231/2001. In ogni caso, ogni informazione in loro possesso è trattata in conformità alla normativa pro tempore vigente.

5.7 La segnalazione di reati o di violazioni del Modello

A norma dell'art. 6, comma 2-bis¹², del D. Lgs. 231/2001, il Modello prevede un sistema interno per la segnalazione delle violazioni che consente a:

- azionisti;
- persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto;
- lavoratori subordinati della Società, ivi inclusi eventuali dipendenti distaccati da altre Società, lavoratori somministrati e apprendisti;
- lavoratori autonomi anche occasionali, liberi professionisti, consulenti, volontari e tirocinanti (retribuiti e non retribuiti), che prestano la propria attività presso la Società;
- lavoratori e collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso fornitori di beni o servizi, appaltatori o sub appaltatori di cui si servono le Società in perimetro;

di comunicare, a tutela dell'interesse pubblico e dell'integrità dell'ente, informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti, tra l'altro, condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 o violazioni del MOG, commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse, di cui siano venuti a conoscenza nel proprio contesto lavorativo, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.

Il sistema interno per la segnalazione delle violazioni è formalizzato in una specifica procedura di Gruppo (la "Procedura"¹³), approvata dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo e della Società.

La Procedura individua (i) la persona o la funzione autonoma e con personale specificamente formato preposta alla ricezione, all'esame e alla valutazione delle segnalazioni (la "Struttura Preposta Principale/

¹² Articolo introdotto dalla Legge 30 novembre 2017, n. 179 "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato"

¹³ Procedura per la segnalazione delle violazioni (c.d. "whistleblowing").

Alternativa¹⁴) e (ii) i mezzi attraverso cui le stesse possono essere trasmesse, in forma scritta, in forma orale o mediante incontro diretto. Il segnalante ha la possibilità di scegliere se utilizzare i canali istituiti presso la Società, oppure quelli istituiti presso la Capogruppo¹⁵.

I canali e i mezzi di segnalazione di cui sopra garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta o menzionata, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione nelle attività di gestione delle segnalazioni.

Le segnalazioni relative a condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 o a violazioni del Modello sono portate a conoscenza dell'Organismo, da parte della Struttura Preposta, secondo le modalità previste dalla Procedura anche al fine di raccogliere eventuali indicazioni da parte dello stesso. La Struttura Preposta provvede a mantenere l'OdV costantemente aggiornato sullo stato di avanzamento della segnalazione.

Tenute del Cerro si impegna a tutelare i segnalanti - con l'esclusione di segnalazioni infondate effettuate con dolo o colpa grave¹⁶ - da qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione e che provoca o può provocare alla persona segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

A tal proposito, si rinvia al par. 6.9, con riferimento alle sanzioni previste nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante.

Il segnalante che ritiene di aver subito ritorsioni o una discriminazione può agire nei modi e nelle forme previsti dall'art. 19, comma 1 del Decreto *whistleblowing*.

Ai sensi dell'art. 19, comma 3 del Decreto *whistleblowing*, il licenziamento e qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante sono nulli. È onere del datore di lavoro, in caso di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti, atti o omissioni vietati dall'art. 17 del Decreto *whistleblowing*, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

Si rinvia alla Procedura, pubblicata nella sezione dedicata del sito *web* della Società¹⁷, per ogni ulteriore dettaglio.

¹⁴ La segnalazione può essere indirizzata alla Struttura Preposta Alternativa della Società qualora i membri della Struttura Preposta Principale siano gerarchicamente o funzionalmente subordinati all'eventuale soggetto segnalato, ovvero siano essi stessi i presunti responsabili della violazione o abbiano un potenziale interesse correlato alla segnalazione, tale da comprometterne l'imparzialità e l'indipendenza di giudizio.

¹⁵ Qualora, ad esempio, ritenga che ciò sia maggiormente sicuro o che la gestione da parte della Capogruppo possa essere più efficace in relazione al caso di specie.

¹⁶ Ai sensi dell'art. 20 comma 3 del Decreto *whistleblowing* "(...) quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele di cui al presente capo non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare".

¹⁷ <https://www.tenutedelcerro.it>

6 DISPOSIZIONI DISCIPLINARI E SANZIONATORIE

6.1 Principi Generali

Ai sensi degli artt. 6, comma 2, lettera e) e 7, comma 4, lett. b) del D. Lgs. 231/2001 è prevista la predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio in caso di violazione delle disposizioni del MOG.

La mancata osservanza delle disposizioni del Modello e del Codice Etico, ledendo il rapporto tra Tenute del Cerro ed i “portatori di interessi”, comporta, quale conseguenza, l’applicazione di sanzioni disciplinari a carico dei soggetti interessati, indipendentemente dall’eventuale esercizio dell’azione penale da parte dell’Autorità giudiziaria.

Le regole di condotta imposte dal presente MOG sono assunte da Tenute del Cerro in piena autonomia e indipendentemente dalla tipologia di illecito che le violazioni del Modello medesimo possono determinare.

6.2 Criteri generali di irrogazione delle sanzioni

La tipologia e l’entità delle sanzioni applicate in ciascun caso di violazione rilevato saranno proporzionate alla gravità delle infrazioni e, comunque, definite in base ai seguenti criteri generali:

- valutazione soggettiva della condotta a seconda del dolo o della colpa;
- rilevanza degli obblighi violati;
- livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica del soggetto coinvolto;
- eventuale condivisione della responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare il reato;
- presenza di circostanze aggravanti o attenuanti con particolare riguardo alla professionalità, alle precedenti prestazioni lavorative, ai precedenti disciplinari, alle circostanze in cui è stato commesso il fatto.

L’eventuale irrogazione della sanzione disciplinare, prescindendo dall’instaurazione del procedimento e/o dall’esito del giudizio penale, dovrà essere per quanto possibile, ispirata ai principi di tempestività, immediatezza ed equità.

6.3 Ambito di applicazione

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, lett. b) e 7 del D. Lgs. 231/2001, le sanzioni previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore e dai contratti integrativi regionali, nonché dalla legge, potranno essere applicate, a seconda della gravità, nei confronti del personale di Tenute del Cerro, che ponga in essere illeciti disciplinari derivanti da:

- mancato rispetto delle disposizioni previste dal Modello;
- mancata o non veritiera evidenza dell’attività svolta relativamente alle modalità di documentazione, di conservazione e controllo degli atti previsti dalle procedure e normative aziendali e dai protocolli;
- omessa vigilanza dei superiori gerarchici sul comportamento dei propri sottoposti;
- violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell’OdV;
- violazione e/o elusione del sistema di controllo, posto in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l’alterazione della documentazione prevista dalle procedure, ovvero impedendo il controllo o l’accesso alle informazioni e alla documentazione ai soggetti preposti, ivi incluso l’OdV.

Ai fini dell'applicazione delle sanzioni, la gravità degli illeciti disciplinari sarà valutata dall'Alta Direzione di volta in volta sulla base dei principi contenuti nel precedente paragrafo.

6.4 Misure nei confronti dei lavoratori dipendenti

La violazione delle disposizioni del Modello potrà costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine all'eventuale risarcimento del danno, nel rispetto, in particolare, degli artt. 2104, 2106 e 2118 del codice civile, dell'art. 7 della Legge n. 300/1970 ("Statuto dei Lavoratori"), della Legge n. 604/1966 e successive modifiche e integrazioni sui licenziamenti individuali nonché dei contratti collettivi di lavoro, sino all'applicabilità dell'art. 2119 del codice civile, che dispone la possibilità di licenziamento per giusta causa.

Saranno applicate le sanzioni previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore e l'adozione delle stesse dovrà avvenire nel rispetto delle procedure previste dallo Statuto dei Lavoratori, nonché dal citato CCNL.

Per quanto riguarda l'accertamento delle suddette infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti all'Amministratore Delegato .

6.5 Misure nei confronti dei dirigenti

Al mancato rispetto delle disposizioni del presente Modello da parte dei Dirigenti, a seconda della gravità delle infrazioni e tenuto conto della particolare natura fiduciaria del rapporto di lavoro, potrà conseguire:

a) Consegna di lettera di richiamo

Questa misura viene applicata quando vengono ravvisati comportamenti, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, che costituiscano violazioni di lieve entità rispetto alle disposizioni del Modello.

b) Risoluzione del rapporto di lavoro

Questa misura viene applicata quando vengono ravvisati comportamenti, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, che costituiscano violazioni di grave entità rispetto alle disposizioni del MOG.

6.6 Misure nei confronti degli Amministratori

In caso di violazione delle disposizioni da parte dei Consiglieri di Amministrazione, l'OdV informa il Collegio Sindacale e l'intero Consiglio di Amministrazione, i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa (azione di responsabilità).

6.7 Misure nei confronti dei Sindaci

L'OdV comunica al Collegio Sindacale e al Consiglio di Amministrazione la notizia di una violazione del Modello commessa da parte di un Sindaco. Il Collegio Sindacale, con l'astensione del soggetto coinvolto, procede agli accertamenti necessari e assume, sentito il Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti opportuni. Se la violazione è ascrivibile a più di un Sindaco, essa viene comunicata al solo Consiglio di Amministrazione per l'adozione dei provvedimenti opportuni.

6.8 Misure nei confronti di collaboratori e fornitori

Nei confronti di tutti coloro che operano in qualità di collaboratori e fornitori di Tenute del Cerro valgono le seguenti disposizioni: ogni comportamento posto in essere dai collaboratori e dai fornitori in contrasto con le linee di condotta indicate dal Modello e dal Codice Etico, potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi contrattuali, la risoluzione del

rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società.

6.9 Misure a tutela del sistema interno di segnalazione delle violazioni

Ai sensi dell'art. 21 comma 2 del Decreto *whistleblowing* e in ottemperanza a quanto previsto dal comma 2-*bis*¹⁸ dell'articolo 6 del D. Lgs. 231/2001, sono equiparati al mancato rispetto delle disposizioni del presente Modello e soggiacciono pertanto alle medesime sanzioni i seguenti comportamenti:

- violazione delle misure di tutela di chi effettua le segnalazioni previste dal capitolo 5.6 del Modello e disciplinate dalla Procedura;
- commissione degli altri illeciti di cui all'art. 21 comma 1¹⁹ del Decreto *whistleblowing*.

¹⁸ Comma modificato dal Decreto *whistleblowing*.

¹⁹ “Fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: a) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza di cui all'articolo 12; b) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quelle di cui agli articoli 4 e 5, nonché quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute; c) da 500 a 2.500 euro, nel caso di cui all'articolo 16, comma 3, salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.”

7 LA DIFFUSIONE DEL MODELLO TRA I DESTINATARI

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, risulta necessario garantire una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta ivi contenute sia nei confronti dei dipendenti che degli apicali. Tale obiettivo riguarda tutte le risorse aziendali sia che si tratti di risorse già presenti in azienda sia che si tratti di quelle da inserire. Il livello di formazione ed informazione è attuato con un differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle attività sensibili.

L'OdV, per quanto di competenza, supervisiona ed integra il sistema di informazione e formazione in collaborazione con l'Area Human Resources di UnipolSai.

7.1 Informativa e formazione per dipendenti e apicali

La diffusione del Modello è effettuata attraverso la pubblicazione sul sito *intranet* della Società, accompagnato da un'informativa di carattere generale relativa al D. Lgs. 231/2001. L'adozione del Modello e i relativi aggiornamenti sono comunicati ai dipendenti al momento dell'adozione stessa o dell'aggiornamento tramite comunicazione aziendale notificata via e-mail (o analogo strumento elettronico) da parte della struttura competente. E' altresì prevista la messa a disposizione di una copia cartacea per tutti quei dipendenti che non hanno a disposizione le consuete dotazioni informatiche.

Ai nuovi assunti viene consegnato un set informativo, con il quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza. Tale set informativo contiene, oltre ai documenti di regola consegnati al neo-assunto, la Carta dei Valori e Codice Etico il Modello e il D. Lgs. 231/2001.

Oltre agli interventi di sensibilizzazione già condotti da Tenute del Cerro sui dipendenti e sugli, apicali, viene svolta un'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001, differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari e del livello di rischio dell'area in cui operano:

- formazione in aula alle prime linee ed ai responsabili operativi: attraverso una presentazione a beneficio dei suddetti soggetti nel corso della quale:
 - si informa in merito alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001;
 - si sensibilizzano i presenti sull'importanza attribuita dalla Società all'adozione di un sistema di governo e di controllo dei rischi;
 - si descrivono la struttura e i contenuti principali del Modello adottato, nonché l'approccio metodologico seguito per la sua realizzazione e il suo aggiornamento;
 - si descrivono i comportamenti da tenere in materia di comunicazione e formazione dei propri subordinati, in particolare del personale operante nelle aree aziendali ritenute sensibili;
 - si illustrano i comportamenti da tenere nei confronti dell'OdV, in materia di comunicazioni, segnalazioni e collaborazione alle attività di vigilanza e aggiornamento del MOG;
- informazione ai dipendenti operanti nell'ambito di procedure sensibili ai reati contemplati dal D. Lgs. 231/2001: sensibilizzazione da parte dei responsabili delle funzioni aziendali potenzialmente a rischio di reato dei propri subordinati, in relazione al comportamento da osservare, alle conseguenze derivanti da un mancato rispetto delle stesse e, in generale, del Modello adottato dalla Società;
- corso di formazione *per* tutti i dipendenti con la finalità di diffondere la conoscenza del D. Lgs. 231/2001 e del MOG.

La partecipazione ai programmi di formazione sopra descritti è obbligatoria. Al termine dei percorsi formativi è prevista l'esecuzione di specifici *test* di apprendimento e il rilascio di un attestato finale.

La verifica circa l'effettiva fruizione è demandata alla Funzione Academy Unipol - Formazione Dipendenti e Reti di UnipolSai, che relaziona l'OdV.

L'omessa partecipazione ai programmi di formazione in assenza di giustificato motivo è suscettibile di essere valutata sotto il profilo disciplinare.

7.2 Informativa per collaboratori e fornitori

I collaboratori e i fornitori sono informati del contenuto del Modello, eventualmente anche mediante rinvio alla pubblicazione del medesimo sul sito *internet*, e dell'esigenza di Tenute del Cerro che il loro comportamento sia conforme a quanto disposto nel D. Lgs. 231/2001.

I collaboratori e i fornitori sono tenuti a rilasciare a Tenute del Cerro una dichiarazione ove si attesti la integrale conoscenza dei contenuti e prescrizioni contenute nel D. Lgs. 231/2001 e l'impegno al rispetto dello stesso, prevedendo specifica informativa nell'ambito del contratto.

Parte speciale 1

Delitti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

PARTE SPECIALE 1

1 Funzione della Parte Speciale prima

La Parte Speciale prima si riferisce ai comportamenti posti in essere dai Destinatari del Modello, ed in particolare dai soggetti coinvolti nei processi sensibili rispetto ai delitti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che i suddetti soggetti adottino le presenti regole di condotta al fine di prevenire la commissione di tali delitti.

In particolare, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- indicare i principi che i Destinatari del Modello sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'OdV, e ai responsabili delle competenti funzioni aziendali che cooperano con esso, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

1.1 Definizione di Pubblica Amministrazione e di soggetti incaricati di Pubblico Servizio

Obiettivo del presente paragrafo è indicare criteri generali ed un elenco esemplificativo dei soggetti nei cui confronti sono ipotizzabili i reati contro la Pubblica Amministrazione previsti dagli articoli 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001.

La definizione di Pubblica Amministrazione è contenuta nell'articolo 1, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Per quanto riguarda i reati di malversazione, indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (ex art.24), ai fini del D. Lgs. 231/2001 e del Modello, la Società, in via prudenziale, ha deciso di adottare un'**interpretazione ampia della nozione di Pubblica Amministrazione**. Va aggiunto che l'art 24, come modificato dal D.lgs. 75/2020, prevede che i delitti ivi previsti siano imputabili all'ente se commessi in danno non solo dello Stato o di ente pubblico, ma anche dell'Unione europea.

A titolo esemplificativo, si possono indicare quali soggetti della Pubblica Amministrazione, gli Enti o categorie di Enti individuati nella seguente Tabella:

Enti Pubblici	Categorie di Enti Pubblici
1) Enti Sovranazionali - Unione Europea.	
2) Enti e Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo tra cui: - Ministeri; - Camera e Senato; - Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato; - Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il sistema idrico; - Banca d'Italia; - Consob; - Autorità Garante per la protezione dei dati personali; - Agenzia delle Entrate; - IVASS.	1) Istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative
	2) Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro associazioni.
	3) Comunità montane e loro consorzi e associazioni.
	4) Enti e istituzioni di ricerca
	5) Accademia della Crusca 6) Rai
3) Regioni 4) Province 5) Comuni	7) ASL
6) Tutti gli Enti Pubblici non economici nazionali, regionali e locali tra cui: - INPS; - CNR; - INAIL; - ISTAT; - Fondazione ENASARCO.	

Per quanto riguarda i reati di corruzione (art. 25), le qualifiche che assumono rilevanza a tal fine sono quelle di "pubblico ufficiale" e di "incaricato di pubblico servizio". Occorre aggiungere che la frode nelle pubbliche forniture ex art 356 c.p. contempla anche le "imprese che prestano un pubblico servizio".

Ai sensi dell'art. 357, comma 1 del codice penale, è considerato **pubblico ufficiale** "agli effetti della legge penale", colui che esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa; in particolare è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

In altre parole è definita pubblica, la funzione amministrativa disciplinata da "norme di diritto pubblico", ossia da quelle norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico e alla tutela di un interesse pubblico e, come tali, contrapposte alle norme di diritto privato. Il secondo comma dell'art. 357, codice penale, elenca alcuni dei principali criteri di massima per differenziare la nozione di "pubblica funzione" da quella di "servizio pubblico".

Vengono, quindi, pacificamente definite come "funzioni pubbliche" quelle attività amministrative che rispettivamente e alternativamente costituiscono esercizio di: a) poteri deliberativi; b) poteri autoritativi; c) poteri certificativi.

Ai sensi dell'art. 358 del codice penale, "sono **incaricati di un pubblico servizio** coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con

esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale²⁰.

Nell'ordinamento italiano la qualità di soggetto pubblico (pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio) può essere estesa anche nei confronti di soggetti privati e, quindi, tale qualifica può essere attribuita ad esponenti di realtà societarie a carattere privato, investite dello svolgimento di pubblici servizi o di pubbliche funzioni, nei limiti e in relazione alle attività aziendali riconducibili all'assolvimento di tali compiti. A tale riguardo ciò che rileva è infatti l'attività svolta in concreto e non la natura giuridica pubblica e privata svolta dal soggetto. Ne consegue che l'ordinamento italiano accoglie una nozione di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio di tipo "oggettivo", che comporta la necessità di una valutazione "caso per caso" delle singole funzioni ed attività svolte sia per determinare la qualificazione del soggetto interessato (pubblico ufficiale, incaricato di pubblico servizio o semplice privato) sia, di conseguenza, per stabilire la natura delle azioni realizzate dal medesimo. Da ciò discende che possono coesistere in capo a un medesimo soggetto, almeno a fini penalistici, qualifiche soggettive diverse.

L'elemento discriminante per individuare se un soggetto rivesta o meno la qualità di incaricato di un pubblico servizio è rappresentato non dalla natura giuridica dell'ente, ma dalle funzioni affidate al soggetto, le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale.

I caratteri peculiari della figura dell'incaricato di un pubblico servizio possono essere, quindi, così sintetizzati:

- Incaricati di Pubblico Servizio sono tutti coloro che, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.
- Pubblico Servizio è un'attività:
 - disciplinata da norme di diritto pubblico;
 - caratterizzata dalla mancanza di poteri deliberativi, autorizzativi e certificativi (tipici della Pubblica funzione amministrativa);
 - mirata alla cura di interessi pubblici o al soddisfacimento di bisogni di interesse generale;
- non può mai costituire pubblico servizio lo svolgimento di semplici mansioni di ordine né la prestazione di opera meramente materiale.

I Destinatari del Modello devono prestare la massima attenzione nei rapporti, di qualsiasi tipo ed a qualsiasi livello, con i soggetti sopra elencati ed i loro dirigenti, dipendenti e collaboratori.

Fermo restando il presupposto del danno agli interessi finanziari dell'U.E., il peculato e l'abuso d'ufficio possono interessare la Società nelle sole ipotesi di concorso dell'esponente aziendale nel reato proprio del pubblico funzionario.

In altri termini, l'esponente aziendale (c.d. extraneus) potrebbe – per procurare un vantaggio alla Società - istigare o aiutare concretamente il pubblico funzionario (c.d. intraneus) ad appropriarsi di (o a distrarre) utilità che non gli spettano o ad abusare del suo ufficio.

Non deve, in tali ipotesi, essere data o promessa (o richiesta e ricevuta) alcuna utilità, altrimenti verrebbe a configurarsi il più grave delitto di corruzione.

La rilevanza del concorso nel reato proprio, ai fini del D.lgs. n. 231, è evidenziata anche nelle "Linee-Guida 231" di Confindustria, proprio in relazione al reato di abuso d'ufficio.

²⁰ Il servizio, affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato – così come la pubblica funzione – da norme di diritto pubblico, ma senza i poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione.

2 I delitti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

Il presente paragrafo si riferisce ai delitti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione secondo le fattispecie contemplate dagli artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001, limitatamente ai casi che potrebbero configurarsi in capo a Tenute del Cerro.

2.1 Malversazione di erogazioni pubbliche

Il delitto in oggetto è previsto da:

- Art. 316-*bis*, cod. pen. – Malversazione di erogazioni pubbliche.

Fattispecie

Il delitto in questione si configura nel caso in cui, dopo aver ricevuto finanziamenti, sovvenzioni o contributi, da parte dello Stato italiano, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi o le attività cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Scopo della norma è quello di reprimere le frodi successive all'ottenimento di prestazioni pubbliche aventi un interesse generale, il quale risulterebbe eluso qualora non venisse rispettato il vincolo di destinazione, trattandosi di sovvenzioni, contributi o finanziamenti conferiti a condizioni vantaggiose rispetto alle ordinarie condizioni di mercato.

Esemplificazioni di condotte illecite

- utilizzo di finanziamenti o erogazioni pubbliche per la formazione del personale a scopi diversi rispetto a quelli per i quali erano destinati;
- utilizzo di finanziamenti, erogazioni pubbliche e/o contributi comunitari per scopi diversi rispetto a quelli ai quali sono destinati;
- utilizzo di rimborsi destinati ad attività promozionali per scopi diversi rispetto a quelli per i quali erano stati richiesti.

2.2 Indebita percezione di erogazioni pubbliche

Il delitto in oggetto è previsto da:

- art. 316-*ter*, cod. pen. – Indebita percezione di erogazioni pubbliche.

Fattispecie

La condotta penalmente sanzionata si configura nei casi in cui un soggetto – mediante l'utilizzo di dichiarazioni (scritte o orali) o di altra documentazione materialmente e/o ideologicamente falsa ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute – consegua per sé o per altri, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti pubblici o dall'Unione Europea.

Tale ipotesi di delitto costituisce un'ipotesi residuale rispetto alla più ampia fattispecie di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all'art. 640-*bis*, cod. pen.: si tratterà di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato tutte le volte che la condotta illecita venga posta in essere con le specifiche modalità previste dalla norma; si ricadrà, invece, nell'ipotesi di truffa aggravata (fattispecie più generale e più grave) qualora gli strumenti ingannevoli impiegati per ottenere le erogazioni pubbliche siano diversi da quelli considerati nell'art. 316-*ter*, cod. pen., e riconducibili alla nozione di "artifici o raggiri" richiamata dall'art. 640-*bis*, cod. pen.

La fattispecie in esame si configura come ipotesi residuale anche nei confronti del reato di truffa in danno dello Stato (art. 640, comma 2, n. 1, cod. pen.) rispetto al quale l'elemento specializzante è dato non più dal tipo di artificio o raggirò, bensì dal tipo di profitto conseguito ai danni dell'Ente pubblico ingannato. Profitto che nella fattispecie più generale testé richiamata non consiste nell'ottenimento di un'erogazione ma in un generico profitto di qualsiasi altra natura.

Esemplificazioni di condotte illecite

- produzione di documentazione non veritiera per l'ottenimento di finanziamenti dedicati alla formazione di dipendenti erogati da un ente pubblico;
- indebita percezione di erogazioni pubbliche da parte dello Stato attraverso la rappresentazione di false rendicontazioni per il rimborso di attività di promozione;
- indebita percezione di erogazioni pubbliche da parte dello Stato, dell'Unione Europea o di altro Ente Pubblico attraverso la rappresentazione di requisiti falsi.

2.3 Truffa in danno dello Stato, di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture

I reati in oggetto sono previsti da:

- art. 356, cod. pen. – Frode nelle pubbliche forniture;
- art. 640, comma 2, n.1, cod. pen. – Truffa in danno dello Stato, di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea
- art. 640-*bis*, cod. pen. – Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
- art. 640-*ter*, cod. pen. – Frode informatica

Fattispecie

- La **frode nelle pubbliche forniture** punisce chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura conclusi con lo Stato, con un ente pubblico, o con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità. Per espressa previsione normativa, sia le cose che le opere oggetto del contratto devono essere "necessarie a uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio". "Stabilimento pubblico" è stato definito come qualsiasi struttura o edificio adibito allo svolgimento di un pubblico servizio e, cioè, di un'attività di varia natura: commerciale, industriale, di cura, custodia, educazione, ricovero. Il "pubblico servizio" consiste nell'attività amministrativa posta in essere per realizzare utilità sociali per la collettività, nel senso di perseguire finalità assunte come proprie dalla P.A. (come, ad esempio, ospedali o scuole). Per "contratto di fornitura" non si intende uno specifico tipo di contratto, ma, in generale, ogni strumento contrattuale destinato a fornire alla P.A. beni o servizi. Ai fini della configurabilità del delitto, non è sufficiente il semplice inadempimento del contratto, richiedendo la norma incriminatrice un *quid pluris* che va individuato nella malafede contrattuale, ossia nella presenza di un espediente malizioso o di un inganno, tali da far apparire l'esecuzione del contratto conforme agli obblighi assunti. Secondo la giurisprudenza è configurabile il concorso con il delitto di truffa aggravata in danno dello Stato o di ente pubblico, a sua volta reato-presupposto.
- L'ipotesi di reato di **truffa** rilevante per il D. Lgs. 231/2001 si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto per l'Ente, siano posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro ente pubblico). La condotta incriminata consiste nel ricorrere ad artifici o raggiri, compreso il silenzio su circostanze che devono essere rese note, tali da indurre in errore chiunque e arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico), ottenendo indebitamente un profitto, per sé o per altri. La truffa si configura come un reato istantaneo e di

danno, che si esplicita con l'effettivo conseguimento del bene da parte dell'autore e la definitiva perdita di esso da parte del soggetto passivo. In questo modo, potendo il profitto e il danno verificarsi in due momenti diversi, il reato di truffa si perfeziona non con l'azione tesa al profitto ma con la realizzazione del danno medesimo. Quest'ultimo, poi, deve avere contenuto patrimoniale, cioè concretizzarsi in un detrimento del patrimonio del soggetto coinvolto passivamente, a differenza del profitto, che può consistere anche nel soddisfacimento di un qualsiasi interesse, sia pure soltanto psicologico o morale.

- L'ipotesi di reato di **truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche** si configura nel conseguimento per sé o per altri di contributi o finanziamenti, mediante presentazioni di documenti o dichiarazioni false. La dottrina e la giurisprudenza hanno discusso a lungo sulla natura di tale fattispecie: se si trattasse cioè di una circostanza aggravante della truffa (art. 640 c.p.) o una fattispecie autonoma di reato. A seguito della sentenza della Corte di Cassazione Penale, Sezioni Unite, sentenza 10 luglio 2002 n. 26351, è stata definitivamente affermata la sua natura di circostanza aggravante.
- L'ipotesi di reato di **frode informatica** si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottiene un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o ad altro ente pubblico.

Esemplificazioni di condotte illecite

- false dichiarazioni di natura fiscale fornite a un funzionario pubblico con lo scopo di ottenere un illecito vantaggio per la Società;
- alterazione del funzionamento di un sistema informatico o telematico dello Stato o di altro ente pubblico o dei dati in esso contenuti al fine di ottenere un vantaggio per la Società;
- truffa in danno dello Stato attraverso artifici o raggiri volti ad ottenere indebiti finanziamenti per corsi di formazione;
- locazione di un immobile ad un Ente pubblico a un prezzo più alto del valore di mercato, mediante artificio o raggiro al fine di ottenere un vantaggio per la Società;
- vendita di un immobile ad un Ente pubblico a un prezzo più alto del valore di mercato, mediante artificio o raggiro al fine di ottenere un vantaggio per la Società;
- truffa in danno dello Stato, dell'Unione Europea o di altro Ente pubblico attraverso artifici o raggiri volti ad ottenere indebitamente contributi o aiuti;
- truffa in danno dello Stato o di altro Ente pubblico attraverso artifici o raggiri volti ad ottenere indebiti rimborsi per attività promozionali.

2.4 Corruzione

I delitti in oggetto sono previsti da:

- art. 318, cod. pen. – Corruzione per l'esercizio della funzione;
- art. 319, cod. pen. – Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio;
- art. 319-*quater*, cod. pen. – Induzione indebita a dare o promettere utilità;
- art. 320, cod. pen. – Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio;
- art. 322, cod. pen. – Istigazione alla corruzione;
- art 346-*bis*, cod. pen. – Traffico di influenze illecite.

Fattispecie

- La fattispecie di **reato di corruzione per l'esercizio della funzione**, configura “una violazione del principio di correttezza e di imparzialità cui dovrebbe conformarsi l'attività della Pubblica Amministrazione”. Viene punito il cosiddetto assoggettamento della funzione pubblica ad interessi privati; tale assoggettamento non necessariamente richiede il compimento di un atto d'ufficio, essendo sufficiente anche un mero comportamento del pubblico ufficiale determinato dalla dazione illecita del privato. Il delitto di corruzione in esame può essere commesso anche con la sola accettazione della promessa di ricevere denaro o altra utilità, senza che a questa promessa si accompagni la dazione materiale.
- Il reato di **corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio** si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale italiano o estero riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio, determinando un vantaggio in favore dell'offerente. L'attività del pubblico ufficiale dovrà estrinsecarsi in un atto contrario ai suoi doveri. In ogni caso si tratta di un atto contrario ai principi di buon andamento e imparzialità dell'Amministrazione Pubblica.
- La fattispecie di reato di **induzione indebita a dare o promettere denaro o altra utilità** si realizza nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. Trattasi di fattispecie estrapolata da quella di concussione (art. 317 cod. pen.) che viene integrata nelle ipotesi in cui l'abuso del pubblico funzionario non integri una costrizione del soggetto privato. E' ipotizzabile che esponenti dell'Ente possano essere indotti, in seguito ad abuso della qualità da parte di un pubblico ufficiale, a dare denaro o altra utilità per evitare un atto d'ufficio dello stesso (si pensi ai rapporti con un'Autorità di Vigilanza). Tuttavia, come è evidente, quest'ultima ipotesi è contigua alla corruzione: la condotta del soggetto privato consiste nella dazione o promessa di utilità ad un funzionario pubblico. Nella corruzione tale condotta si fonda su un vero e proprio accordo paritario con il pubblico funzionario; nell'induzione, invece, deriva da un abuso, ancorché non integrante una vera e propria concussione, da parte del pubblico funzionario.
- La fattispecie di reato di **istigazione alla corruzione** rappresenta una “forma anticipata” del reato di corruzione. In particolare, il reato di istigazione alla corruzione si configura tutte le volte in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla commissione di un reato di corruzione, questa non si perfezioni, in quanto il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio rifiuti l'offerta o la promessa non dovuta e illecitamente avanzatagli per indurlo a compiere ovvero a omettere o ritardare un atto del suo ufficio. Lo stesso dicasi per i casi in cui sia il soggetto privato a rifiutare la richiesta di dazione da parte del pubblico funzionario.
- La fattispecie di **Traffico di influenze illecite** vuole incriminare condotte prodromiche rispetto ad accordi corruttivi che potranno coinvolgere un pubblico funzionario sulle cui determinazioni si vorrebbe illecitamente influire. Tali condotte, in particolare, richiedono l'intervento di terzi soggetti che agiscano, in sostanza, quali mediatori di un futuro accordo corruttivo. Si è voluto, quindi, anticipare la tutela rispetto a quella realizzata mediante i reati di corruzione.

Esemplificazioni di condotte illecite

- corruzione di un pubblico ufficiale attraverso il pagamento di parcelle non dovute o per importi superiori al dovuto a professionisti segnalati;
- dazione o promessa di utilità ad un funzionario pubblico a scopo corruttivo;
- acquisto di beni, servizi o consulenze da società fornitrici segnalate dal funzionario pubblico a scopo corruttivo;
- accreditamento all'Albo fornitori di un fornitore segnalato da un funzionario pubblico a scopo corruttivo;

- selezione e assunzione di una risorsa segnalata da un funzionario pubblico a scopo corruttivo;
- riconoscimento retributivo o contrattuale per una risorsa segnalata da un funzionario pubblico a scopo corruttivo;
- affidamento di un incarico a professionisti segnalati da un funzionario pubblico a scopo corruttivo;
- indebita concessione di gratuità nell’ambito dei servizi di ristorazione al fine di corrompere un funzionario pubblico;
- indebita concessione di gratuità nell’ambito dei servizi alberghieri al fine di corrompere un funzionario pubblico;
- concessione di uno sconto sulle tariffe al pubblico non in linea con le politiche aziendali oppure di prestazioni o beni a titolo gratuito ad un funzionario pubblico a scopo corruttivo;
- indebita concessione di gratuità o di trattamenti di particolare favore relativamente allo sfruttamento delle risorse boschive e minerarie della Società al fine di corrompere un funzionario pubblico;
- corruzione di un funzionario pubblico o incaricato di pubblico servizio attraverso la concessione di un contributo di sponsorizzazione;
- dazione o promessa di utilità ad un soggetto, ad esempio un consulente, che affermi di avere conoscenze all’interno di una Pubblica Amministrazione, utili a sostenere gli interessi della Società;
- locazione di un immobile a condizioni di favore a un funzionario pubblico a scopo corruttivo;
- vendita di un immobile a condizioni di favore a un funzionario pubblico a scopo corruttivo;
- offerta di denaro ad un funzionario pubblico a scopo corruttivo;
- offerta di denaro o altra utilità ad un funzionario pubblico al fine di non fare emergere irregolarità durante una visita ispettiva;
- cessione ad un funzionario pubblico di un bene mobile al di sotto del prezzo di mercato a scopo corruttivo;
- dazione o promessa di utilità ad un funzionario pubblico, in sede di verifiche sull'utilizzo del contributo, affinché non emergano irregolarità che comportino una sanzione a carico della Società.

2.5 Corruzione in atti giudiziari

I reati in oggetto sono previsti da:

- art. 319-ter, cod. pen. – Corruzione in atti giudiziari

Fattispecie

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (ad esempio: un magistrato, un cancelliere o altro funzionario). Si ritiene di sottolineare che il reato in esame non costituisce una circostanza aggravante di quelli previsti dagli artt. 318 e 319, cod. pen., ma costituisce una fattispecie autonoma, in quanto scopo della norma è quello di garantire che l’attività giudiziaria sia svolta imparzialmente. A questo proposito si ricorda come la qualità di “parte” in un processo penale sia da riconoscere non solo all’imputato ma anche all’indagato e a chi dovrebbe rivestire tale qualità. La norma, inoltre, non distingue come possibili autori del reato fra pubblici ufficiali di diversa specie.

Tale fattispecie non ricorre soltanto in relazione all’esercizio delle funzioni giudiziarie cui è subordinata e allo *status* di colui che le esercita, ma ha una portata più ampia. Infatti, come precisato dalla Corte di Cassazione,

costituisce “atto giudiziario” qualsiasi atto funzionale a un procedimento giudiziario indipendentemente dalla qualifica soggettiva di chi lo realizza (cfr. Cass. Sezioni Unite, Sentenza n. 15208 del 25/02/2010, con riferimento alla testimonianza resa in un processo penale).

Esemplificazioni di condotte illecite

- pagamento di una parcella maggiorata o alterazione dell’incarico dei legali in contatto con organi giudiziari affinché condizionino favorevolmente l’esito di un processo a carico della Società.

3 Processi aziendali sensibili nell'ambito dei reati contro la Pubblica Amministrazione

I processi della Società più specificatamente a rischio riguardo le fattispecie dei reati contro la Pubblica Amministrazione di cui trattasi sono i seguenti.

DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE					
Macroprocessi	Malversazioni e di erogazioni pubbliche	Indebita percezione di erogazioni pubbliche	Corruzione	Corruzione in atti giudiziari	Truffa in danno dello stato o di altro ente pubblico
Tesoreria			✓		
Gestione acquisti e consulenze			✓		
Gestione contributi e sostegni comunitari	✓	✓	✓		✓
Gestione fiscalità			✓		✓
Gestione sistemi informativi			✓		✓
Gestione e amministrazione del personale			✓	✓	
Formazione del personale	✓	✓	✓		✓
Sicurezza nei luoghi di lavoro			✓		
Gestione immobiliare			✓		✓
Gestione ambientale			✓		
Gestione legale e contenzioso			✓	✓	
Servizi alberghieri			✓		
Servizi di ristorazione			✓		
Altri servizi			✓		
Gestione beni mobili			✓		
Marketing strategico e sponsorizzazioni	✓	✓	✓		✓
Vendita			✓		
Gestione produzioni			✓		

4 I presidi e gli strumenti di controllo

4.1 Premessa

Alla luce della circostanza che i processi sensibili elencati nella presente Parte Speciale sono in tutto o in parte svolti dagli *outsourcer* in forza di appositi accordi contrattuali, come indicato nel capitolo 3.9 della Parte Generale, si premette che tali soggetti sono tenuti, nello svolgimento dei suddetti processi, al rigoroso rispetto di quanto previsto nel presente capitolo, a pena della risoluzione del rapporto.

Nell'espletamento di tutte le operazioni che comportano rapporti con la Pubblica Amministrazione, come definita precedentemente, oltre alle regole di cui al presente Modello, i destinatari devono conoscere e rispettare:

- le norme di comportamento, i valori ed i principi etici enunciati nella Carta dei Valori e Codice Etico del Gruppo Unipol;
- le procedure aziendali e di Gruppo, la documentazione e gli ordini di servizio inerenti alla struttura gerarchico-funzionale ed organizzativa della Società;
- in generale, la normativa italiana e straniera, anche regolamentare, applicabile, con particolare riguardo alla regolamentazione per il contrasto della corruzione vigente presso la Pubblica Amministrazione.

4.2 Principi di comportamento

I seguenti principi di carattere generale si applicano agli organi sociali e ai dipendenti in via diretta ed ai collaboratori e fornitori in forza di apposite clausole contrattuali.

I Responsabili delle funzioni in contatto con la Pubblica Amministrazione devono:

- provvedere a informare i propri collaboratori, fornendo direttive sulle modalità di condotta operativa da adottare nei contatti formali e informali intrattenuti con i diversi soggetti pubblici, trasferendo conoscenza della normativa e consapevolezza delle situazioni a rischio di reato;
- prevedere adeguati meccanismi di tracciabilità dei flussi informativi verso la Pubblica Amministrazione.

Gli incarichi, conferiti a soggetti esterni, di rappresentare Tenute del Cerro nei confronti della Pubblica Amministrazione devono essere assegnati in modo formale.

Nei contratti con i collaboratori e i fornitori è contenuta apposita dichiarazione dei medesimi con cui si afferma:

- di essere a conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 e delle sue implicazioni per la Società;
- di non essere stati condannati con sentenza anche non definitiva, per reati previsti dal D. Lgs. 231/2001, salvi gli effetti della riabilitazione;
- di impegnarsi al rispetto dei principi del D. Lgs. 231/2001.

I Destinatari che siano membri di organi elettivi di Pubbliche Amministrazioni ovvero che collaborino, anche in veste di dipendenti, con le Pubbliche Amministrazioni, si astengono dal compiere atti nei quali essi siano portatori di interessi in potenziale conflitto con quelli della Società.

Di seguito sono dettagliati i principi di comportamento specifici per prevenire il compimento di ciascuna tipologia di Reato.

4.2.1 Malversazione di erogazioni pubbliche

E' fatto divieto ai Destinatari di destinare contributi/sovvenzioni/finanziamenti pubblici a finalità diverse da quelle per le quali sono stati ottenuti.

4.2.2 Indebita percezione di erogazioni pubbliche

E' fatto divieto ai Destinatari di:

- esibire alla Pubblica Amministrazione documenti/dati falsi o alterati;
- omettere informazioni dovute al fine di orientare a proprio favore le decisioni della Pubblica Amministrazione.

4.2.3 Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico

E' fatto divieto ai Destinatari di tenere condotte ingannevoli che possano indurre la Pubblica Amministrazione in errore, anche nella conduzione di trattative di compravendita o locazione immobiliare.

4.2.4 Corruzione

E' fatto divieto ai Destinatari di:

- chiedere o indurre i soggetti della Pubblica Amministrazione a trattamenti di favore;
- promettere o effettuare erogazioni in denaro per finalità diverse da quelle istituzionali e di servizio;
- effettuare spese di rappresentanza ingiustificate e con finalità diverse dalla mera promozione dell'immagine aziendale;
- promettere o concedere omaggi/regalie non di modico valore;
- riconoscere compensi in favore dei collaboratori che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti;
- promettere o accordare somme di denaro, doni, o vantaggi di qualsiasi natura a pubblici ufficiali o persone incaricate di pubblico servizio al fine di favorire interessi della Società.

4.2.5 Corruzione in atti giudiziari

E' fatto divieto ai Destinatari di:

- effettuare pagamenti di parcelle maggiorate ai legali o ad altri soggetti coinvolti in processi di rappresentanza legale della Società al fine di costituire fondi per comportamenti corruttivi;
- adottare comportamenti contrari alle leggi, alla Carta dei Valori e Codice Etico del Gruppo Unipol, in tutte le fasi del procedimento anche a mezzo di professionisti e soggetti terzi per favorire indebitamente gli interessi della Società.

4.3 Principi di controllo

4.3.1 Malversazione di erogazioni pubbliche e indebita percezione di erogazioni pubbliche

Le strutture della Società, i collaboratori e fornitori a qualsiasi titolo coinvolte nelle attività di richiesta e gestione di contributi, sovvenzioni e finanziamenti pubblici sono tenute ad osservare le modalità esposte nel presente Modello, le procedure aziendali e di Gruppo predisposte.

In particolare la richiesta di contributi/sovvenzioni/finanziamenti pubblici deve avvenire in conformità ad apposite procedure formalizzate ed appositi controlli.

Il sistema di controllo a presidio si basa sui seguenti fattori:

- Ruoli e responsabilità definiti:

- tutti i soggetti che intervengono a qualsiasi titolo nella gestione delle richieste di concessione di contributi, sovvenzioni e finanziamenti che abbiano carattere pubblico devono essere individuati ed autorizzati dal Responsabile della struttura di riferimento tramite delega interna, da conservare a cura della struttura medesima;
 - la gestione dei sostegni agricoli comunitari è disciplinata da una apposita normativa interna, che stabilisce ruoli, responsabilità e controlli posti in essere nelle varie fasi del processo;
 - le richieste di contributi/sovvenzioni/finanziamenti pubblici sono sottoscritte dal Responsabile della struttura competente specificamente e formalmente facoltizzato in virtù del vigente sistema dei poteri e delle deleghe;
 - in caso di ricorso a professionisti, il processo di attribuzione dell'incarico avviene secondo le modalità previste dalle procedure aziendali, in ogni caso prevedendo l'acquisizione di una pluralità di offerte e la scelta mediante criteri oggettivi e codificati.
- Segregazione delle funzioni:
- la struttura competente attribuisce a ciascun ufficio le attività operative e di controllo, al fine di garantire la contrapposizione dei ruoli tra i soggetti che gestiscono le fasi istruttorie e realizzative e i soggetti deputati alle attività di verifica.
- Attività di controllo:
- la struttura competente è responsabile della verifica della coerenza dei contenuti del progetto rispetto a quanto disposto dalle direttive del bando di finanziamento;
 - la struttura competente è altresì responsabile dei controlli sulla regolarità formale e sostanziale della documentazione da consegnare per l'accesso al bando di finanziamento;
 - sono inoltre predisposti, a cura della struttura competente, accertamenti periodici derivanti da specifici obblighi di controllo e monitoraggio previsti dal bando. In particolare, per quanto riguarda la formazione finanziata:
 - tenuta del registro delle presenze durante l'erogazione dei progetti formativi;
 - predisposizione di idonea documentazione finalizzata alla tracciabilità e rendicontazione dei finanziamenti ricevuti per progetti relativi ad iniziative pubblicitarie intraprese all'estero;
 - raccolta e verifica della documentazione degli oneri aziendali dei dipendenti;
 - raccolta a verifica delle parcelle/fatture relative ai costi sostenuti per l'iniziativa;
 - verifica sulla puntuale e corretta contabilizzazione degli introiti.
- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:
- al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, la struttura di volta in volta interessata è responsabile dell'archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione prodotta, ivi inclusa quella trasmessa all'ente finanziatore, anche in via telematica o elettronica, inerente alla esecuzione degli adempimenti svolti nell'ambito delle attività di richiesta di contributi/sovvenzioni/finanziamenti pubblici.

4.3.2 Corruzione di funzionari pubblici e truffa in danno dello Stato

Le strutture della Società, i collaboratori e i fornitori a qualsiasi titolo coinvolti in attività che comportano rapporti con la Pubblica Amministrazione sono tenuti ad osservare le modalità espone nel presente Modello, nonché le procedure aziendali e di Gruppo predisposte.

Il sistema di controllo atto a prevenire i reati di corruzione e truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si basa sui seguenti fattori:

– Ruoli e responsabilità definiti:

- gli atti che impegnano contrattualmente la Società nei confronti della Pubblica Amministrazione devono essere sottoscritti soltanto dai soggetti appositamente incaricati;
- la responsabilità di coordinare le ispezioni da parte di soggetti pubblici presso la Società è attribuita all'Area/Direzione/Funzione individuata sulla base di disposizioni interne e di Gruppo;
- al fine di evitare la generazione di fondi da utilizzare per azioni corruttive, il processo degli acquisti, anche strumentali alla gestione del patrimonio immobiliare, avviene secondo apposita procedura aziendale formalizzata, che prevede che l'approvazione della richiesta di acquisto, la scelta dei fornitori, il perfezionamento del contratto, l'emissione dell'ordine e l'autorizzazione al pagamento spettino esclusivamente ai soggetti muniti di idonee facoltà in base al sistema di poteri e deleghe in essere;
- la scelta dei fornitori di beni e servizi e dei professionisti avviene tra i nominativi selezionati in base a criteri individuati nell'ambito della normativa interna, fatte salve esigenze/forniture occasionali che devono essere adeguatamente motivate;
- le decisioni di spesa relative a sponsorizzazioni, erogazioni liberali e contributi promozionali generici, sono accentrate presso una funzione competente che si occupa di valutare l'opportunità delle iniziative;
- le decisioni in merito alla concessione di gratuità o sconti nell'ambito dei servizi alberghieri e di ristorazione, nonché nella vendita di beni prodotti e commercializzati direttamente dalla Società sono autorizzate dalla Direzione Generale e tracciate su supporto informatico;
- le decisioni in merito alla contrattualizzazione di accordi volti allo sfruttamento delle risorse boschive ed estrattive della Società sono autorizzate dalla Direzione generale;
- le decisioni in merito alla cessione a terzi di beni mobili a seguito di dismissione sono autorizzate dalla Direzione Generale;
- il pagamento delle fatture è effettuato da una specifica struttura aziendale dedicata;
- il processo di selezione e assunzione del personale è sottoposto al controllo delle competenti Funzioni di Gruppo, che valutano la coerenza con i piani interni e le politiche del personale del Gruppo;
- l'erogazione di provvedimenti premiali coinvolge una pluralità di strutture aziendali e di Gruppo, richiede l'autorizzazione di una funzione terza rispetto alla richiedente ed è vincolata al rispetto dei limiti di budget imposti dalla Capogruppo;
- il processo di selezione dei professionisti esterni è accentrato in capo alle strutture competenti che provvedono alla gestione di appositi albi;
- tutte le deliberazioni relative alla compravendita ed alla locazione di immobili spettano esclusivamente a soggetti muniti di idonei poteri in base al vigente sistema dei poteri e delle deleghe che stabilisce le facoltà di autonomia gestionale per natura di spesa e impegno;
- sono definiti diversi profili di utenza per l'accesso a procedure informatiche ai quali corrispondono specifiche abilitazioni in ragione delle funzioni attribuite.

– Segregazione dei compiti:

- riguardo alle attività di sponsorizzazione, erogazioni liberali e di contributi promozionali generici, acquisto di beni e servizi, anche volti alla gestione del patrimonio immobiliare,

selezione e assunzione di personale e gestione delle compravendite e locazioni immobiliari, la fase autorizzativa del processo è in capo ad una struttura diversa dalla funzione richiedente;

- nell'ambito della produzione vitivinicola, è prevista la segregazione tra la funzione che elabora le comunicazioni agli Organi di Certificazione e quella che le autorizza;
 - è compito del Responsabile designato sulla base di disposizioni interne e di Gruppo per il coordinamento dell'ispezione individuare le risorse deputate a gestire i rapporti con i funzionari pubblici durante la loro permanenza presso la Società.
- Attività di controllo:
- la normativa interna di riferimento identifica i controlli che devono essere svolti dalle strutture competenti in merito a:
 - verifica dei limiti di spesa e di pertinenza della stessa;
 - monitoraggio degli incarichi affidati a professionisti/consulenti e del relativo corrispettivo;
 - le richieste di acquisto prevedono, prima della registrazione in contabilità, una preventiva verifica della consegna del bene o della certificazione dell'avvenuta prestazione di servizio a cura del responsabile della funzione richiedente;
 - in merito alle attività di sponsorizzazione, di erogazioni liberali o di contributi promozionali generici, è previsto un flusso informativo periodico verso l'Alta Direzione su tutte le iniziative attivate;
 - in fase di selezione del personale, i candidati compilano un'apposita modulistica per garantire la raccolta omogenea delle informazioni. Tale modulistica prevede in particolare l'autocertificazione di eventuali legami con esponenti della Pubblica Amministrazione, la cui sussistenza prevede la conduzione di ulteriori valutazioni e approfondimenti;
 - la normativa interna identifica i controlli che devono essere svolti dalle strutture competenti in merito alla gestione immobiliare, con particolare riguardo a:
 - verifica della congruità del canone di locazione passiva e attiva per tutte le nuove locazioni e le rinegoziazioni;
 - verifica della congruità del prezzo di compravendita dell'immobile rispetto al valore di mercato, anche attraverso l'acquisizione di perizie redatte da esperti indipendenti ogni qualvolta la controparte sia una Pubblica Amministrazione o un esponente della medesima;
 - al fine di avviare l'iter autorizzativo relativo alla vendita, deve essere predisposto un apposito modulo contenente, tra l'altro, estremi identificativi dell'immobile, promissario acquirente, valore di perizia e valore di vendita, che viene sottoposto per condivisione alla Direzione Generale;
 - la verifica circa il possesso dei poteri necessari al perfezionamento dell'alienazione di un immobile, sulla base della struttura dei poteri tempo per tempo vigente, è effettuata dalla Funzione aziendale individuata da specifica normativa interna;
 - per ciascuna struttura interessata allo svolgimento delle attività di natura contabile/amministrativa sono definiti specifici controlli di linea volti ad assicurare la verifica della regolarità delle operazioni nonché della completezza, della correttezza e tempestività delle scritture contabili.

- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:
 - ad esito di un'ispezione, l'area individuata inizialmente Responsabile per il coordinamento predispose una relazione di chiusura delle attività ispettive nella quale deve essere riportato l'oggetto dell'ispezione, i nominativi dei funzionari pubblici e dei responsabili delle Aree/Direzioni/Funzioni aziendali interessate dall'ispezione (oltre a quelli di eventuali consulenti che hanno assistito la Società) che hanno partecipato alle attività ispettive, con indicazione della modalità e del luogo di conservazione della documentazione, nonché gli esiti formali dell'ispezione eventualmente prodotti dai Soggetti Pubblici (es. verbale);
 - la struttura di volta in volta interessata è responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza prodotta anche in via telematica o elettronica, inerente alla esecuzione degli adempimenti svolti nell'ambito della gestione del processo di acquisto di beni e servizi, anche volti alla gestione del patrimonio immobiliare, con particolare riferimento alla fase di individuazione del fornitore/professionista, in termini di motivazione della scelta e pertinenza/congruità della spesa;
 - ogni atto dispositivo relativo alla gestione immobiliare è formalizzato in apposito documento, debitamente firmato da soggetti muniti di idonei poteri, ed archiviato a cura della struttura competente;
 - nell'ambito della produzione vitivinicola ed olearia, le comunicazioni con enti ispettivi e le risultanze delle attività da questi ultime svolte in occasione di visite presso la Società sono tracciate ed archiviate su supporto informatico;
 - la struttura di volta in volta interessata è responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza, prodotta anche in via telematica o elettronica, inerente al processo di selezione e assunzione del personale e di selezione dei professionisti esterni, con particolare riferimento alla tracciabilità delle decisioni prese .

4.3.3 Corruzione in atti giudiziari

Il sistema di controllo atto a prevenire il reato di corruzione in atti giudiziari si basa sui seguenti fattori:

- Ruoli e responsabilità definiti:
 - la gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi prevede l'accentramento delle responsabilità di indirizzo e/o gestione e monitoraggio in capo ad una struttura della Società, salvo che per i profili giuslavoristici e previdenziali, che sono gestiti a livello di Gruppo. Nell'ambito di ciascuna fase del processo:
 - il sistema dei poteri e delle deleghe stabilisce la chiara attribuzione dei poteri relativi alla definizione delle transazioni, nonché le facoltà di autonomia per la gestione del contenzioso;
 - il conferimento degli incarichi a legali esterni avviene nell'ambito dell'albo predisposto. Eventuali incarichi a legali esterni diversi da quelli individuati nell'albo devono essere adeguatamente motivati e autorizzati dal Responsabile della struttura competente;
 - la struttura competente effettua un costante monitoraggio degli sviluppi processuali per poter prontamente valutare opportunità transattive che dovessero profilarsi all'esito dell'attività istruttoria o in corso di causa.
- Attività di controllo:
 - le strutture competenti provvedono periodicamente alla rilevazione e monitoraggio delle vertenze pendenti e alla verifica della regolarità, completezza e correttezza di tutti gli adempimenti connessi a vertenze e transazioni;

- le strutture competenti verificano la corrispondenza tra la prestazione effettuata e gli onorari richiesti dai legali esterni e accertano la coerenza tra le tariffe applicate e quelle definite in sede di convenzione o nel contratto.
- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:
 - ciascuna fase rilevante del contenzioso deve risultare da apposita documentazione scritta;
 - al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, la struttura competente è responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza, anche in via telematica o elettronica, inerente alla esecuzione degli adempimenti svolti nell'ambito delle attività di gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi.

Parte speciale 2

Reati societari

PARTE SPECIALE 2

1 Funzione della Parte Speciale Seconda

La Parte Speciale seconda si riferisce ai comportamenti posti in essere dai Destinatari del Modello, ed in particolare dai soggetti coinvolti nei processi sensibili rispetto ai reati societari.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che i suddetti soggetti adottino le presenti regole di condotta al fine di prevenire la commissione di tali reati.

In particolare, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- indicare i principi che i Destinatari del Modello sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'OdV, e ai responsabili delle competenti funzioni aziendali che cooperano con esso, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

2 I reati societari

Il presente paragrafo si riferisce ai reati societari, secondo le fattispecie contemplate dall'art. 25-ter del D. Lgs. 231/2001, limitatamente ai casi che potrebbero configurarsi in capo a Tenute del Cerro.

2.1 Falsità in comunicazioni e relazioni

I reati in oggetto sono previsti da:

- art. 2621, cod. civ. – False comunicazioni sociali.

Fattispecie

La L. 69/2015 ha riformulato i previgenti articoli 2621 e 2622 del codice civile che oggi riguardano, il primo, le "False comunicazioni sociali", fattispecie in concreto applicabile alla Società, ed il secondo le "False comunicazioni sociali delle società quotate".

Le due disposizioni sono sostanzialmente speculari nella formulazione della fattispecie criminosa, ma l'articolo 2622 c.c. punisce con pene più gravi le false comunicazioni sociali afferenti le società quotate e le altre società ad esse equiparate.

Il bene giuridico tutelato dalle norme è quello della trasparenza, completezza e correttezza dell'informazione societaria.

La fattispecie criminosa punisce gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge:

- espongono consapevolmente fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero
- omettono fatti materiali rilevanti

la cui comunicazione è imposta dalla legge, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene.

Sono state inoltre eliminate le soglie di punibilità previste nei previgenti artt. 2621 e 2622 c.c.: l'attuale testo prevede soltanto che il falso, per essere punibile, deve essere "concretamente idoneo ad indurre altri in errore".

La precisazione del requisito dell'idoneità ingannatoria evidenzia la natura di reato di pericolo concreto della fattispecie, privando quindi di rilevanza penale le condotte che non si traducono in una effettiva offesa del bene giuridico tutelato.

E' da segnalare come nella nuova formulazione della fattispecie non viene più testualmente riproposto riguardo all'esposizione di "fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero"- l'inciso "ancorché oggetto di valutazione": tale omissione sembra implicare la volontà del Legislatore di non attribuire rilevanza penale alle attività di mera valutazione estimativa.

Tale conclusione è stata tuttavia smentita dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Cass. Pen. SS.UU., ud. 31 marzo 2016) la quale si è così espressa sul c.d. falso valutativo:

«Sussiste il delitto di false comunicazioni sociali, con riguardo alla esposizione o alla omissione di fatti oggetto di "valutazione" se, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, l'agente da tali criteri si discosti consapevolmente e senza darne adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni».

Esemplificazioni di condotte illecite

- attestazione di una situazione economico-patrimoniale non veritiera attraverso alterazione della contabilità relativa a contributi pubblici;
- attestazione di una situazione economico-patrimoniale non veritiera attraverso alterazione della contabilità relativa al magazzino;
- Attestazione di una situazione economico-patrimoniale non veritiera, attraverso l'alterazione dei canoni di locazione;
- Errata rilevazione contabile dei costi con l'intento di fornire una situazione economica e patrimoniale non veritiera tale da alterare il bilancio;
- Esposizione consapevole di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero nei Bilanci, nelle relazioni e nelle altre comunicazioni sociali, tale da trarre in inganno i soci o il pubblico;
- Falsa rappresentazione di dati relativi alle operazioni infragruppo o con parti correlate nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali al fine di trarre in errore i soci o il pubblico;
- Manipolazione dei documenti di bilancio al fine di alterare in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del Gruppo al quale essa appartiene;
- Stima delle riserve non congrua rispetto ai procedimenti in corso, con l'intento di fornire una situazione economico e patrimoniale non veritiera tale da alterare il Bilancio;
- Trasmissione di dati contabili volti ad alterare in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del Gruppo al quale appartiene;
- Alterazione del calcolo delle imposte per il Bilancio con lo scopo di fornire una situazione economico-patrimoniale non veritiera;
- Imputazione di un valore degli immobili non corretto, al fine di rappresentare una situazione economico e patrimoniale non corrispondente al vero tale da alterare il Bilancio;
- Rilascio in produzione di software per alterare le basi dati dei sistemi aziendali, con l'intento di falsare le informazioni tecniche e/o contabili;
- attestazione di una situazione economico-patrimoniale non veritiera, attraverso alterazione dell'accantonamento relativi ai costi del personale;
- Alterazione dei costi capitalizzabili per lavori di manutenzione straordinaria sugli immobili con l'intento di fornire una situazione economica e patrimoniale non veritiera tale da alterare il Bilancio.

2.2 Tutela penale del capitale sociale

I reati in oggetto sono previsti da:

- art. 2626, cod. civ. – Indebita restituzione dei conferimenti;
- art. 2627, cod. civ. – Illegale ripartizione degli utili e delle riserve;
- art. 2628, cod. civ. – Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante;
- art. 2629, cod. civ. – Operazioni in pregiudizio dei creditori;
- art. 2632, cod. civ. – Formazione fittizia del capitale;
- art. 54, D.lgs. 19/2023 – False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare²¹.

²¹ Fattispecie introdotta dal Decreto Legislativo 2 marzo 2023 n. 19.

Fattispecie

- La fattispecie di reato di **indebita restituzione dei conferimenti** si configura nel caso in cui gli amministratori, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscano, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberino dagli obblighi di eseguirli. La norma mira a colpire tutti i comportamenti finalizzati a diminuire la garanzia patrimoniale dei creditori, quali, ad esempio, il rendere false dichiarazioni, anche contabili, circa l'avvenuto conferimento da parte di soci che, in realtà, non vi hanno mai proceduto. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori che effettuano l'indebita restituzione, ledendo così il diritto dei creditori di far affidamento sull'integrità ed effettività del capitale sociale, vale a dire sul valore complessivo dei conferimenti iniziali o di quelli successivi dei soci.
- La fattispecie di reato di **illegale ripartizione degli utili e delle riserve** si configura nel caso in cui gli amministratori ripartiscano utili o acconti di utili, in relazione a utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartiscano riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite. Anche in questo caso, come per il precedente articolo, l'oggetto giuridico tutelato è da ravvisarsi nell'integrità del capitale sociale e delle riserve legali e statutarie. Soggetti attivi sono gli amministratori che tengono la condotta vietata.
- La fattispecie di reato di **illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante** si configura nel caso in cui gli amministratori acquistino o sottoscrivano azioni o quote della società o della controllante cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge. La fattispecie in oggetto richiede che le condotte cagionino un danno al bene giuridico tutelato, vale a dire, all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge.
- La fattispecie di reato di **operazioni in pregiudizio dei creditori** si configura nel caso in cui gli amministratori, in violazione delle disposizioni di legge a tutela di creditori, effettuino riduzioni del capitale sociale o fusioni con un'altra società o scissioni, cagionando un danno ai creditori. Si tratta, quindi, di un reato di danno la cui *ratio* incriminatrice può individuarsi nella funzione di garanzia del capitale sociale nei confronti dei creditori.
- La fattispecie di reato di **formazione fittizia del capitale** si configura nel caso in cui gli amministratori e i soci conferenti, anche in parte, formino o aumentino fittiziamente il capitale della società, mediante attribuzioni di azioni o quote sociali per somme inferiori al loro valore nominale.
- La fattispecie di reato di **false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare** si configura nel caso in cui, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare alla realizzazione di fusioni, scissioni o trasformazioni transfrontaliere, vengano formati documenti in tutto o in parte falsi, vengano alterati documenti veri, vengano rese dichiarazioni false oppure omesse informazioni rilevanti.

Esemplificazioni di condotte illecite

- stipula di contratti fittizi con un socio/amministratore allo scopo di distribuire gli utili;
- acquisto o sottoscrizione di azioni della Società o della sua controllante al di fuori dei casi contemplati dagli articoli 2357 e 2359-*bis* del cod. civ., causando una lesione all'integrità del patrimonio sociale;
- omissione, falsità o alterazione della documentazione volta al rilascio del certificato attestante l'adempimento degli atti e delle formalità propedeutici alla realizzazione di fusioni, scissioni o trasformazioni transfrontaliere.

2.3 Tutela penale del funzionamento della società

I reati in oggetto sono previsti da:

- art. 2625, cod. civ. – Impedito controllo.

Fattispecie

- La fattispecie di reato di **impedito controllo** si configura nel caso in cui gli amministratori impediscano od ostacolino, mediante occultamento di documenti o altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali.

Esemplificazioni di condotte illecite

- rilascio in produzione di software per alterare le basi dati dei sistemi aziendali, con l'intento di falsare le informazioni tecniche e/o contabili al fine di ostacolare le attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali;
- comunicazioni non veritiere o incomplete a fronte di richieste di informazioni da parte dei soci o del Collegio Sindacale o altri organi sociali.

2.4 Tutela penale delle funzioni di vigilanza

I reati in oggetto sono previsti da:

- art. 2638, cod. civ. – Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.

Fattispecie

La fattispecie di reato di **ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza** si configura in caso di:

- comunicazione all'Autorità di Vigilanza di fatti non rispondenti al vero rispetto alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società ovvero mediante fraudolento occultamento di tali situazioni;
- tenuta di qualsiasi comportamento, anche omissivo, che sia intenzionalmente diretto a ostacolare le funzioni delle Autorità di Vigilanza.

Esemplificazioni di condotte illecite

- omissione di fatti o comunicazione di fatti non veritieri nelle comunicazioni alle Autorità di Vigilanza

2.5 Corruzione tra privati

I reati in oggetto sono previsti da:

- art. 2635, cod. civ. – Corruzione tra privati.
- art. 2635 bis, cod. civ. – Istigazione alla corruzione tra privati.

Fattispecie

- La fattispecie di reato di **corruzione tra privati** si realizza quando gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di una società o altro ente privato, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, un compenso che non è loro dovuto, o ne accettano la promessa, per compiere o omettere un atto in violazione dei propri obblighi d'ufficio o di fedeltà. Sono soggetti alla medesima pena anche coloro che, nell'ambito organizzativo della società, esercitano funzioni direttive diverse da quelle attribuite ai soggetti sopra indicati.

- La fattispecie di reato di **Istigazione alla corruzione tra privati** si realizza nelle ipotesi in cui l’offerta corruttiva non sia accettata dall’esponente della società o ente privato e nell’ipotesi in cui la sollecitazione corruttiva dell’esponente medesimo non venga accolta dal soggetto terzo.

Esemplificazioni di condotte illecite

- acquisto di beni, servizi o consulenze ad un prezzo superiore a quello di mercato da un soggetto privato a scopo corruttivo;
- accreditamento all'Albo fornitori di un fornitore segnalato da un soggetto privato a scopo corruttivo;
- acquisto di beni, servizi o consulenze ad un prezzo inferiore a quello di mercato, previa corruzione di un esponente della società fornitrice;
- selezione e assunzione di una risorsa segnalata da un soggetto privato a scopo corruttivo;
- riconoscimento retributivo o contrattuale per una risorsa segnalata da un esponente di una società competitor, al fine di ottenere la rivelazione di notizie riservate sul business del competitor;
- affidamento di un incarico a professionisti segnalati da un soggetto privato a scopo corruttivo;
- corruzione di un soggetto privato al fine di effettuare un’operazione con parti correlate a condizioni non di mercato;
- corruzione di un soggetto privato attraverso il pagamento di parcelle non dovute o per importi superiori al dovuto a professionisti segnalati;
- dazione o promessa di utilità ad un esponente di altra società a scopo corruttivo;
- locazione di un immobile a condizioni di favore a un soggetto privato a scopo corruttivo;
- vendita di un immobile a condizioni di favore a un soggetto privato a scopo corruttivo;
- concessione di uno sconto sulle tariffe al pubblico non in linea con le politiche aziendali oppure di prestazioni o beni a titolo gratuito ad un soggetto privato a scopo corruttivo;
- indebita concessione di gratuità nell’ambito dei servizi di ristorazione al fine di corrompere un soggetto privato;
- indebita concessione di gratuità nell’ambito dei servizi alberghieri al fine di corrompere un soggetto privato;
- indebita concessione di gratuità o di trattamenti di particolare favore relativamente alla vendita dei beni prodotti e/o commercializzati dalla Società al fine di corrompere un soggetto privato;
- indebita concessione di gratuità o di trattamenti di particolare favore relativamente allo sfruttamento delle risorse boschive e minerarie della Società al fine di corrompere un soggetto privato;
- corruzione di un soggetto privato attraverso la concessione di un contributo di sponsorizzazione;
- cessione ad un soggetto privato di un bene mobile al di sotto del prezzo di mercato a scopo corruttivo.

3 Processi aziendali sensibili nell'ambito dei reati societari

I processi della Società più specificatamente a rischio riguardo le fattispecie dei reati societari di cui trattasi sono i seguenti.

Macroprocessi	Falsità in comunicazioni e relazioni	Tutela penale del capitale sociale	Tutela penale del funzionamento della società	Tutela penale delle funzioni di Vigilanza	Corruzione tra privati
Contabilità e Bilancio	✓		✓		
Tesoreria					✓
Gestione acquisti e consulenze	✓		✓		✓
Gestione contributi pubblici	✓				
Gestione fiscalità	✓				✓
Gestione beni mobili	✓				✓
Servizi alberghieri					✓
Servizi di ristorazione					✓
Altri servizi					✓
Marketing strategico e sponsorizzazioni					✓
Vendita					✓
Gestione sistemi informativi	✓		✓		✓
Gestione e amministrazione del personale	✓				✓
Formazione del personale					✓
Gestione legale e contenzioso	✓		✓	✓	✓
Gestione societaria e rapporti autorità di vigilanza	✓	✓	✓	✓	
Sicurezza nei luoghi di lavoro					✓
Gestione immobiliare	✓				✓
Gestione operazioni con parti correlate	✓		✓		✓

4 I presidi e gli strumenti di controllo

4.1 Premessa

Alla luce della circostanza che i processi sensibili elencati nella presente Parte Speciale sono in tutto o in parte svolti dagli *outsourcer* in forza di appositi accordi contrattuali, come indicato nel capitolo 3.9 della Parte Generale, si premette che tali soggetti sono tenuti, nello svolgimento dei suddetti processi, al rigoroso rispetto di quanto previsto nel presente capitolo, a pena della risoluzione del rapporto.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli organi sociali, i destinatari devono conoscere e rispettare:

- le norme di comportamento, i valori ed i principi etici enunciati nella Carta dei Valori e Codice Etico del Gruppo Unipol;
- le procedure aziendali e di Gruppo, la documentazione e gli ordini di servizio inerenti alla struttura gerarchico-funzionale ed organizzativa della Società;
- in generale, la normativa italiana e straniera, anche regolamentare, applicabile.

4.2 Principi di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo a carico dei Destinatari di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge;
- fornire con tempestività, correttezza e buona fede riscontro alle richieste formulate dalle Autorità di Vigilanza, non interponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da queste esercitate.

4.2.1 Falsità in comunicazioni e relazioni

In particolare, è fatto divieto di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- illustrare i dati e le informazioni utilizzate in modo tale da fornire una presentazione non corrispondente all'effettivo giudizio maturato sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e sull'evoluzione della sua attività.

4.2.2 Tutela penale del capitale sociale

In particolare, è fatto divieto di:

- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni, scissioni o trasformazioni, anche transfrontaliere, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- omettere, falsificare o alterare la documentazione volta al rilascio, da parte del notaio, del certificato preliminare di cui all'art. 29 del d.lgs. 2 marzo 2023 n. 19 nell'ambito delle operazioni transfrontaliere;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- acquistare o sottoscrivere azioni della Società o della Controllante fuori dei casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale;
- procedere a formazione e/o aumenti fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale.

4.2.3 Tutela penale del funzionamento della società

In particolare, è fatto divieto di porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che, in altro modo, ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo del Collegio Sindacale e/o dei soci.

4.2.4 Tutela penale delle funzioni di vigilanza

In particolare, è fatto divieto di porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, anche in sede di ispezione, da parte delle Autorità di Vigilanza (a titolo meramente indicativo: espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).

4.2.5 Corruzione tra privati

In particolare, è fatto divieto di:

- offrire, promettere, dare, pagare, qualunque somma di denaro, altre utilità, vantaggi o qualunque cosa di valore ad Amministratori, Direttori Generali, Dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, Sindaci e Liquidatori di società o altri enti privati o a soggetti sottoposti alla loro direzione o vigilanza, allo scopo di influenzare la commissione da parte di tali soggetti di atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio.

4.3 Principi di controllo

4.3.1 Falsità in comunicazioni e relazioni

I documenti che contengono comunicazioni ai soci relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società devono essere redatti in base alle specifiche procedure, prassi e logiche aziendali che:

- identificano con chiarezza e completezza le funzioni interessate nonché i dati e le notizie che le stesse devono fornire;
- identificano i criteri per le rilevazioni contabili dei fatti aziendali e per la valutazione delle singole poste;
- determinano le scadenze, gli argomenti oggetto di comunicazione e informativa, l'organizzazione dei relativi flussi e l'eventuale richiesta di rilascio di apposite attestazioni;

- prevedono la trasmissione dei dati ed informazioni alla struttura responsabile della raccolta attraverso un sistema che consenta la tracciabilità delle singole operazioni e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;

Il processo di predisposizione dei documenti contenenti Comunicazioni sociali e Relazioni è governato secondo linee guida declinate da un'apposita Disposizione Interna di Gruppo in risposta alle sollecitazioni provenienti dalla Legge 262/2005 ed in particolare dall'art. 154-*bis* del T.U.F., che ha istituito la figura del "Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari" (il "Dirigente Preposto") a cui è affidata la responsabilità di attestare la corrispondenza delle risultanze documentali, libri e scritture contabili con gli atti delle comunicazioni diffuse dalla Società al mercato e relativi all'informativa contabile anche infrannuale.

In tal senso, è stata costituita presso UnipolSai un'apposita funzione denominata "Controllo Informativa Contabile" a cui è assegnato il compito di supportare il Dirigente Preposto nell'espletamento dei propri compiti, nonché di coordinarsi con le altre funzioni del Gruppo al fine di ottemperare alle disposizioni normative.

In particolare, al Dirigente Preposto:

- sono conferiti gli adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti dalla normativa;
- è affidata la gestione dei rischi di non conformità ai postulati di bilancio nell'ambito delle procedure amministrativo-contabili e dei relativi controlli-chiave;
- è affidato il compito di illustrare nel corso di appositi incontri del Comitato Controllo e Rischi e del Collegio Sindacale di UnipolSai e Unipol Gruppo, ai quali partecipa anche alla Società di Revisione, l'esito delle attività di verifica effettuate in relazione al Bilancio consolidato e alle relazioni finanziarie consolidate infrannuali.

In considerazione della circostanza che il bilancio di Tenute del Cerro è incluso nel perimetro di consolidamento di UnipolSai, rientra nei compiti del Dirigente Preposto costituito presso quest'ultima l'esame del sistema dei controlli e della corretta attribuzione delle partite contabili della Società.

Il sistema di controllo posto in essere si basa sui seguenti fattori:

- Ruoli e responsabilità definiti:
 - le operazioni con parti correlate sono istruite, verificate e comunicate agli organi competenti e al pubblico secondo quanto previsto da un'apposita normativa di Gruppo che definisce ruoli e responsabilità delle funzioni coinvolte;
 - ogni singola struttura è responsabile dei processi che contribuiscono alla produzione delle voci contabili e/o delle attività valutative ad essa demandate e degli eventuali commenti in bilancio di propria competenza;
 - sono definiti diversi profili di utenza per l'accesso alle procedure informatiche ai quali corrispondono specifiche abilitazioni in ragione alle funzioni attribuite;
 - come anticipato è istituita una specifica struttura in *staff* al Dirigente Preposto la funzione Controllo Informativa Contabile di UnipolSai, che:
 - definisce i controlli-chiave per ciascun processo sensibile;
 - verifica sistematicamente l'adeguatezza dei controlli predisposti;
 - effettua *test* periodici di verifica sulla corretta esecuzione di tali controlli;
 - identifica le criticità e i relativi piani di azione correttivi;
 - effettua il monitoraggio sull'avanzamento e sull'efficacia delle azioni correttive intraprese.
- Segregazione delle funzioni:

- il processo di predisposizione dei documenti che contengono comunicazioni ai soci relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Tenute del Cerro prevede il coinvolgimento di diverse strutture della stessa, responsabili, in relazione alle specifiche competenze, delle diverse fasi del processo amministrativo-contabile.
- Attività di controllo:
 - le attività di predisposizione dei documenti che contengono comunicazioni ai soci relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società sono soggette a puntuali controlli di completezza e veridicità sia di sistema sia manuali, sia da parte delle strutture interne sia da parte delle strutture esterne incaricate (Sindaci e Revisori).
 - Si riportano di seguito i principali controlli svolti dalle singole strutture:
 - verifiche con cadenza periodica, dei saldi dei conti di contabilità generale, al fine di garantirne la quadratura con i rispettivi partitari;
 - verifica, con periodicità prestabilita, di tutti i saldi dei conti lavorazione, transitori e similari, per assicurare che le strutture interessate che hanno alimentato la contabilità eseguano le necessarie scritture nei conti appropriati;
 - produzione, per le operazioni registrate in contabilità, di prima nota contabile, debitamente validata, e della relativa documentazione giustificativa;
 - controllo di merito in sede di accensione di nuovi conti ed aggiornamento del piano dei conti;
 - quadratura della versione definitiva del bilancio con i dati contabili.
- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:
 - il processo decisionale, con riferimento all'attività di predisposizione dei documenti che contengono comunicazioni ai soci, relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società è garantito dalla completa tracciabilità di ogni operazione contabile sia tramite sistema informatico sia tramite supporto cartaceo;
 - tutte le scritture di rettifica effettuate dalle singole strutture responsabili dei conti di propria competenza o dall'ufficio deputato alla gestione del bilancio, sono supportate da adeguata documentazione dalla quale sia possibile desumere i criteri adottati e, analiticamente, lo sviluppo dei relativi calcoli;
 - tutta la documentazione relativa ai controlli periodici effettuati viene archiviata presso ciascun ufficio coinvolto per le voci di bilancio di propria competenza.

4.3.2 Tutela penale del capitale sociale

Tutte le operazioni sul capitale sociale della Società e della controllante UnipolSai, nonché la costituzione di società, l'acquisto e la sottoscrizione di azioni proprie o della società controllante, la riduzione del capitale sociale, le fusioni, le scissioni e le trasformazioni devono essere effettuate nel rispetto della normativa applicabile.

Con riferimento alla restituzione dei conferimenti occorre avere riguardo in particolare alle ipotesi di riduzione del capitale sociale, come disciplinata dagli articoli 2306, 2445 e 2482 cod. civ.

Con riferimento alla ripartizione degli utili, la legge precisa che possono essere divisi tra i soci solo gli utili risultanti dal bilancio di esercizio approvato dai soci e realmente conseguiti; tali utili devono essere effettivi ancorché non necessariamente liquidi.

Con riferimento all'acquisto e alla sottoscrizione di azioni proprie devono essere rispettati i limiti posti dal codice civile, agli articoli 2357 (per l'acquisto di azioni proprie da parte di società per azioni) e 2357-*quater* (per la sottoscrizione di azioni proprie) e dal T.U.F. all'art. 132.

Con riferimento all'acquisto di azioni della società controllante deve essere rispettata la disciplina di salvaguardia di cui agli articoli 2359-*bis* e 2359-*quater* cod. civ. e all'art. 132 del TUF

Specifiche disposizioni normative sono previste per le operazioni societarie e per la formazione e l'aumento del capitale sociale.

Quando le operazioni sul capitale sociale della Società e della controllante UnipolSai, nonché la costituzione di società, l'acquisto e la sottoscrizione di azioni proprie o della società controllante, la riduzione del capitale sociale, le fusioni, le scissioni e le trasformazioni rientrano tra le operazioni classificate come operazioni con Parti Correlate a queste si applica la procedura adottata in ossequio alla disciplina introdotta dal Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche.

In ogni caso il sistema di controllo posto in essere da Tenute del Cerro si basa sui seguenti fattori:

- Ruoli e responsabilità definiti:
 - ogni singola struttura è responsabile dei processi che contribuiscono alla produzione delle voci contabili e/o delle attività valutative ad essa demandate, di volta in volta per ogni singola operazione;
 - le funzioni individuate sulla base dell'organigramma aziendale e del sistema interno delle deleghe e dei poteri mettono gli organi e le funzioni competenti nella condizione di rendere le dichiarazioni propedeutiche al rilascio del certificato di cui all'art. 29 del d.lgs. 2 marzo 2023 n. 19, senza omissioni o falsità.
- Segregazione delle funzioni:
 - il processo di predisposizione dei documenti relativi alle suddette operazioni prevede il coinvolgimento di diverse strutture della Società, responsabili, in relazione alle specifiche competenze, delle diverse fasi del processo.
- Attività di controllo:
 - la funzione competente effettua la collazione delle dichiarazioni volte al rilascio del certificato preliminare di cui all'art. 29 del d.lgs. 2 marzo 2023 n. 19 e ne verifica, sotto il profilo formale, la completezza sulla base di quanto ricevuto dagli organi e dalle funzioni competenti;
 - la Società attiva i controlli previsti di volta in volta dalla normativa vigente sia da parte delle strutture interne che da parte delle strutture esterne incaricate.
- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:
 - il processo decisionale, con riferimento all'attività di predisposizione dei documenti, è garantito dalla completa tracciabilità di ogni operazione contabile sia tramite sistema informatico sia tramite supporto cartaceo;
 - tutta la documentazione relativa ai controlli periodici effettuati viene archiviata presso ciascun ufficio coinvolto per quanto di propria competenza.

4.3.3 Tutela penale del funzionamento della società

Le strutture della Società, i collaboratori e i fornitori a qualsiasi titolo coinvolti nella gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale sono tenuti alla massima diligenza, professionalità, trasparenza, collaborazione, disponibilità e al pieno rispetto del ruolo istituzionale degli stessi. In particolare, il sistema di controllo a presidio si basa sui seguenti fattori:

- Ruoli e responsabilità definiti:
 - i rapporti con il Collegio Sindacale sono intrattenuti dal Responsabile della struttura di riferimento o dai soggetti dal medesimo appositamente incaricati;

- le operazioni con parti correlate sono istruite, verificate e comunicate agli organi competenti e al pubblico secondo quanto previsto da un'apposita normativa di Gruppo che definisce ruoli e responsabilità delle funzioni coinvolte.
- Attività di controllo:
 - ciascuna struttura competente è tenuta ad evadere tempestivamente le richieste di documentazione specifica avanzate dal Collegio Sindacale nell'espletamento delle proprie attività di verifica e controllo e valutazione dei processi amministrativo-contabili;
 - ciascuna struttura ha la responsabilità di raccogliere e predisporre le informazioni richieste e provvedere alla consegna delle stesse, mantenendo chiara evidenza della documentazione consegnata a risposta di specifiche richieste informative formalmente avanzate dal Collegio Sindacale;
 - le attività di implementazione e modifica dei *software* sono demandate alla Funzione competente, a garanzia della corretta gestione e del presidio continuativo sul processo di gestione e utilizzo dei sistemi informativi da parte degli utenti.
- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:
 - le attività di verifica e controllo del Collegio Sindacale sono sistematicamente verbalizzate;
 - al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, la struttura di volta in volta interessata è responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza prodotta anche in via telematica o elettronica.

Per quanto riguarda i presidi di natura informatica, si rinvia alla Parte Speciale 5 del presente Modello.

4.3.4 Tutela penale delle funzioni di vigilanza

Le strutture della Società, i collaboratori e i fornitori a qualsiasi titolo coinvolti nella gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza sono tenuti alla massima diligenza, professionalità, trasparenza, collaborazione, disponibilità e al pieno rispetto del ruolo istituzionale degli stessi. In particolare il sistema di controllo a presidio si basa sui seguenti fattori:

- Ruoli e responsabilità definiti:
 - la responsabilità di coordinare le ispezioni da parte di soggetti pubblici presso la Società è attribuita all'Area/Direzione/Funzione individuata sulla base di disposizioni interne e di Gruppo.
- Segregazione delle funzioni:
 - l'invio di comunicazioni straordinarie all'Autorità di Vigilanza è gestito in maniera accentrata dalla Funzione competente che definisce di volta in volta, successivamente alla ricezione della richiesta, l'impostazione e la modalità della risposta coordinando la predisposizione dei documenti richiesti con le Funzioni responsabili del contenuto del riscontro;
 - è compito del Responsabile designato sulla base di disposizioni interne e di Gruppo per il coordinamento dell'ispezione individuare le risorse deputate a gestire i rapporti con i funzionari pubblici durante la loro permanenza presso la Società.
- Attività di controllo:
 - la struttura responsabile della trasmissione delle informazioni alle Autorità di Vigilanza effettua controlli di completezza ed accuratezza sul contenuto delle informazioni da inviare relativamente alle comunicazioni straordinarie.

- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:
 - dopo l'inoltro all'Autorità, copia di ogni lettera/nota di accompagnamento (indipendentemente dalla modalità di trasmissione utilizzata) munita della firma dell'organo competente, copia della documentazione comprovante l'avvenuta spedizione, nonché copia degli allegati dovranno essere inviate alla funzione aziendale competente;
 - ogni comunicazione nei confronti delle Autorità avente ad oggetto notizie e/o informazioni rilevanti sull'operatività della Società è documentata ed archiviata presso la struttura di competenza;
 - ad esito di un'ispezione, l'area individuata inizialmente Responsabile per il coordinamento predispone una relazione di chiusura delle attività ispettive nella quale deve essere riportato l'oggetto dell'ispezione, i nominativi dei funzionari pubblici e dei responsabili delle Aree/Direzioni/Funzioni aziendali interessate dall'ispezione (oltre a quelli di eventuali consulenti che hanno assistito la Società) che hanno partecipato alle attività ispettive, con indicazione della modalità e del luogo di conservazione della documentazione, nonché gli esiti formali dell'ispezione eventualmente prodotti dai Soggetti Pubblici (es. verbale).

4.3.5 Corruzione tra privati

Le strutture della Società, i collaboratori e i fornitori a qualsiasi titolo coinvolti in attività che comportano rapporti con Amministratori, Direttori Generali, Dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, Sindaci e Liquidatori di società o enti privati (siano esse clienti, potenziali clienti o fornitori), con soggetti che esercitano funzioni direttive diverse da quelle attribuite ai soggetti testé elencati o con soggetti sottoposti alla loro direzione o vigilanza, sono tenuti ad osservare le modalità esposte nel presente Modello nonché le procedure aziendali e di Gruppo predisposte.

Il sistema di controllo atto a prevenire i reati di corruzione tra privati, si basa sui seguenti elementi:

- Ruoli e responsabilità definiti:
 - al fine di evitare la generazione di fondi da utilizzare per azioni corruttive, il processo degli acquisti, anche strumentali alla gestione del patrimonio immobiliare, avviene secondo apposita procedura aziendale formalizzata che prevede che l'approvazione della richiesta di acquisto, la scelta dei fornitori, il perfezionamento del contratto, l'emissione dell'ordine e l'autorizzazione al pagamento spettino esclusivamente ai soggetti muniti di idonee facoltà in base al sistema di poteri e deleghe in essere;
 - la scelta dei fornitori di beni e servizi e dei professionisti avviene tra i nominativi selezionati in base a criteri individuati nell'ambito della normativa interna, fatte salve esigenze/forniture occasionali che devono essere adeguatamente motivate;
 - le decisioni di spesa relative a sponsorizzazioni, erogazioni liberali e contributi promozionali generici, sono accentrate presso una funzione competente che si occupa di valutare l'opportunità delle iniziative;
 - le decisioni in merito alla concessione di gratuità o sconti nell'ambito dei servizi alberghieri e di ristorazione, nonché nella vendita di beni prodotti o commercializzati dalla Società sono autorizzate dalla Direzione Generale e tracciate su supporto informatico;
 - le decisioni in merito alla contrattualizzazione di accordi volti allo sfruttamento delle risorse boschive ed estrattive della Società sono autorizzate dalla Direzione generale;
 - le decisioni in merito alla cessione a terzi di beni mobili a seguito di dismissione sono autorizzate dalla Direzione Generale;

- il processo di selezione e assunzione del personale è sottoposto al controllo delle competenti Funzioni di Gruppo, che valutano la coerenza con i piani interni e le politiche del personale del Gruppo;
 - l'erogazione di provvedimenti premiali coinvolge una pluralità di strutture aziendali e di Gruppo, richiede l'autorizzazione di una funzione terza rispetto alla richiedente ed è vincolata al rispetto dei limiti di budget imposti dalla Capogruppo;
 - il processo di selezione dei professionisti esterni è accentrato in capo alle strutture competenti che provvedono alla gestione di appositi albi;
 - tutte le deliberazioni relative alla compravendita ed alla locazione di immobili spettano esclusivamente a soggetti muniti di idonei poteri in base al vigente sistema dei poteri e delle deleghe che stabilisce le facoltà di autonomia gestionale per natura di spesa e impegno;
 - il pagamento delle fatture è effettuato da una specifica struttura aziendale dedicata;
 - sono definiti diversi profili di utenza per l'accesso a procedure informatiche ai quali corrispondono specifiche abilitazioni in ragione delle funzioni attribuite.
- Segregazione dei compiti:
- riguardo alle attività di sponsorizzazione, erogazioni liberali e di contributi promozionali generici, acquisto di beni e servizi, selezione e assunzione di personale e gestione delle compravendite e locazioni immobiliari, la fase autorizzativa del processo è in capo ad una struttura diversa dalla funzione richiedente.
- Attività di controllo:
- la stipula di contratti con società o enti privati prevede una disciplina contrattuale standardizzata in relazione alla natura e tipologia del contratto, che include clausole contrattuali finalizzate all'osservanza di principi di controllo/regole etiche nella gestione delle attività da parte del terzo e le attività da seguirsi nel caso di eventuali scostamenti;
 - la normativa interna regola i comportamenti che i dipendenti e gli apicali devono tenere negli ambiti si seguito elencati e identifica i relativi controlli che devono essere svolti dalle strutture competenti in merito al monitoraggio di:
 - spese di rappresentanza attinenti a rapporti con aziende private clienti o potenziali clienti, al fine di identificare eventuali abusi;
 - entità e valore degli omaggi concessi a società o enti privati clienti o potenziali clienti;
 - liberalità concesse.
 - eventuali situazioni di conflitto d'interesse che possono insorgere in capo ai soggetti aziendali devono essere segnalate tempestivamente ai propri superiori;
 - al fine di avviare l'iter autorizzativo relativo alla vendita, deve essere predisposto un apposito modulo contenente, tra l'altro, estremi identificativi dell'immobile, promissario acquirente, valore di perizia e valore di vendita, che viene sottoposto per condivisione alla Direzione Generale;
 - la verifica circa il possesso dei poteri necessari al perfezionamento dell'alienazione di un immobile, sulla base della struttura dei poteri tempo per tempo vigente, è effettuata dalla Funzione aziendale individuata da specifica normativa interna;
 - la normativa interna identifica i controlli che devono essere svolti dalle strutture competenti in merito alla gestione immobiliare, con particolare riguardo alla verifica della congruità del canone di locazione passiva e attiva per tutte le nuove locazioni e le rinegoziazioni;

- le richieste di acquisto prevedono, prima della registrazione in contabilità, una preventiva verifica della consegna del bene o della certificazione dell'avvenuta prestazione di servizio a cura del responsabile della funzione richiedente;
 - per ciascuna struttura interessata allo svolgimento delle attività di natura contabile/amministrativa sono definiti specifici controlli di linea volti ad assicurare la verifica della regolarità delle operazioni nonché della completezza, della correttezza e tempestività delle scritture contabili.
- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:
- per ciascuna fase rilevante della conclusione di contratti con società o enti privati (sia di vendita, sia di acquisto) le procedure prevedono che la documentazione prodotta venga archiviata dalla struttura competente in apposito fascicolo da tenere aggiornato, con modalità formalizzata, nel corso dello svolgimento dell'attività;
 - la struttura di volta in volta interessata è responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza prodotta anche in via telematica o elettronica, inerente alla esecuzione degli adempimenti svolti nell'ambito della gestione del processo di acquisto di beni e servizi, anche volti alla gestione del patrimonio immobiliare, con particolare riferimento alla fase di individuazione del fornitore/professionista, in termini di motivazione della scelta e pertinenza/congruità della spesa;
 - ogni atto dispositivo relativo alla gestione immobiliare è formalizzato in apposito documento, debitamente firmato da soggetti muniti di idonei poteri, ed archiviato a cura della struttura competente;
 - la struttura di volta in volta interessata è responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza, prodotta anche in via telematica o elettronica, inerente al processo di selezione e assunzione del personale e di selezione dei professionisti esterni, con particolare riferimento alla tracciabilità delle decisioni prese.

Parte speciale 3

Delitti e illeciti
amministrativi
di abuso di
informazioni
privilegiate,
manipolazione
del mercato e
aggiotaggio

PARTE SPECIALE 3

1 Funzione della Parte Speciale terza

La Parte Speciale terza si riferisce ai comportamenti posti in essere dai Destinatari del Modello, ed in particolare dai soggetti coinvolti nei processi sensibili ai reati e illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate, manipolazione di mercato e agiotaggio.

Lo scopo preventivo è di particolare importanza, dal momento che obiettivo primario delle norme penali e amministrative è la tutela del mercato e del risparmio.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che i Destinatari del Modello adottino le presenti regole di condotta al fine di prevenire la commissione di tali reati e illeciti amministrativi.

In particolare, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- indicare i principi che i Destinatari del Modello sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'OdV, e ai responsabili delle competenti funzioni aziendali che cooperano con esso, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

2 Delitti e illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato e agiotaggio

Il presente paragrafo si riferisce sia alle fattispecie di reato introdotte con la Legge n. 62/05, e previste agli articoli 184 e 185 del T.U.F., sia alla fattispecie di agiotaggio, prevista dall'art. 2637 cod. civ., come modificato dalla suddetta normativa, limitatamente ai casi che potrebbero verificarsi in relazione all'operatività della Società. Si riferisce inoltre alle fattispecie di illeciti amministrativi previste agli articoli 187-*bis* e 187-*ter* del T.U.F. per i quali è previsto, all'art. 187-*quinquies* del T.U.F., un regime di responsabilità dell'Ente.

2.1 Abuso di informazioni privilegiate

Le fattispecie in oggetto sono previste da:

- art. 184, T.U.F. – Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (reato);
- art. 187-*bis*, T.U.F. – Abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate (illecito amministrativo).

Fattispecie

La fattispecie di reato e illecito amministrativo di **abuso di informazioni privilegiate** si realizza nel caso in cui coloro che, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della loro qualità di membri dell'organo di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, in ragione della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero in ragione dell'esercizio di un'attività lavorativa, di un'attività professionale o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio, pongono, alternativamente, in essere le seguenti condotte:

- acquistano, vendono o compiono altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari, utilizzando le informazioni privilegiate in loro possesso;
- comunicano tali informazioni ad altri al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato;
- raccomandano o inducono altri soggetti, sulla base delle informazioni privilegiate possedute, al compimento di taluna delle operazioni descritte al primo punto.

E' punito altresì, ai sensi del comma 3²² dell'art. 184 del T.U.F., chi pone in essere le suddette condotte essendo venuto in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle sopra indicate e conoscendo il carattere privilegiato di tali informazioni.

Scopo della disciplina è, dunque, quello di reprimere ogni forma di abuso, derivante, appunto, dal possesso di informazioni privilegiate.

Esemplificazioni di condotte illecite

- comunicazione illecita di informazioni privilegiate oggetto di disclosure parziale a soggetti selezionati;
- comunicazione illecita di informazioni privilegiate acquisite nell'ambito della gestione societaria.

²² Comma introdotto dalla Legge 23 dicembre 2021, n. 238.

2.2 Manipolazione del mercato e aggio

Le fattispecie in oggetto sono previste da:

- art. 185, T.U.F. – Manipolazione del mercato (reato);
- art. 187-ter, T.U.F. – Manipolazione del mercato (illecito amministrativo);
- art. 2637, cod. civ. – Aggio.

Fattispecie

- La fattispecie di reato di **manipolazione del mercato** consiste nella diffusione di notizie false o nel porre in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, nonché qualsiasi altro strumento avente le stesse caratteristiche. La consumazione del reato si verifica al momento della diffusione delle notizie false o del compimento delle operazioni simulate o di altri artifici.
- La fattispecie dell'illecito amministrativo di **manipolazione del mercato** consiste nel diffondere tramite mezzi di informazione, compreso internet o ogni altro mezzo, informazioni, voci o, notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni.
- E' inoltre punito chiunque pone in essere:
 - operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;
 - operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;
 - operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente;
 - altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.
- La fattispecie di reato di **aggio** consiste nella diffusione di notizie false o nel porre in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, italiano o di altro Paese dell'Unione europea, nonché qualsiasi altro strumento avente le stesse caratteristiche, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari. La consumazione del reato si verifica al momento della diffusione delle notizie false o del compimento delle operazioni simulate o di altri artifici.

Esemplificazioni di condotte illecite

- diffusione di notizie false su valori patrimoniali o finanziari della Società, al fine di alterare il prezzo di strumenti finanziari, creando, di fatto, pericolose situazioni di affidamento degli investitori, che potrebbero sentirsi erroneamente incoraggiati ad investire e/o disinvestire sui titoli di Unipol Gruppo e/o UnipolSai;
- diffusione sul mercato, anche attraverso internet, di notizie non veritiere, ma dotate di particolare credibilità, in ordine ad importanti operazioni economiche effettuate dalla Società, in modo da condizionare il prezzo dei titoli quotati di Unipol Gruppo e/o UnipolSai.

3 Processi aziendali sensibili nell'ambito dei delitti e illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato e aggioaggio

I processi della Società più specificatamente a rischio riguardo le fattispecie dei reati e illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato e aggioaggio di cui trattasi sono i seguenti.

Market Abuse		
Macroprocessi	Abuso di informazioni privilegiate	Manipolazione del mercato e aggioaggio
Comunicazione esterna	✓	✓
Gestione societaria e rapporti con Autorità di Vigilanza	✓	

4 I presidi e gli strumenti di controllo

4.1 Premessa

Alla luce della circostanza che i processi sensibili elencati nella presente Parte Speciale sono in tutto od in parte svolti dagli *outsourcer* in forza di appositi accordi contrattuali, come indicato nel capitolo 3.9 della Parte Generale, si premette che tali soggetti sono tenuti, nello svolgimento dei suddetti processi, al rigoroso rispetto di quanto previsto nel presente capitolo, a pena della risoluzione del rapporto.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, i destinatari devono conoscere e rispettare, tra l'altro:

- le norme di comportamento, i valori ed i principi etici enunciati nella Carta dei Valori e Codice Etico del Gruppo Unipol;
- le "Linee Guida sulla gestione e la comunicazione delle informazioni privilegiate" (le "Linee Guida") e le "Disposizioni operative sulla gestione e la comunicazione delle informazioni privilegiate", (le "Disposizioni Operative") redatte e adottate dalle controllanti Unipol Gruppo S.p.A. ("Unipol") e UnipolSai in conformità con la normativa vigente in materia di abusi di mercato e applicabili a Tenute del Cerro in qualità di società controllata, in relazione ad eventuali Specifiche Informazioni Rilevanti e/o a Informazioni Privilegiate (come *infra* definite) relative ai titoli Unipol e UnipolSai che dovessero generarsi nell'ambito dell'attività di Tenute del Cerro;
- le eventuali disposizioni interne per la diffusione al pubblico di informazioni aziendali;
- le eventuali disposizioni interne per la gestione e la comunicazione delle informazioni privilegiate ai sensi della normativa vigente in materia di abusi di mercato;
- le eventuali disposizioni interne per la partecipazione dei dipendenti ad eventi esterni che possano implicare la comunicazione di informazioni privilegiate;
- le procedure aziendali e di Gruppo, la documentazione e gli ordini di servizio inerenti alla struttura gerarchico-funzionale ed organizzativa della Società;
- in generale, la normativa italiana e straniera, anche regolamentare, applicabile.

4.2 Principi di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo a carico dei Destinatari di tenere comportamenti in linea con i principi di correttezza ed onestà, oltre che rispettosi dei doveri di riservatezza inerenti alla gestione delle informazioni in proprio possesso.

In tal senso, chiunque venga a conoscenza, in modo regolare o occasionale, anche in ragione delle sue funzioni, di informazioni privilegiate aventi ad oggetto le società del Gruppo e/o società terze è tenuto a:

- mantenerle strettamente riservate e non diffonderle al di fuori del normale esercizio del lavoro;
- astenersi dall'effettuare, raccomandare o indurre altri ad effettuare operazioni sulla base delle stesse, che abbiano l'effetto di procurare alla Società un profitto.

4.2.1 Abuso di informazioni privilegiate

Le Linee Guida definiscono:

"Tipi di Informazioni Rilevanti": tipi di informazioni che Unipol e UnipolSai ritengono possano assumere rilevanza in quanto relative a dati, eventi, progetti o circostanze che, in modo continuativo, ripetitivo, periodico, oppure saltuario, occasionale o imprevisto, riguardano direttamente

Unipol e UnipolSai medesime e che, sulla base delle relative caratteristiche, dell'esperienza e di altre circostanze, possono – in un secondo, anche prossimo, momento – assumere natura di Specifiche Informazioni Rilevanti e/o di Informazioni Privilegiate;

“Specifiche Informazioni Rilevanti”: singole informazioni che normalmente rientrano nei Tipi di Informazioni Rilevanti e che, a giudizio di Unipol e UnipolSai, risultano effettivamente rilevanti in quanto possono – in un secondo, anche prossimo, momento – assumere natura privilegiata.

“Informazione Privilegiata”: informazione avente carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente – direttamente o indirettamente – Unipol e UnipolSai o uno o più Strumenti Finanziari che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali Strumenti Finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati ad essi collegati.

Le Linee Guida identificano come FOCIP (Funzioni Organizzative Competenti Informazioni Privilegiate), tra le altre, il Presidente, l'Amministratore Delegato e/o il Direttore Generale delle società controllate, direttamente o indirettamente da Unipol, quale Tenute del Cerro.

Nel rispetto del principio di “segregazione” delle informazioni, i soggetti che accedono a Specifiche Informazioni Rilevanti e/o a Informazioni Privilegiate vengono iscritti rispettivamente nelle apposite sezioni della “RIL” (Relevant Information List) ovvero nell'elenco delle persone che hanno accesso alle Specifiche Informazioni Rilevanti o dell'“*Insider List*” ovvero nell'elenco delle persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate, gestiti dalla Segreteria Societaria nell'ambito dell' Area Corporate Affairs di UnipolSai (la “Segreteria Societaria”).

Le persone di Tenute del Cerro da iscriversi a cura della Segreteria Societaria di UnipolSai nella RIL e/o nell'“*Insider List*” istituite da Unipol e/o UnipolSai ai sensi di legge e delle Linee Guida possono essere individuate tra i seguenti soggetti (a titolo esemplificativo e non esaustivo):

- i componenti degli organi sociali;
- i dipendenti che, in relazione a specifiche attività svolte, abbiano accesso su base occasionale a Specifiche Informazioni Rilevanti e/o a Informazioni Privilegiate;
- i soggetti che hanno un rapporto di collaborazione professionale con Tenute del Cerro o che comunque svolgono determinati compiti per la stessa, tramite i quali hanno accesso su base occasionale a Specifiche Informazioni Rilevanti e/o a Informazioni Privilegiate, quali ad esempio consulenti o contabili.

L'iscrizione nella RIL e/o dell'“*Insider List*” comporta i seguenti **obblighi**:

- rispetto della riservatezza delle informazioni oggetto dell'iscrizione;
- obbligo di identificare e classificare i documenti contenenti tali informazioni come “Riservati” e/o “Riservati – Price Sensitive”;
- obbligo di rispettare i vincoli in materia di riservatezza stabiliti dalle Linee Guida e dalle Disposizioni Operative sopra richiamate;
- obbligo di comunicare alla Segreteria Societaria gli estremi delle persone cui si intende trasmettere/comunicare la Specifica Informazione Rilevante e/o l'Informazione Privilegiata nell'ambito dell'attività lavorativa;

- obbligo di informare una della FOCIP di Tenute del Cerro come sopra individuate (affinché questa ne dia informazione a Unipol e UnipolSai) dell'avvenuta comunicazione, anche involontaria, delle Specifiche Informazioni Rilevanti e/o dell'Informazione Privilegiata a soggetti non vincolati ad obblighi di riservatezza.

L'accesso a un'Informazione Privilegiata e/o a una Specifica Informazione Rilevante (posto che la stessa può assumere, anche in un secondo momento, natura di Informazione Privilegiata) comporta i seguenti **divieti**:

- acquistare, cedere, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, Strumenti Finanziari utilizzando Informazioni Privilegiate; oppure annullare o modificare un ordine concernente uno Strumento Finanziario utilizzando Informazioni Privilegiate quando tale ordine è stato inoltrato prima che la persona interessata entrasse in possesso delle Informazioni Privilegiate;
- raccomandare o indurre altri, sulla base di Informazioni Privilegiate, al compimento di taluna delle operazioni indicate al primo alinea o utilizzare raccomandazioni o induzioni quando il soggetto sa o dovrebbe sapere che esse si basano su Informazioni Privilegiate;
- comunicare Informazioni Privilegiate ad un'altra persona, al di fuori del normale esercizio di un'occupazione, una professione o una funzione;
- tentare di effettuare le operazioni di cui al primo alinea, nonché di utilizzare le raccomandazioni o induzioni, di cui al secondo alinea.

Tali comportamenti, ai sensi della normativa vigente, configurano "Abuso di informazioni privilegiate" e "Comunicazione illecita di informazioni privilegiate".

4.2.2 Manipolazione del mercato e aggio

In relazione alle possibili condotte illecite legate alla manipolazione del mercato e aggio, è fatto esplicito divieto di:

- diffondere attraverso qualsiasi canale informativo informazioni, voci o notizie non corrispondenti alla realtà, ovvero informazioni di cui non sia certa la veridicità oppure fuorvianti capaci, o anche solo potenzialmente suscettibili, di fornire indicazioni false o fuorvianti, in relazione agli strumenti finanziari delle controllanti Unipol e/o UnipolSai, nonché in relazione a quelli di società terze in rapporto d'affari con la Società o con il Gruppo di appartenenza;
- diffondere notizie false o porre in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari;
- compiere operazioni, ordini di compravendita o altri artifici che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;
- compiere operazioni o ordini di compravendita che consentano, anche tramite l'azione di concerto di più persone, di fissare il prezzo di mercato di strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;
- compiere operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente. In particolare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
 - eseguire operazioni o impartire ordini di compravendita che rappresentano una quota significativa del volume giornaliero degli scambi dello strumento finanziario pertinente nel mercato regolamentato interessato, in particolare quando tali ordini o operazioni conducono ad una significativa variazione del prezzo dello strumento finanziario, con la deliberata intenzione di manipolare il mercato;
 - eseguire operazioni o impartire ordini di compravendita avendo una significativa posizione in acquisto o in vendita su uno strumento finanziario che conducono a significative variazioni del prezzo dello strumento finanziario o dello strumento derivato collegato o dell'attività

sottostante ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, con la deliberata intenzione di manipolare il mercato;

- eseguire operazioni che non determinano alcuna variazione nella proprietà ovvero non comportano alcun trasferimento effettivo della proprietà di uno strumento finanziario ammesso alla negoziazione in un mercato regolamentato;
- eseguire operazioni o impartire ordini di compravendita che prevedono inversioni di posizione in acquisto o in vendita nel breve periodo e rappresentano una quota significativa del volume giornaliero di scambi dello strumento finanziario pertinente nel mercato regolamentato interessato e possono associarsi a significative variazioni del prezzo di uno strumento finanziario ammesso alla negoziazione in un mercato regolamentato;
- impartire ordini di compravendita che modificano la rappresentazione dei migliori prezzi delle proposte di acquisto o di vendita di uno strumento finanziario ammesso alla negoziazione in un mercato regolamentato o, più in generale, la misura in cui essi modificano la rappresentazione del book di negoziazione a disposizione dei partecipanti al mercato, e sono revocati prima della loro esecuzione;
- eseguire operazioni o impartire ordini di compravendita facendo precedere o seguire dette operazioni dalla diffusione di informazioni false o fuorvianti da parte delle persone che hanno impartito gli ordini o eseguito le operazioni o da persone ad esse collegate.

4.3 Principi di controllo

4.3.1 Abuso di informazioni privilegiate

Il sistema di controllo a presidio della corretta gestione delle informazioni privilegiate si basa, tra l'altro, sui seguenti fattori:

- Ruoli e responsabilità definiti:
 - la trasmissione di documenti riservati a società che comunque svolgano per Tenute del Cerro determinati compiti è riservata ai vertici aziendali, ai Responsabili di Direzione/Funzione o ad altri dipendenti di Linear iscritti nella RIL o nell'Insider List;
 - la comunicazione delle Specifiche Informazioni Rilevanti e/o delle informazioni privilegiate è riservata alle strutture identificate dalle "Linee Guida sulla gestione e la comunicazione delle Informazioni Privilegiate" e relative Disposizioni Operative secondo le modalità e le responsabilità definite.
- Tracciabilità del processo:
 - Le Linee Guida e le Disposizioni Operative definiscono il processo per l'alimentazione e la gestione della RIL e dell'Insider List, nonché le funzioni aziendali responsabili della relativa gestione. I Soggetti in possesso di Specifiche Informazioni Rilevanti e/o di informazioni privilegiate sono iscritti nella RIL e/o nell'Insider List e sono informati di tale iscrizione e degli obblighi, divieti e sanzioni che derivano loro.
- Formazione:
 - la Società potrà individuare al proprio interno le figure professionali interessate alle normative in esame, ai fini della loro eventuale partecipazione a corsi di formazione organizzati in accordo con le controllanti Unipol e UnipolSai.

4.3.2 Manipolazione del mercato e aggio

Il sistema di controllo a presidio della manipolazione del mercato si basa, tra l'altro, sui seguenti fattori:

- Ruoli e responsabilità definiti:

- esistenza di una funzione competente per la gestione delle comunicazioni verso l'esterno.
- Segregazione delle funzioni:
 - le interviste e le dichiarazioni ai media, nonché la partecipazione ad eventi esterni da parte di qualsiasi struttura aziendale devono essere preventivamente concordate con la funzione competente per la gestione delle comunicazioni verso l'esterno.
- Attività di controllo:
 - qualora vengano effettuate operazioni di compravendita di strumenti finanziari eseguite sui mercati, deve essere implementato un sistema di controllo per individuare indici di anomalia, così come esemplificati da Consob;
 - nell'esecuzione di eventuali operazioni su strumenti finanziari la Società deve avvalersi di intermediari finanziari abilitati prevedendo l'inserimento nei relativi contratti di appositi impegni ad adottare adeguate procedure informatiche.

Parte speciale 4

Delitti di
ricettazione,
riciclaggio,
autoriciclaggio e
delitti con finalità di
terrorismo o di
eversione dell'ordine
democratico

PARTE SPECIALE 4

1 Funzione della Parte Speciale quarta

La Parte Speciale quarta si riferisce ai comportamenti posti in essere dai Destinatari del Modello, ed in particolare dai soggetti coinvolti nei processi sensibili rispetto ai reati in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che i suddetti soggetti adottino le presenti regole di condotta al fine di prevenire la commissione di tali reati.

In particolare, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- indicare i principi che i Destinatari del Modello sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'OdV, e ai responsabili delle competenti funzioni aziendali che cooperano con esso, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

2 I delitti di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e i delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

Il presente paragrafo si riferisce alle fattispecie di reato di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio introdotti dall'art 25-*octies* del D. Lgs. 231/2001 e ai delitti con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico previsti dall'art. 25-*quater* del D. Lgs. 231/2001, limitatamente ai casi che potrebbero configurarsi in capo alla Società.

2.1 Delitto di ricettazione

Il reato in oggetto è previsto da:

- art. 648, cod. pen. – Ricettazione;

Fattispecie

- La fattispecie di **reato di ricettazione** si realizza mediante acquisto, ricezione o occultamento di denaro o cose provenienti da un qualsiasi reato oppure, in alternativa, con l'intromissione di un soggetto nel far sì che i beni rivenienti da reato vengano da altri acquistati, ricevuti od occultati. Il reato di ricettazione è un reato comune, caratterizzato dal dolo specifico consistente nella coscienza e volontà di trarre profitto, per sé stessi o per altri, dall'acquisto, dalla ricezione o dall'occultamento di beni di provenienza illecita o nell'intromettersi nel farli acquistare, ricevere od occultare. Presupposto del reato è che anteriormente ad esso sia stato commesso un altro reato (cd. reato presupposto) al quale, però, il ricettatore non abbia in alcun modo partecipato.

Esemplificazioni di condotte illecite

- acquisto di beni di provenienza illecita, che proprio in ragione della loro origine vengono offerti alla Società a condizioni inusualmente vantaggiose.

2.2 Delitti di riciclaggio

I reati in oggetto sono previsti da:

- art. 648-*bis*, cod. pen. – Riciclaggio;
- art. 648-*ter*, cod. pen. – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;

Fattispecie

- La fattispecie di **reato di riciclaggio** si realizza mediante:
 - sostituzione o trasferimento di denaro, beni o altre utilità provenienti da reato; (per sostituzione si intende qualsiasi operazione che implichi la conversione dei proventi di reato in altro denaro o bene al fine di eliminare qualunque collegamento con il reato presupposto che ha generato i proventi illeciti, mentre per trasferimento si intende la condotta che movimentata il bene o il denaro da un soggetto a un altro attraverso l'uso di strumenti negoziali o giuridici allo scopo di rendere difficoltosa l'individuazione della provenienza illecita)
 - compimento di operazioni che ostacolano l'identificazione della provenienza illecita del denaro, dei beni o delle utilità suddette: si tratta di attività, diverse da quelle sopracitate, aventi la finalità di far perdere le tracce della effettiva provenienza dei beni.

Anche il reato in esame ha come presupposto un altro reato. Il riciclaggio differisce dalla ricettazione in quanto si richiede che la condotta sia idonea ad ostacolare l'identificazione della provenienza criminosa dei beni.

- La fattispecie di reato relativa **all’impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** si differenzia dal reato di riciclaggio poiché, mentre quest’ultimo reato prevede la sostituzione, il trasferimento o le operazioni di ostacolo all’identificazione della provenienza illecita, la figura in esame punisce il successivo impiego dei proventi in attività economiche o finanziarie.

Rispetto alla ricettazione il riciclaggio si caratterizza, infine, per la finalità di ostacolare l’identificazione della provenienza illecita dei beni

Il termine impiego va inteso in senso restrittivo quale sinonimo di investimento, intendendosi tale l’utilizzazione a fini di profitto con carattere di continuità, restano escluse le operazioni a carattere occasionale e sporadico.

Esemplificazioni di condotte illecite

- locazione di un immobile a soggetti che utilizzano per il pagamento denaro di provenienza illecita;
- vendita di un immobile a soggetti che utilizzano per il pagamento denaro di provenienza illecita;
- impiego di beni di provenienza delittuosa presso la Società (es. computer oggetto di furto);
- acquisto di beni, servizi e consulenze nell’interesse o vantaggio della Società utilizzando somme di provenienza illecita (es. utilizzo di somme provenienti da reato tributario).

2.3 Delitto di autoriciclaggio

Il delitto in oggetto è previsto da:

- Autoriciclaggio (art., 648-ter 1, cod. pen.)

Fattispecie

- L’art- 648- ter 1 c.p. prevede -la fattispecie di reato di **autoriciclaggio** ed è stato introdotto a seguito dell’entrata in vigore della L. 15 dicembre 2014, n. 186. Tale norma punisce la condotta di colui che, avendo commesso o concorso a commettere un reato, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni e le altre attività provenienti da tale reato, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza illecita. Viene così posta fine all’impunità per chi, avendo commesso o concorso a commettere il reato presupposto, mette in atto anche condotte di “riciclaggio” e di “impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita”. Si tratta di un reato proprio, in quanto può essere eseguito esclusivamente da chi abbia commesso o concorso a commettere il reato che ha generato “denaro, beni o altre utilità”. La norma prevede però che non ogni impiego, sostituzione o trasferimento delle risorse derivanti dal delitto costituisca condotta penalmente rilevante, ma solo quelle che ostacolano concretamente l’identificazione della provenienza illecita delle stesse. Si precisa che le condotte di mera utilizzazione e di godimento personale del denaro, beni o altre utilità non integrano un fatto di autoriciclaggio. La struttura del reato di autoriciclaggio sembra configurare una peculiare modalità di imputazione alla persona giuridica, poiché il suo inserimento nel novero dei reati presupposto potrebbe rendere necessaria l’analisi e, soprattutto, la prevenzione di tutti i possibili “reati-fonte” dell’autoriciclaggio stesso.

Confindustria, nella circolare n. 19867/2015, ha espresso le sue perplessità sulla questione, ritenendo che possono essere considerati “reati-fonte” dell’autoriciclaggio solo quelli già previsti nel catalogo di cui al D. Lgs. 231/01, in quanto altrimenti si finirebbe per alimentare tale catalogo in modo indefinito, tramite il rinvio a una serie di fattispecie non espressamente indicate nello stesso Decreto.

La Società ritiene che occorra comunque porre l’attenzione sul controllo e la tracciabilità della movimentazione dei flussi finanziari – peraltro oggetto di espressa previsione dell’art 6 D.lgs. 231/01 - e di altri beni ed utilità che arrivano all’organizzazione, dovendo la stessa essere in grado di

accertare ragionevolmente la lecita o illecita provenienza dei beni che possono essere investiti nell'ambito della sua attività, al fine di evitare di essere sanzionata ai sensi del citato art. 25-octies. Per i reati-fonte già inseriti tra i reati presupposto della responsabilità ai sensi del D.lgs. 231/01, il Modello già prevede presidi di controllo ad hoc e quindi non necessita di uno specifico aggiornamento.

Alle stesse conclusioni giunge l'ABI che, con la circolare n. 6 dell'1 dicembre 2015, non esclude che i reati-fonte del reato di autoriciclaggio possano essere diversi da quelli già previsti nel decreto 231 ed a proposito del requisito del "concreto ostacolo alla provenienza delittuosa" (leggasi ora, alla luce del D. Lgs. 195/2021, come "concreto ostacolo alla identificazione della provenienza illecita") chiarisce che "esso dovrà essere puntualmente riscontrato, per evitare il rischio di punire per autoriciclaggio anche operazioni di reimpiego delle utilità illecite prive di quell'ulteriore disvalore penale che fonda la punibilità del reato di cui all'art. 648 ter1 c.p. In altri termini, sarà necessario accertare la sussistenza di condotte dissimulatorie ovvero anomale rispetto all'ordinaria attività mentre semplici operazioni "tracciabili", non avendo tali caratteristiche, non dovrebbero assumere rilevanza penale". Pertanto, tutte le operazioni "tracciabili", per le quali è quindi possibile effettuare la ricostruzione a posteriori dei flussi di incasso imputabili a ogni soggetto economico o giuridico nonché dei punti di partenza e di arrivo non assumono rilevanza penale, proprio perché non ostacolano concretamente l'identificazione della provenienza delle somme stesse.

Esemplificazioni di condotte illecite

- mancata segnalazione di squadratura degli incassi, al fine di occultare denaro di provenienza illecita e consentirne il reinvestimento;
- risparmio fiscale proveniente da dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, occultamento dei proventi e reinvestimento;
- plusvalenze realizzate a seguito di truffa, occultamento dei proventi e successivo reinvestimento in immobili;
- mancato o parziale pagamento delle imposte, occultamento dei proventi e reinvestimento in consulenze fiscali.

2.4 Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

I delitti in oggetto sono previsti da:

- art. 270-bis, cod. pen. – Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico;
- art. 270-ter, cod. pen. – Assistenza agli associati;
- art. 270-quinquies.1 cod. pen. - Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo.

Fattispecie

- Le fattispecie di **reato con finalità di terrorismo e/o di eversione dell'ordine democratico** si realizzano o nel fornire direttamente o indirettamente risorse finanziarie o assistenza a favore di soggetti che intendano porre in essere reati di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

Esemplificazioni di condotte illecite

- omessa comunicazione all'Autorità di Pubblica Sicurezza dei dati del conduttore allo scopo di favorire un'associazione con finalità terroristiche;

- stipula di un contratto di compravendita con controparte facente parte di associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico;
- omessa comunicazione del soggiorno di un ospite della struttura al fine di favorirne la clandestinità in quanto ricercato dalle autorità preposte.

3 Processi aziendali sensibili nell'ambito dei delitti di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e dei delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

I processi della Società più specificatamente a rischio riguardo le fattispecie di reato di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e di reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico di cui trattasi sono i seguenti.

Ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e terrorismo				
Macroprocessi	Ricettazione	Riciclaggio	Autoriciclaggio	Terrorismo
Tesoreria			✓	
Gestione acquisti e consulenze	✓	✓	✓	
Gestione fiscalità			✓	
Contabilità e Bilancio			✓	
Servizi alberghieri				✓
Gestione immobiliare	✓	✓	✓	✓

4 I presidi e gli strumenti di controllo

4.1 Premessa

Alla luce della circostanza che i processi sensibili elencati nella presente Parte Speciale sono in tutto o in parte svolti dagli *outsourcer* in forza di appositi accordi contrattuali, come indicato nel capitolo 3.9 della Parte Generale, si premette che tali soggetti sono tenuti, nello svolgimento dei suddetti processi, al rigoroso rispetto di quanto previsto nel presente capitolo, a pena della risoluzione del rapporto.

Nell'espletamento di tutte le attività, oltre alle regole di cui al presente Modello, i destinatari devono conoscere e rispettare:

- le norme di comportamento, i valori ed i principi etici enunciati nella Carta dei Valori e Codice Etico del Gruppo Unipol;
- le procedure aziendali e di Gruppo, la documentazione e gli ordini di servizio inerenti alla struttura gerarchico-funzionale ed organizzativa della Società;
- in generale, la normativa italiana e straniera, anche regolamentare, applicabile, con particolare riguardo al D.lgs. 231/2007.

4.2 Principi di comportamento

Come previsto dalla Carta dei Valori e Codice Etico, la Società profonde il massimo sforzo per il rafforzamento della cultura della legalità e, in particolare, per la lotta alla ricettazione, al riciclaggio ed alle attività di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, collaborando fattivamente con le Autorità preposte.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo a carico dei Destinatari di provvedere ad acquisire adeguata conoscenza della clientela, nella consapevolezza che la conoscenza della clientela è condizione essenziale per prevenire l'instaurazione di rapporti con soggetti legati ad organizzazioni dedite ad attività terroristiche/eversive.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo a carico dei Destinatari di garantire il rispetto delle leggi e delle regolamentazioni vigenti in ogni contesto geografico ed ambito operativo, in particolare per quanto attiene ai provvedimenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio. In particolare è fatto obbligo di:

- provvedere ad acquisire adeguata conoscenza delle controparti (acquirenti e locatari di immobili), nella consapevolezza che la conoscenza delle controparti è condizione essenziale per prevenire l'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e l'instaurazione di rapporti con soggetti legati ad organizzazioni dedite ad attività terroristiche/eversive;
- garantire il rispetto delle leggi e delle regolamentazioni vigenti in ogni contesto geografico ed ambito operativo, in particolare per quanto attiene ai provvedimenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio;
- nell'ambito della locazione immobiliare attiva, privilegiare la riscossione dei canoni dovuti con mezzi di pagamento tracciabili.

In generale è fatto divieto di porre in essere qualsiasi attività finalizzata alla ricettazione, al riciclaggio ed all'autoriciclaggio o finalizzata al finanziamento del terrorismo ed in particolare è fatto divieto di:

- acquistare, ricevere od occultare denaro o cose provenienti da qualsiasi reato al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, o comunque intromettersi nel farle acquistare, ricevere od occultare;

- sostituire o trasferire denaro beni o altre utilità provenienti da reato, oppure compiere in relazione ad essi altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza illecita;
- impiegare in attività economiche e finanziarie denaro beni o altre utilità provenienti da reato;
- occultare i proventi derivanti da reati commessi nel presunto interesse o vantaggio della Società;
- fornire direttamente o indirettamente risorse finanziarie o assistenza a favore di soggetti che intendano porre in essere reati di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

In particolare, i Destinatari devono provvedere a:

- partecipare fattivamente al processo di identificazione della clientela in occasione delle operazioni di check-in presso le strutture alberghiere;
- utilizzare o impiegare unicamente risorse economiche e finanziarie di cui sia stata verificata la provenienza e solo per operazioni che abbiano una causale espressa e che risultino registrate e documentate.

4.3 Principi di controllo

Il sistema di controllo atto a prevenire i delitti di ricettazione, riciclaggio ed autoriciclaggio, nonché i delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico si basa sui seguenti elementi:

- segregazione dei compiti:
 - l'autorizzazione al pagamento di tributi attraverso il modello F24 viene sottoposta a preventivo controllo da parte della struttura aziendale che monitora gli adempimenti di natura fiscale.
- attività di controllo:
 - a seguito dell'identificazione dei clienti e della verifica circa la validità dei loro documenti d'identità, è effettuato quotidianamente l'invio delle generalità alla Questura di competenza;
 - è compito della Funzione aziendale competente effettuare, entro 48 ore dalla consegna dell'immobile al conduttore extracomunitario, l'invio dell'apposito modulo di denuncia antiterrorismo all'Autorità di Pubblica Sicurezza;
 - è prevista la quadratura dei flussi finanziari in entrata, in uscita e verifica della relativa causale;
 - la scelta dei fornitori di beni e servizi avviene tra i nominativi selezionati in base a criteri individuati nell'ambito della normativa interna, fatte salve esigenze occasionali che devono essere adeguatamente motivate;
 - la negoziazione di acquisti di beni e servizi prevede la verifica che i prezzi delle offerte siano coerenti con i valori di mercato;
 - sono effettuate periodiche attività di controllo e quadratura in merito alle imposte da versare, con la previsione, in caso di rilevazione di discordanze, del coinvolgimento dell'unità organizzativa di volta in volta interessata.
- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:
 - le attività di controllo e di quadratura circa le imposte da versare sono archiviate su supporto informatico.

In merito alla vendita ed alla locazione di immobili a terzi, la Società ripone ragionevole e legittimo affidamento sull'adempimento degli obblighi di legge, tra i quali quelli di adeguata verifica, conservazione e

segnalazione di operazioni sospette, imposti a taluni soggetti individuati dalla normativa e coinvolti nelle attività in esame, quali istituti bancari, notai e mediatori immobiliari.

Parte speciale 5

Delitti informatici

PARTE SPECIALE 5

1 Funzione della Parte Speciale quinta

La Parte Speciale quinta si riferisce ai comportamenti posti in essere dai Destinatari del Modello, e in particolare dai soggetti coinvolti nei processi sensibili rispetto ai delitti informatici, introdotti nel marzo 2008, a seguito di ratifica, da parte del Parlamento italiano, della “Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica”.

Lo scopo preventivo è di particolare importanza dal momento che obiettivo primario della norma penale è, in questo caso, il potenziamento degli strumenti di tutela della sicurezza e della riservatezza dei dati.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che i suddetti soggetti adottino le presenti regole di condotta al fine di prevenire la commissione di tali reati.

In particolare, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- indicare i principi che i Destinatari del Modello sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'OdV, e ai responsabili delle competenti funzioni aziendali che cooperano con esso, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

2 I delitti informatici

Il presente paragrafo si riferisce ai reati informatici, secondo le fattispecie contemplate dall'art. 24-*bis* del D. Lgs. 231/2001, limitatamente ai casi che potrebbero configurarsi in capo a Tenute del Cerro.

2.1 Falsità in documenti informatici

I reati in oggetto sono previsti da:

- art. 491-*bis*, cod. pen. – Documenti informatici.

Fattispecie

La fattispecie di reato si realizza se le falsità previste dagli articoli da 476 a 493-*bis* del codice penale (falsità in atti) riguardano un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria.

Esemplificazioni di condotte illecite

- falsificazione di un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, nell'interesse e/o a vantaggio della Società;
- modifica dei dati contenuti all'interno di un software o database allo scopo di falsificare un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria.

2.2 Accesso abusivo e detenzione abusiva di codici di accesso

I reati in oggetto sono previsti da:

- art. 615-*ter*, cod. pen. – Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico;
- art. 615-*quater*, cod. pen. – Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici;
- art. 615-*quinquies*, cod. pen. - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico.

Fattispecie

- La fattispecie di reato di **accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico** si realizza nel caso di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, o di permanenza contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di proibire l'accesso;
- La fattispecie di reato di **detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici** si realizza nel caso in cui, per procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno si procurano, si riproducono, si diffondono, si comunicano o si consegnano codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque si forniscono indicazioni o istruzioni idonee a tale scopo.
- La fattispecie di reato di detenzione, **diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico** si realizza mediante il procurarsi abusivamente, detenere, produrre, riprodurre, importare, diffondere, comunicare, consegnare o, comunque, mettere a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, con lo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento.

Esemplificazioni di condotte illecite

- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico di un altro dipendente o collaboratore attraverso l'invio di un virus o di software finalizzato ad aprire un canale nel sistema della controparte, ad esempio mediante l'uso della posta elettronica aziendale, nell'interesse e/o a vantaggio della Società;
- diffusione abusiva di password di accesso a siti di enti concorrenti e/o acquisizione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici della Pubblica Amministrazione o di un concorrente al fine di acquisire informazioni riservate nell'interesse e/o vantaggio della Società;
- installazione, alterazione o manutenzione non adeguata di un software con l'obiettivo di cancellare/nascondere/alterare i dati;
- accesso al sistema informatico altrui con la finalità di alterare documenti;
- configurazione e/o rilascio di dispositivi informatici con software finalizzati a intercettare/distruggere dati.

2.3 Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

I reati in oggetto sono previsti da:

- art. 617-*quater*, cod. pen. – Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche;
- art. 617-*quinquies*, cod. pen. – Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.

Fattispecie

- La fattispecie di reato di **intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche** si realizza nel caso di intercettazione, impedimento o interruzione fraudolenta di comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi; il reato è procedibile a querela di parte, fatti salvi i casi in cui:
 - il reato sia commesso in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
 - il reato sia commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso di poteri o con violazione di doveri inerenti alla sua funzione o il suo servizio.
- La fattispecie di reato di **installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche** si realizza installando fisicamente presso un ente terzo apparati, che, intercettando il traffico di rete, consentano di carpire informazioni sulla rete dell'ente stesso. Oppure consentano di creare disservizi sulla rete dello stesso ente, in grado di impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

Esemplificazioni di condotte illecite

- invio tramite posta elettronica di malware in grado di intercettare il traffico dati di un concorrente e che consenta altresì di effettuare da remoto operazioni pregiudizievoli;
- installazione di programmi o hardware all'interno di sistemi di concorrenti allo scopo di intercettarli, interromperli o danneggiarli;
- diffusione di virus o altri programmi malevoli tramite l'utilizzo abusivo della rete o dei sistemi di posta elettronica aziendali, nell'interesse e/o vantaggio della Società.

2.4 Danneggiamento

I reati in oggetto sono previsti da:

- art. 635-*bis*, cod. pen. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici
- art. 635-*ter*, cod. pen. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità;
- art. 635-*quater*, cod. pen. – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici;
- art. 635-*quinquies*, cod. pen. – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Fattispecie

- La fattispecie di reato di **danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici** si realizza nel caso in cui si distruggano, deteriorino o rendano, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici altrui, ovvero programmi, informazioni o dati altrui.
- Le ulteriori fattispecie di reato si realizzano nel caso in cui si commetta un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere sistemi informatici o telematici, informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità. E' prevista un'aggravante se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione dei sistemi informatici o telematici, delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici.

Esemplificazioni di condotte illecite

- danneggiamento, cancellazione o alterazione abusiva di informazioni, dati e programmi informatici di terzi;
- danneggiamento, cancellazione o alterazione abusiva di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità;
- danneggiamento di sistemi/applicazioni di terzi, anche concorrenti;
- danneggiamento di sistemi/applicazioni dello Stato o altro ente pubblico.

3 Processi aziendali sensibili nell'ambito dei delitti informatici

I delitti informatici possono potenzialmente essere commessi in ogni processo aziendale; pertanto, i principi di comportamento e controllo contenuti nella presente Parte Speciale devono essere conosciuti e rispettati da tutti i destinatari del Modello.

Il processo della Società più specificatamente a rischio riguardo le fattispecie dei reati informatici di cui trattasi è quello relativo alla Gestione dei sistemi informativi.

4 I presidi e gli strumenti di controllo

4.1 Premessa

Nell'espletamento di tutte le attività operative attinenti alla gestione informatica della rete aziendale, oltre alle regole di cui al presente Modello, i destinatari devono conoscere e rispettare:

- le norme di comportamento, i valori ed i principi etici enunciati nella Carta dei Valori e Codice Etico del Gruppo Unipol;
- le disposizioni e le norme aziendali in materia di utilizzo dei sistemi informatici;
- le procedure aziendali e di Gruppo, la documentazione e gli ordini di servizio inerenti alla struttura gerarchico funzionale ed organizzativa della Società;
- in generale, la normativa italiana e straniera, anche regolamentare, applicabile.

4.2 Principi di comportamento

I seguenti principi di carattere generale si applicano ai dipendenti in via diretta ed ai collaboratori e fornitori in forza di apposite clausole contrattuali.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo a carico dei Destinatari di:

- utilizzare i personal computer per i soli ambiti inerenti all'attività lavorativa;
- utilizzare le unità di rete come aree di condivisione strettamente professionale;
- utilizzare e conservare correttamente le firme digitali della Società;
- non usare né installare programmi distribuiti da chi non ne è ufficialmente preposto, né mezzi di comunicazione propri, salvo esplicita autorizzazione da parte della Funzione competente;
- non modificare le configurazioni impostate sul proprio personal computer;
- non utilizzare *software* e/o *hardware* atti ad intercettare, falsificare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici;
- non accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informativi della Pubblica Amministrazione o di terzi per ottenere e/o modificare informazioni a vantaggio della Società.

4.3 Principi di controllo

Il sistema di controllo a presidio dei delitti informatici si basa sui seguenti elementi:

- Ruoli e responsabilità definiti:
 - la gestione delle abilitazioni avviene tramite la definizione di "profili abilitativi", ai quali corrispondono le necessarie abilitazioni in ragione delle funzioni svolte all'interno di Tenute del Cerro;
 - le variazioni al contenuto dei profili sono eseguite dalla Funzione competente, su richiesta delle strutture interessate, che devono garantire la corrispondenza tra le abilitazioni informatiche richieste e le mansioni lavorative coperte;
 - è stata istituita una apposita funzione aziendale dedicata al presidio della continuità e sicurezza dei sistemi informativi.
- Segregazione dei compiti:

- le attività di implementazione e modifica dei *software*, gestione delle procedure informatiche, controllo degli accessi logici e della sicurezza del *software* sono demandate alla Direzione competente, a garanzia della corretta gestione e del presidio continuativo sul processo di gestione e utilizzo dei sistemi informativi da parte degli utenti.
- Attività di controllo:
 - le attività di gestione ed utilizzo di sistemi informativi di Tenute del Cerro sono soggette ad attività di controllo a garanzia della tracciabilità delle modifiche apportate alle procedure informatiche, della rilevazione degli utenti che hanno effettuato tali modifiche e di coloro che hanno effettuato i controlli sulle modifiche apportate. Le principali attività di controllo previste dalle *policy* interne in materia di sicurezza informatica sono le seguenti:
 - utilizzo di *password* al fine di limitare gli accessi al sistema e di controllare gli accessi alle applicazioni;
 - sistematico monitoraggio degli accessi e dell'utilizzo delle risorse da parte degli utenti dei sistemi informatici;
 - protezione dei *server* e delle postazioni di lavoro della Società attraverso l'utilizzo di sistemi anti-intrusione e di *software* antivirus costantemente aggiornati;
 - esistenza di un sistema di *Business Continuity e Disaster Recovery* a protezione dei sistemi e delle applicazioni aziendali e relativa verifica periodica del corretto funzionamento;
 - esecuzione di operazioni di *backup* periodico dei dati;
 - predisposizione di specifici ambienti informatici per lo sviluppo ed il test del *software* distinti dall'ambiente di produzione utilizzato dagli utenti;
 - installazione del *software* nelle postazioni di lavoro e nei *server* solo a cura di soggetti dotati di specifiche abilitazioni.
- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:
 - il processo decisionale, con riferimento all'attività di gestione e utilizzo di sistemi informatici, è garantito dalla completa tracciabilità a sistema;
 - tutte le operazioni correttive effettuate tramite sistema (ad esempio rettifiche contabili, variazioni dei profili utente, etc.) sono tracciabili attraverso sistematica registrazione degli eventi (sistema di *log files*);
 - al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, ciascuna Funzione è responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza prodotta, anche in via telematica o elettronica.

Parte speciale 6

Omicidio colposo o lesioni
gravi o gravissime
commessi con violazione
delle norme sulla tutela
della salute e sicurezza sul
lavoro

PARTE SPECIALE 6

1 Funzione della Parte Speciale sesta

La Parte Speciale sesta si riferisce ai comportamenti posti in essere dai Destinatari del Modello, ed in particolare dai soggetti coinvolti nei processi sensibili rispetto ai reati introdotti nel D.lgs. 231/2001 dalla Legge 123/2007, con le successive modifiche apportate dal D. Lgs. 81/2008 (Testo Unico della sicurezza sul lavoro).

Obiettivo della presente Parte Speciale è che i suddetti soggetti adottino le presenti regole di condotta al fine di prevenire la commissione di tali reati.

Lo scopo preventivo è di particolare importanza dal momento che obiettivo primario della norma penale è il potenziamento degli strumenti di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

In particolare, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- indicare i principi che i Destinatari del Modello sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'OdV, e ai responsabili delle competenti funzioni aziendali che cooperano con esso, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

1.1 Definizioni

Ai fini della presente Parte Speciale si intende per:

- **lavoratore**: la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.;
- **datore di lavoro**: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva, in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa;
- **delegato del datore di lavoro**: soggetto destinatario di delega di funzioni in linea con le previsioni del art. 16 D. Lgs 81/2008;
- **preposto**: la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende e vigila sull'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando poteri di iniziativa in caso di inadempimenti in materia di sicurezza sul lavoro;
- **responsabile del servizio di prevenzione e protezione - RSPP**: la persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del D. Lgs. 81/2008 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- **addetto al servizio di prevenzione e protezione**: la persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del D. Lgs. 81/2008, facente parte del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- **medico competente**: il medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38 del D. Lgs. 81/2008, che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei

rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;

- **rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:** la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;
- **servizio di prevenzione e protezione dai rischi:** l'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;
- **sorveglianza sanitaria:** l'insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;
- **valutazione dei rischi:** la valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;
- **formazione:** il processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;
- **informazione:** il complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;
- **addestramento:** il complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro.

2 Delitti contro la salute e la sicurezza sul lavoro

Il presente paragrafo si riferisce ad esempi di delitti di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies* del D. Lgs. 231/2001), limitatamente ai casi che potrebbero configurarsi in capo a Tenute del Cerro.

I reati in oggetto sono previsti da:

- art. 589, cod. pen. – Omicidio colposo;
- art. 590 comma 3, cod. pen. – Lesioni personali colpose (commesse con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro).

Fattispecie

- La fattispecie di reato di **omicidio colposo** si ipotizza nel caso si cagioni per colpa la morte di una persona; è prevista un'aggravante se l'evento è provocato con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. La stessa sussiste non solo quando sia contestata la violazione di specifiche norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, ma in ogni caso in cui la contestazione riguardi una condotta contraria all'art. 2087 cod. civ., che prevede il preciso obbligo dell'imprenditore di eliminare ogni situazione di pericolo dalla quale possa derivare un evento dannoso. Per quanto concerne l'elemento soggettivo del reato, è richiesta la colpa che sussiste in tutti quei casi in cui il datore di lavoro violi per negligenza, imprudenza, imperizia le norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, oppure ometta di adottare misure o accorgimenti per la più efficace tutela dell'integrità fisica dei lavoratori.
- La fattispecie di reato di **lesioni personali colpose** si realizza nel caso in cui si cagioni ad altri, per colpa, una lesione personale; se la lesione è grave o gravissima e l'evento è cagionato con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro le pene previste sono ulteriormente aggravate. Le lesioni contemplate nell'art. 25-*septies* sono esclusivamente quelle gravi e gravissime. La colpa sussiste non solo quando sia contestata la violazione di specifiche norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, ma in ogni caso in cui la lesione derivi da una condotta contraria all'art. 2087 cod. civ., che prevede il preciso obbligo dell'imprenditore di eliminare ogni situazione di pericolo dalla quale possa derivare un evento dannoso. Il bene giuridico tutelato dalla norma è l'integrità psico-fisica dei lavoratori. Il concetto di lesione personale è descritto nell'art. 582 cod. pen., che lo identifica nella condotta di chi cagiona ad altri una lesione (personale) dalla quale derivi una malattia nel corpo e nella mente.

Si tratta quindi di fattispecie delittuose di natura colposa che assumono particolare rilievo per la natura del bene giuridico tutelato, cioè la salute e l'integrità psico-fisica del lavoratore.

E' necessario precisare che, affinché si parli di responsabilità dell'Ente, il reato deve essere commesso nell'interesse o a vantaggio dell'Ente stesso, intendendosi per tale, essenzialmente, il risparmio di costi e spese per la prevenzione degli infortuni.

Esemplificazioni di condotte illecite

- mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro in un'ottica di risparmio dei costi e mancata effettuazione delle verifiche periodiche sull'applicazione e sull'efficacia delle procedure adottate che cagionino la morte di un lavoratore;
- mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro in un'ottica di risparmio dei costi e mancata effettuazione delle verifiche periodiche sull'applicazione e sull'efficacia delle procedure adottate che cagionino un infortunio grave ad un lavoratore;
- mancata o carente formazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro in conseguenza della quale si verifica la morte di un lavoratore;

- mancata o carente formazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro in conseguenza della quale si verifica un infortunio grave ad un lavoratore;
- acquisto di dispositivi di protezione individuale non adeguati in conseguenza del quale si verifica la morte di un lavoratore;
- acquisto di dispositivi di protezione individuale non adeguati in conseguenza del quale si verifica un infortunio grave ad un lavoratore.

3 Processi aziendali sensibili nell'ambito dei delitti in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro

La tutela della salute e sicurezza sul lavoro coinvolge tutte le attività aziendali: ne consegue che tutti i destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i principi di comportamento e controllo sotto enunciati, per quanto di loro competenza.

In particolare, i processi della Società più specificatamente a rischio riguardo le fattispecie di reato di omicidio colposo e di lesioni personali colpose di cui trattasi sono i seguenti:

- Sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Gestione immobiliare;
- Gestione acquisti e consulenze;
- Formazione del personale.

4 I presidi e gli strumenti di controllo

4.1 Premessa

Nell'espletamento delle proprie attività lavorative, i Destinatari del Modello devono conoscere e rispettare:

- le disposizioni di legge in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro disciplinate dal Testo Unico della sicurezza sul lavoro D. Lgs. 81/2008;
- la normativa in materia di salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili contenuta nel D. Lgs. 81/2008;
- le procedure aziendali, la documentazione e gli ordini di servizio inerenti alla struttura gerarchico-funzionale ed organizzativa della Società;
- in generale, la normativa italiana e straniera, anche regolamentare, applicabile.

4.2 Principi di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'obbligo a carico dei Destinatari del Modello di:

- osservare le disposizioni di legge, la normativa interna e le istruzioni impartite dalle strutture aziendali e dalle Autorità competenti;
- utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro e i dispositivi di sicurezza, nonché i dispositivi di prevenzione e protezione e tutela della salute messi a disposizione o forniti in dotazione;
- prendere visione del materiale informativo messo a disposizione dalla Società e partecipare attivamente alle attività formative in materia di sicurezza sul lavoro;
- sottoporsi alle visite mediche periodiche;
- segnalare immediatamente al Responsabile e/o agli addetti alla gestione delle emergenze, ogni situazione di pericolo potenziale o reale, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tale situazione di pericolo.

La presente Parte Speciale prevede inoltre l'obbligo a carico delle strutture responsabili di attività inerenti la Sicurezza dei Lavoratori di:

- assicurare, per quanto di competenza, gli adempimenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro osservando le misure generali di tutela e valutando la scelta delle attrezzature di lavoro nonché la sistemazione dei luoghi di lavoro;
- qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi nella gestione/prevenzione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, prevedere che i contratti con tali soggetti contengano apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 e di impegno al suo rispetto e apposita dichiarazione di conoscenza delle implicazioni e delle responsabilità facenti loro capo, in merito al rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute sul lavoro, anche verso i terzi, nonché del loro obbligo al coordinamento ed alla cooperazione con le strutture responsabili per la Sicurezza dei Lavoratori;
- astenersi dall'affidare incarichi a eventuali consulenti esterni eludendo criteri documentabili ed obiettivi incentrati su professionalità qualificata, competitività, utilità, prezzo, integrità, solidità e capacità di garantire un'efficace assistenza continuativa. In particolare, le regole per la scelta devono ispirarsi ai criteri di chiarezza;
- astenersi dall'affidare appalti di lavori e/o servizi ad imprese esterne (qualunque sia la forma societarie di queste ultime) eludendo criteri documentabili ed obiettivi incentrati su professionalità

qualificata, competitività, utilità, prezzo, integrità, solidità e capacità di garantire il risultato finale atteso. In particolare, le regole per la scelta devono ispirarsi ai criteri di chiarezza;

- adottare una condotta trasparente e collaborativa nei confronti degli enti preposti alla vigilanza ed al controllo (es. Ispettorato del Lavoro, A.S.L., Vigili del Fuoco, ecc.) in occasione di accertamenti/procedimenti ispettivi;
- provvedere, nell’ambito dei contratti di somministrazione, appalto e fornitura, a elaborare ed applicare le misure atte a governare in sicurezza le eventuali interferenze fra le imprese, compresi gli eventuali lavoratori autonomi;
- favorire e promuovere l’informazione e formazione interna in tema di rischi connessi allo svolgimento delle attività, misure ed attività di prevenzione e protezione adottate, procedure di pronto soccorso, lotta antincendio ed evacuazione dei lavoratori;
- curare il rispetto delle normative in tema di salute e sicurezza nell’ambito dei contratti di appalti di forniture, di servizi o d’opere nonché di quelli regolati dal D. Lgs. 276/2003, e successive modifiche ed integrazioni (Legge Biagi).

4.3 Principi di controllo

Il sistema di controllo a presidio dei delitti in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro si basa sui seguenti fattori:

- Ruoli e responsabilità definiti:
 - il sistema di gestione aziendale per la sicurezza e la salute dei lavoratori prevede la definizione di specifiche responsabilità e procedure al fine di consentire la piena attuazione della politica di salute e sicurezza sul lavoro con un approccio sistematico e pianificato.
- Segregazione dei compiti:
 - le strutture operative che hanno il compito di realizzare e di gestire gli interventi (di natura immobiliare, informatica, di sicurezza fisica, ovvero attinenti ai processi di lavoro e alla gestione del personale ed agli approvvigionamenti/acquisti), sono distinte e separate dalla struttura alla quale sono attribuiti compiti di consulenza in tema di valutazione dei rischi e di controllo sulle misure atte a prevenirli e a ridurli;
 - le strutture competenti designano i soggetti ai quali sono attribuite specifiche mansioni per la gestione/prevenzione dei rischi per la sicurezza e la salute sul lavoro;
 - i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza collaborano attivamente col Datore di Lavoro al fine di segnalare criticità ed individuare le conseguenti soluzioni.
- Attività di controllo:
 - la struttura competente provvede a verificare la conformità dei dispositivi di protezione individuale acquisiti;
 - la struttura competente per la gestione della sicurezza sul lavoro provvede ad attivare un piano aziendale di controllo sistematico al fine di verificare la corretta gestione delle procedure e delle misure messe in atto per valutare, in ottemperanza alle prescrizioni di legge, i luoghi di lavoro. Il piano, in particolare, definisce le aree e le attività aziendali da verificare, le modalità di esecuzione delle verifiche, le modalità di rendicontazione;
 - la struttura competente per la gestione della sicurezza sul lavoro controlla, in coerenza con la vigente legislazione in materia, che tutte le misure di prevenzione e protezione programmate siano attuate, assicurando un costante monitoraggio delle situazioni di rischio e dell’avanzamento dei programmi di intervento previsti dagli specifici documenti di

valutazione dei rischi. Tale struttura collabora con la struttura deputata alla gestione delle risorse umane, nonché delle strutture di gestione e realizzazione di interventi immobiliari, di progettazione e gestione dei processi lavorativi, degli approvvigionamenti/acquisti, dell'erogazione della formazione ed informazione in materia di sicurezza e salute, della sicurezza fisica e dei sistemi informativi, per le attività di loro competenza ;

- i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, nel rispetto delle norme di legge in materia, possono accedere alla documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative e chiedere informazioni al riguardo. I medesimi Rappresentanti possono accedere ai luoghi di lavoro e formulare osservazioni in occasione di visite e verifiche da parte delle Autorità competenti;
 - tutti gli ambienti di lavoro sono visitati e valutati da soggetti in possesso dei requisiti di legge e di adeguata formazione tecnica.;
 - il Medico Competente visita i luoghi di lavoro ove sono presenti lavoratori esposti a rischi specifici ed effettua a campione sopralluoghi negli altri ambienti;
 - quando previsto dalla vigente normativa, figure specialistiche di alta professionalità e con i titoli ed i requisiti previsti dalle norme specifiche, allo scopo specificatamente incaricati dalle funzioni preposte, sono responsabili della valutazione e della elaborazione di misure di tutela nei cantieri temporanei e mobili (Responsabili dei lavori, Coordinatori per la Sicurezza, Direttori dei lavori etc.);
 - le competenti strutture individuate dal Datore di Lavoro/Committente, e quelle di cui al punto precedente per competenza, provvedono alla verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare.
- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:
- la struttura competente per la gestione della sicurezza sul lavoro è responsabile dell'archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione prodotta anche in via telematica o elettronica, inerente alla esecuzione degli adempimenti svolti nell'ambito delle attività proprie del processo della gestione dei rischi in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, nonché della relativa attività di controllo, laddove gestisca direttamente le attività ed in coerenza con quanto indicato nei punti precedenti; le strutture che collaborano con la struttura competente di cui al presente capoverso, dovranno gestire ed archiviare direttamente tutta la documentazione prima citata, laddove previsto normativamente;
 - la documentazione sanitaria (con il rispetto dei requisiti di riservatezza previsti dalla normativa) e le attività di formazione ed informazione sono tracciate mediante l'utilizzo di appositi sistemi informativi.
- Formazione:
- in ottemperanza con quanto disposto dalla normativa in vigore, la Società prevede l'erogazione, anche in relazione alle figure aventi ruolo in termini di sicurezza e salute sul lavoro definite dal D. Lgs. 81/2008, di specifici percorsi formativi;
 - nell'ambito della formazione, informazione e addestramento dei lavoratori in materia di salute e sicurezza, ruoli e responsabilità devono essere chiaramente individuati da disposizioni interne.

Parte speciale 7

Delitti di falsità in
monete

PARTE SPECIALE 7

1 Funzione della Parte Speciale settima

La Parte Speciale settima si riferisce ai comportamenti posti in essere dai Destinatari del Modello, ed in particolare dai soggetti coinvolti nei processi sensibili riconducibili ai delitti di falsità in monete.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i suddetti soggetti adottino regole di condotta al fine di prevenire la commissione dei citati delitti.

In particolare, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- indicare i principi che i Destinatari del Modello sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'OdV, e ai responsabili delle competenti funzioni aziendali che cooperano con esso, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

2 I delitti di falsità in monete

Il presente paragrafo si riferisce alle fattispecie di delitto di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e strumenti o segni di riconoscimento inserite nell'art 25-*bis* del D.Lgs. 231/2001 limitatamente ai casi che potrebbero configurarsi in capo alla Società.

Il delitto in oggetto è previsto da:

- art. 457 cod. pen. – Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede.

Fattispecie

- Nella fattispecie di cui all'art. 457 cod. pen., l'elemento essenziale e distintivo è la buona fede iniziale del soggetto che pone in essere la condotta criminosa; buona fede che viene meno soltanto al momento della spendita o, più in generale, della messa in circolazione della moneta contraffatta o alterata.

Esemplificazioni di condotte illecite

- ricezione di banconote false in buona fede a titolo di pagamento e successiva immissione nel mercato delle medesime;
- ricezione e immissione nel mercato di banconote false ricevute in buona fede, a fronte di un incasso di canone di locazione immobiliare.

3 Processi aziendali sensibili nell'ambito dei delitti di falsità in monete

I processi della Società più specificatamente a rischio riguardo le fattispecie di delitti di falsità in monete di cui trattasi sono le seguenti:

- Tesoreria;
- Vendita;
- Gestione immobiliare.

4 I presidi e gli strumenti di controllo

4.1 Premessa

Nell'espletamento di tutte le attività attinenti all'identificazione e alla conoscenza della clientela e/o dei soggetti per conto dei quali i clienti operano, oltre alle regole di cui al presente Modello, i destinatari devono conoscere e rispettare:

- le norme di comportamento, i valori ed i principi etici enunciati nella Carta dei Valori e Codice Etico del Gruppo Unipol;
- le norme di legge e i regolamenti riguardanti la fabbricazione, la movimentazione e la spendita di denaro, valori bollati, titoli di qualsiasi natura e carte filigranate;
- in generale, la normativa italiana e straniera, anche regolamentare, applicabile.

4.2 Principi di comportamento

Tutti i soggetti che, nell'espletamento delle attività di propria competenza, a qualunque titolo si trovino a dover trattare valori:

- sono tenuti ad operare con onestà, integrità, correttezza e buona fede;
- sono tenuti a prestare particolare attenzione in relazione alle negoziazioni con clientela non sufficientemente conosciuta ovvero avente ad oggetto importi di rilevante entità;
- sono tenuti ad effettuare uno scrupoloso controllo sui valori ricevuti, al fine di individuare, ove presente, quelli sospetti di falsità. L'attività di identificazione può avvenire anche attraverso l'utilizzo di apparecchiature di selezione e accettazione delle banconote;
- in particolare, in presenza di banconote sospette di falsità, gli addetti sono tenuti a predisporre tempestivamente un verbale di ritiro delle banconote sospette di falsità ai sensi della normativa vigente;
- le banconote sospette di falsità per le quali è stato redatto il verbale dovranno essere debitamente custodite da soggetti appositamente incaricati in idonei mezzi forti nel periodo intercorrente tra la data di accertamento/ritiro del valore e quella di inoltro alla Banca d'Italia;
- nell'ambito della locazione immobiliare attiva, sono tenuti a privilegiare la riscossione dei canoni dovuti con mezzi di pagamento tracciabili;
- qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi nella gestione dei valori, i contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 e di impegno al suo rispetto.

4.3 Principi di controllo

Il sistema di controllo atto a prevenire i delitti di falsità in monete si basa sui seguenti fattori:

- Ruoli e responsabilità definiti e tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:
 - la struttura di volta in volta interessata è responsabile dell'archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione prodotta anche in via telematica o elettronica, inerente alla esecuzione degli adempimenti svolti nell'ambito del processo di gestione dei valori.
- Attività di controllo:

- con riguardo ai pagamenti in contanti, viene utilizzato un rilevatore di banconote false per verificare che non siano incassate banconote contraffatte.

Parte speciale 8

Delitti di criminalità
organizzata e reati
transnazionali

PARTE SPECIALE 8

1 Funzione della Parte Speciale ottava

La Parte Speciale ottava si riferisce ai comportamenti posti in essere dai Destinatari del Modello, ed in particolare dai soggetti coinvolti nei processi sensibili riconducibili ai delitti di criminalità organizzata e reati transnazionali.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i suddetti soggetti adottino regole di condotta al fine di prevenire la commissione dei delitti in discorso.

In particolare, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- indicare i principi che i Destinatari del Modello sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'OdV, e ai responsabili delle competenti funzioni aziendali che cooperano con esso, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

2 I delitti di criminalità organizzata e i reati transnazionali

Per quel che riguarda i delitti presupposto previsti all'art. 24-ter (delitti di criminalità organizzata) del D. Lgs. 231/2001 e dalla Legge 146/2006 (reati transnazionali) va osservato come la maggior parte delle fattispecie penali in esso richiamate siano da considerare del tutto estranee alle attività di impresa, nonché assolutamente contrarie ai valori e principi che ne hanno da sempre ispirato l'agire; si tratta in particolare delle fattispecie di sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, dell'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope, del contrabbando di tabacchi lavorati esteri, dell'illegale fabbricazione e detenzione di armi.

2.1 Delitti di criminalità organizzata

Il presente paragrafo si riferisce quindi alle sole fattispecie di delitto astrattamente configurabili in capo alla Società, indicate all'art. 24-ter del D. Lgs. 231/2001 "Delitti di criminalità organizzata", inserito dalla Legge del 15 luglio 2009 n. 94 e richiamate dalla Legge 146/2006, art. 10 "Responsabilità amministrativa degli Enti":

- art. 416, cod. pen. - Associazione per delinquere;
- art. 416-bis, cod. pen. - Associazioni di tipo mafioso anche straniere.

Fattispecie

- La fattispecie di **associazione per delinquere** si concretizza quando tre o più persone costituiscono un'organizzazione o si associano allo scopo di commettere più delitti;
- l'associazione è **di tipo mafioso** quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti;
- in aggiunta a quanto sopra riportato, la configurazione dei reati associativi come reati-mezzo ha il possibile effetto di estendere la responsabilità dell'Ente ai sensi del D. Lgs. 231/2001 a una serie indefinita di fattispecie criminose commesse in attuazione degli accordi associativi, non necessariamente incluse nell'elenco dei reati presupposto.

Esemplificazioni di condotte illecite

- Perfezionamento di rapporti contrattuali con controparti coinvolte in attività criminali o facenti parte di organizzazioni criminali (anche di tipo mafioso) volte consapevolmente al sostegno e rafforzamento delle stesse organizzazioni;
- Costituzione di un'associazione per il compimento di una o più condotte illecite richiamate nel presente Modello, a vantaggio o interesse della Società;
- Associazione tra tre o più esponenti aziendali al fine di commettere una serie indeterminata di delitti verso la Pubblica Amministrazione o reati societari, ecc;
- Omessa comunicazione all'Autorità di Pubblica Sicurezza con lo scopo di favorire il traffico illecito di migranti o per aiutare taluno a sottrarsi alle ricerche dell'Autorità.

2.2 Reati transnazionali

La Legge 146/2006, art. 10, ha ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite in materia di criminalità organizzata transnazionale adottata in data 11 novembre 2000, nonché i tre protocolli ad essa allegati relativi alla tratta di persone, alla fabbricazione ed al traffico illecito di armi e munizioni ed al traffico illecito di migranti.

Tale ratifica, pur non operando direttamente all'interno del D. Lgs. 231/2001, introduce una serie di disposizioni che hanno effetto diretto nel sistema di responsabilità delle persone giuridiche, in forza delle disposizioni degli artt. 3 e 10 della Legge 146/2006.

Ai fini dell'applicabilità della citata Legge è necessario che elemento costitutivo del reato posto in essere sia la sua transnazionalità, ossia che il reato:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Ai fini dell'applicabilità della normativa in discorso è altresì necessario che il reato transnazionale sia posto in essere da un "gruppo criminale organizzato" ossia un gruppo strutturato composto da tre o più persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più reati previsti dalla convenzione al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o comunque materiale.

L'art. 10 della Legge 146/2006 prevede, pur senza novellare il D. Lgs 231/2001, nuove ipotesi di responsabilità degli Enti nel caso in cui un gruppo criminale organizzato ponga in essere alcuni reati transnazionali; in particolare, limitatamente al caso che potrebbe configurarsi in capo alla Società, viene in considerazione l'art. 12 – D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 – Disposizioni contro le immigrazioni clandestine.

Fattispecie

Il Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ("Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero") prevede all'art. 12 (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine) una fattispecie di reato che richiede il promuovere, dirigere, organizzare, finanziare o effettuare il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero il compiere altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente. Il reato in questione non richiede per il suo perfezionamento che l'ingresso illegale sia effettivamente avvenuto, essendo sufficiente che venga soltanto offerto un contributo preventivo diretto a favorire l'ingresso o la permanenza clandestini di stranieri nel territorio dello Stato.

3 Processi aziendali sensibili nell'ambito dei reati oggetto della parte speciale

Potenzialmente, ogni processo aziendale può essere interessato dal compimento dei reati di questa sezione in relazione a delitti associativi, sia nazionali che transnazionali.

4 I presidi e gli strumenti di controllo

4.1 Premessa

Alla luce della circostanza che i processi sensibili considerati nella presente Parte Speciale sono in tutto o in parte svolti dagli *outsourcer* in forza di appositi accordi contrattuali, come indicato nel capitolo 3.9 della Parte Generale, si premette che tali soggetti sono tenuti, nello svolgimento dei suddetti processi, al rigoroso rispetto di quanto previsto nel presente capitolo, a pena della risoluzione del rapporto.

Nell'espletamento di tutte le attività operative aziendali, oltre alle regole di cui al presente Modello, i destinatari devono conoscere e rispettare:

- le norme di comportamento, i valori ed i principi etici enunciati nella Carta dei Valori e Codice Etico del Gruppo Unipol;
- le procedure aziendali e di Gruppo, la documentazione e gli ordini di servizio inerenti alla struttura gerarchico – funzionale ed organizzativa della Società;
- le norme di legge e i regolamenti riguardanti la assunzione e gestione del personale;
- in generale, la normativa italiana e straniera, anche regolamentare, applicabile.

4.2 Principi di comportamento

Tutti i soggetti, nell'espletamento delle attività di propria competenza, si impegnano al rispetto dei seguenti principi:

- provvedere ad acquisire adeguata conoscenza delle controparti negoziali, nella consapevolezza che la conoscenza di essi è condizione essenziale per prevenire l'instaurazione di rapporti con soggetti legati ad organizzazioni dedite ad attività criminali;
- tenere conto, nella scelta dei fornitori e *partner*, oltre che della convenienza economica, anche della qualità ed affidabilità degli stessi; in tale contesto prestare particolare attenzione in relazione alla acquisizione di servizi dall'esterno, con soggetti non sufficientemente conosciuti, con riferimento alla regolarità dei rapporti di lavoro tra l'impresa fornitrice ed i propri dipendenti;
- regolare le relazioni con i fornitori mediante contratti finalizzati a conseguire la massima chiarezza nella disciplina del rapporto.

Un discorso più approfondito va fatto per l'associazione per delinquere di cui all'art. 416, cod. pen. (e di tipo mafioso ex art. 416-*bis*, cod. pen.), i cui elementi costitutivi tipici si fondano sulla stabilità del vincolo associativo (un certo livello di organizzazione) e del perseguimento della realizzazione di una serie indeterminata di delitti.

Esclusa la possibilità di immaginare nel caso della Società, e più in generale di ogni impresa lecita, la costituzione di una associazione a ciò finalizzata, si tratta di vagliare il rischio che la struttura organizzativa societaria sia utilizzata da più persone al fine di realizzare una serie di delitti nell'interesse o a vantaggio della Società stessa.

In quest'ottica, il rischio che ciò accada non è predeterminabile in concreto *ex ante* da parte della Società, in quanto come detto, la stessa non nasce come associazione criminale, ma si lega ad un fenomeno di devianza di alcuni suoi membri che decidono di sfruttare l'organizzazione di persone e di mezzi, tipica di ogni impresa, per fini criminali.

L'individuazione del rischio di associazione per delinquere passa attraverso la qualificazione di tale reato quale particolare forma di realizzazione dei reati-presupposto individuati dalla Società nel presente Modello.

In altri termini, laddove è ipotizzabile la realizzazione monosoggettiva dei reati oggetto di mappatura, è, in teoria, possibile la commissione degli stessi da parte di più persone (almeno tre) stabilmente associate.

In tale contesto, la principale misura preventiva è legata alla più ampia diffusione del principio del corretto operare da parte di Tenute del Cerro; conseguentemente:

- il perseguimento di vantaggi per la Società ottenuti attraverso il compimento di attività penalmente vietate è contrario all’operato di Tenute del Cerro e come tale non è mai permesso;
- nell’ipotesi in cui emerga il fondato sospetto che soggetti operanti all’interno di Tenute del Cerro commettano fatti delittuosi, seppure a vantaggio della Società, si adotterà ogni misura, anche radicale, ritenuta utile a garantire immediatamente la situazione di legalità e trasparenza;
- Tenute del Cerro si impegna ad operare secondo la legge e le regole del mercato, proprie del settore, al fine di garantire il rispetto dei principi di libera concorrenza e a vigilare affinché, allo stesso modo, si comportino tutti coloro che agiscono nell’interesse o a vantaggio della struttura;
- è vietato l’approfittamento, in qualunque forma, di eventuali condizioni di assoggettamento ambientale, che determinino situazioni di disparità nelle contrattazioni, ovvero intrattenere rapporti commerciali con soggetti che si sa o si sospetta essere appartenenti ad associazioni di tipo mafioso o coinvolte in attività criminali, anche per mezzo dello strumento associativo.

4.3 Principi di controllo

Come anticipato, potenzialmente, ogni area aziendale può essere interessata dai reati di questa sezione in relazione a delitti associativi, sia nazionali che transnazionali; in tale situazione, il sistema di controllo atto a prevenire i reati della presente parte speciale si basa sui seguenti elementi che rappresentano dei punti di prevenzione di condotte associative a scopo criminoso:

- Ruoli e responsabilità definiti:
 - la Società prevede, nel suo insieme, la definizione dei ruoli e delle responsabilità delle persone che agiscono nei processi a rischio-reato. I ruoli e le responsabilità sono descritti nella documentazione e negli ordini di servizio inerenti la struttura gerarchico, funzionale e organizzativa aziendale e nel sistema di deleghe e poteri in essere presso Tenute del Cerro.
- Segregazione delle funzioni:
 - le attività ed i processi operativi della Società sono ispirati al criterio della segregazione delle funzioni istruttorie, decisorie e di autorizzazione; ove possibile, tale principio è sempre applicato. In caso di inapplicabilità, sono previsti adeguati controlli compensativi.
- Attività di controllo:
 - è stato istituito l’Albo fornitori del Gruppo. Tale albo richiede che i fornitori del Gruppo, per diventare tali, debbano essere sottoposti ad un processo strutturato di selezione, che preveda tra i vari passaggi anche la presa visione e accettazione del Modello, nonché una valutazione finale da parte della Funzione Acquisti e Servizi Generali di UnipolSai di concerto con la Funzione che potrà fruire dei beni e servizi del potenziale Fornitore.
- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:
 - le attività ed i processi operativi trovano adeguato supporto in documenti cartacei ed informatici che ne permettono la ricostruzione e la verifica delle principali fasi.

Parte speciale 9

Reati ambientali

PARTE SPECIALE 9

1 Funzione della Parte Speciale nona

La Parte Speciale nona si riferisce ai comportamenti posti in essere dai Destinatari del Modello, ed in particolare dai soggetti coinvolti nei processi sensibili riconducibili ai reati ambientali.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i suddetti soggetti adottino regole di condotta al fine di prevenire la commissione dei reati in discorso.

In particolare, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- indicare i principi che i Destinatari del Modello sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del MOG;
- fornire all'OdV, e ai responsabili delle competenti funzioni aziendali che cooperano con esso, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

2 I reati ambientali

Il presente paragrafo si riferisce alle fattispecie dei reati ambientali inseriti all'art. 25-*undecies* del D. Lgs. 231/2001 dal Decreto Legislativo 7 luglio 2011 n. 121 (recante "Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni") così come integrato dalla Legge 22 maggio 2015 n. 68, limitatamente ai casi che potrebbero configurarsi in capo alla Società.

I reati in oggetto sono previsti da:

- art. 256 D.Lgs. 152/2006 ("Testo Unico sull'Ambiente") - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata;
- art. 258, comma 4, secondo periodo, D. Lgs. 152/2006 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari;
- art. 452- bis, cod. pen. – Inquinamento ambientale;
- art. 452 quinquies, cod. pen - Delitti colposi contro l'ambiente.

Fattispecie

- La fattispecie di reato di "**Attività di gestione di rifiuti non autorizzata**" si realizza nel caso in cui la Società utilizzi un fornitore che effettua attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del Testo unico sull'ambiente. La norma mira ad evitare una gestione abusiva dei rifiuti e quindi a tutelare sia l'integrità ambientale sia la salute pubblica sia la corretta gestione dei siti urbani e del controllo degli stessi. I reati sono in apparenza comuni, per la terminologia usata, ma ad un più attento esame sembra potersi optare per una qualificazione come propri, nel senso che possono (materialmente) essere realizzati solo da soggetti titolari di una struttura imprenditoriale o almeno organizzata, destinata (commi 1 e 3) o meno (comma 2) alla gestione del rifiuto.
- La fattispecie di reato di "**Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari**" si realizza nel caso in cui la Società fornisca false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti e faccia uso di un certificato falso durante il trasporto. La norma è indirizzata a garantire la c.d. "tracciabilità" dei rifiuti, attraverso adempimenti amministrativi, come di primaria importanza nel più ampio quadro della protezione dell'ambiente.

Il reato di cui al comma 4, secondo periodo, dell'art. 258:

- richiede un dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di fornire false indicazioni circa la natura, composizione e caratteristiche dei rifiuti nel quadro della predisposizione del relativo certificato analitico ovvero di utilizzare un certificato analitico falso durante il trasporto dei rifiuti;
- si consuma nel momento e nel luogo della predisposizione del certificato analitico falso dei rifiuti oppure nel momento e nel luogo in cui ha inizio il trasporto dei rifiuti accompagnati da un certificato analitico falso, trasporto che, in caso impossibilità di accertamento, si ritiene iniziato nel luogo in cui ha sede l'ente produttore dei rifiuti stessi.

Tali reati, aventi principalmente natura di contravvenzione, sono punibili anche a titolo di mera colpa: è perciò sufficiente che la condotta illecita sia frutto di un comportamento dovuto a negligenza, imprudenza o imperizia.

- La fattispecie di reato di "**Inquinamento ambientale**" si realizza nel caso in cui un soggetto abusivamente cagioni una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema,

della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. E' previsto un aumento della pena edittale, nel caso in cui l'inquinamento sia prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette. La condotta penalmente rilevante si sostanzia quindi in un comportamento (attivo od omissivo) che sia idoneo a provocare una mutazione in senso peggiorativo dell'equilibrio ambientale. La compromissione o il deterioramento devono realizzarsi in termini significativi e misurabili. In particolare, la significatività della condotta deve tramutarsi in una situazione di chiara evidenza dell'evento di inquinamento rapportato alla sua dimensione, mentre il concetto di misurabilità si riferisce alla necessità di una oggettiva possibilità di quantificazione di tale evento. Con riferimento all'elemento psicologico, tale fattispecie prevede il dolo generico e, di conseguenza, è sufficiente il dolo eventuale (condotta tenuta accettando il rischio di cagionare l'inquinamento).

- L'art. 452 quinquies del codice penale introduce i "**Delitti colposi contro l'ambiente**", tra cui l'ipotesi di inquinamento ambientale commesso per colpa, prevedendo una riduzione di pena sino ad un massimo di due terzi.

Esemplificazioni di condotte illecite

- mancato rispetto degli adempimenti richiesti dalla normativa in merito alla classificazione e tracciatura del processo di smaltimento dei rifiuti;
- affidamento del trasporto e dello smaltimento dei rifiuti a fornitori non in possesso delle necessarie autorizzazioni;
- versamento o abbandono di rifiuti o altre operazioni da cui si possa generare una compromissione significativa dell'ambiente.

Del pari, è utile richiamare il fatto che, affinché si parli di responsabilità della Società, il reato deve essere commesso nell'interesse o a vantaggio della Società stessa, intendendosi per tale, essenzialmente, il risparmio di costi e spese per la prevenzione di eventi di lesione dell'ambiente.

3 Processi aziendali sensibili nell'ambito dei reati ambientali

Il processo della Società più specificatamente a rischio riguardo le fattispecie dei reati ambientali di cui trattasi è quello relativo alla Gestione ambientale.

4 I presidi e gli strumenti di controllo

4.1 Premessa

Nell'espletamento di tutte le attività operative attinenti alla gestione ambientale, oltre alle regole di cui al presente Modello, i destinatari devono conoscere e rispettare:

- le norme di comportamento, i valori ed i principi etici enunciati nella Carta dei Valori e Codice Etico del Gruppo Unipol;
- le procedure aziendali e di Gruppo, la documentazione e gli ordini di servizio inerenti alla struttura gerarchico – funzionale ed organizzativa della Società;
- le norme di legge e i regolamenti riguardanti la gestione dei rifiuti e le disposizioni applicabili alla gestione delle attività aziendali aventi impatto sull'ambiente;
- in generale, la normativa italiana e straniera, anche regolamentare, applicabile.

4.2 Principi di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo a carico dei Destinatari di astenersi da iniziative autonome, non regolate o espressamente autorizzate, volte allo smaltimento dei rifiuti prodotti nell'ambito delle attività aziendali o nei locali aziendali.

Tutti i dipendenti coinvolti nelle attività di gestione rifiuti e nella gestione ambientale hanno l'obbligo espresso di seguire le indicazioni procedurali in materia di smaltimento rifiuti e controllare in maniera diligente il rispetto della normativa da parte dei fornitori di servizi ambientali, segnalando eventuali disservizi.

La Società si impegna a:

- rispettare la normativa relativa alla protezione dell'ambiente, esercitando in particolare ogni opportuno controllo ed attività idonee a salvaguardare l'ambiente stesso;
- svolgere le proprie attività in maniera responsabile al fine di prevenire, controllare e ridurre eventuali impatti sull'ambiente;
- perseguire la riduzione dell'impatto ambientale delle attività, attraverso la migliore gestione dei rifiuti;
- promuovere la competenza, la consapevolezza ed il senso di responsabilità dei Dipendenti verso la protezione dell'ambiente;
- garantire che nello svolgimento delle attività che determinano impatti sull'ambiente siano rispettati i limiti e le prescrizioni previsti dalle specifiche autorizzazioni.

4.3 Principi di controllo

Il sistema di controllo atto a prevenire i reati ambientali si basa sui seguenti fattori:

- Ruoli e responsabilità definiti:
 - la Società prevede, nel suo insieme, la definizione dei ruoli e delle responsabilità delle persone che agiscono nei processi a rischio-reato. I ruoli e le responsabilità sono descritti nella documentazione inerente la struttura gerarchico funzionale aziendale e organizzativa della Società e nel sistema di deleghe e poteri in essere presso la Società;
 - la scelta dei fornitori per il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti avviene tra nominativi selezionati in base a criteri stabiliti dalla normativa interna.
- Attività di controllo:

- le attività di smaltimento dei rifiuti sono soggette ad attività di controllo e tracciabilità delle operazioni garantite dall'utilizzo e abbinamento dei Formulari di Identificazione dei Rifiuti (FIR);
- viene verificato che i fornitori per il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti siano in possesso delle necessarie autorizzazioni;
- la Funzione competente per la stipula di contratti per il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti inserisce all'interno dei suddetti contratti apposite clausole che invitano espressamente la controparte ad un rigoroso rispetto della normativa applicabile, nonché del Modello.

Parte speciale
10

Delitti contro
l'industria e il
commercio

PARTE SPECIALE 10

1. Funzione della Parte Speciale decima

La Parte Speciale decima si riferisce ai comportamenti posti in essere dai Destinatari del Modello, ed in particolare dai soggetti coinvolti nei processi sensibili rispetto ai delitti contro l'industria e il commercio.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che i suddetti soggetti adottino le presenti regole di condotta al fine di prevenire la commissione di tali delitti.

In particolare, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- indicare i principi che i Destinatari del Modello sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'OdV, e ai responsabili delle competenti funzioni aziendali che cooperano con esso, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

2. I delitti contro l'industria e il commercio

Il presente paragrafo si riferisce ai delitti contro l'industria e il commercio, secondo le fattispecie contemplate dall'art. 25-*bis* -1 del D. Lgs. 231/2001, limitatamente ai casi che potrebbero configurarsi in capo a Tenute del Cerro.

I delitti in oggetto sono previsti da:

- art. 515, cod. pen. – Frode nell'esercizio del commercio;
- art. 516, cod. pen. – Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine;
- art. 517, cod. pen. – Vendita di prodotti industriali con segni mendaci;
- art. 517-*quater*, cod. pen. – Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Fattispecie

- La fattispecie di delitto di **frode nell'esercizio del commercio** si realizza quando, nell'esercizio di una attività commerciale, compresa la somministrazione, viene consegnata all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile diversa da quella pattuita per origine, provenienza, qualità o quantità; la *ratio* della norma si coglie nella esigenza di garantire l'onestà e la correttezza degli scambi commerciali.
- Il presupposto del delitto di **vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine** è rappresentato dalla non genuinità degli alimenti, elemento che può essere valutato alla stregua di un criterio naturale, per cui si considerano gli alimenti adulterati o contraffatti; al contempo, la giurisprudenza ha riconosciuto come operante anche un criterio legale, in quanto non vengono considerati parimenti genuini gli alimenti che non rispettano i requisiti imposti dalla legge e necessari alla loro qualificazione; la *ratio* della norma si coglie nella necessità di rafforzare la tutela già in parte offerta dal reato di cui al punto precedente.
- La fattispecie di delitto di **vendita di prodotti industriali con segni mendaci** si realizza ponendo in vendita o comunque in circolazione prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dei prodotti medesimi; la *ratio* della norma si coglie nella esigenza di garantire l'onestà e la correttezza degli scambi commerciali.
- La fattispecie di delitto di **contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari** si realizza contraffacendo o comunque alterando indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari; la *ratio* della norma si coglie nella esigenza di tutelare i consumatori, garantendo la genuinità dei segni distintivi dei prodotti agroalimentari.

Esemplificazioni di condotte illecite

- somministrazione di bevande o alimenti che hanno origine, provenienza, qualità o quantità, diverse da quelle dichiarate;
- produzione o commercializzazione di bevande o alimenti che hanno origine, provenienza, qualità o quantità diverse da quelle dichiarate;
- somministrazione di bevande o alimenti non genuini;
- vendita di bevande o alimenti non genuini
- confezionamento di bevande o alimenti non genuini per la successiva commercializzazione;
- confezionamento delle bottiglie di vino o di olio destinate alla vendita con indicazioni atte a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità del prodotto;

- contraffazione o alterazione dell'indicazione geografica o denominazione di origine di un prodotto agroalimentare e/o messa in atto di operazioni di scambio e commercializzazione dei prodotti stessi.

3. Processi aziendali sensibili nell'ambito dei delitti contro l'industria e il commercio

I processi della Società più specificatamente a rischio riguardo le fattispecie dei delitti contro l'industria e il commercio sono i seguenti:

- Gestione produzioni;
- Servizi di ristorazione;
- Vendita.

4. I presidi e gli strumenti di controllo

4.1 Premessa

Nell'espletamento di tutte le attività riguardanti alla vendita e alla somministrazione di prodotti agroalimentari, i destinatari devono conoscere e rispettare:

- le norme di comportamento, i valori ed i principi etici enunciati nella Carta dei Valori e Codice Etico del Gruppo Unipol;
- le procedure di autocontrollo alimentare;
- le procedure aziendali, la documentazione e gli ordini di servizio inerenti alla struttura gerarchico – funzionale ed organizzativa della Società;
- in generale, la normativa italiana e straniera, anche regolamentare, applicabile.

4.2 Principi di comportamento

I seguenti principi di carattere generale si applicano ai dipendenti in via diretta ed ai collaboratori e fornitori in forza di apposite clausole contrattuali.

I dipendenti, collaboratori e fornitori non devono somministrare ai clienti delle strutture alberghiere bevande o alimenti che differiscono da quanto espressamente indicato o per i quali non sia garantito il rispetto delle procedure di autocontrollo alimentare.

Non corrisponde in alcun modo all'interesse di Tenute del Cerro il comportamento illecito finalizzato al risparmio nelle spese per l'approvvigionamento di sostanze alimentari conseguito somministrando ai clienti alimenti o bevande che differiscano per origine, provenienza, qualità o quantità da quanto espressamente indicato.

E' interesse di Tenute del Cerro garantire la genuinità della propria produzione agroalimentare.

4.3 Principi di controllo

I dipendenti, i collaboratori e i fornitori devono assicurare, per quanto di competenza in riferimento al ruolo ricoperto, l'applicazione dei presidi di controllo previsti nell'ambito delle procedure di autocontrollo alimentare, garantendone la tracciabilità.

Ruoli e responsabilità definiti:

- i dipendenti, i collaboratori e i fornitori devono assicurare, per quanto di competenza in riferimento al ruolo ricoperto, l'applicazione dei presidi di controllo previsti nell'ambito delle procedure di autocontrollo alimentare (HACCP), garantendone la tracciabilità;
- è individuato all'interno della Società un Responsabile delle procedure di autocontrollo alimentare;
- è formalizzata una procedura interna che disciplina il processo di gestione dei rapporti con i consorzi di tutela e con la camera di commercio, identificando i controlli che devono essere posti in essere nelle fasi di cui si compone il processo di vinificazione;
- per quanto riguarda la produzione olearia, sussiste segregazione tra la funzione che valuta la produzione ed effettua controlli circa la qualità del prodotto e la funzione che ne definisce la commercializzazione;

- ogni dipendente che sia a conoscenza di (o sospetti) atti illeciti che possano integrare i reati menzionati può segnalarli all'OdV con le modalità indicate nel presente Modello;
- nei contratti di mandato agli agenti di commercio è inserita apposita clausola che impone la presa visione e il rispetto del presente Modello.

Attività di controllo:

- in coerenza con i principi HACCP, sono previste periodiche attività di verifica circa la tenuta delle procedure di autocontrollo alimentare;
- la corrispondenza tra bottiglie da confezionare e richieste di contrassegni relativi alle certificazioni di origine è sottoposta a verifica di quadratura;
- la verifica dei segni distintivi e delle descrizioni riportate sulle etichette è effettuata dal fornitore grafico tramite un proprio consulente legale, mentre la Società provvede a sua volta, ricevute le etichette, alle verifiche inerenti ai dati di legge, quali grado alcolico, lotto, annata;
- sono previste specifiche verifiche chimico-organolettiche del vino in produzione da parte dell'enologo e dell'addetto al controllo chimico-organolettico al fine di assicurare che il prodotto rispetti il relativo disciplinare di produzione.

Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:

- le comunicazioni con i Consorzi e gli Organi di Certificazione relative ai contrassegni da apporre sulle bottiglie di vino sono tracciabili informaticamente;
- le operazioni di cantina sono documentate da appositi moduli, debitamente archiviati;
- il processo di produzione e confezionamento dell'olio, nonché i controlli di qualità effettuati sul prodotto, sono documentati da appositi moduli, debitamente archiviati.

Formazione:

- in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa regionale e nazionale, viene erogata agli alimentaristi una specifica formazione, certificata tramite il rilascio di attestati.

Parte speciale
11

Delitti in materia di
violazione del diritto
d'autore

PARTE SPECIALE 11

1 Funzione della Parte Speciale undicesima

La Parte Speciale undicesima si riferisce ai comportamenti posti in essere dai Destinatari del Modello, e in particolare dai soggetti coinvolti nei processi sensibili rispetto ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che i suddetti soggetti adottino le presenti regole di condotta al fine di prevenire la commissione di tali delitti.

In particolare, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- indicare i principi che i Destinatari del Modello sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'OdV, e ai responsabili delle competenti funzioni aziendali che cooperano con esso, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

2 I delitti in materia di violazione del diritto d'autore

Il presente paragrafo si riferisce ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore, secondo le fattispecie contemplate dall'art. 25-*novies* del D. Lgs. 231/2001, limitatamente ai casi che potrebbero configurarsi in capo a Tenute del Cerro.

I delitti in oggetto sono previsti da:

- Legge 633 del 22 aprile 1941, artt. 171, 171-*bis*, 171-*ter*, 171 - *septies* e 171-*octies*– Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.

Fattispecie

La fattispecie dei delitti relativi alla violazione del diritto d'autore si realizza nel caso in cui la Società, per trarne profitto:

- duplichi abusivamente *software* oppure utilizzi mezzi che consentano la rimozione o l'elusione di protezioni dei *software*;
- riproduca o diffonda in pubblico abusivamente opere letterarie, musicali o multimediali.

Esemplificazioni di condotte illecite

- installazione di software protetti da licenza in eccesso rispetto alle licenze acquistate, nell'interesse o a vantaggio della Società;
- utilizzo senza autorizzazione dell'autore di opere letterarie, musicali o multimediali nell'ambito di attività pubblicitarie;
- utilizzo senza autorizzazione dell'autore di opere letterarie, musicali o multimediali nell'ambito di eventi.

3 Processi aziendali sensibili nell'ambito dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore

I processi della Società più specificatamente a rischio riguardo le fattispecie dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore sono i seguenti:

- Gestione dei sistemi informativi;
- Marketing strategico e sponsorizzazioni.

4 I presidi e gli strumenti di controllo

4.1 Premessa

Nell'espletamento di tutte le attività riguardanti l'acquisto, la gestione e l'utilizzo di prodotti tutelati da diritto d'autore, oltre alle regole di cui al presente Modello, i destinatari devono conoscere e rispettare:

- le norme di comportamento, i valori ed i principi etici enunciati nella Carta dei Valori e Codice Etico del Gruppo Unipol;
- le procedure aziendali e di Gruppo, la documentazione e gli ordini di servizio inerenti alla struttura gerarchico – funzionale ed organizzativa della Società;
- in generale, la normativa italiana e straniera, anche regolamentare, applicabile.

4.2 Principi di comportamento

I seguenti principi di carattere generale si applicano ai dipendenti in via diretta ed ai collaboratori e fornitori in forza di apposite clausole contrattuali.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo a carico dei Destinatari di:

- osservare rigorosamente tutte le leggi e i regolamenti e procedure in materia acquisto, gestione e utilizzo di prodotti tutelati da diritto d'autore;
- non riprodurre o diffondere in pubblico abusivamente opere letterarie, musicali o multimediali;
- non duplicare abusivamente *software* e non utilizzare mezzi che consentano la rimozione o l'elusione di protezioni dei *software*.

4.3 Principi di controllo

Il sistema di controllo a presidio dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore si basa sui seguenti elementi:

Ruoli e responsabilità definiti:

- esistono disposizioni interne che vietano ai dipendenti e apicali l'utilizzo di software proibiti e/o non licenziati e la funzione competente per la gestione dei sistemi informativi effettua verifiche periodiche sui *software* installati al fine di individuare la presenza di software proibiti e/o non licenziati.

Attività di controllo:

- la funzione competente verifica l'adempimento di tutti gli obblighi connessi alla protezione del diritto d'autore;
- la Funzione competente per gli acquisti controlla che i *software* forniti da terzi siano conformi alle disposizioni di cui alla Legge 633/1941.

Parte speciale
12

Reati in materia di
immigrazione
clandestina

PARTE SPECIALE 12

1 Funzione della Parte Speciale dodicesima

La Parte Speciale dodicesima si riferisce ai comportamenti posti in essere dai Destinatari del Modello, e in particolare dai soggetti coinvolti nei processi sensibili rispetto alle fattispecie di reato introdotte dall'art. 25-*duodecies* in materia di immigrazione clandestina.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che i suddetti soggetti adottino le presenti regole di condotta al fine di prevenire la commissione di tali reati.

In particolare, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- indicare i principi che i Destinatari del Modello sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del MOG;
- fornire all'OdV, e ai responsabili delle competenti funzioni aziendali che cooperano con esso, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

2 I reati in materia di immigrazione clandestina

Il presente paragrafo si riferisce ai reati in materia di immigrazione clandestina richiamati dall'art. 25-*duodecies* del D. Lgs. 231/2001, limitatamente ai casi che potrebbero configurarsi in capo a Tenute del Cerro.

2.1 Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Il reato in oggetto è previsto da:

- art. 22, comma 12-*bis*, D. Lgs. 286/1998 - Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato.

Fattispecie

La fattispecie di reato relativa all'impiego di lavoratori irregolari si realizza nel caso in cui la Società impieghi, direttamente o indirettamente, personale privo di permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso di soggiorno sia scaduto (e per il quale non è stato richiesto il rinnovo), revocato o annullato. Alla fattispecie si applica la sanzione della reclusione da 6 mesi a tre anni e la multa di Euro 5.000,00 per ogni lavoratore impiegato (comma 12).

Ai fini del D.lgs. 231/2001 costituisce reato-presupposto l'impiego menzionato ma solo se sussistono le circostanze aggravanti previste nel comma 12 dell'art. 22 sopra citato:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-*bis* cod. pen.;

Il comma 3 dell'art 603-*bis* cod. pen. (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro) recita:

“Costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.”

Esemplificazioni di condotte illecite

- stipula di contratti per servizi di manodopera con fornitori che impiegano cittadini di paesi extra UE privi di permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto;
- selezione e assunzione di cittadini di un paese extra UE il cui permesso di soggiorno è irregolare.

2.2 Disposizioni contro le immigrazioni clandestine

Il reato in oggetto è previsto da:

- art.12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, D. Lgs. 286/1998 – Disposizioni contro le immigrazioni clandestine.

Fattispecie

Le fattispecie previste dai commi 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 12 D. Lgs. 286/1998 puniscono chiunque, in violazione delle disposizioni del T.U. Immigrazione, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente. La fattispecie di cui al comma 5 del medesimo articolo, invece, sanziona chi, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero, ne favorisce la permanenza nel territorio dello Stato, in violazione delle norme del citato Testo Unico.

Esemplificazioni di condotte illecite

- Omessa comunicazione del soggiorno di un ospite della struttura al fine di favorirne la clandestinità in quanto ricercato dalle autorità preposte;
- Omessa comunicazione dei dati del conduttore all'Autorità di Pubblica Sicurezza.

3 Processi aziendali sensibili nell'ambito dei reati in materia di immigrazione clandestina

I processi della Società più specificatamente a rischio riguardo le fattispecie di reato di immigrazione clandestina sono i seguenti:

- Gestione acquisti e consulenze;
- Gestione e amministrazione del personale;
- Gestione immobiliare;
- Servizi alberghieri.

4 I presidi e gli strumenti di controllo

4.1 Premessa

Alla luce della circostanza che i processi sensibili elencati nella presente Parte Speciale sono in tutto o in parte svolti dagli *outsourcer* in forza di appositi accordi contrattuali, come indicato nel capitolo 3.9 della Parte Generale, si premette che tali soggetti sono tenuti, nello svolgimento dei suddetti processi, al rigoroso rispetto di quanto previsto nel presente capitolo, a pena della risoluzione del rapporto.

Nell'espletamento di tutte le attività operative attinenti all'assunzione o all'impiego di personale, alla stipula di contratti per servizi di manodopera, alla gestione dei servizi alberghieri e alla locazione di immobili, oltre alle regole di cui al presente Modello, i destinatari devono conoscere e rispettare:

- le norme di comportamento, i valori ed i principi etici enunciati nella Carta dei Valori e Codice Etico del Gruppo Unipol;
- le prescrizioni del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”;
- le procedure aziendali e di Gruppo, la documentazione e gli ordini di servizio inerenti alla struttura gerarchico – funzionale ed organizzativa della Società;
- in generale, la normativa italiana e straniera, anche regolamentare, applicabile.

4.2 Principi di comportamento

I seguenti principi di carattere generale si applicano ai dipendenti in via diretta ed ai collaboratori e fornitori in forza di apposite clausole contrattuali.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo a carico dei Destinatari di:

- osservare rigorosamente tutte le leggi e i regolamenti e procedure in materia di impiego del personale;
- sottoporre ad un'attenta valutazione la documentazione inerente alle operazioni di assunzione di nuovo personale, in termini di regolarità dei permessi di soggiorno dei possibili candidati;
- richiedere ai fornitori di servizi la dichiarazione circa il rispetto degli obblighi di legge in materia di impiego di lavoratori stranieri.

4.3 Principi di controllo

Il sistema di controllo a presidio del reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui permesso di soggiorno è irregolare si basa sui seguenti elementi:

Ruoli e responsabilità definiti:

- è compito della Funzione che gestisce la stipula di contratti per la fornitura di manodopera o servizi inserire all'interno del contratto apposite clausole che impongano al contraente di impiegare esclusivamente manodopera in regola con la normativa sull'immigrazione.

Attività di controllo:

- in caso di selezione di un cittadino straniero, la struttura competente per la selezione e assunzione del personale richiede al candidato la presentazione del permesso di soggiorno e ne verifica la validità;

- a seguito dell'identificazione dei clienti delle strutture ricettive e della verifica circa la validità dei loro documenti d'identità, è effettuato quotidianamente l'invio delle generalità alla Questura di competenza;
- in caso di locazione a cittadino extracomunitario, la Funzione competente verifica che la proposta di locazione sia corredata, oltre che da copia del documento di identità, anche da copia del permesso di soggiorno in corso di validità;
- è compito della Funzione aziendale competente effettuare, entro 48 ore dalla consegna dell'immobile al conduttore extracomunitario, l'invio dell'apposito modulo di denuncia antiterrorismo all'Autorità di Pubblica Sicurezza;
- la struttura competente per la gestione del personale verifica periodicamente la validità dei permessi di soggiorno di lavoratori stranieri.

Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:

- la struttura di volta in volta interessata è responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza, prodotta anche in via telematica o elettronica, inerente al processo di selezione e assunzione del personale.

Parte speciale
13

Induzione a non
rendere dichiarazioni
o a rendere
dichiarazioni
mendaci all'autorità
giudiziaria

PARTE SPECIALE 13

1 Funzione della Parte Speciale tredicesima

La Parte Speciale tredicesima si riferisce ai comportamenti posti in essere dai Destinatari del Modello, e in particolare dai soggetti coinvolti nei processi sensibili riconducibili al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i suddetti soggetti adottino regole di condotta al fine di prevenire la commissione del reato in discorso.

In particolare, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- indicare i principi che i Destinatari del Modello sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del MOG;
- fornire all'OdV, e ai responsabili delle competenti funzioni aziendali che cooperano con esso, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

2 L'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci

I reati richiamati dall'articolo 25-*decies* del D. Lgs. 231/2001 sono:

- art. 377-*bis*, cod. pen. – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

Fattispecie

La fattispecie di **induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** si realizza con l'esercizio di violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità al fine di indurre a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

Il bene giuridico tutelato dalla norma in oggetto è rappresentato dall'interesse alla genuinità della prova, così come al corretto svolgimento dell'amministrazione della giustizia. Più in particolare, il legislatore ha voluto reprimere tutte quelle condotte in grado di creare influenze esterne volte a turbare la ricerca della verità nel processo. La norma in oggetto intende garantire i soggetti "chiamati" a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento affinché non subiscano pressioni o coercizioni di sorta, riferendosi la norma ad ogni persona che entra in un rapporto formale con l'autorità giudiziaria. È l'ipotesi dell'invito a presentarsi che il pubblico ministero può rivolgere alla persona sottoposta alle indagini, ai sensi dell'art. 375 codice di procedura penale, ovvero, ad altre persone informate sui fatti.

Quanto all'Autorità davanti alla quale devono essere rese le dichiarazioni, si tratta del giudice o del pubblico ministero, dovendosi ritenersi la polizia giudiziaria esclusa dal termine autorità giudiziaria. Per dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, la norma si riferisce a tutte le dichiarazioni utilizzabili ai fini del giudizio nonché a tutte le dichiarazioni suscettibili di uso endo-processuale e quindi anche le dichiarazioni in base alle quali è possibile procedere all'emissione di una misura cautelare. Si tratta di un reato comune di danno configurabile anche nella forma del tentativo. L'elemento oggettivo del reato è rappresentato dall'uso della violenza o minaccia ovvero dalla promessa di denaro od altra utilità per il fine specificamente descritto dalla norma.

Esemplificazioni di condotte illecite

- pressioni, minacce o promesse di utilità poste in essere nei confronti del soggetto in posizione apicale, del dipendente o del collaboratore a vario titolo, imputati in un procedimento penale, al fine di costringerli o indurli a non rendere dichiarazioni che potrebbero danneggiare la società o a rendere dichiarazioni vantaggiose per la stessa.

3 Processi aziendali sensibili nell'ambito del reato oggetto della parte speciale

I processi della Società più specificatamente a rischio riguardo la fattispecie di reato in discorso sono i seguenti:

- Gestione e amministrazione del personale;
- Gestione legale e contenzioso.

4 I presidi e gli strumenti di controllo

4.1 Premessa

Alla luce della circostanza che i processi sensibili elencati nella presente Parte Speciale sono in tutto o in parte svolti dagli *outsourcer* in forza di appositi accordi contrattuali, come indicato nel capitolo 3.9 della Parte Generale, si premette che tali soggetti sono tenuti, nello svolgimento delle suddette attività, al rigoroso rispetto di quanto previsto nel presente capitolo, a pena della risoluzione del rapporto.

Nell'espletamento di tutte le attività operative aziendali, oltre alle regole di cui al presente Modello, i destinatari devono conoscere e rispettare:

- le norme di comportamento, i valori ed i principi etici enunciati nella Carta dei Valori e Codice Etico del Gruppo Unipol;
- le procedure aziendali e di Gruppo, la documentazione e gli ordini di servizio inerenti alla struttura gerarchico – funzionale ed organizzativa della Società;
- in generale, la normativa italiana e straniera, anche regolamentare, applicabile.

4.2 Principi di comportamento

Tutti i destinatari, nell'espletamento delle attività a rischio, si impegnano a mantenere un atteggiamento di massima disponibilità e di collaborazione senza ostacolare in nessun modo le funzioni dell'Autorità giudiziaria.

Inoltre la Società si impegna a:

- condannare qualsiasi comportamento volto ad influenzare la libera determinazione di chi sia chiamato a rendere dichiarazioni innanzi all'Autorità giudiziaria, anche prospettando vantaggi di qualsivoglia natura;
- garantire piena autonomia e libertà decisionale nella scelta della difesa legale da parte dell'eventuale imputato.

4.3 Principi di controllo

Il sistema di controllo atto a prevenire il reato in oggetto, oltre ai sopra richiamati principi di comportamento, si basa sui seguenti fattori:

- Ruoli e responsabilità definiti:
 - accentramento della gestione dei contenziosi in capo a strutture della controllante UnipolSai;
 - conferimento degli incarichi a legali esterni nell'ambito dell'albo predisposto; eventuali incarichi a legali non ancora compresi nell'albo devono essere motivati da esigenze legate all'opportunità di gestire il contenzioso con un professionista locale, che deve comunque essere successivamente accreditato all'interno del suddetto albo;
 - definizione dei criteri e delle condizioni in base alle quali la Società offre eventuale assistenza legale ai dipendenti.
- Attività di controllo:
 - le strutture competenti provvedono periodicamente alla rilevazione ed al monitoraggio delle vertenze pendenti;

- in ipotesi di assistenza legale a carico della Società, verifica dell'esistenza di palesi situazioni di incompatibilità previste dalla legge, ostative alla nomina dello stesso difensore;
- controllo sulle spese giudiziarie volto ad accertare che i pagamenti effettuati siano coerenti con i criteri e le condizioni stabiliti per l'assistenza legale dei dipendenti
- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:
 - al fine di consentire la ricostruzione dello sviluppo e delle motivazioni delle scelte effettuate, la struttura competente è responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza, anche in via telematica o elettronica, inerente alla esecuzione degli adempimenti svolti nell'ambito delle attività di gestione dei contenziosi;
 - la struttura competente è altresì responsabile della tracciabilità e dell'archiviazione delle motivazioni sottese al riconoscimento di provvedimenti premiali nei confronti dei dipendenti.

Parte speciale
14

Delitti contro la
personalità
individuale

PARTE SPECIALE 14

1 Funzione della Parte Speciale quattordicesima

La Parte Speciale quattordicesima si riferisce ai comportamenti posti in essere dai Destinatari del Modello, ed in particolare dai soggetti coinvolti nei processi sensibili riconducibili ai delitti contro la personalità individuale.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i suddetti soggetti adottino regole di condotta al fine di prevenire la commissione dei reati in discorso.

In particolare, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- indicare i principi che i Destinatari del Modello sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del MOG;
- fornire all'OdV, e ai responsabili delle competenti funzioni aziendali che cooperano con esso, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

2 I delitti contro la personalità individuale

Il presente paragrafo si riferisce ai delitti contro la personalità individuale, secondo le fattispecie contemplate dall'art. 25-*quinqies* del D. Lgs. 231/2001, limitatamente ai casi che potrebbero configurarsi in capo ad Tenute del Cerro.

2.1 Prostituzione e pornografia minorile

I delitti in oggetto sono previsti da:

- art. 600-*bis*, comma 2, cod. pen. – Prostituzione minorile;
- art. 600-*ter*, comma 2, cod. pen. – Pornografia minorile.

Fattispecie

La fattispecie di **prostituzione minorile**, per quanto attiene alle ipotesi che potrebbero verificarsi nell'ambito dell'operatività aziendale, si realizza tramite comportamenti volti a favorire, sfruttare, gestire, organizzare o controllare la prostituzione di persone di età inferiore ai diciotto anni, ovvero traendone profitto.

La fattispecie di **pornografia minorile**, per quanto attiene alle ipotesi che potrebbero verificarsi nell'ambito dell'operatività aziendale, consiste nel trarre profitto dalla produzione di materiale pornografico realizzato utilizzando minori di diciotto anni.

Le norme sopraccitate sono state introdotte al fine di adeguare l'ordinamento italiano agli impegni presi in sede internazionale al fine di garantire l'integrità fisica e psichica dei minori.

Esemplificazioni di condotte illecite

- concessione di camere all'interno della struttura per favorire la prostituzione minorile;
- concessione di spazi all'interno della struttura per la realizzazione di film pornografici che utilizzino minori di anni diciotto.

2.2 Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Il delitto in oggetto è previsto da:

- art. 603-*bis*, cod. pen. – Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

Fattispecie

La legge 29 ottobre 2016, n. 199 recante "Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo" è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 3 novembre 2016 ed è entrata in vigore il 4 novembre 2016.

Questa legge ha operato un intervento volto a rafforzare il contrasto al cosiddetto "caporalato", modificando il testo dell'art. 603-bis c.p. concernente il reato di "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro" introdotto per la prima volta con il D.L. 138/2011, convertito con modificazioni dalla L. 148/2011.

L'art. 6 della L. 199/2016, introduce il reato di cui all'art. 603-bis c.p. in seno all'art. 25-*quinqies*, co. 1, lett. a) D.Lgs. 231/01, prevedendo per l'ente le stesse gravissime sanzioni disposte per i diversi reati di "Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù" (art. 600 c.p.), "Tratta di persone" (art. 601 c.p.) e "Acquisto e alienazione di schiavi" (art. 602 c.p.).

La Legge 199/2016 ha modificato il testo dell'art. 603-bis c.p. concernente il reato di "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro".

Rispetto al testo previgente, volto a punire la condotta di chi svolgesse "un'attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori", la nuova fattispecie risulta sicuramente ampliata.

Il reato in esame, oggi, risulta slegato dal requisito dello svolgimento di "un'attività organizzata di intermediazione", andando a colpire non solo chi "recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento", ma altresì chiunque "utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno".

Significativa è l'estensione della punibilità a chi "utilizza, assume o impiega manodopera" sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. Tale condotta si aggiunge, quindi, al comportamento tipico del reclutatore di manodopera, ampliando la sfera di operatività dell'incriminazione.

A ciò deve aggiungersi che integra il reato *de quo*, rispetto alla fattispecie previgente, anche la condotta non caratterizzata da violenza, minaccia o intimidazione, posto che la violenza e la minaccia sono divenute oggi circostanze aggravanti e non più elementi costitutivi del reato.

Interessante è poi la ridefinizione degli indici di sfruttamento di cui al secondo comma del 603-bis, che sembrano adempiere ad una funzione di orientamento probatorio per il giudice che si trovi a valutare in concreto la sussistenza del reato. Tra questi, la reiterata corresponsione di retribuzioni palesemente difformi dai contratti collettivi nazionali o dalla quantità e qualità del lavoro prestato; la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo e alle ferie; la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Anche gli "indici di sfruttamento" assumono una connotazione più ampia, essendo oggi alcuni di essi parametrati, ad esempio, non più a condotte sistematiche di sottoretribuzione e violazione delle norme su orari, riposi, aspettativa e ferie, bensì a siffatte condotte anche solo "reiterate".

Di particolare rilievo è anche l'indice di sfruttamento relativo alla "sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro" che oggi, a differenza di prima, rileva anche laddove non sia tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale. Il "grave pericolo" infatti rileva ora solo quale circostanza aggravante ai sensi del comma 4 punto 3).

Esemplificazioni di condotte illecite

- reiterata corresponsione di rimborsi difformi in peggio rispetto al CCNL o comunque sproporzionati in peggio rispetto alla qualità e alla quantità del lavoro;
- reiterata corresponsione di retribuzioni difformi in peggio dai CCNL o comunque sproporzionate in peggio rispetto alla qualità e alla quantità del lavoro;
- corresponsione di TFR in peggio rispetto al CCNL o comunque sproporzionate in peggio rispetto alla qualità e alla quantità del lavoro;
- impiego di lavoratori in condizioni di sfruttamento e approfittando del loro stato di bisogno al fine di risparmiare sul costo del lavoro;
- stipula di contratti per servizi di manodopera con fornitori che impiegano lavoratori in condizioni di sfruttamento e approfittando del loro stato di bisogno al fine di risparmiare sul costo del lavoro;
- impiego di lavoratori in sedi lavorative prive dei requisiti previsti dalle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro approfittando del loro stato di bisogno al fine di risparmiare sul costo del lavoro.

3 Processi aziendali sensibili nell'ambito dei reati oggetto della parte speciale

I processi della Società più specificatamente a rischio riguardo le citate fattispecie di reato sono i seguenti:

Delitti contro la personalità individuale		
Macroprocessi	Prostituzione e pornografia minorile	Intermediazione e sfruttamento del lavoro
Gestione acquisti e consulenze		✓
Gestione e amministrazione del personale		✓
Servizi alberghieri	✓	
Gestione immobiliare		✓
Sicurezza nei luoghi di lavoro		✓

4 I presidi e gli strumenti di controllo

4.1 Premessa

Alla luce della circostanza che i processi sensibili elencati nella presente Parte Speciale sono in tutto o in parte svolti dagli *outsourcer* in forza di appositi accordi contrattuali, come indicato nel capitolo 3.9 della Parte Generale, si premette che tali soggetti sono tenuti, nello svolgimento dei suddetti processi, al rigoroso rispetto di quanto previsto nel presente capitolo, a pena della risoluzione del rapporto.

Nell'espletamento delle attività attinenti all'assunzione, all'impiego e alla gestione del personale, alla stipula di contratti per servizi di manodopera e all'erogazione di servizi alberghieri, oltre alle regole di cui al presente Modello, i destinatari devono conoscere e rispettare:

- i CCNL nazionali o territoriali di settore;
- le norme di comportamento, i valori ed i principi etici enunciati nella Carta dei Valori e Codice Etico del Gruppo Unipol;
- le procedure aziendali e di Gruppo, la documentazione e gli ordini di servizio inerenti alla struttura gerarchico – funzionale della Società;
- in generale, la normativa italiana e straniera, anche regolamentare, applicabile.

4.2 Principi di comportamento

I seguenti principi di carattere generale si applicano ai dipendenti in via diretta e ai collaboratori e fornitori in forza di apposite clausole contrattuali.

4.2.1 Prostituzione minorile e pornografia minorile

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo a carico dei Destinatari di:

- porre particolare attenzione all'accesso di minori all'interno delle strutture alberghiere;
- ponderare accuratamente l'opportunità di concedere l'utilizzo di spazi aziendali per la realizzazione di riprese cinematografiche e, in caso di assenso all'effettuazione, esercitare una scrupolosa sorveglianza sulle stesse.

4.2.2 Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo a carico dei Destinatari di:

- osservare rigorosamente tutte le leggi, i regolamenti e le procedure in materia di impiego e gestione del personale, nonché in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in merito ai quali si rinvia alla Parte Speciale 6 del presente Modello;
- richiedere agli affidatari di lavori di manodopera la documentazione attestante il rispetto degli obblighi di legge in materia di impiego di lavoratori.

4.3 Principi di controllo

4.3.1 Prostituzione minorile e pornografia minorile

Il sistema di controllo a presidio dei reati di prostituzione minorile e pornografia minorile si basa sui seguenti elementi:

Attività di controllo:

- in caso di accesso di un minore alla struttura alberghiera, viene effettuato un accurato accertamento della sua identità, attraverso il relativo documento di identità, in aggiunta al quale, qualora si tratti di minore non accompagnato dai genitori, viene altresì richiesta una delega scritta da parte di questi ultimi ovvero del tutore legale;
- nel caso in cui vengano autorizzate riprese cinematografiche all'interno di una struttura alberghiera, è prevista la presenza di una risorsa della Società durante l'effettuazione delle riprese stesse.

4.3.2 Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Il sistema di controllo a presidio del reato di intermediazione e sfruttamento del lavoro si basa sui seguenti elementi:

Ruoli e responsabilità definiti:

- è compito della Funzione che gestisce la stipula di contratti per la fornitura di servizi e/o manodopera verificare la presenza, al loro interno, della clausola risolutiva espressa ex D.Lgs. 231/01;
- è compito della Funzione che gestisce la stipula di contratti per la fornitura di servizi e/o manodopera inserire all'interno del contratto apposite clausole che impongano al contraente il rispetto della normativa in materia di lavoro subordinato.

Attività di controllo:

- ai fornitori sono richiesti i Documenti di Regolarità Contributiva (DURC);
- rilevazione delle presenze, richieste di ferie/permessi straordinari e dati inerenti alle buste paga, rimborsi e TFR sono gestiti all'interno di un portale telematico e periodicamente verificati dalla Funzione che amministra il personale.

Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:

- la struttura di volta in volta interessata è responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza, prodotta anche in via telematica o elettronica, inerente al processo di selezione e assunzione del personale.

Per quanto riguarda la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, si rinvia ai presidi di controllo contenuti nella Parte Speciale 6 del presente Modello.

Parte Speciale
15
Frode in
competizioni
sportive

PARTE SPECIALE 15

1 Funzione della Parte Speciale quindicesima

La Parte Speciale quindicesima si riferisce ai comportamenti posti in essere dai Destinatari del Modello, ed in particolare dai soggetti coinvolti nei processi sensibili riconducibili al reato di frode in competizioni sportive.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i suddetti soggetti adottino regole di condotta al fine di prevenire la commissione del reato in discorso.

In particolare, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- indicare i principi che i Destinatari del Modello sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del MOG;
- fornire all'OdV, e ai responsabili delle competenti funzioni aziendali che cooperano con esso, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

2 Il reato di frode in competizioni sportive

Il presente paragrafo si riferisce al reato di frode in competizioni sportive, secondo la fattispecie contemplata dall'art. 25-*quaterdecies* del D. Lgs. 231/2001, limitatamente ai casi che potrebbero configurarsi in capo a Tenute del Cerro.

Il reato in oggetto è previsto da:

- art. 1, Legge 13 dicembre 1989, n. 401 – Frode in competizioni sportive.

Fattispecie

Il 16 maggio 2019, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Legge 39/2019 recante la ratifica della *“Convenzione del Consiglio d’Europa sulle manipolazioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014”*, il legislatore ha introdotto nel D.Lgs. 231/2001 il nuovo articolo 25-*quaterdecies*, rubricato *“Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati”*.

Il delitto di frode in competizioni sportive di cui all'art. 1 della citata Legge punisce:

- chiunque ponga in essere una condotta consistente nella promessa o nell’offerta di denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute o il compimento di altri atti fraudolenti realizzati con lo scopo di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione;
- il partecipante alla competizione sportiva che accetta il denaro o altra utilità o ne accoglie la promessa.

Nel delitto di frode sportiva il bene giuridicamente tutelato non ha carattere patrimoniale, ma consiste nella correttezza nello svolgimento delle competizioni agonistiche. La frode sportiva è un delitto di natura dolosa sotto l’aspetto soggettivo: l’agente agisce per un fine particolare, ossia per il raggiungimento di un risultato diverso da quello conseguente al corretto, genuino e leale svolgimento della gara (dolo specifico). Come chiarito dalla Corte di Cassazione, tale reato è un delitto di attentato a forma libera, di pura condotta, in cui la soglia di punibilità è anticipata al compimento di un’attività finalizzata ad alterare lo svolgimento della competizione, sicché lo stesso si consuma nel momento e nel luogo in cui si verificano la promessa o l’offerta di un vantaggio indebito o la commissione di ogni altra condotta fraudolenta, non essendo necessario che il risultato agonistico sia concretamente alterato (Cass. Pen. Sent. n. 36350/2015)

Esemplificazioni di condotte illecite

- dazione o promessa di denaro o altra utilità finalizzate ad alterare il regolare svolgimento di una competizione sportiva nel cui ambito è presente una sponsorizzazione da parte della Società;
- affidamento di un incarico a professionisti segnalati al fine di alterare il regolare svolgimento di una competizione sportiva sponsorizzata dalla Società;
- accreditamento all’Albo fornitori di un fornitore segnalato al fine di alterare il regolare svolgimento di una competizione sportiva sponsorizzata dalla Società;
- acquisto di beni, servizi o consulenze da fornitori segnalati al fine di alterare il regolare svolgimento di una competizione sportiva sponsorizzata dalla Società;
- cessione di un bene mobile al di sotto del prezzo di mercato al fine di alterare il regolare svolgimento di una competizione sportiva nel cui ambito è presente una sponsorizzazione da parte della Società;
- concessione di uno sconto sulle tariffe al pubblico non in linea con le politiche aziendali al fine di alterare il regolare svolgimento di una competizione sportiva sponsorizzata dalla Società;

- indebita concessione di gratuità nell'ambito dei servizi di ristorazione al fine di alterare il regolare svolgimento di una competizione sportiva sponsorizzata dalla Società;
- indebita concessione di gratuità nell'ambito dei servizi alberghieri al fine di alterare il regolare svolgimento di una competizione sportiva sponsorizzata dalla Società;
- indebita concessione di gratuità o di trattamenti di particolare favore relativamente allo sfruttamento delle risorse boschive e minerarie al fine di alterare il regolare svolgimento di una competizione sportiva sponsorizzata dalla Società;
- selezione e assunzione di una risorsa segnalata al fine di alterare il regolare svolgimento di una competizione sportiva sponsorizzata dalla Società;
- locazione di un immobile a condizioni di favore al fine di alterare il regolare svolgimento di una competizione sportiva sponsorizzata dalla Società.
- vendita di un immobile a condizioni di favore al fine di alterare il regolare svolgimento di una competizione sportiva nel cui ambito è presente una sponsorizzazione da parte della Società.

3 Processi aziendali sensibili nell'ambito del reato oggetto della Parte Speciale

Alla luce delle circostanze che il presupposto per la commissione del reato di frode in competizioni sportive è costituito dall'esistenza di sponsorizzazioni di competizioni, società sportive o atleti da parte della Società e che la fattispecie può concretizzarsi per mezzo di alcuni dei processi soggetti al rischio di corruzione, si elencano di seguito i processi che risultano sensibili sotto il profilo della fattispecie in discorso:

- Marketing strategico e sponsorizzazioni;
- Gestione acquisti e consulenze;
- Servizi alberghieri;
- Vendita;
- Tesoreria;
- Gestione e amministrazione del personale;
- Formazione del personale;
- Gestione beni mobili;
- Servizi di ristorazione;
- Altri servizi;
- Gestione immobiliare.

4 I presidi e gli strumenti di controllo

4.1 Premessa

Alla luce della circostanza che i processi sensibili elencati nella presente Parte Speciale sono in tutto o in parte svolti dagli *outsourcer* in forza di appositi accordi contrattuali, come indicato nel capitolo 3.9 della Parte Generale, si premette che tali soggetti sono tenuti, nello svolgimento dei suddetti processi, al rigoroso rispetto di quanto previsto nel presente capitolo, a pena della risoluzione del rapporto.

Nell'espletamento delle attività sensibili sotto il profilo del reato di frode in competizioni sportive, oltre alle regole di cui al presente Modello, i destinatari devono conoscere e rispettare:

- le norme di comportamento, i valori ed i principi etici enunciati nella Carta dei Valori e Codice Etico del Gruppo Unipol;
- le procedure aziendali e di Gruppo, la documentazione e gli ordini di servizio inerenti alla struttura gerarchico – funzionale ed organizzativa della Società;
- in generale, la normativa italiana e straniera, anche regolamentare, applicabile.

4.2 Principi di comportamento

I seguenti principi di carattere generale si applicano ai dipendenti in via diretta ed ai collaboratori e fornitori in forza di apposite clausole contrattuali.

E' fatto divieto ai Destinatari di:

- promettere o accordare somme di denaro, doni, prestazioni gratuite, utilità o vantaggi indebiti di qualsiasi natura a soggetti coinvolti in competizioni sportive al fine di alterarne il regolare svolgimento per favorire interessi della Società;
- promettere o effettuare erogazioni in denaro per finalità diverse da quelle istituzionali e di servizio;
- promettere o concedere omaggi/regalie di non modico valore.

4.3 Principi di controllo

Il sistema di controllo a presidio del reato di frode in competizioni sportive si basa sui seguenti elementi:

Ruoli e responsabilità definiti:

- al fine di evitare la generazione di fondi da utilizzare per azioni volte a influenzare il regolare svolgimento di competizioni sportive, il processo degli acquisti, anche strumentali alla gestione del patrimonio immobiliare, avviene secondo apposita procedura aziendale formalizzata, che prevede che l'approvazione della richiesta di acquisto, la scelta dei fornitori, il perfezionamento del contratto, l'emissione dell'ordine e l'autorizzazione al pagamento spettino esclusivamente ai soggetti muniti di idonee facoltà in base al sistema di poteri e deleghe in essere;
- la scelta dei fornitori di beni e servizi e dei professionisti avviene tra i nominativi selezionati in base a criteri individuati nell'ambito della normativa interna, fatte salve esigenze/forniture occasionali che devono essere adeguatamente motivate;
- il pagamento delle fatture è effettuato da una specifica struttura aziendale dedicata;
- le decisioni in merito alla concessione di gratuità o sconti nell'ambito dei servizi alberghieri e di ristorazione, nonché nella vendita di beni prodotti e commercializzati direttamente dalla Società sono autorizzate dalla Direzione Generale e tracciate su supporto informatico;
- le decisioni in merito alla contrattualizzazione di accordi volti allo sfruttamento delle risorse boschive ed estrattive della Società sono autorizzate dalla Direzione Generale;

- le decisioni in merito alla cessione a terzi di beni mobili a seguito di dismissione sono autorizzate dalla Direzione Generale;
- tutte le deliberazioni relative alla compravendita ed alla locazione di immobili spettano esclusivamente a soggetti muniti di idonei poteri in base al vigente sistema dei poteri e delle deleghe che stabilisce le facoltà di autonomia gestionale per natura di spesa e impegno;
- il processo di selezione e assunzione del personale è sottoposto al controllo delle competenti Funzioni di Gruppo, che valutano la coerenza con i piani interni e le politiche del personale del Gruppo;
- le decisioni di spesa relative a sponsorizzazioni, erogazioni liberali e contributi promozionali generici sono accentrate presso una funzione competente che si occupa di valutare l'opportunità delle iniziative.

Segregazione dei compiti:

- riguardo alle attività di sponsorizzazione, erogazioni liberali e di contributi promozionali generici, acquisto di beni e servizi, anche strumentali alla gestione del patrimonio immobiliare, selezione e assunzione di personale e gestione delle compravendite e locazioni immobiliari, la fase autorizzativa del processo è in capo ad una struttura diversa dalla funzione richiedente.

Attività di controllo:

- la normativa interna di riferimento identifica i controlli che devono essere svolti dalle strutture competenti in merito a:
 - verifica dei limiti di spesa e di pertinenza della stessa;
 - monitoraggio degli incarichi affidati a professionisti/consulenti e del relativo corrispettivo;
- le richieste di acquisto prevedono, prima della registrazione in contabilità, una preventiva verifica della consegna del bene o della certificazione dell'avvenuta prestazione di servizio a cura del responsabile della funzione richiedente;
- la normativa interna identifica i controlli che devono essere svolti dalle strutture competenti in merito alla gestione immobiliare, con particolare riguardo alla verifica della congruità del canone di locazione passiva e attiva per tutte le nuove locazioni e le rinegoziazioni.

Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:

- la struttura di volta in volta interessata è responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza prodotta anche in via telematica o elettronica, inerente alla esecuzione degli adempimenti svolti nell'ambito della gestione del processo di acquisto di beni e servizi, anche strumentali alla gestione del patrimonio immobiliare, con particolare riferimento alla fase di individuazione del fornitore/professionista, in termini di motivazione della scelta e pertinenza/congruità della spesa;
- la struttura di volta in volta interessata è responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza, prodotta anche in via telematica o elettronica, inerente al processo di selezione e assunzione del personale, con particolare riferimento alla tracciabilità delle decisioni prese;
- ogni atto dispositivo relativo alla gestione immobiliare è formalizzato in apposito documento, debitamente firmato da soggetti muniti di idonei poteri, ed archiviato a cura della struttura competente.

Parte speciale
16
Reati tributari

PARTE SPECIALE 16

1 Funzione della Parte Speciale sedicesima

La Parte Speciale sedicesima si riferisce ai comportamenti posti in essere dai Destinatari del Modello, e in particolare dai soggetti coinvolti nei processi sensibili riconducibili ai reati tributari.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i suddetti soggetti adottino regole di condotta al fine di prevenire la commissione dei reati in discorso.

In particolare, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- indicare i principi che i Destinatari del Modello sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del MOG;
- fornire all'OdV, e ai responsabili delle competenti funzioni aziendali che cooperano con esso, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

2 I reati tributari

Il presente capitolo si riferisce ai reati tributari, secondo le fattispecie richiamate dall'art. 25-*quinqüesdecies* del D. Lgs. 231/2001, limitatamente ai casi che potrebbero configurarsi in capo a Tenute del Cerro.

Con riferimento all'IRES, Tenute del Cerro aderisce al regime di tassazione di gruppo di imprese controllate residenti ai sensi degli articoli 117 e seguenti del TUIR, istituito da Unipol Gruppo sin dall'anno 2015. Pertanto Unipol Gruppo, in qualità di consolidante, adempie agli obblighi di dichiarazione dell'imponibile di gruppo, di liquidazione e di versamento dell'imposta dovuta ed esercita i diritti derivanti dall'applicazione delle norme in materia di IRES. E' prevista una responsabilità solidale della consolidata per la maggiore imposta accertata riferita al reddito complessivo globale risultante dalla dichiarazione consolidata di gruppo in conseguenza della rettifica operata sul proprio reddito imponibile.

Per quanto concerne il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'art. 11 del D. Lgs. 74/2000, la tipicità di tale fattispecie e la consistenza patrimoniale di Tenute del Cerro hanno indotto a ritenere non ragionevolmente ipotizzabile la sua commissione da parte della Società.

2.1 Dichiarazioni fiscali fraudolente o infedeli ai fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto

I reati in oggetto sono previsti da:

- art. 2, D.Lgs. 74/2000 – Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- art. 3, D.Lgs. 74/2000 – Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici per operazioni inesistenti;
- art. 4, D.Lgs. 74/2000 – Dichiarazione infedele (solo dichiarazione IVA);
- art. 5, D.Lgs. 74/2000 – Omessa dichiarazione (solo dichiarazione IVA);
- art. 10-quater, D.Lgs. 74/2000 – Indebita compensazione con crediti inesistenti.

Fattispecie

Il reato di **dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti** è previsto e punito dall'art. 2, D.lgs. n. 74/2000, che così enuncia: *“È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria”*.

Tale fattispecie sanzionatoria è quella più grave fra quelle regolate dalla normativa di riforma del sistema penale tributario. La definizione di frode fiscale accolta dal legislatore del 2000 consiste nella dichiarazione fraudolenta fondata su falsa documentazione, idonea a fornire una falsa rappresentazione contabile della situazione fiscale del contribuente. Come per le altre ipotesi delittuose di cui al D.lgs. n. 74/2000, il bene giuridico tutelato dalla fattispecie in esame coincide con l'interesse dell'Erario alla percezione dei tributi. Soggetto attivo del reato può essere unicamente colui il quale è contribuente ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, oppure è amministratore, liquidatore o rappresentante del contribuente soggetto a imposizione (art. 1, comma 1, lett. c), D.lgs. n. 74/2000). La fattispecie indicata nell'art. 2 individua un reato di pericolo o di mera condotta, avendo il legislatore inteso rafforzare la tutela del bene giuridico protetto, anticipandola al momento della commissione della condotta tipica (Cass. Pen., SS.UU., 19 gennaio 2011, n. 1235). In riferimento all'elemento soggettivo, il reato è punito a titolo di dolo specifico poiché è caratterizzato dalla finalità *di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto*. Inoltre, il reato di dichiarazione fraudolenta ex art. 2 D.lgs. n. 74/2000 è a consumazione istantanea e si realizza nel momento della presentazione della dichiarazione fiscale (Cass. Pen., Sez. II, 2 novembre 2010, n. 42111). Infatti, la predisposizione e la

registrazione dei documenti attestanti le operazioni inesistenti sono condotte meramente preparatorie e non sono punibili, nemmeno a titolo di tentativo, per espressa previsione del legislatore: *“i delitti previsti dagli articoli 2 e 3 non sono comunque punibili a titolo di tentativo”* (art. 6, comma 1 D.Lgs. n. 74/2000).

Tuttavia, è importante precisare che lo stesso art 6, al comma 1-bis così recita:

“Salvo che il fatto integri il reato previsto dall’art 8, la disposizione di cui al comma 1 non si applica quando gli atti diretti a commettere i delitti di cui agli artt. 2, 3 e 4 sono compiuti anche nel territorio di altro Stato dell’Unione europea al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un valore complessivo non inferiore a 10 milioni di euro.”

In definitiva: i delitti dichiarativi in danno degli interessi finanziari dell’U.E. sono punibili anche a titolo di tentativo.

Affinché possa ritenersi realizzata la condotta prevista da tale normativa, è necessario che siano posti in essere due comportamenti diversi:

- la confezione delle fatture o degli altri documenti per operazioni inesistenti e la loro registrazione nelle scritture contabili obbligatorie o la loro detenzione a fine di prova nei confronti dell’amministrazione finanziaria (art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 74/2000);
- l’indicazione nella dichiarazione annuale di elementi passivi fittizi o di attivi inferiori a quelli reali suffragando tali circostanze con i documenti previamente registrati (Cass. Pen., Sez. VI, 31 agosto 2010, n. 32525).

Sul punto, chiarisce l’art. 1, comma 1 lett. a) del D.Lgs. n.74/2000, il quale precisa che *“per fatture o altri documenti per operazioni inesistenti si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l’imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l’operazione a soggetti diversi da quelli effettivi”*. Dal tenore letterale di detta norma, emerge l’impossibilità d’individuare una fattispecie giuridica univoca di *“operazione inesistente”*, dovendosi piuttosto tenere presente una vera e propria bipartizione tra inesistenza oggettiva e inesistenza soggettiva.

Si configura un’operazione oggettivamente inesistente in due ipotesi:

- quando le fatture documentino un’operazione mai realizzata completamente (inesistenza oggettiva c.d. assoluta o totale);
- quando le fatture documentino un’operazione mai realizzata solo in parte, vale a dire in termini quantitativi differenti e inferiori rispetto a quelli rappresentati cartolarmente (inesistenza oggettiva relativa o parziale).

Nelle ipotesi summenzionate, l’operazione, pur essendo totalmente o parzialmente inesistente sul piano materiale, consente all’utilizzatore di conseguire un vantaggio fiscale indebito (sia ai fini delle imposte dirette che ai fini IVA), attraverso l’indicazione nelle relative dichiarazioni di elementi passivi fittizi, che gli garantiranno di ridurre al minimo il proprio reddito. La dottrina, nell’ambito dell’inesistenza oggettiva, effettua una distinzione tra *“inesistenza materiale”* e *“inesistenza giuridica”*. Affinché si configuri la prima, è necessario che la transazione non esista in natura, ossia che la cessione di beni o la prestazione dei servizi risultante dalla fattura non siano mai state effettuate in concreto o lo siano state in termini quantitativi minori rispetto a quelli dichiarati. L’inesistenza giuridica ricorre, di converso, in tutti i casi in cui la fattura attesti la conclusione di un negozio giuridico diverso da quello realmente compiuto dalle parti (c.d. negozio simulato).

La falsità delle fatture ha, invece, carattere soggettivo quando l’operazione è stata effettivamente posta in essere, ma tra soggetti diversi da quelli figuranti cartolarmente come parti del rapporto. Ciò, in quanto anche la falsa indicazione dell’emittente e/o del destinatario della fattura va ad inficiare la veridicità dell’attestazione documentale della transazione, permettendo all’utilizzatore di portare in deduzione costi

effettivamente sostenuti e, tuttavia, non documentati o non documentabili ufficialmente per varie ragioni. Precisamente, rientra nell'ambito dell'inesistenza soggettiva il caso di "interposizione", tanto "fittizia" quanto "reale". La prima figura ricorre quando l'operazione è in realtà avvenuta, ma fra soggetti diversi da quelli dichiarati, e tutti i soggetti di essa vogliono che gli effetti del negozio si producano nei confronti di una persona diversa da quella che appare nell'atto. L'interposizione fittizia sussiste, pertanto, quando le parti abbiano effettivamente posto in essere un negozio, ma quest'ultimo sia stato oggetto di quella che, in termini civilistici, è definita simulazione relativa soggettiva (che ricorre quando fra le parti sia intervenuto un accordo di fatto diverso da quello risultante *ex contractu*, in modo da dissimulare il contraente effettivo). L'interposizione reale (cui la prevalente dottrina non ritiene applicabile il citato art. 37, comma 3, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600) si ha invece quando gli effetti della vendita si producono realmente in capo all'acquirente e, quindi, manca un accordo simulatorio. Pertanto, affinché possano aversi effetti tributari penalmente rilevanti, occorre che una terza persona ponga in essere un successivo negozio di trasferimento in favore di un altro soggetto. Nell'interposizione reale è, dunque, l'interposto il soggetto passivo dell'obbligazione tributaria, che nasce dal "fatto-presupposto" a sua volta originatosi dal compimento del negozio giuridico con il terzo; invece, nell'interposizione fittizia è l'interponente il soggetto passivo della relativa obbligazione tributaria.

Il delitto di **dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** è quello di cui all'art. 3, D.Lgs. n. 74/2000, che, fuori dai casi previsti dall'art. 2, e quindi dall'impiego in dichiarazione di fatture false, punisce chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e a indurre in errore l'Amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a 30.000 euro;
- l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al 5% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a 1.500.000 euro, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al 5% dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a 30.000 euro.

La giurisprudenza ha chiarito che si tratta di reato a struttura bifasica, nel senso che la condotta è articolata su due segmenti, presupponendo la compilazione e la presentazione di una dichiarazione mendace nonché la realizzazione di un'attività ingannatoria prodromica. Nel caso in cui quest'ultima sia posta in essere da altri, il soggetto agente ne deve avere consapevolezza al momento della presentazione della dichiarazione (cfr. Cass. pen. n. 15000/2019).

Il delitto di **dichiarazione infedele** è commesso da chi, al di fuori dei casi di cui agli articoli 2 e 3 del D.Lgs. 74/2000, al fine di evadere le imposte dirette o l'Iva (senza un impianto fraudolento, ma comunque consapevolmente e volontariamente), indica in una delle dichiarazioni annuali relative a queste imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi. L'elemento soggettivo, caratterizzato dal dolo specifico, richiede la coscienza e volontà di indicare nelle dichiarazioni annuali dati e notizie false, al fine di evadere il pagamento dei tributi dovuti. Il perfezionamento della fattispecie illecita si realizza mediante la presentazione di una dichiarazione annuale relativa alle imposte dirette e IVA, indicando in essa elementi attivi che manifestano una discrasia con quelli reali ovvero elementi passivi fittizi, determinando un'evasione d'imposta nei limiti indicati espressamente dal legislatore. La fattispecie, quindi, criminalizza la semplice presentazione di una dichiarazione ideologicamente falsa senza che, ai fini della rilevanza penale della condotta realizzata, sia necessario un ulteriore comportamento a sostegno del mendacio. Va aggiunto che tale fattispecie è imputabile all'ente collettivo solo se commessa nell'ambito di

sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione Europea e al fine di evadere l'IVA per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di Euro.

Il delitto di omessa dichiarazione è commesso da chi, al fine di evadere le imposte sul reddito o sul valore aggiunto, non presenta la relativa dichiarazione pur essendovi tenuto. L'elemento soggettivo, caratterizzato dal dolo specifico, consiste nella coscienza e volontà di evadere esclusivamente le imposte sul reddito o sul valore aggiunto, non rilevando nel caso specifico le imposte indirette. I beni giuridici tutelati dalla norma sono rappresentati dalla trasparenza fiscale e dall'interesse patrimoniale dell'erario alla corretta percezione del tributo. Tale fattispecie è imputabile all'ente collettivo solo se commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'IVA per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di Euro.

Il delitto di **indebita compensazione** si configura ogniqualvolta il contribuente non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione dei crediti d'imposta inesistenti o non spettanti, per un importo superiore ai 50.000,00 euro annui. In particolare, con l'espressione "*somme dovute*" ci si riferisce a qualsiasi versamento da eseguire mediante modello F24. La compensazione può essere di due tipi: orizzontale e verticale. Quella orizzontale, disciplinata dall'art. 17 del D.Lgs. n. 241/97, opera in relazione a crediti e debiti relativi a imposte diverse, contributi, sanzioni e tutti gli altri pagamenti eseguibili con modello F24. Invece, la compensazione verticale (prevista dalle singole leggi d'imposta) consiste nel riporto di un credito ad un periodo successivo al fine di ridurre, mediante detrazione, un debito sorto o che sorgerà nel medesimo periodo. Tale compensazione riguarda i crediti e i debiti relativi al medesimo tipo di imposta e può essere effettuata senza alcun limite. Non è di per sé sufficiente, per l'integrazione del reato, un mancato versamento, ma occorre che lo stesso risulta formalmente giustificato da un'operata compensazione tra le somme dovute all'Erario e crediti verso il contribuente, in realtà non spettanti o inesistenti. In detto contesto, è proprio la necessaria condotta di compensazione che rappresenta l'elemento di discriminazione tra il reato in oggetto e la fattispecie di semplice omesso versamento. In altre parole, la condotta di compensazione, rappresenta la componente fraudolenta insita nella fattispecie di cui all'art. 10 quater, che si identifica come un *quid pluris* rispetto alla fattispecie di semplice omesso versamento. Va aggiunto che tale fattispecie è imputabile all'ente collettivo solo se commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'IVA per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di Euro.

Esemplificazioni di condotte illecite

- emissione e autorizzazione di un ordine di acquisto inesistente in tutto o in parte al fine di ridurre il carico tributario;
- registrazione di una fattura per un'operazione in tutto o in parte inesistente per ridurre il carico tributario;
- contraffazione di un ordine di acquisto allo scopo di ridurre il carico tributario;
- registrazione di costi fittizi in assenza di documenti giustificativi;
- registrazione di fatture per lavori di manutenzione in tutto o in parte inesistenti per ridurre il carico tributario;
- predisposizione ed invio all'Erario delle dichiarazioni fiscali IRES ed IVA rispetto alle quali si ha contezza della presenza di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti che comportano la riduzione del carico fiscale;
- predisposizione ed invio all'Erario delle dichiarazioni fiscali IRES ed IVA rispetto alle quali si ha contezza dell'utilizzo di operazioni simulate volte a ridurre il carico fiscale;
- registrazione in contabilità di rimborsi spese in tutto o in parte inesistenti al fine di ridurre il carico tributario;
- contraffazione di documenti relativi ai rimborsi spese allo scopo di ridurre il carico tributario;
- registrazione di costi a fronte di lavori di manutenzione eseguiti in parte o non eseguiti;
- contraffazione di un SAL allo scopo di giustificare la riduzione del carico tributario;

- prestazioni relative ad immobili da parte di un soggetto estero senza applicazione del meccanismo del reverse charge per assolvimento dell'IVA in Italia;
- vendita di un immobile a soggetto estero e fattura non annotata IVA;
- acquisto dall'estero senza applicazione del meccanismo del reverse charge per assolvimento dell'IVA in Italia;
- operazione estera senza applicazione del meccanismo del reverse charge per assolvimento dell'IVA in Italia;
- effettuazione, in presenza di credito IVA inesistente, di compensazioni con altre imposte o contributi;
- inserimento nella dichiarazione IVA di una fattura inesistente in tutto o in parte per mancanza del presupposto soggettivo/oggettivo;
- operazione effettuata nei confronti di un soggetto estero non IVA/ Persona Fisica (es vendita cespiti, intermediazione, consulenza);
- operazione estera senza applicazione del meccanismo del reverse charge per assolvimento dell'IVA in Italia;
- omessa presentazione della dichiarazione IVA.

2.2 Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

Il reato in oggetto è previsto da:

- art. 8, D.Lgs. 74/2000 – Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Fattispecie

Il reato di **emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** è previsto e punito dall'art. 8, D.lgs. n. 74/2000, che così enuncia al comma 1: *“E' punito (...) chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”*. Il bene giuridico tutelato è costituito dall'interesse patrimoniale dell'Erario alla corretta percezione del tributo. Per quanto attiene all'elemento soggettivo, il delitto in discorso è caratterizzato da dolo specifico, consistente nel fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, comprensiva della possibilità di consentire a terzi il conseguimento dell'indebito rimborso o il riconoscimento di un credito d'imposta inesistente.

La condotta consiste nell'emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e, quindi, nella cessione a terzi di documenti fiscali ideologicamente falsi. La realizzazione della condotta *de qua* necessita che la fattura o il documento escano dalla sfera di fatto e di diritto dell'emittente mediante consegna o spedizione a un terzo potenziale utilizzatore, che non abbia partecipato alla perpetrazione del falso. Non rileva che il fruitore della fattura o del documento indichi i relativi elementi fittizi nella dichiarazione, avendo il legislatore ideato una figura autonoma di reato, di mero pericolo, che prescinde dall'effettiva utilizzazione del terzo del documento fiscale falso. Basta una sola fattura per integrare il reato.

La consumazione del reato avviene all'atto dell'emissione o del rilascio della fattura o del documento per operazioni inesistenti. Benché il rilascio o l'emissione di più fatture o documenti, nell'arco del periodo d'imposta, realizzi un unico delitto, si ritiene che la consumazione del reato coincida con l'emissione o il rilascio del primo documento in ordine temporale. Si tratta, pertanto, di un reato di pericolo astratto (istantaneo, dove la pericolosità, anziché il danno, risiede nel fatto che non è necessario che i documenti falsi vengano utilizzati, mentre l'astrattezza si sostanzia nella tutela anticipata del bene giuridico protetto).

Esemplificazioni di condotte illecite

- emissione di fattura falsa per consentire a terzo di evadere le imposte;
- emissione di contratto falso per consentire a terzo di evadere le imposte;

- emissione di fatture false o per importi maggiorati relative a canoni di locazione per consentire a terzo di evadere le imposte.

2.3 Occultamento o distruzione di documenti contabili

Il reato in oggetto è previsto da:

- art. 10, D.Lgs. 74/2000 – Occultamento o distruzione di documenti contabili.

Fattispecie

La condotta tipica del delitto di **occultamento o distruzione di documenti contabili** di cui all'art. 10 del D.Lgs 74/2000 consiste nell'occultamento o nella distruzione in tutto o in parte delle scritture contabili e dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume degli affari.

L'occultamento consiste nel nascondere materialmente le scritture: il mero rifiuto, ove non si traduca in un loro mancato rinvenimento, resta sanzionato solo in via amministrativa. Così anche la conservazione delle scritture in luogo diverso da quello indicato all'amministrazione non assume di regola rilevanza, a meno che le scritture siano portate in luoghi che ne escludono il ritrovamento così da determinare in sostanza il loro occultamento. La distruzione consiste nell'eliminazione fisica in tutto o in parte delle scritture, ovvero nel renderla illeggibile e quindi non idonea all'uso tramite abrasioni, cancellature o altro. L'oggetto materiale della condotta di reato è costituita dalle scritture contabili e documenti di cui è obbligatoria la conservazione secondo la normativa fiscale o civilistica, ex art. 2214 cc, che distingue tra libri assolutamente obbligatori (libro giornale, degli inventari, originali delle lettere dei telegrammi e delle fatture ricevute nonché copie delle lettere dei telegrammi delle fatture spedite) e scritture relativamente obbligatorie, quali quelle richieste dalle dimensioni dell'impresa.

Il delitto si perfeziona nel momento in cui, per effetto della distruzione o dell'occultamento, diviene impossibile la ricostruzione dei redditi o del volume di affari. La distruzione dà luogo ad un reato istantaneo, laddove l'occultamento determina un reato permanente. La nozione di impossibilità di ricostruire il reddito, proprio perché prevista "*in tutto o in parte*", è da intendersi in termini di impossibilità anche solo relativa, quando cioè la ricostruzione del reddito o volume degli affari sia notevolmente difficoltosa o comunque richieda particolare diligenza.

Si tratta inoltre di un reato a dolo specifico, perché caratterizzato dalla finalità cui deve tendere il volere del soggetto agente, ossia il fine di evadere o di consentire l'evasione a terzi.

Esemplificazioni di condotte illecite

- occultamento o distruzione di documenti contabili al fine di non permettere, in sede di verifica fiscale, l'accertamento dell'imposta dovuta;
- occultamento o distruzione di documenti contabili al fine di non permettere, in sede di verifica fiscale, la verifica degli importi annotati in contabilità;
- occultamento o distruzione di documenti relativi ai rimborsi spese al fine di non permettere, in sede di verifica fiscale, la verifica degli importi annotati in contabilità;
- occultamento o distruzione di fatture passive al fine di non permettere, in sede di verifica fiscale, la verifica degli importi annotati in contabilità.

3 Processi aziendali sensibili nell'ambito dei reati tributari

I processi della Società più specificatamente a rischio riguardo le fattispecie dei reati tributari sono i seguenti.

Macroprocessi	Reati Tributari		
	Dichiarazioni fiscali	Emissione fatture/documenti	Occultamento o distruzione
Contabilità e Bilancio	✓	✓	✓
Gestione acquisti e consulenze	✓		✓
Gestione fiscalità	✓		✓
Gestione e amministrazione del personale	✓		✓
Gestione immobiliare	✓	✓	✓

4 I presidi e gli strumenti di controllo

4.1 Premessa

Alla luce della circostanza che i processi sensibili elencati nella presente Parte Speciale sono in tutto o in parte svolti dagli *outsourcer* in forza di appositi accordi contrattuali, come indicato nel capitolo 3.9 della Parte Generale, si premette che tali soggetti sono tenuti, nello svolgimento dei suddetti processi, al rigoroso rispetto di quanto previsto nel presente capitolo, a pena della risoluzione del rapporto.

Nell'espletamento delle attività sensibili, oltre alle regole di cui al presente Modello, i destinatari devono conoscere e rispettare:

- le norme di comportamento, i valori ed i principi etici enunciati nella Carta dei Valori e Codice Etico del Gruppo Unipol;
- le procedure aziendali e di Gruppo, la documentazione e gli ordini di servizio inerenti alla struttura gerarchico – funzionale ed organizzativa della Società;
- in generale, la normativa italiana e straniera, anche regolamentare, applicabile.

4.2 Principi di comportamento

I seguenti principi di carattere generale si applicano ai dipendenti in via diretta ed ai collaboratori e fornitori in forza di apposite clausole contrattuali..

4.2.1 Dichiarazioni fiscali

E' fatto divieto ai Destinatari di:

- porre in essere attività volte a fornire una falsa rappresentazione della situazione fiscale della Società;
- registrare in contabilità costi fittizi in assenza di documenti giustificativi ovvero producendo documenti falsi

4.2.2 Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

E' fatto divieto ai Destinatari di:

- porre in essere operazioni volte a consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
- porre in essere operazioni volte a consentire a terzi il conseguimento di un indebito rimborso o il riconoscimento di un credito d'imposta inesistente;
- cedere a terzi documenti fiscali ideologicamente falsi.

4.2.3 Occultamento o distruzione di documenti contabili

E prescritto ai Destinatari di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, non interponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di controllo da queste esercitate;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni nei confronti dell'Amministrazione finanziaria;
- evitare di porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni dell'Amministrazione finanziaria in sede di accertamento;

- conservare traccia di tutta la documentazione richiesta dall'Amministrazione finanziaria e a questa consegnata in sede di accertamento.

4.3 Principi di controllo

4.3.1 Dichiarazioni fiscali

Il sistema di controllo a presidio dei reati relativi alle dichiarazioni fiscali si basa sui seguenti elementi:

- Ruoli e responsabilità definiti:
 - al fine di evitare la registrazione in contabilità di costi fittizi, il processo degli acquisti di beni e servizi ed il processo degli acquisti strumentali alla gestione del patrimonio immobiliare avvengono secondo apposite procedure formalizzate, che prevedono che l'approvazione della richiesta di acquisto, il perfezionamento del contratto e l'emissione dell'ordine spettino esclusivamente ai soggetti muniti di idonee facoltà in base al sistema di poteri e deleghe in essere;
 - l'utilizzo degli applicativi contabili e gestionali è consentito esclusivamente a specifiche utenze, appositamente autorizzate, che sono soggette a periodica revisione.
- Segregazione dei compiti:
 - riguardo all'attività di acquisto di beni e servizi, anche strumentali alla gestione del patrimonio immobiliare, la fase autorizzativa del processo è in capo ad una struttura diversa dalla funzione richiedente;
 - le richieste di acquisto devono essere formalizzate dalla funzione richiedente e prevedono la raccolta dell'autorizzazione del responsabile della funzione richiedente e del responsabile di budget;
 - il calcolo delle imposte dirette e dell'IVA è effettuato dalla competente funzione sulla base delle evidenze contabili e delle schede, prospetti ed informazioni extracontabili che pervengono dalle aree aziendali competenti per dato;
 - il calcolo delle imposte dirette e dell'IVA dovute è soggetto a controllo da parte di una struttura diversa da quella che ha effettuato il calcolo stesso.
- Attività di controllo:
 - le richieste di acquisto prevedono, prima della registrazione in contabilità, una preventiva validazione della pertinenza dell'acquisto a cura del responsabile della funzione richiedente;
 - la contabilità relativa alle spese di trasferta è oggetto di periodica verifica da parte della competente funzione aziendale, che provvede ad effettuare una riconciliazione con i relativi giustificativi;
 - nell'ambito del processo di acquisti di beni e servizi strumentali alla gestione del patrimonio immobiliare, la coerenza tra i riferimenti contabili di un ordine e le inerenti fatture è verificata da una funzione terza rispetto a quella che ha autorizzato l'ordine;
 - sono previste riconciliazioni periodiche tra dati contabili e applicativi gestionali;
 - la corrispondenza tra i saldi dei registri IVA e i saldi dei conti di contabilità dedicati è oggetto di periodica verifica;
 - al momento della chiusura della dichiarazione IVA, la competente struttura effettua una quadratura con le liquidazioni trimestrali inviate all'Amministrazione finanziaria;
 - sono previste attività di controllo sulla corretta applicazione del meccanismo del *reverse charge* in presenza di fatture emesse da soggetti esteri.

- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:
 - la struttura di volta in volta interessata è responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza prodotta anche in via telematica o elettronica, inerente alla esecuzione degli adempimenti svolti nell'ambito della gestione del processo di acquisto di beni e servizi, anche strumentali alla gestione del patrimonio immobiliare, con particolare riferimento alla pertinenza/congruità della spesa;
 - i file relativi alle attività di quadratura propedeutiche al calcolo delle imposte dovute sono archiviati in apposite cartelle di rete;
 - la struttura deputata alla presentazione telematica delle dichiarazioni fiscali è responsabile della conservazione e archiviazione delle dichiarazioni presentate e delle relative ricevute di avvenuta presentazione.

4.3.2 Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

Il sistema di controllo a presidio del reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti si basa sui seguenti elementi:

- Segregazione dei compiti:
 - l'attività di emissione fatture/contratti è in capo ad una funzione diversa da quella che gestisce i relativi incassi.
- Attività di controllo:
 - i documenti emessi (fatture e contratti) ed i relativi incassi sono oggetto di riconciliazione periodica.

4.3.3 Occultamento o distruzione di documenti contabili

Il sistema di controllo a presidio del reato di occultamento o distruzione di documenti contabili si basa sui seguenti elementi:

- Ruoli e responsabilità definiti:
 - la consegna della documentazione richiesta dall'Amministrazione finanziaria in sede di accertamento è gestita dalla funzione competente, che definisce di volta in volta, successivamente alla ricezione della richiesta, l'impostazione e la modalità della risposta, coordinando la predisposizione dei documenti con le funzioni responsabili dei contenuti.
- Attività di controllo:
 - la funzione competente per la consegna della documentazione all'Amministrazione finanziaria effettua controlli di completezza della suddetta documentazione.
- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:
 - i documenti fiscali richiesti e consegnati nel corso dell'accertamento sono elencati nell'apposita verbalizzazione redatta dal soggetto responsabile per la gestione dell'ispezione.

Parte speciale

17

Delitti contro il
patrimonio culturale

PARTE SPECIALE 17

1 Funzione della Parte Speciale diciassettesima

La Parte Speciale diciassettesima si riferisce ai comportamenti posti in essere dai Destinatari del Modello, ed in particolare dai soggetti coinvolti nei processi sensibili riconducibili ai delitti contro il patrimonio culturale.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i suddetti soggetti adottino regole di condotta al fine di prevenire la commissione dei delitti in discorso.

In particolare, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- indicare i principi che i Destinatari del Modello sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del MOG;
- fornire all'OdV, e ai responsabili delle competenti funzioni aziendali che cooperano con esso, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

2 I delitti contro il patrimonio culturale

Il presente paragrafo si riferisce ai delitti contro il patrimonio culturale, secondo le fattispecie contemplate dall'art. 25-*septiesdecies* del D. Lgs. 231/2001, limitatamente ai casi che potrebbero configurarsi in capo a Tenute del Cerro.

La fattispecie in oggetto è prevista da:

- art. 518-*duodecies*, c.p. – Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali e paesaggistici.

Fattispecie

Il delitto di **distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali e paesaggistici** punisce *“chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero chi, fuori dai casi di cui sopra, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità”*.

Se la fattispecie di cui all'art. 518-*novies* considera oggetto di tutela i soli beni culturali, con l'art. 518-*duodecies* il quadro si allarga fino a ricomprendere i beni paesaggistici. Tale disposizione elenca analiticamente condotte di danneggiamento, punendole con la reclusione da due a cinque anni, cumulativa alla multa. Il contenuto di novità della norma è rappresentato dal fatto che la tutela penale è assicurata anche contro modalità di disposizione di una cosa propria: ciò che si potrebbe definire, in sintesi, danneggiamento del bene proprio, infatti, è punito allo stesso modo di quello del bene altrui. Ne deriva, sul piano dell'offesa, che il delitto è svincolato da un profilo di mera patrimonialità, spostandosi piuttosto sul versante della preservazione del retaggio culturale.

Esemplificazioni di condotte illecite

- effettuazione di interventi su di un immobile che possieda la natura di bene culturale o paesaggistico senza il nulla osta da parte della competente soprintendenza che cagionino un deturpamento del bene medesimo.

3 Processi aziendali sensibili nell'ambito dei reati oggetto della parte speciale

Il processo della Società più specificatamente a rischio riguardo la citata fattispecie di reato è quello relativo alla Gestione immobiliare.

4 I presidi e gli strumenti di controllo

4.1 Premessa

Nell'espletamento delle attività attinenti all'esecuzione di interventi su immobili soggetti a vincolo culturale o paesaggistico, oltre alle regole di cui al presente Modello, i destinatari devono conoscere e rispettare:

- la disciplina dettata dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, per quanto applicabile all'attività aziendale;
- le norme di comportamento, i valori ed i principi etici enunciati nella Carta dei Valori e Codice Etico del Gruppo Unipol;
- le procedure aziendali e di Gruppo, la documentazione e gli ordini di servizio inerenti la struttura gerarchico – funzionale della Società;
- in generale, la normativa italiana applicabile.

4.2 Principi di comportamento

I seguenti principi di carattere generale si applicano ai dipendenti in via diretta ed ai collaboratori e fornitori in forza di apposite clausole contrattuali.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo a carico dei Destinatari di:

- porre particolare attenzione nella gestione di immobili che possiedano la natura di beni culturali o paesaggistici, astenendosi dall'effettuare interventi che possano cagionarne, anche colposamente, la distruzione, il deterioramento, il deturpamento o l'imbrattamento e astenendosi altresì dal destinarli a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico o che ne pregiudichi l'integrità o la conservazione;
- dare avvio a interventi su immobili o beni mobili che possiedano la natura di beni culturali o paesaggistici solo previo ottenimento del nulla osta da parte della competente soprintendenza e monitorare l'esecuzione dei lavori affinché non vengano realizzate opere difformi da quanto autorizzato dalla soprintendenza medesima.

4.3 Principi di controllo

Il sistema di controllo a presidio dei delitti contro il patrimonio culturale si basa sui seguenti elementi:

- Ruoli e responsabilità definiti:
 - è compito della Funzione che gestisce la stipula dei contratti con i professionisti responsabili degli interventi su immobili inserire all'interno del contratto apposita clausola che richiami i suddetti professionisti al rispetto degli adempimenti previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio;
 - è compito della competente Funzione monitorare la presenza di vincoli che gravano sugli immobili della Società.
- Attività di controllo:
 - nella fase di analisi preliminare degli interventi da effettuare su immobili di proprietà, la competente Funzione aziendale accerta la sussistenza del vincolo culturale o paesaggistico e, in caso positivo, verifica che, prima dell'avvio della fase esecutiva dei lavori venga acquisito, direttamente o per il tramite del professionista incaricato, il nulla osta della soprintendenza.
- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:

- la Funzione competente è responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione comprovante l'adempimento degli obblighi che caratterizzano l'operatività inerente agli immobili soggetti a vincolo culturale o paesaggistico.

Parte speciale
18

Trasferimento
fraudolento di valori

PARTE SPECIALE 18

1 Funzione della Parte Speciale diciottesima

La Parte Speciale diciottesima si riferisce ai comportamenti posti in essere dai Destinatari del Modello, ed in particolare dai soggetti coinvolti nei processi sensibili riconducibili al delitto di trasferimento fraudolento di valori.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i suddetti soggetti adottino regole di condotta al fine di prevenire la commissione dei reati.

In particolare, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- indicare i principi che i Destinatari del Modello sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del MOG;
- fornire all'OdV, e ai responsabili delle competenti funzioni aziendali che cooperano con esso, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

2 Il delitto di trasferimento fraudolento di valori

Il presente paragrafo si riferisce al delitto di trasferimento fraudolento di valori, secondo la fattispecie contemplata dall'art. 25-*octies* 1 del D. Lgs. 231/2001, limitatamente ai casi che potrebbero configurarsi in capo a Tenute del Cerro.

Il delitto in oggetto è previsto da:

- art. 512-*bis* c.p. - Trasferimento fraudolento di valori.

Fattispecie

- La fattispecie di **trasferimento fraudolento di valori** sanziona chiunque attribuisca fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali previste dal Codice Antimafia o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione dei delitti di ricettazione, riciclaggio o impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. Occorre precisare che, secondo autorevole giurisprudenza, del reato potrà rispondere non solo l'autore della "attribuzione", ma altresì, in forma concorsuale ex art. 110 c.p., colui che si sia reso fittiziamente titolare della cosa, in quanto lo stesso, con la propria condotta cosciente e volontaria «*contribuisce alla lesione dell'interesse protetto dalla norma*» (così, Cass. Pen., Sez. II, 8 agosto 2019, n. 35826). È inoltre punito chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni.

Esemplificazioni di condotte illecite

- Creazione di una società al fine di attribuirle fittiziamente la titolarità di denaro, beni o altre utilità per eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali previste dal Codice Antimafia o in materia di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648 bis e 648 ter c.p.;
- Acquisizione simulata di partecipazioni da soggetti terzi al fine di consentire loro di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali previste dal Codice Antimafia o in materia di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648 bis e 648 ter c.p.;
- Vendita simulata di un immobile al fine di attribuirne fittiziamente la titolarità a un terzo per eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali previste dal Codice Antimafia o in materia di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648 bis e 648 ter c.p.

3 Processi aziendali sensibili nell'ambito del reato oggetto della Parte Speciale

I processi della Società più specificatamente a rischio riguardo la citata fattispecie di reato sono i seguenti:

- Gestione societaria e rapporti con Autorità di Vigilanza;
- Gestione immobiliare.

4 I presidi e gli strumenti di controllo

4.1 Premessa

Nell'espletamento delle attività attinenti alla gestione immobiliare e alla gestione societaria, oltre alle regole di cui al presente Modello, i destinatari devono conoscere e rispettare:

- le norme di comportamento, i valori ed i principi etici enunciati nella Carta dei Valori e Codice Etico del Gruppo Unipol;
- le procedure aziendali e di Gruppo, la documentazione e gli ordini di servizio inerenti alla struttura gerarchico – funzionale della Società;
- in generale, la normativa italiana e straniera, anche regolamentare, applicabile.

4.2 Principi di comportamento

I seguenti principi di carattere generale si applicano ai dipendenti in via diretta e ai collaboratori e fornitori in forza di apposite clausole contrattuali.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico dei Destinatari di:

- attribuire fittiziamente a terzi, con qualsiasi negozio giuridico, la titolarità di beni, denaro o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali previste dal Codice Antimafia o in materia di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione dei delitti di ricettazione, riciclaggio o impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- concorrere nell'attribuzione fittizia della titolarità di beni, denaro o altre utilità al fine di consentire a terzi di eludere misure di prevenzione patrimoniali previste dal Codice Antimafia o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione dei delitti di ricettazione, riciclaggio o impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

4.3 Principi di controllo

Il sistema di controllo a presidio dei delitti in discorso si basa sui seguenti elementi:

- Ruoli e responsabilità definiti:
 - la costituzione di società, nonché l'acquisto e la vendita di partecipazioni in società, sono di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione;
 - tutte le deliberazioni relative alla compravendita di immobili spettano esclusivamente a soggetti muniti di idonei poteri in base al vigente sistema dei poteri e delle deleghe che stabilisce le facoltà di autonomia gestionale per natura di spesa e impegno;
 - l'iter autorizzativo della compravendita di immobili è disciplinato da un'apposita norma di Gruppo, che stabilisce ruoli e responsabilità di organi e soggetti coinvolti.
- Attività di controllo:
 - qualora un'operazione societaria rivesta natura di straordinarietà e sia di rilevante valore strategico o destinata ad incidere in modo significativo sul valore e/o sulla composizione del patrimonio sociale o ad influenzare sensibilmente il prezzo del titolo azionario della controllante UnipolSai, l'operazione stessa è oggetto di esame preventivo da parte del Consiglio di Amministrazione di quest'ultima;
 - al fine di avviare l'iter autorizzativo relativo alla vendita, deve essere predisposto un apposito modulo contenente, tra l'altro, estremi identificativi dell'immobile, promissario acquirente,

valore di perizia e valore di vendita, che viene sottoposto per condivisione alla Direzione Generale;

- la verifica circa il possesso dei poteri necessari al perfezionamento dell'alienazione di un immobile, sulla base della struttura dei poteri tempo per tempo vigente, è effettuata dalle Funzioni individuate da specifica normativa interna;
- l'avvenuto incasso del prezzo dell'immobile viene verificata e contabilizzata dalla competente funzione aziendale, che provvede altresì a darne comunicazione al procuratore, consentendogli di procedere alla sottoscrizione del rogito.
- Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:
 - ogni atto dispositivo relativo alla gestione immobiliare è formalizzato in apposito documento, debitamente firmato da soggetti muniti di idonei poteri, ed archiviato a cura della struttura competente.

Variazioni operate sul Modello

Data di approvazione dal Consiglio di Amministrazione

09/11/2007	<i>Prima approvazione del documento</i>
11/05/2009	Modifica
13/06/2012	Modifica
26/02/2018	Modifica
29/10/2018	Modifica
29/07/2021	Modifica
06/12/2023	Modifica
13/06/2024	Modifica

Allegato 1

Sintesi D.Lgs. 231/2001

ALLEGATO 1

1 Il D. Lgs. 231/2001: Sintesi della normativa

Il 4 luglio 2001 è entrato in vigore il D. Lgs. n. 231 dell'8 giugno 2001, al fine di adeguare la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali, alle quali l'Italia aveva da tempo aderito.

Il D. Lgs. 231/2001 reca le disposizioni normative concernenti la «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica».

Il Decreto 231/2001 introduce e disciplina la responsabilità degli «enti» per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato: una responsabilità diretta – di natura amministrativa - dell'Ente per effetto della commissione di taluni reati da parte di soggetti funzionalmente allo stesso legati, prevedendo l'applicabilità di sanzioni amministrative nei confronti dell'ente medesimo.

1.1 Natura e caratteri della responsabilità delle persone giuridiche

La responsabilità amministrativa dell'ente per la commissione di uno dei reati per i quali è prevista si aggiunge, e non si sostituisce, a quella (penale o amministrativa) della persona fisica che è l'autore dell'illecito.

La responsabilità dell'ente sussiste anche se l'autore del reato non è stato identificato ma sicuramente rientrante nelle categorie di cui ai punti a) e b) di cui all'art. 5 del D. Lgs. 231/2001 oppure il reato medesimo sia estinto nei confronti del reo per una causa diversa dall'amnistia.

Le sanzioni amministrative a carico dell'ente si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato.

1.2 Fattispecie di reato individuate dal Decreto e dalle successive modificazioni

La responsabilità dell'ente sorge solo nei casi e nei limiti espressamente previsti dalla legge: l'ente "non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato, se la sua responsabilità in relazione a quel fatto e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge", che sia entrata in vigore prima della commissione del fatto.

L'ente non può essere chiamato a rispondere della realizzazione di qualsiasi fatto costituente reato, ma solo della commissione di reati e di illeciti amministrativi tassativamente previsti dal Decreto 231/2001, nella formulazione risultante dal suo testo originario e dalle successive integrazioni, nonché dalle leggi che espressamente richiamano la disciplina del Decreto 231/2001.

Assume inoltre rilievo, ai fini dell'individuazione delle fattispecie di reato rilevanti, la L. 16 marzo 2006, n. 146, di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, la quale individua nelle condotte delittuose delineate la responsabilità dell'ente. Ai sensi dell'art. 3 di tale legge, il reato commesso da «un gruppo criminale organizzato» deve possedere il carattere della transnazionalità, ossia:

- deve essere «*commesso in più di uno Stato*»;
- ovvero deve essere «*commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo*» deve avvenire «*in un altro Stato*»;

- ovvero deve essere «*commesso in uno Stato ma in esso*» deve essere «*implicato un gruppo criminale organizzato, impegnato in attività criminali in più di uno Stato*»;
- ovvero deve essere «*commesso in uno Stato ma*» avere «*effetti sostanziali in un altro Stato*».

1.3 Criteri oggettivi di imputazione della responsabilità

La commissione di uno dei reati indicati dal Decreto 231/2001 costituisce il primo presupposto per l'applicabilità della disciplina dettata dal Decreto 231/2001 stesso.

Il Decreto 231/2001 prevede ulteriori presupposti di natura oggettiva, altri di natura soggettiva.

Il primo, fondamentale ed essenziale, criterio di imputazione di natura oggettiva è costituito dall'essere il reato – o l'illecito amministrativo - commesso «nell'interesse o a vantaggio dell'ente».

Ciò significa che la responsabilità dell'ente sorge qualora il fatto illecito sia stato commesso nell'interesse dell'Ente ovvero per favorire l'Ente, senza che sia in alcun modo necessario il conseguimento effettivo e concreto dell'obiettivo. Si tratta dunque di un criterio che si sostanzia nella finalità – anche non esclusiva – con la quale il fatto illecito è stato realizzato.

Il criterio del vantaggio attiene, invece, al risultato positivo che l'ente ha obiettivamente tratto dalla commissione dell'illecito, a prescindere dall'intenzione di chi l'ha commesso.

L'Ente, però, non è responsabile se il fatto illecito è stato commesso da uno dei soggetti indicati dal Decreto 231/2001 “nell'interesse esclusivo proprio o di terzi”. Ciò conferma che, se l'esclusività dell'interesse perseguito impedisce il sorgere della responsabilità dell'Ente, per contro la responsabilità sorge se l'interesse è comune all'Ente ed alla persona fisica o è riferibile in parte all'uno in parte all'altro.

Secondo criterio di imputazione oggettivo è costituito dal tipo di soggetti autori del fatto illecito.

L'illecito - penale o amministrativo - deve essere stato commesso da uno o più soggetti qualificati, che il Decreto 231/2001 raggruppa in due categorie. Deve essere stato realizzato infatti:

- “*da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale*», o *da coloro che «esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo»* dell'Ente (soggetti in c.d. posizione apicale);
- “*da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali*” (c.d. “subalterni”, che, si segnala, non coincidono con il personale dipendente).

Gli autori del reato dal quale può derivare una responsabilità amministrativa a carico dell'ente, quindi, possono essere:

- *soggetti in posizione apicale*», quali, ad esempio, il legale rappresentante, l'amministratore, il direttore generale o il direttore di una sede o filiale nonché le persone
- *che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente;*
- *soggetti “subalterni”,* tipicamente i lavoratori dipendenti, ma anche soggetti esterni all'ente, ai quali sia stato affidato un incarico da svolgere sotto la direzione e la sorveglianza dei soggetti apicali.

Se più soggetti cooperano alla commissione del reato (dando luogo al concorso di persone nel reato: art. 110 cod. pen.; sostanzialmente lo stesso vale nel caso di illecito amministrativo), non è necessario che il soggetto «qualificato» ponga in essere, neppure in parte, l'azione tipica, prevista dalla legge. È necessario e sufficiente che fornisca un contributo consapevolmente causale alla realizzazione del reato.

1.4 Criteri soggettivi di imputazione della responsabilità

Il Decreto 231/2001 prevede una serie di condizioni – alcune descritte in positivo, altre in negativo – di natura soggettiva (in senso lato, trattandosi di enti) al sorgere della responsabilità, che costituiscono dei criteri di imputazione soggettivi del fatto illecito rimproverato alla società.

Il Decreto 231/2001 infatti, nel suo complesso, tratteggia la responsabilità dell'ente come una responsabilità diretta, per fatto proprio e colpevole.

Può essere esclusa la responsabilità dell'ente, nel caso in cui questo - prima della commissione del reato - abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello, idoneo a prevenire la commissione di reati della specie di quello che è stato realizzato.

L'adozione del MOG non costituisce un adempimento necessario al quale l'Ente è tenuto, nel senso che non è previsto alcun obbligo giuridico per l'impresa di dotarsi di un modello conforme alle indicazioni del Decreto 231/2001.

Qualora, però, l'impresa non possieda un Modello essa non potrà neppure invocare l'esimente di cui all'art. 6 del D. Lgs 231/2001 e quindi sottrarsi alla responsabilità amministrativa stabilita dal Decreto 231/2001.

Vi è quindi, in sostanza, una presunzione di colpa di organizzazione nella mancata adozione del MOG.

1.5 I reati commessi da soggetti «apicali»

Per i reati commessi da soggetti in posizione «apicale», il Decreto 231/2001 stabilisce una presunzione relativa di responsabilità dell'ente, dal momento che si prevede l'esclusione della sua responsabilità solo se esso dimostra che:

- a. *“l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi”;*
- b. *“il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo”;*
- c. *“le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione”;*
- d. *“non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo”.*

1.6 I reati commessi da soggetti in posizione «subordinata»

Per i reati commessi da soggetti in posizione «subordinata», l'ente può essere chiamato a rispondere solo qualora si accerti che «la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza».

In altri termini, la responsabilità dell'ente si fonda sull'inadempimento dei doveri di direzione e di vigilanza, doveri attribuiti *ex lege* al vertice aziendale o trasferiti su altri soggetti per effetto di valide deleghe.

La disciplina introduce un'ulteriore presunzione, questa volta a favore dell'ente: l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza non ricorre “se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi”. Specularmente a quanto in precedenza osservato, la colpa di organizzazione – declinata nella mancata direzione o vigilanza - si presume *juris et de jure* ed è esclusa dall'adozione ed attuazione del Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello commesso.

L'adozione e l'attuazione effettiva ed efficace di un modello di organizzazione idoneo ai fini di prevenire i reati costituiscono l'adempimento dei doveri di direzione e controllo e operano da esimente della responsabilità dell'Ente.

1.7 Le caratteristiche del «Modello di organizzazione e di gestione»

Il Decreto 231/2001 non disciplina la natura e le caratteristiche del modello di organizzazione: si limita a dettare alcuni principi di ordine generale, parzialmente differenti in relazione ai soggetti che potrebbero realizzare un reato.

Per la prevenzione dei reati dei «soggetti apicali», il Modello deve:

- *“individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati”* (c.d. mappatura dei rischi);
- *“prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente, in relazione ai reati da prevenire», nonché «obblighi di informazione» nei confronti dell’Organismo di Vigilanza”;*
- *“individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati”;*
- *“prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli”;*
- *“introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”;*
- prevedere:
 - “a) uno o più canali che consentano ai soggetti apicali o sottoposti, di presentare, a tutela dell’integrità’ dell’ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del DECRETO e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell’identità’ del segnalante nelle attività’ di gestione della segnalazione;*
 - b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità’ informatiche, la riservatezza dell’identità’ del segnalante;*
 - c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;*
 - d) nel sistema disciplinare a presidio del Modello, sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate”.*

Riguardo ai reati che possono essere commessi dai “subalterni” (alla direzione e vigilanza: nozione da intendere in senso molto ampio) il Modello deve prevedere:

- *“in relazione alla natura e alla dimensione dell’organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell’attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio”.*

In merito all’efficace attuazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo, devono essere previsti:

- *“una verifica periodica e l’eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell’organizzazione o nell’attività”;*
- *“un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”.*

1.8 I reati commessi all’estero

In forza dell’art. 4 del Decreto 231/2001, l’Ente può essere considerato responsabile, in Italia, per la commissione all’estero di taluni reati. I presupposti su cui si fonda tale responsabilità sono:

- a. il reato deve essere commesso all’estero da un soggetto funzionalmente legato all’ente: un soggetto apicale o subordinato (nei termini già esaminati sopra);
- b. l’Ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;

- c. l'Ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (e qualora la legge preveda che la persona fisica colpevole sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso);
- d. se sussistono i casi e le condizioni previsti dai predetti articoli del codice penale, l'Ente risponde purché nei suoi confronti non procedano le Autorità dello Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

1.9 Le sanzioni

Il sistema sanzionatorio previsto dal Decreto 231/2001 prevede sanzioni pecuniarie e sanzioni interdittive.

1.10 Le sanzioni pecuniarie

Diversamente da quanto previsto nel resto del sistema penale e amministrativo, la sanzione pecuniaria è determinata dal giudice attraverso un sistema basato su "quote". Ogni illecito prevede un minimo ed un massimo di quote, il cui valore monetario è poi determinato dal giudice, tenuto conto delle condizioni "economiche e patrimoniali dell'ente", in termini tali da assicurare efficacia alla sanzione.

La sanzione amministrativa da reato è applicata dal giudice penale ovvero dal giudice competente a giudicare l'autore del fatto illecito penalmente rilevante; dall'autorità amministrativa, nei casi in cui si prevede la responsabilità dell'ente per l'illecito amministrativo commesso «nel suo interesse o a suo vantaggio».

Se è affermata la responsabilità dell'Ente, è sempre applicata la sanzione pecuniaria.

Sono previsti alcuni casi di riduzione della sanzione pecuniaria: a) qualora l'autore del reato abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne abbia ricavato un vantaggio ovvero ne abbia ricavato un vantaggio minimo; b) quando il danno cagionato è di particolare tenuità.

La sanzione pecuniaria derivante da reato, inoltre, è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado: a) l'ente ha risarcito integralmente il danno; b) oppure ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato; c) ovvero si è adoperato in tal senso; d) ovvero è stato adottato un modello idoneo a prevenire la commissione di ulteriori reati.

Nel caso dei reati di cui all'art. 25-sexies del Decreto 231/2001 e degli illeciti amministrativi, se il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

1.11 Le sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive si applicano in aggiunta alle sanzioni pecuniarie e costituiscono le reazioni afflittive di maggior rilievo.

Le sanzioni interdittive previste dal Decreto 231/2001 sono:

- a. l'interdizione, temporanea o definitiva, dall'esercizio dell'attività;
- b. la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c. il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d. l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e. il divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano solo nei casi espressamente previsti e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente ha tratto dal reato un profitto rilevante e il reato è stato commesso:
 - da un soggetto apicale;
 - da un soggetto subordinato, qualora la commissione del reato sia stata agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive sono normalmente temporanee ma possono eccezionalmente essere applicate con effetti definitivi.

Il Giudice, su richiesta del pubblico ministero, può applicare le sanzioni interdittive all'Ente anche in via cautelare, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell'ente e vi siano fondati e specifici elementi tali da far ritenere concreto il pericolo che siano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

Le sanzioni interdittive, tuttavia, non si applicano (o sono revocate, se già applicate in via cautelare) qualora l'Ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- a. abbia risarcito il danno, o lo abbia riparato;
- b. abbia eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato (o, almeno, si sia adoperato in tal senso);
- c. abbia messo a disposizione dell'autorità giudiziaria, per la confisca, il profitto del reato;
- d. abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati.

Qualora ricorrano tutti questi comportamenti, considerati di ravvedimento operoso, anziché la sanzione interdittiva si applicherà la pena pecuniaria.

1.12 Altre sanzioni

Oltre alla sanzione pecuniaria e alle sanzioni interdittive, il Decreto 231/2001 prevede altre due tipi di sanzioni:

- a. la confisca, che consiste nell'acquisizione da parte dello Stato del prezzo o del profitto del reato (ovvero, quando non è possibile eseguire la confisca direttamente sul prezzo o sul profitto del reato, nell'apprensione di somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato), salvo il risarcimento del danno;
- b. la pubblicazione della sentenza di condanna, che consiste nella pubblicazione della condanna una sola volta, per estratto o per intero, a spese dell'ente, in uno o più giornali indicati dal Giudice nella sentenza, nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale.

1.13 Le vicende modificative dell'Ente

Il Decreto 231/2001 disciplina la responsabilità dell'ente nel caso di vicende modificative (trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda).

In termini generali è stabilito che «dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria» inflitta all'ente «risponde soltanto l'Ente, con il suo patrimonio o il fondo comune».

E' quindi esclusa una responsabilità patrimoniale diretta dei soci o degli associati, indipendentemente dalla natura giuridica dell'ente.

Quali criteri generali per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie inflitte all'ente valgono quelli stabiliti dalle leggi civili sulla responsabilità dell'ente oggetto di trasformazione per i debiti dell'Ente originario.

Le sanzioni interdittive rimangono a carico dell'ente in cui sia rimasto (o sia confluito) il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato, salva la facoltà per l'Ente risultante dalla trasformazione di ottenere la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria, allorché il processo di riorganizzazione seguito alla fusione o alla scissione abbia eliminato i deficit organizzativi che avevano reso possibile la commissione del reato.

Il Decreto 231/2001 sancisce che, nel caso di «trasformazione dell'ente resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto».

Modifiche di struttura giuridica (ragione sociale, forma giuridica, ecc.) sono irrilevanti per la responsabilità dell'ente: il nuovo ente sarà destinatario delle sanzioni applicabili all'ente originario, per fatti commessi anteriormente alla trasformazione.

Per quanto attiene ai possibili effetti di fusioni e scissioni, l'ente risultante dalla fusione, anche per incorporazione, "risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione". Al subentrare dell'ente risultante dalla fusione nei rapporti giuridici degli enti fusi e dall'accorpamento delle relative attività aziendali, comprese quelle nell'ambito delle quali sono stati realizzati gli illeciti, consegue un trasferimento della responsabilità in capo all'ente scaturito dalla fusione.

Se la fusione è intervenuta prima della conclusione del giudizio di accertamento della responsabilità dell'Ente, il giudice deve tenere conto delle condizioni economiche dell'ente originario, e non di quelle dell'Ente risultante dalla fusione.

Nel caso di scissione parziale, quando la scissione avviene mediante trasferimento solo di una parte del patrimonio della società scissa, che continua ad esistere, resta ferma la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla scissione. Gli Enti collettivi beneficiari della scissione, ai quali sia pervenuto il patrimonio (in tutto o in parte) della società scissa sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per reati anteriori alla scissione. L'obbligo è limitato al valore del patrimonio trasferito: tale limite non opera per gli enti beneficiari a cui sia pervenuto, anche solo in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato.

Il Decreto 231/2001 regola, infine, il fenomeno della cessione e del conferimento di azienda. Nel caso di cessione o di conferimento dell'azienda nell'ambito della quale è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato con l'ente cedente al pagamento della sanzione pecuniaria, nei limiti del valore dell'azienda ceduta e salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente.

La responsabilità del cessionario - oltre che limitata al valore dell'azienda oggetto di cessione (o di conferimento), è peraltro limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi di cui il cessionario era comunque a conoscenza.

Allegato 2

Elenco reati D.Lgs. 231/2001

ALLEGATO 2

1 Elenco reati ex D.Lgs. 231/2001

1.1 Delitti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

- ❖ Peculato – art. 314, comma 1, cod. pen.
- ❖ Peculato mediante profitto dell'errore altrui – art. 316, cod. pen.
- ❖ Malversazione di erogazioni pubbliche– art. 316-*bis*, cod. pen.
- ❖ Indebita percezione di erogazioni pubbliche- art. 316-*ter*, cod. pen.
- ❖ Concussione – art. 317, cod. pen.
- ❖ Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318, cod. pen.
- ❖ Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio - art. 319, cod. pen.
- ❖ Corruzione in atti giudiziari - art. 319-*ter*, cod. pen.
- ❖ Induzione indebita a dare o promettere utilità - art 319-*quater*, cod. pen.
- ❖ Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio – art. 320, cod. pen.
- ❖ Istigazione alla corruzione - art. 322, cod. pen.
- ❖ Abuso d'ufficio – art. 323, cod. pen.
- ❖ Turbata libertà degli incanti - art. 353, cod. pen.
- ❖ Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente - art. 353-*bis*, cod. pen.
- ❖ Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico - art. 640, cod. pen.
- ❖ Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche - art. 640-*bis*, cod. pen.
- ❖ Frode informatica - art. 640-*ter*, cod. pen.
- ❖ Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri - art. 322-*bis*, cod. pen.
- ❖ Traffico di influenze illecite – art. 346-*bis*, cod. pen.
- ❖ Frode nelle pubbliche forniture – art. 356, cod. pen.

1.2 Reati Societari

- ❖ False comunicazioni sociali - art. 2621, cod. civ.
- ❖ False comunicazioni sociali delle società quotate - art. 2622cod. civ.
- ❖ Impedito controllo - art. 2625, comma 2, cod. civ.
- ❖ Indebita restituzione di conferimenti - art. 2626 cod. civ.
- ❖ Illegale ripartizione degli utili e delle riserve - art. 2627, cod. civ.
- ❖ Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante - art. 2628, cod. civ.
- ❖ Operazioni in pregiudizio dei creditori - art. 2629, cod. civ.
- ❖ Omessa comunicazione del conflitto d'interessi - art. 2629-*bis*, cod. civ.
- ❖ Formazione fittizia del capitale - art. 2632, cod. civ.
- ❖ Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori - art. 2633, cod. civ.
- ❖ Corruzione tra privati - art. 2635, cod. civ.
- ❖ Istigazione alla corruzione tra privati – art. 2635 *bis*, cod. civ.
- ❖ Illecita influenza sull'assemblea - art. 2636, cod. civ.
- ❖ Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza - art. 2638, comma 1 e 2, cod. civ.
- ❖ False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare - art. 54, D.Lgs. 19/2023.

1.3 Reati e illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato e aggio.

- ❖ Abuso di informazioni privilegiate - D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 184 (reato); art 187-*bis* (illecito amministrativo).
- ❖ Manipolazione del mercato - D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 185 (reato); art 187-*ter* (illecito amministrativo).
- ❖ Aggio - art. 2637, cod. civ.

1.4 Ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

- ❖ Ricettazione - art. 648 cod. pen.
- ❖ Riciclaggio - art. 648-*bis* cod. pen.
- ❖ Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita - art. 648-*ter* cod. pen.
- ❖ Autoriciclaggio – art. 648 -*ter* 1 cod. pen.

1.5 Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

- ❖ Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico - art. 270-*bis*, cod. pen.

- ❖ Assistenza agli associati - art. 270-ter, cod. pen.
- ❖ Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale - art. 270-quater cod. pen.
- ❖ Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale - art. 270-quinquies, cod. pen.
- ❖ Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo - art. 270-quinquies.1., cod. pen.
- ❖ Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro - art. 270-quinquies.2., cod. pen.
- ❖ Attentato per finalità terroristiche o di eversione - art. 280, cod. pen.
- ❖ Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi - art. 280-bis, cod. pen.
- ❖ Atti di terrorismo nucleare - art- 280-ter., cod. pen.
- ❖ Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione - art. 289-bis, cod. pen.
- ❖ Articolo 2 - Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo - New York 9 dicembre 1999

1.6 Delitti informatici

- ❖ Documenti informatici - art. 491-bis, cod. pen.
- ❖ Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico - art. 615-ter, cod. pen.
- ❖ Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici - art. 615-quater, cod. pen.
- ❖ Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico - art. 615-quinquies, cod. pen.
- ❖ Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche - art. 617-quater, cod. pen.
- ❖ Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche - art. 617-quinquies, cod. pen.
- ❖ Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici - art. 635-bis, cod. pen.
- ❖ Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità - art. 635-ter, cod. pen.
- ❖ Danneggiamento di sistemi informatici o telematici - art. 635-quater, cod. pen.
- ❖ Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità - art. 635-quinquies, cod. pen.
- ❖ Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica - art. 640-quinquies, cod. pen.

1.7 Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

- ❖ Omicidio colposo - art. 589, cod. pen.
- ❖ Lesioni personali colpose - art. 590 cod. pen.

1.8 Delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo

- ❖ Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate - art. 453, cod. pen.
- ❖ Alterazione di monete - art. 454, cod. pen.
- ❖ Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate - art. 455, cod. pen.
- ❖ Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede - art. 457, cod. pen.
- ❖ Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati - art. 459, cod. pen.
- ❖ Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo - art. 460, cod. pen.
- ❖ Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata - art. 461, cod. pen.
- ❖ Uso di valori di bollo contraffatti o alterati - art. 464, cod. pen.
- ❖ Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni - art. 473, cod. pen.
- ❖ Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi - art. 474, cod. pen.

1.9 Delitti di criminalità organizzata e transnazionali

- ❖ Associazione per delinquere - art. 416. cod. pen.
- ❖ Associazioni di tipo mafioso anche straniere - art. 416-*bis*, cod. pen.
- ❖ Scambio elettorale politico-mafioso - art. 416-*ter*, cod. pen.
- ❖ Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione - art. 630, cod. pen.
- ❖ Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope - art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309
- ❖ Disposizioni contro le immigrazioni clandestine – art. 12 D.Lgs. 286 del 25 luglio 1998.

La disciplina dettata dal Decreto 231/2001 è stata inoltre resa applicabile a taluni **reati transnazionali**, in occasione della ratifica ed esecuzione della convenzione e dei protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, da parte della legge 16 marzo 2006, n.146, entrata in vigore il 12 aprile 2006.

L'art.3 della Legge definisce reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

- ❖ Associazione per delinquere - art. 416. cod. pen.
- ❖ Associazioni di tipo mafioso anche straniere - art. 416-*bis*, cod. pen.
- ❖ Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope - art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309
- ❖ Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri – art. 291-*quater* DPR 23 gennaio 1973, n. 43
- ❖ Favoreggiamento personale – art. 378, cod. pen.
- ❖ Disposizioni contro le immigrazioni clandestine – art. 12 D.Lgs. 286 del 25 luglio 1998.

1.10 Reati ambientali

- ❖ Inquinamento ambientale – art. 452-*bis*, cod. pen.
- ❖ Disastro ambientale – art. 452-*quater*, cod. pen.
- ❖ Delitti colposi contro l’ambiente- art. 452-*quinquies*, cod. pen.
- ❖ Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività – art. 452 *sexies* cod. pen.
- ❖ Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette - art. 727-*bis*, cod. pen.
- ❖ Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto - art. 733-*bis*, cod. pen.
- ❖ Articolo 1 legge 7 febbraio 1992, n. 150 (Commercio di esemplari di specie dell'allegato A, appendice I, ed allegato C, parte 1)
- ❖ Articolo 2 legge 7 febbraio 1992, n. 150 (Commercio degli esemplari di specie dell'allegato A, appendice I e III, ed allegato C, parte 2)
- ❖ Articolo 3-*bis* legge 7 febbraio 1992, n. 150
- ❖ Articolo 6 legge 7 febbraio 1992, n. 150 (Divieto di detenzione di esemplari costituenti pericolo per la salute e l'incolumità pubblica)
- ❖ Attività di gestione di rifiuti non autorizzata - D. Lgs 152/06, art. 256.
- ❖ Bonifica dei siti – D. Lgs 152/06, art. 257.
- ❖ Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari - D. Lgs 152/06, art. 258.
- ❖ Traffico illecito di rifiuti - D. Lgs 152/06, art. 259.
- ❖ Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti - art. 452- *quaterdecies* cod. pen.²³;
- ❖ Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti- D.lgs. 152/06, art. 260 *bis*.
- ❖ Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive. L. 549/93, art.3 comma 7.

²³ Tale articolo, introdotto dal D.lgs. 21/2018, sostituisce, con identico testo, l’art 260 D.lgs. 152/2006, al quale tuttora opera rinvio il testo dell’art 25-*undecies* D.lgs. 231/2001.

- ❖ Inquinamento doloso - D. Lgs. 202/07, art. 8.
- ❖ Inquinamento colposo – D. Lgs. 202/07, art. 9.

1.11 Delitti contro l'industria e il commercio

- ❖ Turbata libertà dell'industria o del commercio - art. 513, cod. pen.
- ❖ Illecita concorrenza con minaccia o violenza” - art. 513-*bis*, cod. pen.
- ❖ Frodi contro le industrie nazionali - art. 514, cod. pen.
- ❖ Frode nell'esercizio del commercio - art. 515, cod. pen.
- ❖ Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine - art. 516, cod. pen.
- ❖ Vendita di prodotti industriali con segni mendaci - art. 517, cod. pen.
- ❖ Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale - art. 517-*ter*, cod. pen.
- ❖ Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari - art. 517-*quater*, cod. pen.

1.12 Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

- ❖ Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio – art. 171 l. 633/1941;
- ❖ Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio - art. 171-*bis*, l. 633/1941 ;
- ❖ Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio - art. 171-*ter*, l. 633/1941;
- ❖ Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio - art. 171-*septies*, l. 633/1941;
- ❖ Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio - art. 171-*octies*, l. 633/1941;

1.13 Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

- ❖ Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato. - art. 22, comma 12 *bis* D.Lgs. 286/1998;
- ❖ Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5, D.Lgs. 286/1998 – T.U. Immigrazione).
- ❖ Trasporto di stranieri irregolari nel territorio dello Stato - art. 12, comma 3, 3-*bis* e 3-*ter* D. Lgs. 286/1998;
- ❖ Favoreggiamento della permanenza di stranieri irregolari nel territorio dello Stato - art. 12, comma 5, D. Lgs. 286/1998.

1.14 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria

- ❖ Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria - art. 377-*bis*, cod. pen.

1.15 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

- ❖ Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili - art. 583-*bis*, cod. pen.

1.16 Delitti contro la personalità individuale

- ❖ Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù - art. 600, cod. pen.
- ❖ Prostituzione minorile - art. 600-*bis*, cod. pen.
- ❖ Pornografia minorile - art. 600-*ter*, cod. pen.
- ❖ Detenzione di materiale pornografico - art. 600-*quater*, cod. pen.
- ❖ Pornografia virtuale - art. 600-*quater*.1, cod. pen.
- ❖ Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile - art. 600-*quinquies*, cod. pen.
- ❖ Tratta di persone - art. 601, cod. pen.
- ❖ Acquisto e alienazione di schiavi - art. 602, cod. pen.
- ❖ Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro – art. 603-*bis* cod. pen.
- ❖ Adescamento di minorenni – art. 609-*undecies*, cod. pen.
- ❖ Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa – art. 604-*bis*, cod. pen.²⁴

1.17 Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati

- ❖ Frode sportiva – art. 1, Legge 401/1989;
- ❖ Esercizio abusivo di giuoco o di scommessa - art. 4, Legge 401/1989.

1.18 Reati tributari

- ❖ Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti – art. 2, D.Lgs. 74/2000
- ❖ Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici – art. 3, D.Lgs. 74/2000
- ❖ Dichiarazione infedele - art. 4, D.Lgs. 74/2000
- ❖ Omessa dichiarazione – art. 5, D.Lgs. 74/2000
- ❖ Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti – art. 8, D.Lgs. 74/2000
- ❖ Occultamento o distruzione di documenti contabili – art. 10, D.Lgs. 74/2000
- ❖ Indebita compensazione – art. 10-*quater*, D.Lgs. 74/2000
- ❖ Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte – art. 11, D.Lgs. 74/2000

²⁴ Tale articolo, introdotto dal D.lgs. 21/2018, sostituisce, con identico testo, l'art 3 comma 3-bis Legge 654/1975, al quale tuttora opera rinvio l'art 25-*quinquies* D.lgs. 231/2001

1.19 Reati di contrabbando

- ❖ Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali – art. 282, D.P.R. 73/1943
- ❖ Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine – art. 283, D.P.R. 73/1943
- ❖ Contrabbando nel movimento marittimo delle merci – art. 284, D.P.R. 73/1943
- ❖ Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea – art. 285, D.P.R. 73/1943
- ❖ Contrabbando nelle zone extra-doganali – art. 286, D.P.R. 73/1943
- ❖ Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali – art. 287, D.P.R. 73/1943
- ❖ Contrabbando nei depositi doganali – art. 288, D.P.R. 73/1943
- ❖ Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione – art. 289, D.P.R. 73/1943
- ❖ Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti – art. 290, D.P.R. 73/1943
- ❖ Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea – art. 291, D.P.R. 73/1943
- ❖ Contrabbando di tabacchi lavorati esteri – art. 291-bis, D.P.R. 73/1943
- ❖ Circostanze aggravanti del reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri – art. 291-ter, D.P.R. 73/1943
- ❖ Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri – art. 291-quater, D.P.R. 73/1943
- ❖ Altri casi di contrabbando – art. 292, D.P.R. 73/1943
- ❖ Circostanze aggravanti del contrabbando – art. 295, D.P.R. 73/1943

1.20 Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori

- ❖ Indebito utilizzo o falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti – art. 493-ter c.p.
- ❖ Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti – art. 493-quater c.p.
- ❖ Trasferimento fraudolento di valori – art. 512-bis, cod. pen.

1.21 Delitti contro il patrimonio culturale

- ❖ Furto di beni culturali – art. art. 518-bis c.p.
- ❖ Appropriazione indebita di beni culturali – art. 518-ter c.p.
- ❖ Ricettazione di beni culturali – art. 518-quater c.p.
- ❖ Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali – art. 518-octies c.p.

- ❖ Violazioni in materia di alienazione di beni culturali – art. 518-novies c.p.
- ❖ Importazione illecita di beni culturali – art. 518-decies c.p.
- ❖ Uscita o esportazione illecite di beni culturali – art. 518-undecies c.p.
- ❖ Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali e paesaggistici – art. 518-duodecies c.p.
- ❖ Contraffazione di opere d'arte – art. 518-quaterdecies c.p.

1.22 Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

- ❖ Riciclaggio di beni culturali – art. 518-sexies c.p.
- ❖ Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici – art. 518-terdecies c.p.

Allegato 3

Macroprocessi, reati ed esempi di condotte illecite

ALLEGATO 3

Macroprocessi, reati ed esempi di condotte illecite

1 Gestione contributi e sostegni comunitari

1.1 Malversazione di erogazioni pubbliche (Parte Speciale 1)

Esemplificazioni di condotte illecite

- utilizzo di finanziamenti, erogazioni pubbliche e/o contributi comunitari per scopi diversi rispetto a quelli ai quali sono destinati.

1.2 Indebita percezione di erogazioni pubbliche (Parte Speciale 1)

Esemplificazioni di condotte illecite

- indebita percezione di erogazioni pubbliche da parte dello Stato, dell'Unione Europea o di altro Ente Pubblico attraverso la rappresentazione di requisiti falsi.

1.3 Truffa (Parte Speciale 1)

Esemplificazioni di condotte illecite

- truffa in danno dello Stato, dell'Unione Europea o di altro Ente pubblico attraverso artifici o raggiri volti ad ottenere indebitamente contributi o aiuti.

1.4 Corruzione (Parte Speciale 1)

Esemplificazioni di condotte illecite

- dazione o promessa di utilità ad un funzionario pubblico, in sede di verifiche sull'utilizzo del contributo, affinché non emergano irregolarità che comportino una sanzione a carico della Società.

1.5 False comunicazioni sociali (Parte Speciale 2)

Esemplificazioni di condotte illecite

- attestazione di una situazione economico-patrimoniale non veritiera attraverso alterazione della contabilità relativa a contributi pubblici.

2 Servizi alberghieri

2.1 Corruzione (Parte Speciale 1)

Esemplificazioni di condotta illecita

- Indebita concessione di gratuità nell'ambito dei servizi alberghieri al fine di corrompere un funzionario pubblico.

2.2 Corruzione tra privati (Parte Speciale 2)

Esemplificazioni di condotta illecita

- Indebita concessione di gratuità nell'ambito dei servizi alberghieri al fine di corrompere un soggetto privato.

2.3 Terrorismo (Parte Speciale 4)

Esemplificazioni di condotta illecita

- Omessa comunicazione del soggiorno di un ospite della struttura al fine di favorirne la clandestinità in quanto ricercato dalle autorità preposte.

2.4 Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Parte Speciale 11)

Esemplificazioni di condotta illecita

- Utilizzo senza autorizzazione dell'autore di opere letterarie, musicali o multimediali nell'ambito di eventi.

2.5 Immigrazione clandestina (Parte Speciale 12)

Esemplificazioni di condotta illecita

- Omessa comunicazione del soggiorno di un ospite della struttura al fine di favorirne la clandestinità in quanto ricercato dalle autorità preposte.

2.6 Delitti contro la personalità individuale (Parte Speciale 14)

Esemplificazioni di condotta illecita

- Concessione di camere all'interno della struttura per favorire la prostituzione minorile
- Concessione di spazi all'interno della struttura per la realizzazione di film pornografici che utilizzino minori di anni diciotto.

2.7 Frode in competizioni sportive (Parte Speciale 15)

Esemplificazioni di condotta illecita

- Indebita concessione di gratuità nell'ambito dei servizi alberghieri al fine di alterare il regolare svolgimento di una competizione sportiva sponsorizzata dalla Società.

3 Servizi di ristorazione

3.1 Corruzione (Parte Speciale 1)

Esemplificazioni di condotta illecita

- Indebita concessione di gratuità nell'ambito dei servizi di ristorazione al fine di corrompere un funzionario pubblico.

3.2 Corruzione tra privati (Parte Speciale 2)

Esemplificazioni di condotta illecita

- Indebita concessione di gratuità nell'ambito dei servizi di ristorazione al fine di corrompere un soggetto privato.

3.3 Delitti contro l'industria e il commercio (Parte Speciale 10)

Esemplificazioni di condotta illecita

- Somministrazione di bevande o alimenti che hanno origine, provenienza, qualità o quantità diversa da quella dichiarata;
- Somministrazione di bevande o alimenti non genuini.

3.4 Frode in competizioni sportive (Parte Speciale 15)

Esemplificazioni di condotta illecita

- Indebita concessione di gratuità nell'ambito dei servizi di ristorazione al fine di alterare il regolare svolgimento di una competizione sportiva sponsorizzata dalla Società.

4 Gestione acquisti e consulenze

4.1 Corruzione (Parte Speciale 1)

Esemplificazioni di condotte illecite

- Accredimento all'Albo fornitori di un fornitore segnalato da un funzionario pubblico a scopo corruttivo
- Acquisto di beni, servizi o consulenze da Società fornitrici segnalate da un funzionario pubblico a scopo corruttivo
- Corruzione di un funzionario pubblico attraverso il pagamento di parcelle non dovute o per importi superiori al dovuto a professionisti segnalati

4.2 False comunicazioni sociali (Parte Speciale 2)

Esemplificazioni di condotte illecite

- Errata rilevazione contabile dei costi con l'intento di fornire una situazione economica e patrimoniale non veritiera tale da alterare il bilancio

4.3 Impedito controllo (Parte Speciale 2)

Esemplificazioni di condotte illecite

- Comunicazioni non veritiere o incomplete a fronte di richieste di informazioni da parte dei Soci o del Collegio Sindacale o altri organi sociali.

4.4 Corruzione tra privati (Parte Speciale 2)

Esemplificazioni di condotte illecite

- Accredimento all'Albo fornitori di un fornitore segnalato da un soggetto privato a scopo corruttivo
- Acquisto di beni, servizi o consulenze da Società fornitrici segnalate da un soggetto privato a scopo corruttivo
- Corruzione di un soggetto privato attraverso il pagamento di parcelle non dovute o per importi superiori al dovuto a professionisti segnalati
- Acquisto di beni servizi o consulenze da Società fornitrici segnalate da un soggetto privato a scopo corruttivo

4.5 Ricettazione (Parte Speciale 4)

Esemplificazioni di condotte illecite

- Acquisto di beni di provenienza illecita, che proprio in ragione della loro origine vengono offerti alla Società a condizioni inusualmente vantaggiose

4.6 Riciclaggio (Parte Speciale 4)

Esemplificazioni di condotte illecite

- Acquisto di beni, servizi e consulenze nell'interesse o vantaggio della Società, utilizzando somme di provenienza illecita

- Impiego di beni di provenienza illecita presso la Società (es. computer oggetto di furto)

4.7 Autoriciclaggio (Parte Speciale 4)

Esemplificazioni di condotte illecite

- Risparmio fiscale proveniente da dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, occultamento dei proventi e reinvestimento in consulenze fiscali

4.8 Delitti contro la salute e sicurezza sul lavoro (Parte Speciale 6)

Esemplificazioni di condotte illecite

- Acquisto di dispositivi di protezione individuale non adeguati in conseguenza del quale si verifica la morte di un lavoratore
- Acquisto di dispositivi di protezione individuale non adeguati in conseguenza del quale si verifica un infortunio grave ad un lavoratore

4.9 Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Parte Speciale 12)

Esemplificazioni di condotte illecite

- Stipula di contratti per servizi di manodopera con fornitori che impiegano cittadini di paesi extra UE privi di permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto

4.10 Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (Parte Speciale 14)

Esemplificazioni di condotte illecite

- Stipula di contratti per servizi con fornitori che impiegano lavoratori in condizioni di sfruttamento e approfittando del loro stato di bisogno al fine di risparmiare sul costo del lavoro

4.11 Frode in competizioni sportive (Parte Speciale 15)

Esemplificazioni di condotte illecite

- Accredimento all'Albo fornitori di un fornitore segnalato al fine di alterare il regolare svolgimento di una competizione sportiva sponsorizzata dalla Società
- Acquisto di beni servizi o consulenze da fornitori segnalati al fine di alterare il regolare svolgimento di una competizione sportiva sponsorizzata dalla Società

4.12 Reati tributari (Parte Speciale 16)

Esemplificazioni di condotte illecite

- Contraffazione di un ordine di acquisto allo scopo di ridurre il carico tributario
- Emissione e autorizzazione di un ordine di acquisto inesistente in tutto o in parte al fine di ridurre il carico tributario
- Occultamento o distruzione di documenti contabili al fine di non permettere, in sede di verifica fiscale, la verifica degli importi annotati in contabilità
- Occultamento o distruzione di fatture passive al fine di non permettere, in sede di verifica fiscale, la verifica degli importi annotati in contabilità

- Registrazione di una fattura per un'operazione in tutto o in parte inesistente per ridurre il carico tributario
- Acquisto dall'estero senza applicazione del meccanismo del reverse charge per assolvimento dell'IV in Italia.

5 Tesoreria

5.1 Corruzione (Parte Speciale 1)

Esemplificazioni di condotte illecite

- Offerta di denaro ad un funzionario pubblico a scopo corruttivo

5.2 Corruzione tra privati (Parte Speciale 2)

Esemplificazioni di condotte illecite

- Offerta di denaro ad un soggetto privato a scopo corruttivo

5.3 Autoriciclaggio (Parte Speciale 4)

Esemplificazioni di condotte illecite

- Mancata segnalazione di squadratura degli incassi, al fine di occultare denaro di provenienza illecita e consentirne il reinvestimento

5.4 Delitti di falsità in monete (Parte Speciale 7)

Esemplificazioni di condotte illecite

- Ricezione di banconote false in buona fede a titolo di pagamento e successiva immissione nel mercato delle medesime

5.5 Frode in competizioni sportive (Parte Speciale 15)

Esemplificazioni di condotte illecite

- Dazione o promessa di denaro finalizzate ad alterare il regolare svolgimento di una competizione sportiva sponsorizzata dalla Società.

6 Contabilità e Bilancio

6.1 False comunicazioni sociali (Parte Speciale 2)

Esemplificazioni di condotte illecite

- Manipolazione dei documenti di bilancio al fine di alterare in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del Gruppo al quale essa appartiene
- Trasmissione di dati contabili volti ad alterare in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del Gruppo al quale appartiene

6.2 Tutela penale del funzionamento della società (Parte Speciale 2)

Esemplificazioni di condotte illecite

- Comunicazioni non veritiere o incomplete a fronte di richieste di informazioni da parte dei soci, del Collegio Sindacale o di altri organi sociali

6.3 Autoriciclaggio (Parte Speciale 4)

Esemplificazioni di condotte illecite

- Mancata segnalazione di squadratura degli incassi, al fine di occultare denaro di provenienza illecita e consentirne il reinvestimento

6.4 Reati Tributari (Parte Speciale 16)

Esemplificazioni di condotte illecite

- Occultamento o distruzione di documenti contabili al fine di non permettere, in sede di verifica fiscale, la verifica degli importi annotati in contabilità
- Registrazione di costi fittizi in assenza di documenti giustificativi
- Operazione effettuata nei confronti di un soggetto estero non IVA/ Persona Fisica (es vendita cespiti, intermediazione, consulenza)
- Operazione estera senza applicazione del meccanismo del reverse charge per assolvimento dell'IVA in Italia
- Emissione di fattura falsa per consentire a terzo di evadere le imposte

7 Gestione fiscalità

7.1 Truffa (Parte Speciale 1)

Esemplificazioni di condotte illecite

- False dichiarazioni di natura fiscale fornite ad un funzionario pubblico con lo scopo di ottenere un illecito vantaggio per la Società

7.2 Corruzione (Parte Speciale 1)

Esemplificazioni di condotte illecite

- Affidamento di un incarico a professionisti segnalati da un funzionario pubblico a scopo corruttivo
- Corruzione di un funzionario pubblico attraverso il pagamento di parcelle non dovute o per importi superiori al dovuto a professionisti segnalati
- Offerta di denaro o altra utilità ad un funzionario pubblico al fine di non fare emergere irregolarità durante una visita ispettiva

7.3 False comunicazioni sociali (Parte Speciale 2)

Esemplificazioni di condotte illecite

- Alterazione del calcolo delle imposte per il Bilancio con lo scopo di fornire una situazione economico-patrimoniale non veritiera

7.4 Corruzione tra privati (Parte Speciale 2)

Esemplificazioni di condotte illecite

- Affidamento di un incarico a professionisti segnalati da un soggetto privato a scopo corruttivo
- Corruzione di un soggetto privato attraverso il pagamento di parcelle non dovute o per importi superiori al dovuto a professionisti segnalati

7.5 Autoriciclaggio (Parte Speciale 4)

Esemplificazioni di condotte illecite

- Mancato o parziale pagamento delle imposte, occultamento dei proventi e reinvestimento in consulenze fiscali
- Risparmio fiscale proveniente da dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, occultamento dei proventi e reinvestimento in consulenze fiscali

7.6 Reati tributari (Parte Speciale 16)

Esemplificazioni di condotte illecite

- Occultamento o distruzione di documenti contabili al fine di non permettere, in sede di verifica fiscale, l'accertamento dell'imposta dovuta
- Predisposizione ed invio all'Erario delle dichiarazioni fiscali IRES e IVA rispetto alle quali si ha contezza della presenza di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti che comportino la riduzione del carico fiscale

- Predisposizione ed invio all'Erario delle dichiarazioni fiscali IRES e IVA rispetto alle quali si ha contezza dell'utilizzo di operazioni simulate volte a ridurre il carico fiscale
- Inserimento nella dichiarazione IVA di una fattura inesistente in tutto o in parte per mancanza del presupposto soggettivo/oggettivo
- Effettuazione, in presenza di credito IVA inesistente, di compensazioni con altre imposte o contributi
- Omessa presentazione della dichiarazione IVA

8 Gestione sistemi informativi

8.1 Frode informatica (Parte Speciale 1)

Esemplificazioni di condotte illecite

- Alterazione del funzionamento di un sistema informatico o telematico dello Stato o di altro ente pubblico o dei dati in esso contenuti al fine di ottenere un vantaggio per la Società

8.2 Corruzione (Parte Speciale 1)

Esemplificazioni di condotte illecite

- Acquisto di beni, servizi o consulenze da Società fornitrici segnalate da un funzionario pubblico a scopo corruttivo

8.3 False comunicazioni sociali (Parte Speciale 2)

Esemplificazioni di condotte illecite

- Rilascio in produzione di software per alterare le basi dati dei sistemi aziendali, con l'intento di falsare le informazioni tecniche e/o contabili

8.4 Tutela penale del funzionamento della società (Parte Speciale 2)

Esemplificazioni di condotte illecite

- Rilascio in produzione di software per alterare le basi dati dei sistemi aziendali, con l'intento di falsare le informazioni tecniche e/o contabili al fine di ostacolare le attività di controllo legalmente attribuite ai Soci o ad altri organi sociali

8.5 Corruzione tra privati (Parte Speciale 2)

Esemplificazioni di condotte illecite

- Acquisto di beni servizi o consulenze da Società fornitrici segnalate da un soggetto privato a scopo corruttivo

8.6 Falsità in documenti informatici (Parte Speciale 5)

Esemplificazioni di condotta illecita

- Falsificazione di un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria;
- Modifica dei dati contenuti all'interno di un software o database allo scopo di falsificare un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria.

8.7 Accesso abusivo e detenzione abusiva di codici di accesso (Parte Speciale 5)

Esemplificazioni di condotta illecita

- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico di un concorrente o di un ente pubblico mediante l'uso della posta elettronica aziendale, allo scopo di acquisire informazioni, attraverso l'invio di un virus o di software finalizzato ad aprire un canale nel sistema della controparte;

- Acquisizione e diffusione abusiva di password di accesso a siti di enti concorrenti e/o acquisizione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici della Pubblica Amministrazione o di un concorrente al fine di acquisire informazioni riservate;
- Installazione, alterazione o manutenzione non adeguata di un software con l'obiettivo di cancellare/nascondere/alterare i dati;
- Accesso al sistema informatico altrui con la finalità di alterare documenti;
- Configurazione e/o rilascio di dispositivi informatici con software finalizzati a intercettare/distuggere dati.

8.8 Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (Parte Speciale 5)

Esemplificazioni di condotta illecita

- Invio tramite posta elettronica di malware in grado di intercettare il traffico dati di un concorrente e che consenta altresì di effettuare da remoto operazioni pregiudizievoli;
- Diffusione di virus o altri programmi malevoli tramite l'utilizzo abusivo della rete o dei sistemi di posta elettronica aziendali;
- Installazione di programmi o hardware all'interno di sistemi di concorrenti allo scopo di intercettarli, interromperli o danneggiarli.

8.9 Danneggiamento (Parte Speciale 5)

Esemplificazioni di condotta illecita

- Danneggiamento, cancellazione o alterazione abusiva di informazioni, dati e programmi informatici di terzi;
- Danneggiamento, cancellazione o alterazione abusiva di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità
- Danneggiamento di sistemi/applicazioni di terzi, anche concorrenti;
- Danneggiamento di sistemi/applicazioni dello Stato o altro ente pubblico.

8.10 Violazione del diritto d'autore (Parte Speciale 11)

Esemplificazione di condotta illecita

- Installazione di software protetti da licenza in eccesso rispetto alle licenze acquistate.

9 Gestione e amministrazione del personale

9.1 Corruzione (Parte Speciale 1)

Esemplificazioni di condotta illecita

- Selezione e assunzione di una risorsa segnalata da un funzionario pubblico a scopo corruttivo;
- Riconoscimento retributivo o contrattuale per una risorsa segnalata da un funzionario pubblico a scopo corruttivo;
- Affidamento di un incarico a professionisti segnalati da un funzionario pubblico a scopo corruttivo.

9.2 Corruzione in atti giudiziari (Parte Speciale 1)

Esemplificazione di condotta illecita

- Pagamento di una parcella maggiorata a legali in contatto con organi giudiziari affinché condizionino favorevolmente l'esito di un processo a carico della Società.

9.3 Falsità in comunicazioni e relazioni (Parte Speciale 2)

Esemplificazione di condotta illecita

- Attestazione di una situazione economica e patrimoniale non veritiera attraverso l'alterazione degli accantonamenti relativi ai costi del personale.

9.4 Corruzione tra privati (Parte Speciale 2)

Esemplificazioni di condotta illecita

- Selezione e assunzione di una risorsa segnalata da un soggetto privato a scopo corruttivo;
- Riconoscimento retributivo o contrattuale per una risorsa segnalata da un esponente di una società competitor, al fine di ottenere la rivelazione di notizie riservate sul business del competitor;
- Affidamento di un incarico a professionisti segnalati da un soggetto privato a scopo corruttivo.

9.5 Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Parte Speciale 12)

Esemplificazione di condotta illecita

- Selezione e assunzione di cittadini di un paese extra UE il cui permesso di soggiorno è irregolare.

9.6 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Parte Speciale 13)

Esemplificazione di condotta illecita

- Pressioni, minacce o promesse di utilità poste in essere nei confronti del soggetto in posizione apicale, del dipendente o del collaboratore della Società a vario titolo, imputati in un procedimento penale, al fine di costringerli o indurli a non rendere dichiarazioni che potrebbero danneggiare la Società o a rendere dichiarazioni vantaggiose per la stessa.

9.7 Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (Parte Speciale 14)

Esemplificazioni di condotta illecita

- Reiterata corresponsione di rimborsi difformi in peggio rispetto al CCNL/CIA o comunque sproporzionati in peggio rispetto alle trasferte sostenute;
- Corresponsione di TFR difformi in peggio rispetto al CCNL/CIA o comunque sproporzionati in peggio rispetto alla qualità e alla quantità del lavoro;
- Impiego di lavoratori in condizioni di sfruttamento, approfittando del loro stato di bisogno, al fine di risparmiare sul costo del lavoro;
- Reiterata corresponsione di retribuzioni difformi in peggio rispetto al CCNL/CIA o comunque sproporzionate in peggio rispetto alla qualità e alla quantità del lavoro.

9.8 Frode in competizioni sportive (Parte Speciale 15)

Esemplificazione di condotta illecita

- Selezione e assunzione di una risorsa segnalata al fine di alterare il regolare svolgimento di una competizione sportiva sponsorizzata dalla Società.

9.9 Reati tributari (Parte Speciale 16)

Esemplificazioni di condotta illecita

- Registrazione in contabilità di rimborsi spese in tutto o in parte inesistenti o mancata verifica della rispondenza delle note spese con i documenti giustificativi al fine di ridurre il carico tributario;
- Contraffazione di documenti relativi ai rimborsi spese allo scopo di ridurre il carico tributario;
- Occultamento o distruzione di documenti relativi ai rimborsi spese al fine di non permettere, in sede di verifica fiscale, la verifica degli importi annotati in contabilità.

10 Formazione del personale

10.1 Malversazione di erogazioni pubbliche (Parte Speciale 1)

Esemplificazione di condotta illecita

- Utilizzo di finanziamenti o erogazioni pubbliche per la formazione del personale a scopi diversi rispetto a quelli per i quali erano destinati.

10.2 Indebita percezione di erogazioni pubbliche (Parte Speciale 1)

Esemplificazione di condotta illecita

- Produzione di documentazione non veritiera per l'ottenimento di finanziamenti dedicati alla formazione di dipendenti erogati da un ente pubblico.

10.3 Corruzione (Parte Speciale 1)

Esemplificazione di condotta illecita

- Affidamento di un incarico a professionisti segnalati da un funzionario pubblico a scopo corruttivo.

10.4 Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (Parte Speciale 1)

Esemplificazione di condotta illecita

- Truffa in danno dello Stato attraverso artifici o raggiri volti a ottenere indebiti finanziamenti per corsi di formazione.

10.5 Corruzione tra privati (Parte Speciale 2)

Esemplificazione di condotta illecita

- Affidamento di un incarico a professionisti segnalati da un soggetto privato a scopo corruttivo.

10.6 Delitti contro la salute e sicurezza sul lavoro (Parte Speciale 6)

Esemplificazioni di condotta illecita

- Mancata o carente formazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro in conseguenza della quale si verifica la morte di un lavoratore;
- Mancata o carente formazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro in conseguenza della quale si verifica un infortunio grave ad un lavoratore.

10.7 Frode in competizioni sportive (Parte Speciale 15)

Esemplificazione di condotta illecita

- Affidamento di un incarico a professionisti segnalati al fine di alterare il regolare svolgimento di una competizione sportiva sponsorizzata dalla Società.

11 Sicurezza nei luoghi di lavoro

11.1 Corruzione (Parte Speciale 1)

Esemplificazioni di condotta illecita

- Affidamento di un incarico a professionisti segnalati da un funzionario pubblico a scopo corruttivo.
- Offerta di denaro o altra utilità ad un funzionario pubblico al fine di non fare emergere irregolarità durante una visita ispettiva.

11.2 Corruzione tra privati (Parte Speciale 2)

Esemplificazione di condotta illecita

- Affidamento di un incarico a professionisti segnalati da un soggetto privato a scopo corruttivo.

11.3 Delitti contro la salute e sicurezza sul lavoro (Parte Speciale 6)

Esemplificazioni di condotta illecita

- Mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro in un'ottica di risparmio dei costi e mancata effettuazione delle verifiche periodiche sull'applicazione e sull'efficacia delle procedure adottate che cagionino la morte di un lavoratore;
- Mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro in un'ottica di risparmio dei costi e mancata effettuazione delle verifiche periodiche sull'applicazione e sull'efficacia delle procedure adottate che cagionino un infortunio grave ad un lavoratore.

11.4 Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (Parte Speciale 14)

Esemplificazione di condotta illecita

- Impiego di lavoratori in sedi lavorative prive dei requisiti previsti dalle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro approfittando del loro stato di bisogno al fine di risparmiare sul costo del lavoro.

12 Comunicazione esterna

12.1 Abuso di informazioni privilegiate (Parte Speciale 3)

Esemplificazione di condotta illecita

- Comunicazione illecita di informazioni privilegiate oggetto di disclosure parziale a soggetti selezionati.

12.2 Manipolazione del mercato e agiotaggio (Parte Speciale 3)

Esemplificazioni di condotta illecita

- Diffusione sul mercato, anche attraverso internet, di notizie non veritiere, ma dotate di particolare credibilità, in ordine ad importanti operazioni economiche effettuate dalla Società, in modo da condizionare il prezzo dei titoli quotati di Unipol Gruppo e/o UnipolSai;
- Diffusione di notizie false su valori patrimoniali o finanziari della Società, al fine di alterare il prezzo di strumenti finanziari, creando, di fatto, pericolose situazioni di affidamento degli investitori, che potrebbero sentirsi erroneamente incoraggiati ad investire e/o disinvestire sui titoli di Unipol Gruppo e/o UnipolSai.

13 Gestione legale e contenzioso

13.1 Corruzione (Parte Speciale 1)

Esemplificazioni di condotta illecita

- Offerta di denaro o altra utilità a un funzionario pubblico al fine di non fare emergere irregolarità durante una visita ispettiva;
- Dazione o promessa di utilità ad un soggetto, ad esempio un consulente, che affermi di avere conoscenze all'interno di una Pubblica Amministrazione, utili a sostenere gli interessi della Società;
- Affidamento di un incarico a professionisti segnalati da un funzionario pubblico a scopo corruttivo.

13.2 Corruzione in atti giudiziari (Parte Speciale 1)

Esemplificazione di condotta illecita

- Pagamento di una parcella maggiorata a legali in contatto con organi giudiziari affinché condizionino favorevolmente l'esito di un processo a carico della Società.

13.3 Falsità in comunicazioni e relazioni (Parte Speciale 2)

Esemplificazione di condotta illecita

- Stima delle riserve non congrua rispetto ai procedimenti in corso con l'intento di fornire una situazione economica e patrimoniale non veritiera tale da alterare il bilancio.

13.4 Tutela penale del funzionamento della società (Parte Speciale 2)

Esemplificazione di condotta illecita

- Comunicazioni non veritiere o incomplete a fronte di richieste di informazioni da parte dei soci, del Collegio Sindacale o di altri organi sociali.

13.5 Tutela penale delle funzioni di vigilanza (Parte Speciale 2)

Esemplificazione di condotta illecita

- Omissione di fatti o comunicazione di fatti non veritieri nelle comunicazioni alle Autorità di Vigilanza.

13.6 Corruzione tra privati (Parte Speciale 2)

Esemplificazione di condotta illecita

- Affidamento di un incarico a professionisti segnalati da un soggetto privato a scopo corruttivo.

13.7 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Parte Speciale 13)

Esemplificazione di condotta illecita

- Pressioni, minacce o promesse di utilità poste in essere nei confronti del soggetto in posizione apicale, del dipendente o del collaboratore a vario titolo della Società, imputati in un procedimento penale, al fine di costringerli o indurli a non rendere dichiarazioni che potrebbero danneggiare la Società o a rendere dichiarazioni vantaggiose per la stessa.

14 Gestione societaria e rapporti con Autorità di Vigilanza

14.1 Falsità in comunicazioni e relazioni (Parte Speciale 2)

Esemplificazione di condotta illecita

- Esposizione consapevole di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero tale da trarre in inganno, nei bilanci, nelle relazioni e nelle altre comunicazioni sociali, i soci o il pubblico.

14.2 Tutela penale del capitale sociale (Parte Speciale 2)

Esemplificazioni di condotta illecita

- Stipula di contratti fittizi con un socio/amministratore allo scopo di distribuire gli utili;
- Acquisto o sottoscrizione di azioni o quote della Società o della controllante cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge;
- Omissione, falsità o alterazione della documentazione volta al rilascio del certificato attestante l'adempimento degli atti e delle formalità propedeutici alla realizzazione di fusioni, scissioni o trasformazioni transfrontaliere.

14.3 Tutela penale del funzionamento della società (Parte Speciale 2)

Esemplificazioni di condotta illecita

- Comunicazioni non veritiere o incomplete a fronte di richieste di informazioni da parte dei soci, del Collegio Sindacale o di altri organi sociali.

14.4 Tutela penale delle funzioni di vigilanza (Parte Speciale 2)

Esemplificazione di condotta illecita

- Omissione di fatti o comunicazione di fatti non veritieri nelle comunicazioni alle Autorità di Vigilanza

14.5 Abuso di informazioni privilegiate (Parte Speciale 3)

Esemplificazioni di condotta illecita

- Comunicazione illecita di informazioni privilegiate acquisite nell'ambito della gestione societaria.

14.6 Trasferimento fraudolento di valori (Parte Speciale 18)

Esemplificazioni di condotta illecita

- Creazione di una società al fine di attribuirle fittiziamente la titolarità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali previste dal Codice Antimafia o in materia di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648 bis e 648 ter c.p.;
- Acquisizione simulata di partecipazioni da soggetti terzi al fine di consentire loro di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali previste dal Codice Antimafia o in materia di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648 bis e 648 ter c.p.

15 Marketing strategico e sponsorizzazioni

15.1 Corruzione (Parte Speciale 1)

Esemplificazione di condotta illecita

- Corruzione di funzionario pubblico attraverso la concessione di un contributo di sponsorizzazione.

15.2 Malversazione di erogazioni pubbliche (Parte Speciale 1)

Esemplificazione di condotta illecita

- Utilizzo di rimborsi destinati ad attività promozionali per scopi diversi rispetto a quelli per i quali erano stati richiesti.

15.3 Indebita percezione di erogazioni pubbliche (Parte Speciale 1)

Esemplificazione di condotta illecita

- Indebita percezione di erogazioni pubbliche da parte dello Stato attraverso la rappresentazione di false rendicontazioni per il rimborso di attività di promozione.

15.4 Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (Parte Speciale 1)

Esemplificazione di condotta illecita

- Truffa in danno dello Stato o di altro Ente pubblico attraverso artifici o raggiri volti ad ottenere indebiti rimborsi per attività promozionali.

15.5 Corruzione tra privati (Parte Speciale 2)

Esemplificazione di condotta illecita

- Corruzione di un soggetto privato attraverso la concessione di un contributo di sponsorizzazione.

15.6 Violazione del diritto d'autore (Parte Speciale 11)

Esemplificazione di condotta illecita

- Utilizzo senza autorizzazione dell'autore di opere letterarie, musicali o multimediali nell'ambito di attività pubblicitarie.

15.7 Frode in competizioni sportive (Parte Speciale 15)

Esemplificazione di condotta illecita

- Dazione o promessa di denaro o altra utilità finalizzate ad alterare il regolare svolgimento di una competizione sportiva sponsorizzata dalla Società.

16 Gestione produzioni

16.1 Corruzione (Parte Speciale 1)

Esemplificazioni di condotta illecita

- Dazione o promessa di utilità ad un funzionario pubblico, per indurlo a violare i suoi doveri d'ufficio o per retribuirlo in relazione ad una violazione già avvenuta.(ad es. in sede ispettiva).

16.2 Delitti contro l'industria e il commercio (Parte Speciale 10)

Esemplificazioni di condotta illecita

- Produzione e commercializzazione di bevande o alimenti che hanno origine, provenienza, qualità o quantità diverse da quelle dichiarate;
- Confezionamento di bevande o alimenti non genuini per la successiva commercializzazione;
- Confezionamento delle bottiglie di vino o di olio destinate alla vendita con indicazioni atte a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità del prodotto;
- Contraffazione o alterazione dell'indicazione geografica o denominazione di origine di un prodotto agroalimentare e/o effettuazione di operazioni di scambio e commercializzazione dei prodotti stessi.

17 Gestione immobiliare

17.1 Corruzione (Parte Speciale 1)

Esemplificazioni di condotta illecita

- Vendita di un immobile a condizioni di favore a un funzionario pubblico a scopo corruttivo;
- Locazione di un immobile a condizioni di favore ad un funzionario pubblico a scopo corruttivo;
- Acquisto di beni, servizi o consulenze da Società fornitrici segnalate da un funzionario pubblico a scopo corruttivo.

17.2 Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (Parte Speciale 1)

Esemplificazioni di condotta illecita

- Locazione ad un ente pubblico di un immobile a un prezzo più alto di quello di mercato, con artificio o raggiro;
- Vendita di un immobile ad un Ente pubblico a un prezzo più alto del valore di mercato, mediante artificio o raggiro al fine di ottenere un vantaggio per la Società.

17.3 Falsità in comunicazioni e relazioni (Parte Speciale 2)

Esemplificazioni di condotta illecita

- Attestazione di una situazione economica e patrimoniale non veritiera attraverso l'alterazione dei canoni di locazione;
- Alterazione dei costi capitalizzabili per lavori di manutenzione straordinaria sugli immobili con l'intento di fornire una situazione economica e patrimoniale non veritiera tale da alterare il bilancio.
- Imputazione di un valore degli immobili non corretto, al fine di rappresentare una situazione economico e patrimoniale non corrispondente al vero tale da alterare il Bilancio

17.4 Corruzione tra privati (Parte Speciale 2)

Esemplificazioni di condotta illecita

- Acquisto di beni, servizi o consulenze da Società fornitrici segnalate da un soggetto privato a scopo corruttivo;
- Vendita di un immobile a condizioni di favore a un soggetto privato a scopo corruttivo;
- Locazione di un immobile a condizioni di favore ad un soggetto privato a scopo corruttivo.

17.5 Ricettazione (Parte Speciale 4)

Esemplificazioni di condotta illecita

- Acquisto di beni di provenienza illecita, che proprio in ragione della loro origine vengono offerti alla Compagnia a condizioni inusualmente vantaggiose.

17.6 Riciclaggio (Parte Speciale 4)

Esemplificazioni di condotta illecita

- Locazione di un immobile a soggetti che utilizzano per il pagamento denaro di provenienza illecita.

- Vendita di un immobile a soggetti che utilizzano per il pagamento denaro di provenienza illecita

17.7 Autoriciclaggio (Parte Speciale 4)

Esemplificazioni di condotta illecita

- Plusvalenze immobiliari derivanti dalla vendita di un immobile realizzate a seguito di truffa, occultamento dei proventi e successivo reinvestimento in immobili.

17.8 Terrorismo (Parte Speciale 4)

Esemplificazioni di condotta illecita

- Omessa comunicazione dei dati del conduttore all'Autorità di Pubblica Sicurezza;
- Stipula di un contratto di compravendita con controparte facente parte di associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico.

17.9 Delitti contro la salute e la sicurezza sul lavoro (Parte Speciale 6)

Esemplificazioni di condotta illecita

- Mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro in un'ottica di risparmio dei costi e mancata effettuazione delle verifiche periodiche sull'applicazione e sull'efficacia delle procedure adottate che cagionino la morte di un lavoratore;
- Mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro in un'ottica di risparmio dei costi e mancata effettuazione delle verifiche periodiche sull'applicazione e sull'efficacia delle procedure adottate che cagionino un infortunio grave ad un lavoratore.

17.10 Falsità in monete (Parte Speciale 7)

Esemplificazione di condotta illecita

- Ricezione e immissione nel mercato di banconote false ricevute in buona fede, a fronte di un incasso di canone di locazione immobiliare.

17.11 Reati in materia di immigrazione clandestina (Parte Speciale 12)

Esemplificazione di condotta illecita

- Stipula di contratti per servizi di manodopera con fornitori che impiegano cittadini di paesi extra UE privi di permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto.
- Omessa comunicazione dei dati del conduttore all'Autorità di Pubblica Sicurezza

17.12 Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (Parte Speciale 14)

Esemplificazione di condotta illecita

- Stipula di contratti per servizi di manodopera con fornitori che impiegano lavoratori in condizioni di sfruttamento e approfittando del loro stato di bisogno al fine di risparmiare sul costo del lavoro.

17.13 Frode in competizioni sportive (Parte Speciale 15)

Esemplificazioni di condotta illecita

- Locazione di un immobile a condizioni di favore al fine di alterare il regolare svolgimento di una competizione sportiva sponsorizzata dalla Società.
- Vendita di un immobile a condizioni di favore al fine di alterare il regolare svolgimento di una competizione sportiva nel cui ambito è presente una sponsorizzazione da parte della Società
- Acquisto di beni servizi o consulenze da fornitori segnalati al fine di alterare il regolare svolgimento di una competizione sportiva sponsorizzata dalla Società

17.14 Reati tributari (Parte Speciale 16)

Esemplificazioni di condotta illecita

- Emissione di contratto falso per consentire a un terzo di evadere le imposte;
- Registrazione di costi a fronte di lavori di manutenzione eseguiti in parte o non eseguiti;
- Contraffazione di un SAL allo scopo di giustificare la riduzione del carico tributario;
- Occultamento o distruzione di documenti contabili al fine di non permettere, in sede di verifica fiscale, la verifica degli importi annotati in contabilità;
- Emissione di fatture false o per importi maggiorati relative a canoni di locazione per consentire a un terzo di evadere le imposte;
- Prestazioni relative ad immobili da parte di un soggetto estero senza applicazione del meccanismo del reverse charge per assolvimento dell'IVA in Italia.
- Vendita di un immobile a soggetto estero e fattura non annotata IVA

17.15 Delitti contro il patrimonio culturale (Parte Speciale 17)

Esemplificazioni di condotta illecita

- Effettuazione di interventi su di un immobile che possieda la natura di bene culturale o paesaggistico senza il nulla osta da parte della competente soprintendenza che cagionino un deturpamento del bene medesimo.

17.16 Trasferimento fraudolento di valori (Parte Speciale 18)

Esemplificazioni di condotta illecita

- Vendita simulata di un immobile al fine di attribuirne fittiziamente la titolarità a un terzo per eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali previste dal Codice Antimafia o in materia di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648 bis e 648 ter c.p.

18 Gestione ambientale

18.1 Corruzione (Parte Speciale 1)

Esemplificazioni di condotta illecita

- Affidamento di un incarico ad un consulente/fornitore esterno, segnalato da un funzionario pubblico per indurlo a violare i suoi doveri d'ufficio o per retribuirlo in relazione ad una violazione già avvenuta.

18.2 Corruzione tra privati (Parte Speciale 2)

Esemplificazioni di condotta illecita

- Affidamento di un incarico ad un fornitore/consulente segnalato da un soggetto privato a scopo corruttivo.

18.3 Reati ambientali (Parte Speciale 9)

Esemplificazioni di condotta illecita

- Affidamento del trasporto e dello smaltimento dei rifiuti a fornitori non in possesso delle necessarie autorizzazioni;
- Mancato rispetto degli adempimenti richiesti dalla normativa in merito alla classificazione e tracciatura del processo di smaltimento dei rifiuti;
- Versamento o abbandono di rifiuti o altre operazioni da cui si possa generare una compromissione significativa dell'ambiente.

19 Vendita

19.1 Corruzione (Parte Speciale 1)

Esemplificazioni di condotta illecita

- Concessione di uno sconto sulle tariffe al pubblico non in linea con le politiche aziendali oppure di prestazioni a titolo gratuito ad un funzionario pubblico a scopo corruttivo;
- Dazione o promessa di utilità ad un funzionario pubblico a scopo corruttivo.

19.2 Corruzione tra privati (Parte Speciale 2)

Esemplificazioni di condotta illecita

- Concessione di uno sconto sulle tariffe al pubblico non in linea con le politiche aziendali oppure di prestazioni a titolo gratuito ad un soggetto privato a scopo corruttivo;
- Dazione o promessa di utilità ad un esponente di altra società a scopo corruttivo.

19.3 Delitti di falsità in monete (Parte Speciale 7)

Esemplificazioni di condotta illecita

- Ricezione di banconote false in buona fede a titolo di pagamento e successiva immissione nel mercato delle medesime.

19.4 Delitti contro l'industria e il commercio (Parte Speciale 10)

Esemplificazioni di condotta illecita

- Vendita di bevande o alimenti non genuini

19.5 Frode in competizioni sportive (Parte Speciale 15)

Esemplificazioni di condotta illecita

- Concessione di uno sconto sulle tariffe al pubblico non in linea con le politiche aziendali oppure di prestazioni o prestazioni a titolo gratuito finalizzata ad alterare il regolare svolgimento di una competizione sportiva sponsorizzata dalla Società.

20 Operazioni con parti correlate

20.1 Falsità in comunicazioni e relazioni (Parte Speciale 2)

Esemplificazione di condotta illecita

- Falsa rappresentazione di dati relativi alle operazioni con parti correlate nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali al fine di trarre in errore i soci o il pubblico.

20.2 Tutela penale del funzionamento della società (Parte Speciale 2)

Esemplificazioni di condotta illecita

- Comunicazioni non veritiere o incomplete a fronte di richieste di informazioni da parte dei soci, del Collegio Sindacale o di altri organi sociali.

20.3 Corruzione tra privati (Parte Speciale 2)

Esemplificazione di condotta illecita

- Corruzione di un soggetto privato al fine di effettuare un'operazione con parti correlate a condizioni non di mercato per ottenere un vantaggio per la Società.

21 Altri servizi

21.1 Corruzione (Parte Speciale 1)

Esemplificazioni di condotta illecita

- Indebita concessione di gratuità o di trattamenti di particolare favore relativamente allo sfruttamento delle risorse boschive e minerarie della Società al fine di corrompere un funzionario pubblico.

21.2 Corruzione tra privati (Parte Speciale 2)

Esemplificazioni di condotta illecita

- indebita concessione di gratuità o di trattamenti di particolare favore relativamente allo sfruttamento delle risorse boschive e minerarie della Società al fine di corrompere un soggetto privato.

21.3 Frode in competizioni sportive (Parte Speciale 15)

Esemplificazioni di condotta illecita

- Indebita concessione di gratuità o di trattamenti di particolare favore relativamente allo sfruttamento delle risorse boschive e minerarie al fine di alterare il regolare svolgimento di una competizione sportiva sponsorizzata dalla Società.

22 Gestione beni mobili

22.1 Corruzione (Parte Speciale 1)

Esemplificazioni di condotta illecita

- Cessione ad un funzionario pubblico di un bene mobile al di sotto del prezzo di mercato a scopo corruttivo.

22.2 Falsità in comunicazioni e relazioni (Parte Speciale 2)

Esemplificazioni di condotta illecita

- Attestazione di una situazione economico-patrimoniale non veritiera, attraverso l'alterazione della contabilità di magazzino.

22.3 Corruzione tra privati (Parte Speciale 2)

Esemplificazioni di condotta illecita

- Cessione ad un soggetto privato di un bene mobile al di sotto del prezzo di mercato a scopo corruttivo.

22.4 Frode in competizioni sportive (Parte Speciale 15)

Esemplificazioni di condotta illecita

- Cessione di un bene mobile al di sotto del prezzo di mercato al fine di alterare il regolare svolgimento di una competizione sportiva nel cui ambito è presente una sponsorizzazione da parte della Società.

Allegato 4

Catalogo reati ex D. Lgs. 231/2001

ALLEGATO 4

Catalogo reati ex D. Lgs. 231/2001

Decreto Legislativo n. 231/2001

CATALOGO REATI PRESUPPOSTO

Art. 24	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture	Articolo modificato dalla L. n. 161/2017, dal D.Lgs. n. 75/2020 e dalla L. n. 137/2023
	Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.) (articolo modificato dal D.L. n. 13/2022)	Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni (1). <i>(1) Articolo introdotto dall'art. 3, L. 26 aprile 1990, n. 86, e successivamente così modificato dall'art. 1, L. 7 febbraio 1992, n. 181 e dall'art. 2, D.L. 25 febbraio 2022, n. 13</i>
	Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.) (articolo modificato dalla L. n. 3/2019 e dal D.L. n. 13/2022)	Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 3 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.
	Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n.1, c.p.)	Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro: 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.

	<p>Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)</p> <p>(articolo modificato dal D.L. n. 13/2022)</p>	<p>La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.</p>
	<p>Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)</p>	<p>Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.</p> <p>La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.</p> <p>Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.</p>
	<p>Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)</p> <p><i>[articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]</i></p>	<p>Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.</p> <p>La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente (1).</p>
	<p>Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898)</p> <p><i>[articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]</i></p>	<p>Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari od inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.</p> <p>Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.</p> <p>Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.</p> <p>Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al comma 1, si osservano le disposizioni contenute negli articoli 240-bis e 322-ter del codice penale, in quanto compatibili.</p>

	<p>Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)</p> <p><i>[articolo introdotto dalla L. n. 137/2023]</i></p>	<p>Chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni ovvero ne allontana gli offerenti è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.</p> <p>Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni suddette la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.</p> <p>Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata ma sono ridotte alla metà.</p>
	<p>Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis)</p> <p><i>[articolo introdotto dalla L. n. 137/2023]</i></p>	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.</p>
Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	Articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016, dal D.L. n. 105/2019
	Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)	Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.

	<p>Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)</p>	<p>Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.</p> <p>La pena è della reclusione da uno a cinque anni:</p> <p>1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;</p> <p>2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se e' palesemente armato;</p> <p>3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.</p> <p>Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.</p> <p>Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio (1).</p> <p><i>(1) Articolo aggiunto dall'art. 4, L. 23 dicembre 1993, n. 547</i></p>
	<p>Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)</p> <p><i>[articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]</i></p>	<p>Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 5.164.</p> <p>La pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui al quarto comma dell'articolo 617-quater.</p>
	<p>Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)</p> <p><i>[articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]</i></p>	<p>Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.</p>

	<p>Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-<i>quater</i> c.p.)</p> <p><i>[articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]</i></p>	<p>Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.</p> <p>I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da tre a otto anni se il fatto è commesso:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.
	<p>Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-<i>quinquies</i> c.p.)</p> <p><i>[articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]</i></p>	<p>Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-<i>quater</i>.</p>
	<p>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-<i>bis</i> c.p.)</p>	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p> <p>Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.</p>
	<p>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-<i>ter</i> c.p.)</p>	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.</p> <p>Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.</p> <p>Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.</p>
	<p>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-<i>quater</i> c.p.)</p>	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici</p>

		<p>o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.</p> <p>Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.</p>
	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)	<p>Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.</p> <p>Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.</p> <p>Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.</p>
	Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)	<p>Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.</p>
	Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)	<p>Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni.</p>
Art. 24-ter	Delitti di criminalità organizzata	<p>Articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009; modificato dalla L. 69/2015</p>
	Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) <i>[articolo modificato dalla L. n. 236/2016]</i>	<p>Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.</p> <p>Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.</p> <p>I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.</p> <p>Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.</p> <p>La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.</p> <p>Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della L. 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.</p> <p>Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in</p>

		danno di un minore di anni diciotto, 609- <i>quater</i> , 609- <i>quinqües</i> , 609- <i>octies</i> , quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609- <i>undecies</i> , si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.
	<p>Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.) <i>[articolo modificato dalla L. n. 69/2015]</i></p>	<p>Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.</p> <p>Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.</p> <p>L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.</p> <p>Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.</p> <p>L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</p> <p>Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.</p> <p>Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.</p> <p>Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.</p>
	<p>Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.) <i>(articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, L. 17 aprile 2014, n. 62, a decorrere dal 18 aprile 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 della medesima L. 62/2014)</i></p>	<p>Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.</p> <p>La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.</p>
	<p>Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)</p>	<p>Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.</p> <p>Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.</p>

		<p>Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.</p> <p>Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.</p> <p>Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.</p> <p>Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.</p> <p>I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.</p>
	<p>Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)</p> <p><i>[comma 7-bis aggiunto dal D.Lgs. n. 202/2016]</i></p>	<p>Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.</p> <p>Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.</p> <p>La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.</p> <p>Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.</p> <p>Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.</p> <p>Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti. Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.</p>

		<p>Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente.</p> <p>La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</p> <p>La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.</p> <p>Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.</p> <p>Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.</p>
	<p>Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)</p>	<p>Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.</p> <p>Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni.</p> <p>L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.</p> <p>Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.</p> <p>L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</p> <p>Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.</p> <p>Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.</p> <p>Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi</p>

	<p>Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110</p> <p>(art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)</p>	<p>della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.</p> <p><u>Art. 1 L. 895/1967</u> Chiunque senza licenza dell'autorità fabbrica o introduce nello Stato o pone in vendita o cede a qualsiasi titolo armi da guerra o tipo guerra, o parti di esse, atte all'impiego, munizioni da guerra, esplosivi di ogni genere, aggressivi chimici o altri congegni micidiali, ovvero ne fa raccolta, e' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da lire quattrocentomila a lire due milioni.</p> <p>----- AGGIORNAMENTO (1) <i>Il D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera a)) che "all'articolo 1, primo comma, le parole: "la multa da euro 413 a euro 2.065" sono sostituite dalle seguenti: "la multa da 10.000 euro a 50.000 euro"</i>.</p> <p><u>Art. 2. L. 895/1967</u> Chiunque illegalmente detiene a qualsiasi titolo le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo precedente è punito con la reclusione da uno a otto anni e con la multa da lire duecentomila a lire un milione e cinquecentomila.</p> <p>----- AGGIORNAMENTO (1) <i>Il D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera b)) che "all'articolo 2, primo comma, le parole: "la multa da euro 206 a euro 1549" sono sostituite dalle seguenti: "la multa da 3.000 euro a 20.000 euro"</i>.</p> <p><u>Art. 2-bis. L. 895/1967</u> Chiunque fuori dei casi consentiti da disposizioni di legge o di regolamento addestra taluno o fornisce istruzioni ((in qualsiasi forma, anche anonima, o per via telematica)) sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da guerra, di aggressivi chimici o di sostanze batteriologiche nocive o pericolose e di altri congegni micidiali è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a sei anni.</p> <p><u>Art. 3. L. 895/1967</u> Chiunque trasgredisce all'ordine, legalmente dato dall'autorità, di consegnare nei termini prescritti le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo 1, da lui detenuti legittimamente sino al momento della emanazione dell'ordine, e' punito con la reclusione da uno a otto anni e con la multa da lire duecentomila a lire un milione e cinquecentomila.</p> <p>----- AGGIORNAMENTO (5) <i>Il D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera c)) che "all'articolo 3, primo comma, le parole: "e con la multa da euro 206 a euro 1549" sono sostituite dalle seguenti: "e con la multa da 3.000 euro a 20.000 euro"</i>.</p> <p><u>Art. 4. L. 895/1967</u></p>
--	---	---

		<p>Chiunque illegalmente porta in luogo pubblico o aperto al pubblico le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo 1, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da 200.000 a lire 2 milioni.</p> <p>Salvo che il porto d'arma costituisca elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato commesso, la pena prevista dal primo comma è aumentata da un terzo alla metà:</p> <p>a) quando il fatto è commesso da persone travisate o da più persone riunite;</p> <p>b) quando il fatto è commesso nei luoghi di cui all'articolo 61, numero 11-ter, del codice penale;</p> <p>c) quando il fatto è commesso nelle immediate vicinanze di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni ferroviarie, anche metropolitane, e luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasporto.</p> <p>-----</p> <p>AGGIORNAMENTO (1) <i>Il D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera d) che "all'articolo 4, primo comma, le parole: " e con la multa da euro 206 a euro 2065" sono sostituite dalle seguenti: "e con la multa da 4.000 euro a 40.000 euro"</i>.</p> <p><u>Art. 6. L. 895/1967</u> Chiunque, al fine di incutere pubblico timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine o di attentare alla sicurezza pubblica, fa esplodere colpi di arma da fuoco o fa scoppiare bombe o altri ordigni o materie esplodenti, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a otto anni.</p> <p><u>Art. 23. L. 110/1975</u> Sono considerate clandestine: 1) le armi comuni da sparo non catalogate ai sensi del precedente articolo 7; 2) le armi comuni e le canne sprovviste dei numeri, dei contrassegni e delle sigle di cui al precedente articolo 11; E' punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da lire quattrocentomila a lire tre milioni chiunque fabbrica, introduce nello Stato, esporta, commercia, pone in vendita o altrimenti cede armi o canne clandestine. Chiunque detiene armi o canne clandestine è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire duecentomila a lire due milioni. Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e la multa da lire trecentomila a lire tre milioni a chiunque porta in luogo pubblico o aperto al pubblico armi o canne clandestine. La stessa pena si applica altresì a chiunque cancella, contraffà o altera i numeri di catalogo o di matricola e gli altri segni distintivi di cui all'articolo 11. La stessa pena si applica altresì a chiunque cancella, contraffà o altera i numeri di catalogo o di matricola e gli altri segni distintivi di cui al precedente articolo 11. Con la sentenza di condanna è ordinata la revoca delle autorizzazioni di polizia in materia di armi e la confisca delle stesse armi. Non è punibile ai sensi del presente articolo, per la mancanza dei segni d'identità prescritti per le armi comuni da sparo chiunque ne effettua il trasporto per la presentazione del</p>
--	--	--

		<p>prototipo al Ministero dell'interno ai fini della iscrizione nel catalogo nazionale o al Banco nazionale di prova ai sensi del precedente articolo 11.</p> <p>-----</p> <p>AGGIORNAMENTO (1) <i>Il D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 ha disposto (con l'art. 5, comma 1, lettera o)) che "all'articolo 23 sono apportate le seguenti modificazioni:</i> 1) <i>al secondo comma, le parole: "e con la multa da euro 206 a euro 1.549" sono sostituite dalle seguenti: "e con la multa da 2.000 euro a 20.000 euro";</i> 2) <i>al terzo comma, le parole: "e con la multa da euro 103 a euro 1032" sono sostituite dalle seguenti: "e con la multa da 1.000 euro a 15.000 euro";</i> 3) <i>al quarto comma, le parole: "e la multa da euro 154 a euro 1.549" sono sostituite dalle seguenti: "e con la multa da 2.000 euro a 20.000 euro".</i></p>
Art. 25	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio	Articolo modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. n. 3/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020
	Concussione (art. 317 c.p.) <i>[articolo modificato dalla L. n. 69/2015]</i>	Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.
	Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) <i>[articolo modificato dalla L. n. 190/2012, L. n. 69/2015 e L. n. 3/2019]</i>	Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.
	Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) <i>[articolo modificato dalla L. n. 69/2015]</i>	Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.
	Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)	La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.
	Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) <i>[articolo modificato dalla L. n. 69/2015]</i>	Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.
	Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) <i>[articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015]</i>	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dieci anni. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.
	Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)	Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

		In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.
	Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)	Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319- <i>bis</i> , nell'art. 319- <i>ter</i> , e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.
	Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)	<p>Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.</p> <p>Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.</p> <p>La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.</p> <p>La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio (358) che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.</p>
	<p>Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio, di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-<i>bis</i> c.p.)</p> <p><i>[articolo modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. n. 3/2019]</i></p>	<p>Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320, 322, terzo e quarto comma, e 323 si applicano anche:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione Europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio (358). <p><i>5-bis</i>) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.</p> <p><i>5-ter</i>) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;</p>

		<p>5-<i>quater</i>) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.</p> <p>Le disposizioni degli articoli 319-<i>quater</i>, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:</p> <p>1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;</p> <p>2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali,</p> <p>Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio (358) negli altri casi.</p>
	<p>Traffico di influenze illecite (art. 346-<i>bis</i> c.p.)</p> <p><i>[articolo modificato dalla L. 3/2019]</i></p>	<p>Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-<i>ter</i> e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-<i>bis</i>, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-<i>bis</i>, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-<i>bis</i>, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.</p> <p>La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.</p> <p>La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.</p> <p>Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-<i>bis</i> in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.</p> <p>Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.</p>
	<p>Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.)</p> <p><i>[articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]</i></p>	<p>Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.</p>
	<p>Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)</p> <p><i>[articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]</i></p>	<p>Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p> <p>La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.</p>
	<p>Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)</p> <p><i>[articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]</i></p>	<p>Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti,</p>

		<p>intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.</p> <p>La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.</p>
Art. 25-bis	Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	<p>Articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 350/2001; convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.Lgs. n. 125/2016</p>
	Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)	<p>Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516.</p> <p>Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.</p>
	Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)	<p>E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098:</p> <p>1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;</p> <p>2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;</p> <p>3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;</p> <p>4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate;</p> <p>5) la stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni. La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.</p>
	Alterazione di monete (art. 454 c.p.)	<p>Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei n. 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.</p>
	Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)	<p>Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'art. 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.</p> <p>Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.</p> <p>I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.</p>
	Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)	<p>Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione,</p>

		ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.
	Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)	Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.
	Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)	Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi.
	Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)	Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.
	Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)	Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032.
	Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)	Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.
Art. 25-bis.1	Delitti contro l'industria e il commercio	Articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009
	Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)	Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

<p>Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)</p>	<p>Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.</p> <p>La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.</p>
<p>Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)</p>	<p>Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.</p> <p>Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.</p>
<p>Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)</p>	<p>Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.</p> <p>Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.</p>
<p>Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)</p>	<p>Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.</p>
<p>Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)</p>	<p>Chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.</p>
<p>Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)</p>	<p>Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.</p> <p>Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.</p> <p>Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.</p> <p>I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.</p>
<p>Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)</p>	<p>Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a</p>

		<p>euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine, di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.</p> <p>Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-<i>bis</i>, 474-<i>ter</i>, secondo comma, e 517-<i>bis</i>, secondo comma.</p> <p>I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.</p>
Art. 25-ter	Reati societari	<p>Articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002; modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015, dal D.Lgs. n. 38/2017 e dal D.Lgs. 2 marzo n. 19/2023</p>
	False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) <i>[articolo modificato dalla L. n. 69/2015]</i>	<p>Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.</p> <p>La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.</p>
	Fatti di lieve entità (art. 2621-<i>bis</i> c.c.)	<p>Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.</p>
	False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) <i>[articolo modificato dalla L. n. 69/2015]</i>	<p>Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.</p> <p>Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:</p>

		<p>1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea;</p> <p>2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;</p> <p>3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea;</p> <p>4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.</p> <p>Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.</p>
	Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)	<p>1. Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.</p> <p>2. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.</p> <p>3. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.</p>
	Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)	<p>Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.</p>
	Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)	<p>Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.</p> <p>La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.</p>
	Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)	<p>Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.</p> <p>La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.</p> <p>Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.</p>
	Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)	<p>Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p> <p>Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.</p>

<p>Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)</p> <p><i>[aggiunto dalla L. n. 262/2005]</i></p>	<p>L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al D.Lgs. n. 58/1998, della L. 12 agosto 1982, n. 576, o del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.</p>
<p>Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)</p>	<p>Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.</p>
<p>Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)</p>	<p>I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.</p>
<p>Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)</p> <p><i>[aggiunto dalla L. n. 190/2012; modificato dal D.Lgs. n. 38/2017 e dalla L. n. 3/2019]</i></p>	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.</p> <p>Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.</p> <p>Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.</p> <p>Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.</p> <p>Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.</p>
<p>Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis)</p> <p><i>[aggiunto dal D.Lgs. n. 38/2017 e modificato dalla L. n. 3/2019]</i></p>	<p>Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la</p>

		<p>promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.</p> <p>La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.</p>
	Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)	<p>Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p>
	Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)	<p>Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.</p>
	Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)	<p>Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.</p> <p>Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.</p> <p>La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.</p>
	False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023) <i>[aggiunto dal D.Lgs. n. 19/2023]</i>	<p>Chiunque, al fine di far apparire adempite le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p>

		n caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32- <i>bis</i> del codice penale.
Art. 25-<i>quater</i>	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali	Articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003
	Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)	Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni. Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, della quali sia stato ordinato lo scioglimento.
	Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-<i>bis</i> c.p.)	Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.
	Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-<i>bis</i>.1 c.p.) <i>[Articolo introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018]</i>	Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato. Quando concorrono altre circostanze aggravanti, si applica per primo l'aumento di pena previsto per la circostanza aggravante di cui al primo comma. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e alle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o ne determina la misura in modo indipendente da quella ordinaria del reato, e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti. Per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, salvo quanto disposto nell'articolo 289- <i>bis</i> , nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia e l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà. Quando ricorre la circostanza di cui al terzo comma non si applica l'aggravante di cui al primo comma. Fuori del caso previsto dal quarto comma dell'articolo 56, non è punibile il colpevole di un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine

		democratico che volontariamente impedisce l'evento e fornisce elementi di prova determinanti per l'esatta ricostruzione del fatto e per l'individuazione degli eventuali concorrenti.
	Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.)	Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.
	Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.)	Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.
	Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1) <i>[Articolo inserito dal D.L. n. 7/2015, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 43/2015]</i>	Fuori dai casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater, chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da cinque a otto anni.
	Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.)	Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata.
	Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270-quinquies.1 c.p.)	Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater.1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies è punito con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte. Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
	Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies.2 c.p.)	Chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000.
	Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.)	Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte

		definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.
	Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)	<p>Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, attentata alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.</p> <p>Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.</p> <p>Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.</p> <p>Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta.</p> <p>Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.</p>
	Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.)	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni.</p> <p>Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali.</p> <p>Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà.</p> <p>Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.</p> <p>Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.</p>
	Atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.)	<p>È punito con la reclusione non inferiore ad anni quindici chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) procura a sé o ad altri materia radioattiva; 2) crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso. <p>È punito con la reclusione non inferiore ad anni venti chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare; 2) utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva.

		Le pene di cui al primo e al secondo comma si applicano altresì quando la condotta ivi descritta abbia ad oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici.
	Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.)	<p>Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.</p> <p>Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.</p> <p>Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.</p> <p>Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.</p> <p>Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.</p>
	Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.) <i>[articolo introdotto dal D.Lgs. 21/2018]</i>	<p>Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli 289-bis e 630, sequestra una persona o la tiene in suo potere minacciando di ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata al fine di costringere un terzo, sia questi uno Stato, una organizzazione internazionale tra più governi, una persona fisica o giuridica o una collettività di persone fisiche, a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata a tale azione od omissione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.</p> <p>Si applicano i commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 289-bis.</p> <p>Se il fatto è di lieve entità si applicano le pene previste dall'articolo 605 aumentate dalla metà a due terzi.</p>
	Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)	<p>Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni.</p> <p>Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce la istigazione.</p>
	Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)	<p>Quando più persone si accordano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che partecipano all'accordo sono puniti, se il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a sei anni.</p> <p>Per i promotori la pena è aumentata.</p> <p>Tuttavia la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'accordo.</p>
	Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)	<p>Quando tre o più persone si associano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da cinque a dodici anni.</p>

		<p>Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da due a otto anni.</p> <p>I capi dell'associazione soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.</p> <p>Le pene sono aumentate se l'associazione tende a commettere due o più delitti sopra indicati.</p>
	Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)	<p>Quando, per commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, si forma una banda armata, coloro che la promuovono o costituiscono od organizzano, soggiacciono, per ciò solo, alla pena della reclusione da cinque a quindici anni.</p> <p>Per il solo fatto di partecipare alla banda armata, la pena è della reclusione da tre a nove anni.</p> <p>I capi o i sovventori della banda armata soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.</p>
	Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)	<p>Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda indicate nei due articoli precedenti, è punito con la reclusione fino a due anni.</p> <p>La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuamente.</p> <p>Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.</p> <p>Agli effetti della legge penale, s'intendono per prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole.</p>
	Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)	<p>Chiunque con violenza o minaccia commette un fatto diretto all'impossessamento di un aereo e chiunque con violenza, minaccia o frode commette un fatto diretto al dirottamento o alla distruzione di un aereo è punito con la reclusione da 7 a 21 anni.</p> <p>La pena è aumentata se l'autore consegue l'intento.</p> <p>La pena non può essere inferiore a 12 anni di reclusione se dal fatto derivano lesioni personali ai passeggeri ovvero ai membri dell'equipaggio.</p> <p>Si applica la pena della reclusione da 24 a 30 anni se dal fatto deriva la morte di una o più persone.</p>
	Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)	<p>Chiunque al fine di dirottare o distruggere un aereo danneggia le installazioni a terra relative alla navigazione aerea o ne altera le modalità di uso è punito con le pene indicate nell'articolo precedente</p>
	Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)	<p>Chiunque, con violenza o minaccia, si impossessa di una nave o di una installazione fissa ovvero esercita il controllo su di essa è punito con la reclusione da otto a ventiquattro anni.</p> <p>Alla stessa pena soggiace, se il fatto è tale da porre in pericolo la sicurezza della navigazione di una nave ovvero la sicurezza di una installazione fissa, chiunque:</p> <ol style="list-style-type: none"> distrugge o danneggia la nave o il suo carico ovvero l'installazione; distrugge o danneggia gravemente attrezzature o servizi di navigazione marittima, o ne altera gravemente il funzionamento; comunica intenzionalmente false informazioni attinenti alla navigazione;

		<p>d) commette atti di violenza contro una persona che si trovi a bordo della nave o della installazione;</p> <p>Chiunque minaccia di commettere uno dei fatti previsti nelle lettere a), b), e d) del comma 2 è punito con la reclusione da uno a tre anni.</p> <p>Chiunque, nel commettere uno dei fatti previsti dai commi 1e 2, cagiona la morte di una persona è punito con l'ergastolo.</p> <p>Chiunque nel commettere uno dei fatti previsti dai commi 1 e 2, cagiona a ciascuno lesioni personali è punito ai sensi degli articoli 582 e 583 del codice penale ma le pene sono aumentate.</p> <p>Quando per le modalità dell'azione e per la tenuità del danno o il fatto è lieve entità, le pene indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte da un terzo a due terzi.</p> <p>Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando il fatto è previsto come più grave reato da altra disposizione di legge.</p>
	Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5)	<p>Fuori del caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo 56 del codice penale, non è punibile il colpevole di un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico che volontariamente impedisce l'evento e fornisce elementi di prova determinanti per la esatta ricostruzione del fatto e per la individuazione degli eventuali concorrenti.</p>
	Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)	<p>Commette un reato ai sensi della presente Convenzione chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisce o raccoglie fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere:</p> <p>a) un atto che costituisce reato ai sensi di e come definito in uno dei trattati elencati nell'allegato; ovvero</p> <p>b) qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non ha parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto, per la sua natura o contesto, è di intimidire una popolazione, o obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o a astenersi dal compiere qualcosa.</p> <p>2.(a) Nel depositare i suoi strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, uno Stato Parte che non aderisca ad uno dei trattati enumerati nell'allegato può dichiarare che, nell'applicazione di questa Convenzione allo Stato Parte, il trattato deve essere ritenuto come non incluso nell'allegato di cui al comma 1, alinea (a). La dichiarazione deve cessare di avere effetto non appena il trattato entra in vigore nello Stato Parte, che ne deve dare notifica al depositario;</p> <p>(b) Lo Stato Parte che cessa di essere parte ad un trattato elencato nell'allegato, può fare, riguardo a tale trattato, la dichiarazione prevista nel presente articolo.</p> <p>3. Perché un atto costituisca uno dei reati di cui al comma 1, non è necessario che i fondi siano effettivamente utilizzati per compiere uno dei reati di cui al comma 1, alinea (a) o (b).</p> <p>4. Commette ugualmente reato chiunque tenti di commettere il reato previsto al comma 1 di questo articolo.</p> <p>5. Commette altresì un reato chiunque:</p>

		<p>(a) prenda parte in qualità di complice al compimento di un reato secondo quanto previsto dai commi 1 o 4 del presente articolo;</p> <p>(b) organizzi o diriga altre persone al fine di commettere un reato di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo;</p> <p>(c) contribuisca al compimento di uno o più reati, come previsto dai commi 1 o 4 del presente articolo, con un gruppo di persone che agiscono con una finalità comune. Tale contributo deve essere intenzionale e:</p> <p>(i) deve essere compiuto al fine di facilitare l'attività o la finalità criminale del gruppo, laddove tale attività o finalità implicino la commissione di un reato secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo; o</p> <p>(ii) deve essere fornito con la piena consapevolezza che l'intento del gruppo è di compiere un reato, secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo.</p>
Art. 25- quarter.1	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	Articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006
	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)	<p>Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagiona effetti dello stesso tipo.</p> <p>Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.</p> <p>La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.</p> <p>La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) la decadenza dall'esercizio della potestà del genitore; 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno. <p>Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della Giustizia.</p>
Art. 25- quinquies	Delitti contro la personalità individuale	Articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003; modificato dalla L. n. 199/2016
	Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)	Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

		La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.
	Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)	È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque: 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto; 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.
	Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)	È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque: 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico; 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164. Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000. Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.
	Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater) <i>[articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]</i>	Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.

		<p>La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.</p> <p>Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000.</p>
	<p>Pornografia virtuale (art. 600-<i>quater</i>.1 c.p.)</p> <p><i>[aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38]</i></p>	<p>Le disposizioni di cui agli articoli 600-<i>ter</i> e 600-<i>quater</i> si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.</p> <p>Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.</p>
	<p>Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-<i>quinquies</i> c.p.)</p>	<p>Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937.</p>
	<p>Tratta di persone (art. 601 c.p.) (articolo modificato dal D.Lgs. 21/2018)</p>	<p>È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.</p> <p>Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.</p> <p>La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo.</p> <p>Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni.</p>
	<p>Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)</p>	<p>Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.</p>
	<p>Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-<i>bis</i> c.p.)</p>	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:</p> <p>1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;</p>

		<p>2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.</p> <p>Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.</p> <p>Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti. <p>Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.
	<p>Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)</p> <p><i>[articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]</i></p>	<p>Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.</p> <p>La pena è aumentata: 1) se il reato è commesso da più persone riunite; 2) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolare l'attività; 3) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave; 4) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.</p>
Art. 25-sexies	Reati di abuso di mercato	Articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005
	<p>Manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. n. 58/1998)</p> <p><i>[articolo modificato dal D.Lgs. 107/2018 e dalla Legge 238/2021]</i></p> <p>[</p>	<p>Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.</p> <p>Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014/1054. Il giudice può aumentare la multa</p>

		<p>fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.</p>
	<p>Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. n. 58/1998)</p> <p><i>[articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]</i></p>	<p>È punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014; c) raccomanda o induce altri, sulla base di tali informazioni, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).</p> <p>La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o dell'esecuzione di attività delittuose, commette taluno dei fatti di cui al medesimo comma 1.</p> <p>Fuori dei casi di concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a dieci anni e con la multa da euro ventimila a euro due milioni e cinquecentomila chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 e conoscendo il carattere privilegiato di tali informazioni, commette taluno dei fatti di cui al comma 1.</p> <p>Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la pena della multa può essere aumentata fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.</p> <p>Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando i fatti di cui ai commi 1, 2 e 3 riguardano condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del Reg. (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010.</p>
Art. 187-quinquies TUF	Altre fattispecie in materia di abusi di mercato	Articolo modificato dal D.Lgs. 107/2018)
	Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014)	<p>Non è consentito:</p> <p>a) abusare o tentare di abusare di informazioni privilegiate;</p> <p>b) raccomandare ad altri di abusare di informazioni privilegiate o indurre altri ad abusare di informazioni privilegiate; oppure</p> <p>c) comunicare in modo illecito informazioni privilegiate.</p>

	Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014)	Non è consentito effettuare manipolazioni di mercato o tentare di effettuare manipolazioni di mercato.
Art. 25-septies	Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	Articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007; modificato L. n. 3/2018
	Omicidio colposo (art. 589 c.p.)	Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.
	Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)	Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.
Art. 25-octies	Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio	Articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014 e dal D.Lgs. n. 195/2021
	Ricettazione (art. 648 c.p.) <i>[articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]</i>	Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due

		<p>ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-<i>bis</i>).</p> <p>La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.</p> <p>Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.</p> <p>Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato.</p>
	<p>Riciclaggio (art. 648-<i>bis</i> c.p.) <i>[articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]</i></p>	<p>Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.</p> <p>La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.</p> <p>La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</p>
	<p>Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-<i>ter</i> c.p.) <i>[articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]</i></p>	<p>Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-<i>bis</i>, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.</p> <p>La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.</p> <p>La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</p>
	<p>Autoriciclaggio (art. 648-<i>ter.1</i> c.p.) <i>[articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]</i></p>	<p>Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.</p>

		<p>La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.</p> <p>La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.</p> <p>Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416.bis.1.</p> <p>Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.</p> <p>La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.</p> <p>a pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.</p> <p>Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</p>
Art. 25-octies.1	Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti	Articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021 e modificato dalla L. n. 137/2023
	Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)	<p>Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.</p> <p>In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.</p> <p>Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.</p>
	Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.

		In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.
	Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)	Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.
	Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis) <i>[articolo introdotto dalla L. n. 137/2023 e modificato dal D.L. 19/2024]</i>	Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648 648-bis e 648-ter è punito con la reclusione da due a sei anni. La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni.
Art. 25-octies.1, comma 2	Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti	Articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021
		Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

		<p>a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;</p> <p>b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.</p>
Art. 25-novies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	<p>Articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009; modificato dalla L. n. 93/2023</p>
	Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, L. n. 633/1941 comma 1 lett. a-bis)	<p>Salvo quanto disposto dall'art. 171-<i>bis</i> e dall'articolo 171-<i>ter</i> è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:</p> <p>a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;</p> <p>a-<i>bis</i>) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;</p> <p>b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;</p> <p>c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;</p> <p>d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di riprodurre o di rappresentare;</p> <p>e) (soppresso)</p> <p>f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.</p> <p>1-<i>bis</i>. Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.</p> <p>La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.</p>

<p>Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, L. n. 633/1941 comma 3)</p>	<p>La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 a euro 5.164.</p>
<p>Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis L. n. 633/1941 comma 1)</p>	<p>1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.</p>
<p>Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis L. n. 633/1941 comma 2)</p>	<p>Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.</p>
<p>Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter L. n. 633/1941) [modificato dalla L. n. 93/2023]</p>	<p>È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:</p> <p>a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;</p> <p>b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;</p> <p>c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);</p> <p>d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente</p>

		<p>legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;</p> <p>e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;</p> <p>f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;</p> <p>f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-<i>quater</i> ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;</p> <p>h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-<i>quinquies</i>, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse;</p> <p>h-bis) abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 85-<i>bis</i> del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita.</p> <p>È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:</p> <p>a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;</p> <p>a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;</p> <p>b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;</p> <p>c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.</p> <p>La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.</p> <p>La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:</p> <p>a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-<i>bis</i> del codice penale;</p>
--	--	---

		<p>b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;</p> <p>c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.</p> <p>Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.</p>
	<p>Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies L. n. 633/1941)</p>	<p>1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:</p> <p>a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;</p> <p>b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.</p>
	<p>Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies L. n.633/1941)</p>	<p>Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi, visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.</p> <p>La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.</p>
Art. 25-decies	<p>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria</p>	<p>Articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009</p>
	<p>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)</p>	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.</p>
Art. 25-undecies	<p>Reati ambientali</p>	<p>Articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011; modificato dalla L. n. 68/2015; modificato dal D.Lgs. n. 21/2018 e dalla L. n. 137/2023</p>
	<p>Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)</p> <p><i>[articolo modificato dalla L. n. 137/2023]</i></p>	<p>È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:</p> <p>1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;</p> <p>2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.</p>

		Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi.
	Disastro ambientale (art. 452-<i>quater</i> c.p.) <i>[articolo modificato dalla L. n. 137/2023]</i>	Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà.
	Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-<i>quinquies</i> c.p.)	Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452- <i>bis</i> e 452- <i>quater</i> è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.
	Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-<i>sexies</i> c.p.)	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.
	Circostanze aggravanti (art. 452-<i>octies</i> c.p.)	Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate. Quando l'associazione di cui all'articolo 416- <i>bis</i> è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416- <i>bis</i> sono aumentate. Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

	<p>Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)</p>	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.</p>
	<p>Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)</p>	<p>Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.</p>
	<p>Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n. 150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6)</p>	<p><u>Art. 1</u> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni; b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza; e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni; f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione. <p>In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene</p>

		<p>commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.</p> <p>L'importazione, l'esportazione o la riesportazione di oggetti personali o domestici derivati da esemplari di specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire diciotto milioni. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.</p> <p><u>Art. 2</u></p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:</p> <p>a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;</p> <p>b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;</p> <p>c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;</p> <p>d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;</p> <p>e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;</p> <p>f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.</p> <p>In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.</p>
--	--	--

		<p>L'introduzione nel territorio nazionale, l'esportazione o la riesportazione dallo stesso di oggetti personali o domestici relativi a specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.</p> <p>Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di presentare la notifica di importazione, di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 338/97, del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, ovvero il richiedente che omette di comunicare il rigetto di una domanda di licenza o di certificato in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3, del citato Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni.</p> <p>L'autorità amministrativa che riceve il rapporto previsto dall'articolo 17, primo comma, della L. 24 novembre 1981, n. 689, per le violazioni previste e punite dalla presente legge, è il servizio CITES del Corpo forestale dello Stato.</p> <p><u>Art. 3-bis</u></p> <p>Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.</p> <p>In caso di violazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le stesse concorrono con quelle di cui agli articoli 1, 2 e del presente articolo.</p> <p><u>Art. 6</u></p> <p>1Fatto salvo quanto previsto dalla L. 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.</p> <p>Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predispone di conseguenza l'elenco di tali esemplari, prevedendo altresì opportune forme di diffusione dello stesso anche con l'ausilio di associazioni aventi il fine della protezione delle specie.</p> <p>Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 5, coloro che alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2 detengono esemplari vivi di mammiferi o rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi o rettili provenienti da riproduzioni in cattività compresi nell'elenco stesso, sono tenuti a farne denuncia alla prefettura territorialmente competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2. Il prefetto, d'intesa con le autorità sanitarie competenti, può autorizzare la detenzione dei suddetti esemplari previa verifica della idoneità delle relative strutture di custodia, in funzione della corretta sopravvivenza degli stessi, della salute e dell'incolumità pubblica.</p>
--	--	---

		<p>Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila.</p> <p>Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa da euro diecimila a euro sessantamila.</p> <p>Le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano:</p> <p>a) nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa;</p> <p>b) nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2. Le istituzioni scientifiche e di ricerca iscritte nel registro istituito dall'articolo 5-bis, comma 8, non sono sottoposte alla verifica di idoneità da parte della commissione.</p>
	<p>Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D.Lgs. n. 152/2006, art. 137)</p>	<p>Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.</p> <p>Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.</p> <p>Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.</p> <p>Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3.</p> <p>Chiunque, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure superi i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.</p> <p>Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.</p>

		<p>Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.</p> <p>Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della L. n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.</p> <p>Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.</p> <p>Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro.</p> <p>Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.</p> <p>Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro.</p> <p>Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.</p> <p>Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.</p>
	<p>Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.Lgs. n.152/2006, art. 256)</p>	<p>Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:</p> <p>a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;</p> <p>b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.</p>

		<p>Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.</p> <p>Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del partecipante al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.</p> <p>Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.</p> <p>Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).</p> <p>Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.</p> <p>Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.</p> <p>I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.</p> <p>Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.</p>
	<p>Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D.Lgs. n. 152/2006, art. 257)</p>	<p>Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.</p>

		<p>Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.</p> <p>Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.</p> <p>L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.</p>
	<p>Traffico illecito di rifiuti (D.Lgs. n.152/2006, art. 259)</p>	<p>Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.</p> <p>Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.</p>
	<p>Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.Lgs. n.152/2006, art. 258)</p>	<p>I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della L. 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.</p> <p>Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.</p> <p>Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le misure minime e massime di cui al comma 2 sono ridotte rispettivamente da millequaranta euro a seimiladuecento euro per i rifiuti non pericolosi e da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.</p> <p>Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa</p>

		<p>pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.</p> <p>Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 43 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193.</p>
	<p>Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-<i>quaterdecies</i> c.p.)</p> <p><i>[articolo introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018]</i></p>	<p>Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-<i>bis</i> e 32-<i>ter</i>, con la limitazione di cui all'articolo 33. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente. È sempre ordinata la confisca delle cose che servono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.</p>
	<p>False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D.Lgs. n.152/2006, art. 260-<i>bis</i>)</p>	<p>I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-<i>bis</i>, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.</p> <p>I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-<i>bis</i>, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. All'accertamento dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma.</p> <p>Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema</p>

		<p>informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.</p> <p>Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Le modalità di calcolo dei numeri di dipendenti avviene nelle modalità di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro tremilacento.</p> <p>Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila.</p> <p>Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.</p> <p>Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.</p>
--	--	--

		<p>Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.</p> <p>Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta</p> <p>Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.</p> <p>Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento egli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.</p>
	<p>Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279)</p>	<p>(Fuori dai casi per cui trova applicazione l'articolo 6, comma 13, cui eventuali sanzioni sono applicate ai sensi dell'articolo 29-<i>quattuordecies</i>,) Chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 258 euro a 1.032 euro. Con la stessa pena e' punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8. Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8, è assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente.</p> <p>Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violate sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.</p> <p>(Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-<i>quattuordecies</i>, comma 7,) Chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 6, o ai sensi dell'articolo 272, comma 1, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a milletré euro.</p>

		<p>(Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-<i>quattordecies</i>, comma 8,) Chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 6, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a milletrecentadue euro.</p> <p>Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.</p> <p>Chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni e' punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino a milletrecentadue euro.</p> <p>Per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 276, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 277 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilaquattrocentonovantatre euro a centocinquantaquattromilanovecentotrentasette euro.</p> <p>All'irrogazione di tale sanzione provvede, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della L. 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la diversa autorità indicata dalla legge regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere è sempre disposta in caso di recidiva.</p>
	<p>Inquinamento doloso provocato da navi (D.Lgs. n. 202/2007, art. 8)</p>	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.</p> <p>Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.</p> <p>Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.</p>
	<p>Inquinamento colposo provocato da navi (D.Lgs. n. 202/2007, art. 9)</p>	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.</p> <p>Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.</p> <p>Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.</p>

	<p>Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3)</p>	<p><u>Art. 3</u> La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.</p> <p>A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.</p> <p>Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegata alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste. (PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 31 LUGLIO 2002, N. 179).</p> <p>L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.</p> <p>Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.</p> <p>Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.</p>
<p>Art. 25-duodecies</p>	<p>Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare</p> <p>Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998) <i>[articolo modificato dal D.L. n. 20/2023]</i></p>	<p>Articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012; modificato dalla L. n. 161/2017 e dal D.L. n. 20/2023</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso</p>

		<p>nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da sei a sedici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:</p> <p>a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;</p> <p>b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;</p> <p>c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.</p> <p>Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.</p> <p>La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.</p> <p>Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.</p>
	<p>Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-bis, D.Lgs. n. 286/1998)</p>	<p>12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.</p> <p>12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:</p> <p>a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;</p> <p>b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;</p> <p>c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.</p>
<p>Art. 25-terdecies</p>	<p>Razzismo e xenofobia</p>	<p>Articolo aggiunto dalla L. n. 167/2017; modificato dal D.Lgs. n. 21/2018</p>

	<p>Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (Art. 604-bis c.p.)</p> <p><i>[articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 21/2018]</i></p>	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:</p> <p>a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;</p> <p>b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.</p> <p>È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.</p> <p>Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.</p>
<p>Art. 25- quaterdecies</p>	<p>Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati</p>	<p>Articolo aggiunto dalla L. n. 39/2019</p>
	<p>Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989)</p>	<p>Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire due milioni. Nei casi di lieve entità si applica la sola pena della multa.</p> <p>Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.</p> <p>Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.</p>
	<p>Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. 401/1989)</p>	<p>Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita</p>

		<p>l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazioni di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione</p> <p>Quando si tratta di concorsi, giochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.</p> <p>Chiunque partecipa a concorsi, giochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.</p> <p>Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 9043.</p> <p>Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettati in Italia o all'estero-Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.</p>
<p>Art. 25- quinquiesdecies</p>	<p>Reati tributari</p>	<p>Articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019 e modificato dal D.Lgs. n. 75/2020</p>
	<p>Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000)</p>	<p>1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.</p> <p>2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.</p> <p>2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.</p>

	<p>Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)</p>	<p>1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:</p> <p>a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;</p> <p>b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.</p> <p>2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.</p> <p>3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.</p>
	<p>Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)</p>	<p>1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.</p> <p>2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.</p> <p>2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.</p>
	<p>Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)</p>	<p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.</p>
	<p>Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)</p>	<p>1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.</p> <p>2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella</p>

		documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.
	<p>Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000)</p> <p><i>[articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]</i></p>	<p>1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:</p> <p>a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;</p> <p>b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.</p> <p>1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.</p> <p>1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b) (1).</p>
	<p>Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000)</p> <p><i>[articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]</i></p>	<p>1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.</p> <p>1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.</p> <p>2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto (1).</p>
	<p>Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000)</p> <p><i>[articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]</i></p>	<p>1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.</p> <p>2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro .</p>

Art. 25- sexiesdecies	Contrabbando	Articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020
	Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 D.P.R. n. 43/1973)	È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque: a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16; b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana; c) è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale; d) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90; e) porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni previste nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine; f) detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze previste nel secondo comma dell'art. 25 per il delitto di contrabbando.
	Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 D.P.R. n. 43/1973)	È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano: a) che introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali più vicine al confine, salva la eccezione preveduta nel terzo comma dell'art. 102; b) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta l'ancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore. Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.
	Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 D.P.R. n. 43/1973)	È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano: a) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l'ancora o sta alla cappa in prossimità del lido stesso, salvo casi di forza maggiore; b) che, trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono dogane, ovvero sbarca o trasborda le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16, salvi i casi di forza maggiore; c) che trasporta senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto è prescritto; d) che al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali; e) che trasporta merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione:

		<p>f) che ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto nell'art. 254 per l'imbarco di provviste di bordo. Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.</p>
	<p>Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 D.P.R. n. 43/1973)</p>	<p>È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il comandante di aeromobile:</p> <p>a) che trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quando questo è prescritto;</p> <p>b) che al momento della partenza dell'aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;</p> <p>c) che asporta merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali;</p> <p>d) che, atterrando fuori di un aeroporto doganale, omette di denunciare, entro il più breve termine, l'atterraggio alle Autorità indicate dall'art. 114. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile.</p> <p>Con la stessa pena è punito chiunque da un aeromobile in volo getta nel territorio doganale merci estere, ovvero le nasconde nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale.</p> <p>Le pene sopraindicate si applicano indipendentemente da quelle comminate per il medesimo fatto dalle leggi speciali sulla navigazione aerea, in quanto non riguardino la materia doganale.</p>
	<p>Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 D.P.R. n. 43/1973)</p>	<p>È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque nei territori extra doganali indicati nell'art. 2, costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita.</p>
	<p>Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 D.P.R. n. 43/1973)</p>	<p>È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque dà, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140.</p>
	<p>Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 D.P.R. n. 43/1973)</p>	<p>Il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti.</p>
	<p>Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 D.P.R. n. 43/1973)</p>	<p>È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque introduce nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione.</p>
	<p>Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 D.P.R. n. 43/1973)</p>	<p>Chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano, è punito con la multa non minore di due volte l'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere, e non maggiore del decuplo di essi.</p>
	<p>Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 D.P.R. n. 43/1973)</p>	<p>Chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero</p>

		<p>usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte l'ammontare dei diritti evasi o che tentava di evadere.</p>
	<p>Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis D.P.R. n. 43/1973)</p>	<p>Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali è punito con la multa di euro 5 (lire diecimila) per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e con la reclusione da due a cinque anni.</p> <p>I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi convenzionali, sono puniti con la multa di euro 5 (lire diecimila) per ogni grammo convenzionale di prodotto e comunque in misura non inferiore a euro 516 (lire 1 milione).</p>
	<p>Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter D.P.R. n. 43/1973)</p>	<p>Se i fatti previsti dall'articolo 291-bis sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata.</p> <p>Nelle ipotesi previste dall'articolo 291-bis, si applica la multa di euro 25 (lire cinquantamila) per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando:</p> <p>a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, il colpevole faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;</p> <p>b) nel commettere il reato o immediatamente dopo l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;</p> <p>c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;</p> <p>d) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità;</p> <p>e) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando.</p> <p>La circostanza attenuante prevista dall'articolo 62-bis del codice penale, se concorre con le circostanze aggravanti di cui alle lettere a) e d) del comma 2 del presente articolo, non può essere ritenuta equivalente o prevalente rispetto a esse e la diminuzione di pena si opera sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.</p>
	<p>Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R. n. 43/1973)</p>	<p>Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.</p> <p>Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.</p> <p>La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.</p> <p>Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la</p>

		<p>disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</p> <p>Le pene previste dagli articoli 291-<i>bis</i>, 291-<i>ter</i> e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.</p>
	Altri casi di contrabbando (art. 292 D.P.R. n. 43/1973)	<p>Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi.</p>
	Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 D.P.R. n. 43/1973)	<p>Per i delitti preveduti negli articoli precedenti, è punito con la multa non minore di cinque e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.</p> <p>Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni:</p> <p>a) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata;</p> <p>b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;</p> <p>c) quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;</p> <p>d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita;</p> <p>d-<i>bis</i>) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a centomila euro.</p> <p>Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di cinquantamila euro e non superiore a centomila euro.</p>
Art. 25- septiesdecies	Delitti contro il patrimonio culturale	<p>Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022 e modificato dalla L. n. 6/2024</p>
	Furto di beni culturali (art. 518-<i>bis</i> c.p.)	<p>Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.</p> <p>La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.</p>
	Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-<i>ter</i> c.p.)	<p>Chiunque per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia a qualsiasi titolo il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500.</p>

		Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario la pena è aumentata.
	Ricettazione di beni culturali (art. 518-<i>quater</i> c.p.)	Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000. La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.
	Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-<i>octies</i> c.p.)	Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi.
	Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-<i>novies</i> c.p.)	È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000: 1) chiunque senza la prescritta autorizzazione aliena o immette sul mercato beni culturali; 2) chiunque essendovi tenuto non presenta nel termine di trenta giorni la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali; 3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.
	Importazione illecita di beni culturali (art. 518-<i>decies</i> c.p.)	Chiunque fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518- <i>quater</i> 518- <i>quinquies</i> 518- <i>sexies</i> e 518- <i>septies</i> importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165.
	Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-<i>undecies</i> c.p.)	Chiunque trasferisce all'estero beni culturali cose di interesse artistico storico archeologico etnoantropologico bibliografico documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000. La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale alla scadenza del termine beni culturali cose di interesse artistico storico archeologico etnoantropologico bibliografico documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di

		esportazione ai sensi di legge la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.
	Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)	Chiunque distrugge disperde deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o, ove previsto, non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000. Chiunque fuori dei casi di cui al primo comma deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000. La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.
	Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)	È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000: 1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico; 2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico; 3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti; 4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti. È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.
Art. 25-duodevicies	Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici	Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022
	Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)	Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000. La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

		Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.
	Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.)	Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni.
Art. 12, L. n. 9/2013	Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]	
	Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.)	Chiunque, corrompe o adultera acque o sostanze destinate all'alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, rendendole pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da tre a dieci anni. La stessa pena si applica a chi contraffà, in modo pericoloso alla salute pubblica, sostanze alimentari destinate al commercio. La pena è aumentata se sono adulterate o contraffatte sostanze medicinali.
	Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.)	Chiunque, senza essere concorso nei reati preveduti dai tre articoli precedenti, detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo acque, sostanze o cose che sono state da altri avvelenate, corrotte, adulterate o contraffatte, in modo pericoloso alla salute pubblica, soggiace alle pene rispettivamente stabilite nei detti articoli.
	Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.)	Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo sostanze destinate all'alimentazione, non contraffatte né adulterate, ma pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 51. La pena è diminuita se la qualità nociva delle sostanze è nota alla persona che le acquista o le riceve.
	Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.)	Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.
	Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)	Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'art. 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi,

		<p>nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.</p> <p>Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.</p> <p>I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.</p>
	Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)	<p>Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.</p> <p>Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.</p>
	Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)	<p>Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.</p>
	Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)	<p>Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.</p>
	Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)	<p>Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.</p> <p>Alla stessa pena soggiace chi, al fine, di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.</p> <p>Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.</p> <p>I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.</p>
L. n. 146/2006	Reati transnazionali [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]	

	<p>Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)</p>	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie attività dirette a favorire l'ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire trenta milioni.</p> <p>Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato.</p> <p>Se il fatto di cui al comma 1 è commesso a fine di lucro o da tre o più persone in concorso tra loro, ovvero riguarda l'ingresso di cinque o più persone, e nei casi in cui il fatto è commesso mediante l'utilizzazione di servizi di trasporto internazionale o di documenti contraffatti, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni e della multa di lire trenta milioni per ogni straniero di cui è stato favorito l'ingresso in violazione del presente testo unico. Se il fatto è commesso al fine di reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione ovvero riguarda l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena è della reclusione da cinque a quindici anni e della multa di lire cinquanta milioni per ogni straniero di cui è stato favorito l'ingresso in violazione del presente testo unico.</p> <p>Nei casi previsti dai commi 1 e 3, è sempre consentito l'arresto in flagranza ed è disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per i medesimi reati, salvo che si tratti di mezzo destinato a pubblico servizio di linea o appartenente a persona estranea al reato. Nei medesimi casi si procede comunque con giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini.</p> <p>Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni.</p> <p>Il vettore aereo, marittimo o terrestre è tenuto ad accertarsi che lo straniero trasportato sia in possesso dei documenti richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato, nonché a riferire all'organo di polizia di frontiera dell'eventuale presenza a bordo dei rispettivi mezzi di trasporto di stranieri in posizione irregolare. In caso di inosservanza anche di uno solo degli obblighi di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire cinque milioni per ciascuno degli stranieri trasportati. Nei casi più gravi è disposta la sospensione da uno a dodici mesi, ovvero la revoca della licenza, autorizzazione o concessione rilasciato dall'autorità amministrativa italiana, inerenti all'attività professionale svolta e al mezzo di trasporto utilizzato. Si osservano le disposizioni di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689.</p> <p>Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al contrasto delle immigrazioni clandestine, disposte nell'ambito delle direttive di cui all'articolo 11, comma 3, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza operanti nelle province di confine e nelle acque territoriali possono procedere al controllo e alle ispezioni dei mezzi di trasporto e delle cose trasportate, ancorché soggetti a speciale regime doganale, quando, anche in relazione a specifiche circostanze di luogo e di tempo, sussistono fondati motivi di ritenere che possano essere utilizzati per uno dei reati previsti dal presente articolo. Dell'esito dei controlli e delle ispezioni è redatto processo verbale in appositi moduli, che è trasmesso entro quarantotto</p>
--	---	---

		<p>ore al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, lo convalida nelle successive quarantotto ore. Nelle medesime circostanze gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresì procedere a perquisizioni, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 352, commi 3 e 4, del codice di procedura penale.</p> <p>I beni immobili e i beni mobili iscritti in pubblici registri, sequestrati nel corso di operazioni di polizia finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati previsti dal presente articolo, possono essere affidati dall'autorità giudiziaria procedente in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego immediato in attività di polizia; se vi ostano esigenze processuali, l'autorità giudiziaria rigetta l'istanza con decreto motivato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 100, commi 2, 3 e 4, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.</p> <p>Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna per uno dei reati previsti dal presente articolo, nonché le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati, sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei medesimi reati, anche a livello internazionale mediante interventi finalizzati alla collaborazione e alla assistenza tecnico-operativa con le forze di polizia dei Paesi interessati. A tal fine, le somme affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate, sulla base di specifiche richieste, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno, rubrica "Sicurezza pubblica".</p>
	<p>Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)</p>	<p>Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.</p> <p>Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.</p> <p>La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.</p> <p>Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione.</p> <p>L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</p> <p>La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.</p> <p>Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.</p> <p>Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.</p> <p>Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della L. 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della L. 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.</p>
	<p>Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-<i>quater</i> del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)</p>	<p>Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-<i>bis</i>, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.</p>

	<p>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)</p>	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.</p>
	<p>Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)</p>	<p>Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce [la pena di morte o] l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni.</p> <p>Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.</p> <p>Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a euro 516.</p> <p>Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.</p>
	<p>Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)</p>	<p>Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.</p> <p>Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.</p> <p>I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.</p> <p>Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.</p> <p>La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.</p> <p>Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.</p> <p>Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.</p>
	<p>Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.)</p>	<p>Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.</p> <p>Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.</p> <p>L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà</p>

		<p>che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.</p> <p>Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.</p> <p>L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</p> <p>Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.</p> <p>Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.</p> <p>Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.</p>
--	--	--

Allegato 5

Codice Etico e Carta dei Valori

ALLEGATO 5

Codice Etico e Carta dei Valori

CARTA DEI VALORI E CODICE ETICO

Unipol.it

CARTA DEI VALORI

La Carta dei Valori è stata adottata dal Consiglio di Amministrazione di Unipol l'11 dicembre 2008 e aggiornata da ultimo il 23 marzo 2017.

INDICE

1. Introduzione
2. Accessibilità
3. Lungimiranza
4. Rispetto
5. Solidarietà
6. Responsabilità

1. INTRODUZIONE

Questa Carta dei Valori rappresenta in se stessa un Valore perché è il frutto di un grande impegno collettivo. Alla sua stesura hanno concorso migliaia di persone: i dipendenti delle Società del Gruppo e alcune rappresentanze degli agenti. Un coinvolgimento di oltre seimila persone. Ogni singola parola, concetto, frase è stata scritta con un contributo di proporzioni non usuali. Di solito le "Carte dei Valori" aziendali vengono pensate in stanze piuttosto ristrette e poi semplicemente comunicate. Quando va bene, nel costruirle si coinvolge una parte del management o, nei casi ancora più illuminati, una rappresentanza dei destinatari. Quasi sempre, comunque, a scopo più consultivo che progettuale.

Il Gruppo Unipol ha invece scelto di ascoltare tutti, offrendo a tutti l'opportunità di partecipare. Per questo, i Valori di cui si parla in questo documento ci rappresentano e ci distinguono. Sono i "nostri" Valori e in questa Carta si sintetizza il risultato di tutto il processo.

Adesso è necessario dare vita a questa Carta.

Qui entra in gioco il contributo personale di ciascuno di noi, con il riconoscersi in essa e operare condividendone lo spirito e i contenuti, con il saper trasformare i concetti in azioni ed esempi concreti. Il rispetto, in particolare nelle sue accezioni di valorizzazione, ascolto e trasparenza, è una priorità. L'obiettivo è far sì che fra dipendenti, agenti, clienti, fornitori, azionisti, investitori, comunità civile e generazioni future i rapporti siano fondati sulla trasparenza e gli interessi siano contemperati e bilanciati dal reciproco rispetto in nome delle diverse esigenze.

Per l'impresa l'obiettivo è il suo sviluppo nel lungo periodo, per gli Stakeholder l'obiettivo è il raggiungimento dei migliori benefici reciprocamente compatibili. I comportamenti che scaturiranno dalla volontà di raggiungere questi obiettivi costituiranno l'esempio a cui ispirarsi per attivare e alimentare il processo, giorno dopo giorno. Aderire a questo progetto è un impegno. Chi vorrà crederci lo renderà contagioso e lo farà funzionare davvero.

Senza l'esempio, i Valori contenuti in questa Carta rimangono valori sulla carta.

La nostra Missione

Siamo responsabili del miglioramento della qualità della vita dei nostri Clienti mediante soluzioni per la tutela, il supporto e la sicurezza dei loro progetti. Il Gruppo:

- persegue una gestione imprenditoriale efficiente, profittevole e sostenibile nel tempo, basata sul contributo e sulla valorizzazione dei propri collaboratori;
- si impegna a operare con semplicità, efficacia e trasparenza organizzativa e operativa, per essere vicino alle esigenze degli stakeholder, a promuovere la cultura dell'innovazione finalizzata a maggiori benefici per i clienti, a contribuire a realizzare nuove forme e strumenti per migliorare il benessere sociale.

Il nostro Gruppo

Siamo orgogliosi di far parte di un Gruppo in cui la molteplicità delle nostre provenienze lavorative e la pluralità delle nostre voci sono il presente e il divenire della nostra forza.

La nostra visione imprenditoriale

Vogliamo essere un grande gruppo italiano, orgoglioso del proprio percorso, che sa essere vicino alle persone e alle loro esigenze, un leader di mercato capace di offrire e ricevere fiducia, di lavorare in modo competente, semplice e veloce, creando valore per tutti gli stakeholder.

Vogliamo portare nella vita delle persone più sicurezza e fiducia nel futuro, accompagnandole nelle scelte di protezione, risparmio e qualità della vita grazie alla presenza attiva delle nostre reti sul territorio.

Vogliamo ascoltare e valorizzare sempre le nostre persone, in un ambiente inclusivo, sostenendone la crescita e lo sviluppo attraverso scelte fondate sul merito.

Vogliamo porci come interlocutore innovativo per i temi di sviluppo del nostro Paese, offrendo capacità, risorse e strumenti per affrontare i cambiamenti economico-sociali e presidiarne gli effetti.

Vogliamo valorizzare la dimensione sociale della nostra attività sostenendo realtà e progetti capaci di favorire una società più coesa e sostenibile, creando valore per tutti gli stakeholder.

I nostri Valori e i nostri Stakeholder

I nostri comportamenti si ispirano a cinque principi che abbiamo scelto e fatto nostri, sui quali ci impegniamo ogni giorno:

ACCESSIBILITÀ
LUNGIMIRANZA
RISPETTO
SOLIDARIETÀ
RESPONSABILITÀ

L'impegno sui Valori è riferito ai nostri stakeholder, che identifichiamo in sei categorie di soggetti:

1. Azionisti e investitori
2. Dipendenti, Agenti e collaboratori
3. Clienti
4. Fornitori
5. Comunità civile
6. Generazioni Future

Per rendere credibile il sistema dei Valori è necessaria la coerenza fra ciò che si dichiara, i comportamenti che si mettono in atto, le azioni che rendono operativi i principi.

2. ACCESSIBILITÀ

Ci impegniamo a essere interlocutori aperti e disponibili, pronti a fornire risposte e soluzioni.

Accessibilità verso gli azionisti e gli investitori

Ci impegna ad ascoltare e interpretare correttamente le istanze del mercato e a fornire comunicazioni chiare, per garantire più forza ai capitali investiti nel Gruppo, perché esso cresca in reputazione e credibilità.

Accessibilità verso i dipendenti, gli agenti e i collaboratori

Ci impegna a favorire relazioni organizzative franche e trasparenti, fondate sulla comunicazione degli obiettivi e delle scelte decisionali, orientate allo sviluppo di una cultura del confronto e della partecipazione. Ci impegna inoltre a collaborare per migliorare l'ambiente e le performance.

Accessibilità verso i clienti

Ci impegna a prestare un servizio professionalmente ineccepibile, garantendo disponibilità al dialogo, offrendo soluzioni integrate comprensibili e orientate alla prevenzione e alla tutela della sicurezza della vita e dei beni. Ci impegna inoltre a rendere semplici le cose complesse.

Accessibilità verso i fornitori

Ci impegna ad attivare, attraverso canali il più possibile trasparenti, relazioni professionali lineari e non prevaricatrici, che privilegino l'acquisizione di servizi in grado di meglio tutelare la qualità del servizio offerto dall'Azienda ai propri Clienti.

Accessibilità verso la comunità civile

Ci impegna a essere disponibili a valutare la richiesta di sostegno al tessuto sociale formulata, anche implicitamente, dai diversi attori territoriali e a sviluppare un'offerta che tenga conto delle problematiche sociali. Ci impegna inoltre a essere disponibili per rendere maggiormente fruibili le competenze specifiche in tema di sicurezza e prevenzione.

Accessibilità verso le generazioni future

Ci impegna a trasmettere ai giovani il nostro patrimonio culturale e professionale, dando spazio alle migliori intelligenze e prefigurando un contesto che garantisca maggiore benessere e sicurezza.

L'Accessibilità favorisce la disponibilità reciproca e il confronto, generando quindi più efficacia organizzativa.

3. LUNGIMIRANZA

Ci impegniamo a sviluppare il disegno strategico e i processi organizzativi in modo da garantire una continuità di gestione efficiente e profittevole dell'impresa, che escluda ogni forma di dispersione e spreco delle risorse, in un'ottica di sostenibilità nel lungo periodo.

Lungimiranza verso gli azionisti e gli investitori

Ci impegna ad assicurare una gestione oculata e responsabile dell'impresa, costruita attraverso il coinvolgimento degli Stakeholder, che generi valore nel tempo.

Lungimiranza verso i dipendenti, gli agenti e i collaboratori

Ci impegna a promuovere azioni che facilitino lo sviluppo professionale delle persone in coerenza con le strategie di sviluppo aziendale e favoriscano l'accesso a posizioni coerenti con il profilo professionale e i risultati ottenuti.

Lungimiranza verso i clienti

Ci impegna a garantire un modello distintivo di offerta di servizi assicurativi, bancari e finanziari che sia coerentemente orientato all'individuazione di soluzioni innovative, alla sostenibilità nel tempo e che sia capace di accompagnare con uguale efficacia l'intero ciclo di vita degli individui, delle famiglie e delle imprese. Ci impegna inoltre a cogliere i segnali deboli, anticipando i bisogni e intercettando le criticità al loro sorgere.

Lungimiranza verso i fornitori

Ci impegna a favorire una collaborazione professionale in grado di garantire le condizioni per un rapporto solido, leale e di lunga durata basato su una condivisione reciproca dei Valori.

Lungimiranza verso la comunità civile

Ci impegna a essere disponibili a condividere una visione di sviluppo sociale equilibrato e aperto a tutti, facendoci carico della tutela del patrimonio ambientale e del territorio attraverso un uso razionale di tutte le risorse e lo sviluppo di progetti innovativi ed eco-compatibili.

Lungimiranza verso le generazioni future

Ci impegna a preparare le migliori condizioni perché alle Generazioni Future possa essere trasmessa un'impresa solida e sana, con le migliori garanzie di continuità e benessere. Ci impegna inoltre a favorire la crescita di risorse umane in grado di accedere a posizioni di responsabilità in tempi programmabili. 俵

La Lungimiranza favorisce l'attitudine a interpretare correttamente i segnali del mercato anticipandone le tendenze, generando continuità nei risultati e sviluppo dei profitti in un'ottica di sostenibilità "allargata", che sappia coniugare (e nello stesso tempo favorirne il miglioramento) esigenze ambientali, economiche e sociali per permettere all'impresa di progredire nel lungo periodo.

4. RISPETTO

Ci impegniamo a considerare le persone come parte di una relazione sociale stabile che attribuisce dignità, favorendo e sostenendo l'ascolto.

Rispetto verso gli azionisti e gli investitori

Ci impegna a sviluppare rapporti duraturi, seri e trasparenti con la comunità finanziaria, fornendo informazioni chiare e tempestive, prestando attenzione costante alle indicazioni degli Investitori e ricordando la necessità di contemperare le diverse priorità: massimizzare il profitto per gli Investitori e creare valore per gli Azionisti.

Rispetto verso i dipendenti, gli agenti e i collaboratori

Ci impegna a definire con chiarezza ruoli e responsabilità individuali, garantendo identiche opportunità di crescita e sviluppo senza discriminazioni di alcun genere, favorendo la circolazione e la condivisione delle informazioni a diversi livelli. Ci impegna inoltre a garantire costante aggiornamento professionale e a rifiutare qualsiasi forma di offesa alla dignità umana e lavorativa.

Rispetto verso i clienti

Ci impegna a privilegiare in primo luogo l'ascolto delle esigenze assicurative, finanziarie e bancarie di cui ciascun soggetto è portatore, seguendone l'evoluzione nel tempo e adottando modalità trasparenti, semplici e tempestive nell'offerta dei servizi.

Rispetto verso i fornitori

Ci impegna a riconoscere la dignità del ruolo di chi procura beni e servizi all'impresa, onorando gli impegni assunti e mettendo ognuno nelle condizioni di non dover fare ricorso ad alcuna forma di clientelismo o privilegio.

Rispetto verso la comunità civile

Ci impegna a contribuire al miglioramento della qualità della vita individuale e sociale dei cittadini, cogliendo e valorizzando le differenze e attribuendo dignità di interlocutori anche ai più deboli.

Rispetto verso le generazioni future

Ci impegna a riconoscere il ruolo dei giovani come interlocutori degni di stima e considerazione, nella consapevolezza che le scelte di oggi incidono sul futuro delle nuove generazioni.

Il Rispetto favorisce l'ascolto delle esigenze di tutti gli interlocutori, generando qualità del servizio e riconoscimento reciproco.

5. SOLIDARIETÀ

Ci impegniamo a promuovere una cultura che tuteli l'esistenza e il benessere delle persone, delle famiglie e delle imprese. Ci impegniamo anche a riconoscere il sostegno e la collaborazione reciproca come elementi portanti per garantire all'Azienda efficienza e sviluppo.

Solidarietà verso gli azionisti e gli investitori

Ci impegna a difendere e accrescere la reputazione del Gruppo, misurandoci con le regole e le sfide poste dal mercato con competenza ed eccellenza professionale e in coerenza con l'etica dell'impresa.

Solidarietà verso i dipendenti, gli agenti e i collaboratori

Ci impegna a mettere in atto regole di convivenza e di collaborazione che promuovano il lavoro comune e la reciprocità dei riconoscimenti, evitando ogni forma di competizione improduttiva e favorendo la conciliazione dei tempi di vita e del lavoro.

Solidarietà verso i clienti

Ci impegna a porre le capacità professionali dei nostri operatori al servizio delle esigenze delle persone, delle famiglie e delle imprese, mantenendo elevato nel tempo il livello qualitativo di ascolto, assistenza e consulenza, facendoci carico anche delle situazioni meno favorevoli.

Solidarietà verso i fornitori

Ci impegna a gestire le relazioni professionali con reciprocità e spirito di collaborazione, condividendo sia gli obiettivi, sia i rischi collegati, in vista di risultati di comune soddisfazione.

Solidarietà verso la comunità civile

Ci impegna a promuovere iniziative orientate alla sostenibilità del territorio che, interpretando i bisogni, favoriscano una crescita equilibrata e una maggior distribuzione del benessere, diffondendo a tutti i livelli una cultura della sicurezza e della prevenzione.

Solidarietà verso le generazioni future

Ci impegna a preparare le condizioni per non pregiudicare, sulla base di semplici logiche di risultato a breve, la loro possibilità di vivere in un ambiente positivo. □

La Solidarietà favorisce l'attitudine alla collaborazione e alla fiducia nelle regole, generando efficienza gestionale.

6. RESPONSABILITÀ

Ci impegniamo a farci carico individualmente e collettivamente, delle conseguenze delle nostre azioni con serietà, trasparenza e rettitudine, senza tradire il rapporto di fiducia accordato.

Responsabilità verso gli azionisti e gli investitori

Ci impegna a comunicare in modo trasparente e corretto gli obiettivi di Gruppo e le azioni per il loro raggiungimento. Ci impegna inoltre ad adottare forme di comportamento organizzativo coerenti con la migliore deontologia professionale, al fine di assicurare la tutela del valore del Gruppo e la salvaguardia nel tempo delle condizioni per la sua crescita.

Responsabilità verso i dipendenti, gli agenti e i collaboratori

Ci impegna a favorire una cultura d'impresa orientata all'esplicitazione di obiettivi concreti, misurabili e chiari per tutti, allo sviluppo delle competenze professionali e che incoraggi ciascuno a vivere il proprio ruolo con impegno e senso di appartenenza, garantendo libertà di parola e di pensiero.

Responsabilità verso i clienti

Ci impegna a individuare e soddisfare le aspettative e mantenere gli impegni assunti. Ci impegna inoltre a fornire risposte e soluzioni con competenza professionale, trasparenza e rapidità, a tutela dei valori economici e dei progetti che ci vengono affidati.

Responsabilità verso i fornitori

Ci impegna a considerare i Fornitori come parte integrante del processo di generazione del valore aziendale, condividendo l'onere di individuare soluzioni professionali di qualità.

Responsabilità verso la comunità civile

Ci impegna a contribuire alla crescita dei valori di convivenza e delle condizioni di accesso a strumenti di sicurezza sociale. E, da soggetto privato, a farci carico delle attese e dei bisogni dei cittadini incidendo anche nei contesti sociale ed ambientale.

Responsabilità verso le generazioni future

Ci impegna ad assicurare la sostenibilità ambientale, economica e sociale nel lungo periodo, limitando al massimo gli elementi di condizionamento negativo.

CARTA DEI VALORI E CODICE ETICO

La Responsabilità è il motore dell'affidabilità professionale, che permette di rispondere di quanto si fa nei tempi e nei modi definiti dalle regole del settore, del mercato e della propria etica societaria.

CODICE ETICO

Il Codice Etico è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione di Unipol il 19 marzo 2009 e modificato da ultimo il 23 marzo 2017.

PARTE PRIMA

INTRODUZIONE

Il codice etico è il documento che descrive e riassume i valori di un'organizzazione e le modalità attraverso le quali si intende applicarli; costituisce, pertanto, uno degli strumenti che valorizzano l'impegno di responsabilità dell'impresa nei confronti dei propri stakeholder.

Il Gruppo Unipol (di seguito, anche il "Gruppo") fa propri i principi più avanzati in merito ai criteri ESG – Environmental, Social e Governance - adottando comportamenti coerenti con gli standard internazionali in materia di diritti umani, parità di genere, trasparenza e correttezza nello svolgimento della propria attività e nella gestione dell'impresa, attraverso modalità e pratiche di miglioramento continuo.

Ciò premesso, il presente documento (il "Codice Etico" o il "Codice") è il risultato di un percorso partecipato interno al Gruppo Unipol, che ha coinciso con l'elaborazione condivisa della Visione, della Missione e dei Valori che contraddistinguono il Gruppo stesso, rivalutando, in chiave di responsabilità e sostenibilità, l'impatto diretto e indiretto delle proprie attività nei confronti dei portatori di interesse.

1. LA VISIONE

Il Gruppo Unipol è un grande gruppo italiano, orgoglioso del proprio percorso, che sa essere vicino alle persone e alle loro esigenze, un leader di mercato capace di offrire e ricevere fiducia, di lavorare in modo competente, semplice e veloce, creando valore per tutti gli stakeholder.

Il Gruppo Unipol vuole:

- portare nella vita delle persone più sicurezza e fiducia nel futuro, accompagnandole nelle scelte di protezione, risparmio e qualità della vita grazie alla presenza attiva delle nostre reti sul territorio;
- ascoltare e valorizzare sempre le nostre persone, in un ambiente inclusivo, sostenendone la crescita e lo sviluppo attraverso scelte fondate sul merito;
- porsi come interlocutore innovativo per i temi di sviluppo del nostro Paese, offrendo capacità, risorse e strumenti per affrontare i cambiamenti economico-sociali e presidiarne gli effetti;
- valorizzare la dimensione sociale della nostra attività sostenendo realtà e progetti capaci di favorire una società più coesa e sostenibile, creando valore per tutti gli stakeholder.

2. LA MISSIONE

Il Gruppo Unipol:

- è responsabile del miglioramento della qualità della vita dei nostri clienti proponendo soluzioni per la tutela, il supporto e la realizzazione dei loro progetti;
- persegue una gestione imprenditoriale efficiente, profittevole e sostenibile nel tempo, basata sul contributo e sulla valorizzazione delle nostre persone;
- si impegna a operare con semplicità, efficacia e trasparenza organizzativa e operativa, per essere vicino alle esigenze degli stakeholder, a promuovere la cultura dell'innovazione finalizzata a maggiori benefici per i clienti, a contribuire a realizzare nuove forme e strumenti per migliorare il benessere sociale.

3. I VALORI DI RIFERIMENTO

I Valori a cui si ispirano i comportamenti del Gruppo Unipol sono i seguenti:

- accessibilità, ovverosia l'impegno ad essere un interlocutore aperto e disponibile;
- lungimiranza, intesa come impegno a sviluppare il disegno strategico e i processi organizzativi in modo da garantire una continuità di gestione efficiente e profittevole dell'impresa, che escluda ogni forma di dispersione e spreco delle risorse, in un'ottica di sostenibilità nel lungo periodo;
- rispetto, cioè l'impegno a considerare le persone come parte di una relazione sociale stabile che attribuisce dignità, favorendo e sostenendo l'ascolto;
- solidarietà, ovverosia l'impegno a promuovere una cultura che tuteli l'esistenza e il benessere delle persone, delle famiglie e delle imprese. Significa anche impegnarsi a riconoscere il sostegno e la collaborazione reciproca come elementi portanti per garantire all'azienda efficienza e sviluppo;
- responsabilità, intesa come l'impegno di farsi carico, individualmente e collettivamente, delle conseguenze delle proprie azioni con serietà, trasparenza e rettitudine, senza tradire il rapporto di fiducia accordato.

4. I DESTINATARI DEL CODICE ETICO

Posto che il Codice Etico trova applicazione in Unipol e in tutte le società da essa controllate, i destinatari del Codice sono tutti coloro che influenzano o sono influenzati, direttamente o indirettamente, dall'attività del Gruppo Unipol:

- Azionisti e Investitori, rappresentati dalle persone fisiche e giuridiche che, a vario titolo, hanno investito i loro capitali all'interno del Gruppo;
- Amministratori, ovverosia le persone che i Soci eleggono, sulla base della normativa vigente, a rappresentarli nel governo dell'impresa, al fine di realizzare la Missione e gli obiettivi strategici del Gruppo;
- Dipendenti, Agenti e Collaboratori, cioè i soggetti che, a vario titolo e indipendentemente dal rapporto giuridico, prestano la loro attività lavorativa garantendo, con impegno e professionalità, la realizzazione della Missione del Gruppo;
- Clienti, intesi come le persone singole, famiglie e imprese, ovverosia tutti coloro che fruiscono dei servizi del Gruppo e ai quali esso si rivolge allo scopo di soddisfarne i bisogni di sicurezza e tutela;
- Fornitori, rappresentati da tutti i partner che concorrono, in modo diretto e indiretto, attraverso la fornitura di prodotti, attrezzature, servizi e prestazioni diverse, al processo di realizzazione ed erogazione dei servizi ai clienti da parte del Gruppo;
- Comunità Civile, costituita dalle diverse istituzioni pubbliche, enti, scuole, università, organismi e strutture culturali, organizzazioni sociali e associazioni non profit con le quali il Gruppo Unipol collabora attivamente, consapevole del proprio ruolo sociale, perseguendo rapporti di partnership, su temi quali la tutela e valorizzazione dell'ambiente, lo sviluppo di attività formative, culturali e di solidarietà;
- Generazioni future, rappresentate da tutti coloro a cui il Gruppo Unipol si dedica quando, in un'ottica di equità intergenerazionale, si impegna ad assicurare la sostenibilità economica, ambientale e sociale della propria attività.

15. LE FINALITÀ DEL CODICE ETICO

- Il Codice Etico è, prima di tutto, lo strumento di promozione e diffusione della cultura dei Valori dell'impresa nei confronti degli stakeholder; esso contribuisce a orientare e a supportare il processo decisionale, la governance e la gestione del Gruppo, affinché venga assicurato a tutti i livelli il pieno rispetto dei principi in esso definiti. E' uno strumento di autoregolamentazione, adottato volontariamente dal Gruppo per far vivere i propri Valori nei confronti dei - e tra i - propri portatori di interesse. Nel Codice Etico sono indicati e descritti i principi che orientano i comportamenti dell'Impresa nei confronti dei - e tra i - propri stakeholder. Esso costituisce la messa a sistema della Visione, della Missione e dei Valori del Gruppo, come guida per orientare

CARTA DEI VALORI E CODICE ETICO

l'azione responsabile dell'impresa (sia all'interno che all'esterno dell'azienda), costituendo una "bussola" per il miglioramento progressivo della propria organizzazione.

- Il Codice Etico, oltre a contribuire al rispetto delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti, opera per promuovere e garantire la prevenzione di comportamenti contrastanti con i Valori e i principi del Codice stesso, ad ogni livello della vita e dell'attività del Gruppo.
- I principi contenuti nel Codice Etico sono l'espressione della volontà del Gruppo Unipol a operare:
 - per prevenire qualsiasi forma di corruzione e concussione;
 - per contrastare ogni attività di finanziamento al terrorismo e ogni iniziativa di riciclaggio;
 - per prevenire e contrastare atti o iniziative che configurino fattispecie di conflitto di interesse;
 - adottando, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, comportamenti corretti, trasparenti, utili a prevenire e a contrastare ogni forma di illecito;
- nel pieno rispetto delle Autorità di Vigilanza, avendo nei loro confronti un atteggiamento di interlocuzione positiva e collaborativa;
- a favore di un mercato nel quale sia garantita la libera concorrenza, astenendosi da pratiche che possano configurarsi come anti-concorrenziali;
- fornendo una trasparente e corretta informazione finanziaria, in conformità con gli standard etici di comportamento contenuti nei principi di legalità, equità ed uguaglianza, tutela della persona umana, tutela ambientale e rispetto delle norme di prevenzione e protezione attinenti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

PARTE SECONDA

I PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E

I DESTINATARI DEL CODICE ETICO

1. GLI AZIONISTI E GLI INVESTITORI

Integrità e trasparenza

Il Gruppo Unipol si impegna a perseguire l'interesse di tutti gli Azionisti, secondo principi di imparzialità, corretta e puntuale informazione, autonomia e trasparenza per il conseguimento dell'oggetto sociale, applicando procedure specifiche per la tracciabilità delle decisioni e prevedendo opportuni meccanismi e strumenti di rendicontazione.

Governance responsabile per la creazione di valore

Il Gruppo Unipol adotta un sistema di governance per la gestione della propria attività imprenditoriale, caratterizzato dall'attenzione alla valorizzazione degli investimenti e all'uso responsabile dei capitali, con l'obiettivo di assicurare solidità finanziaria e patrimoniale al Gruppo, in un'ottica di creazione di valore per gli Azionisti nel medio e lungo periodo.

Costruzione e valorizzazione della reputazione

Il Gruppo Unipol si impegna a consolidare e sviluppare la propria reputazione e il proprio profilo etico, attraverso il perseguimento di un modello di eccellenza nella gestione dell'attività economica e imprenditoriale, rispettoso delle proprie radici e rivolto al futuro, adeguandolo costantemente alle esigenze di un mercato in trasformazione.

Ascolto e corretta informazione al mercato

La comunicazione finanziaria del Gruppo è orientata al rigoroso rispetto della normativa vigente e dei codici di autodisciplina adottati, con particolare riguardo ai principi di correttezza, trasparenza ed esaustività nei confronti dell'insieme degli operatori sul mercato. La corretta gestione delle informazioni societarie è volta a prevenire abusi di dati sensibili e di informazioni privilegiate.

Il Gruppo Unipol, avendo aziende quotate su mercati regolamentati, pone particolare attenzione al confronto con i propri investitori, che avviene attraverso incontri diretti e l'utilizzo dei più efficaci mezzi di comunicazione.

2. GLI AMMINISTRATORI

La scelta e le modalità di nomina degli Amministratori sono effettuate nel rispetto delle normative tempo per tempo vigenti, con particolare riferimento ai criteri di competenza professionale e integrità personale, oltre che di indipendenza.

Gli Amministratori si impegnano:

- a svolgere la loro funzione nell'esclusivo interesse dell'impresa e dell'insieme dei suoi Azionisti, evitando situazioni che possano configurare conflitti di interesse e l'indebita attribuzione di vantaggi personali, connesse allo svolgimento delle loro funzioni;
- al pieno rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico.

3. I DIPENDENTI, GLI AGENTI E I COLLABORATORI

Rispetto e tutela delle persone

Unipol considera il rispetto quale pilastro dell'interazione tra persone su cui costruire il rapporto con i propri Dipendenti, Agenti e Collaboratori.

Il Gruppo, ispirandosi e facendo propria la "Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo" delle Nazioni Unite, si impegna a prevenire forme di discriminazione, a promuovere opportune iniziative volte a garantire la dignità, la parità di genere e le opportunità ad ogni Dipendente, anche favorendo la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, nonché le migliori pratiche per l'inserimento e la valorizzazione delle persone con disabilità. In questo contesto, il Gruppo promuove specifiche politiche a tutela e a sostegno delle esigenze individuali e familiari, senza discriminazioni in fatto di genere, orientamento sessuale, politico, culturale e religioso. Il Gruppo Unipol opera nei loro confronti attenendosi al pieno rispetto delle normative tempo per tempo vigenti. Contemporaneamente, il Gruppo afferma l'importanza dell'impegno professionale quale elemento fondamentale dell'espressione e della dignità personale, come pure del rispetto reciproco tra colleghi.

Ferma restando la specificità dei rapporti e delle relazioni che intercorrono con gli Agenti e i Collaboratori, il Gruppo Unipol si impegna ad adottare nei loro confronti analoghi comportamenti.

Il Gruppo opera per la tutela della salute dei propri Dipendenti, così come degli Agenti e Collaboratori, consolidando la cultura della prevenzione dei rischi e della sicurezza, sviluppando azioni di sensibilizzazione e promuovendo comportamenti responsabili.

Valorizzazione e sviluppo professionale

Il Gruppo Unipol promuove un ambiente di lavoro orientato alla valorizzazione delle competenze e all'espressione delle attitudini professionali, con particolare attenzione al contributo professionale dei generi meno rappresentati, stimolando l'apporto di creatività, energia e impegno di tutti. Per questo assicura l'investimento nella formazione e in programmi di aggiornamento, al fine di sviluppare le potenzialità e le professionalità di ciascuno, anche attraverso sistemi di riconoscimento del merito individuale.

Trasparenza nelle relazioni

Il Gruppo Unipol definisce in modo chiaro e trasparente i ruoli e le responsabilità di tutti coloro che operano nell'ambito dello stesso, con l'obiettivo di affermare una cultura d'impresa fondata su obiettivi di performance e sistemi di valutazione misurabili, conosciuti e condivisi.

Confronto e dialogo

Il Gruppo Unipol promuove la partecipazione responsabile delle persone alla vita aziendale; attribuisce un'importanza strategica alla comunicazione interna e agli strumenti del dialogo e del confronto, rivolti a tutti i Dipendenti, Collaboratori e Agenti, anche attraverso le autonome organizzazioni di rappresentanza.

Conflitto di interesse

Il Gruppo Unipol si impegna e opera attivamente per evitare il determinarsi di situazioni di conflitto di interessi. Tutti i Dipendenti, gli Agenti e i Collaboratori sono chiamati all'uso diligente delle risorse aziendali e ad astenersi dal determinare situazioni riconducibili a vantaggi personali o di soggetti ad essi riferibili, connessi allo svolgimento delle singole funzioni e attività.

Il Gruppo adotta comportamenti tesi ad escludere vantaggi personali ai familiari di Dipendenti, Agenti e Collaboratori, in funzione dei ruoli da questi ricoperti nell'operatività aziendale.

4. I CLIENTI

Ascolto

Il Gruppo Unipol opera per garantire la migliore risposta alla domanda sociale di sicurezza e tutela dei cittadini, delle famiglie, delle imprese e delle organizzazioni. Unipol è aperta alle nuove istanze, ai nuovi bisogni di carattere sociale e di ordine civile dei cittadini e delle comunità. Per questo considera essenziale la conoscenza approfondita delle esigenze e delle aspettative della clientela. Si impegna a rilevare, con continuità e trasparenza, attraverso l'utilizzo delle più avanzate modalità di relazione, ascolto e dialogo, le esigenze dei Clienti, effettivi e potenziali, oltre a quelle delle relative rappresentanze; monitora le evoluzioni e trasformazioni del mercato e della società per adeguare la propria proposta di prodotti e servizi in modo da garantire un rapporto reciprocamente vantaggioso con i propri clienti.

Trasparenza nelle relazioni

Il Gruppo si rapporta con i Clienti in modo trasparente, evitando di creare aspettative improprie e rispettando gli impegni assunti; realizza una comunicazione commerciale chiara ed esaustiva in tutti i canali distributivi utilizzati, in particolare per ciò che riguarda le caratteristiche dei prodotti e dei servizi proposti e le relazioni contrattuali e di assistenza.

Semplificazione e accessibilità

Il Gruppo opera per rendere più semplici e più chiari i prodotti e i servizi per i propri Clienti, costruendo un'offerta innovativa, attenta ai bisogni, ma anche ai linguaggi e ai vissuti dei cittadini-clienti. Unipol si impegna ad eliminare gli eccessi di burocrazia, utilizzando al meglio le nuove e più avanzate tecnologie, garantendo così sistemi flessibili e idonei a semplificare i rapporti con la clientela; promuove prodotti e servizi universalmente accessibili con modalità di risposta tempestive ed adeguate alle esigenze diversificate dei clienti. In una logica di accessibilità, il Gruppo favorisce l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle proprie sedi e nella rete di agenzie e filiali.

Offerta integrata e socialmente orientata

Il Gruppo Unipol si impegna a realizzare un'offerta completa, integrata e personalizzata di prodotti e servizi, al fine di garantire ed accrescere il peculiare profilo sociale della propria offerta e la propria reputazione sul mercato. Il Gruppo dedica una particolare attenzione alle persone che si trovano in una situazione di potenziale esclusione economica e sociale, definendo risposte mirate ai loro bisogni e alla necessità di accedere a prodotti assicurativi e di tutela del risparmio utili, semplici, privi di finalità speculative.

Qualità del servizio

Il Gruppo Unipol persegue la realizzazione di un servizio di qualità, mirato al raggiungimento dei più elevati standard, mettendo al centro della propria attività imprenditoriale l'ascolto, la comprensione ed il coinvolgimento dei Clienti, prefiggendosi obiettivi di assistenza e consulenza rapide e personalizzate.

5. I FORNITORI

Qualità e responsabilità

Il Gruppo Unipol considera i Fornitori parte integrante del processo di generazione del valore aziendale; collabora con loro sulla base di un approccio di partnership e di relazione di lungo periodo. La scelta dei Fornitori risponde non solo a requisiti di economicità, ma richiede un'attenzione particolare per la qualità del servizio, la rispondenza a criteri di valutazione finalizzati a promuovere la responsabilità sociale ed

ambientale lungo l'intera catena di fornitura. In questo quadro, il Gruppo si impegna a sensibilizzare i Fornitori affinché garantiscano il pieno rispetto dei diritti delle persone che con essi lavorano e collaborano, gestiscano le loro imprese in modo trasparente e sostenibile, operino per ridurre l'impatto ambientale delle loro attività.

Equità e trasparenza

Il Gruppo Unipol promuove rapporti professionali trasparenti ed equi con i propri Fornitori. Unipol effettua la selezione dei partner commerciali sulla base di procedure oggettive e documentabili, conferendo loro eguali opportunità. La gestione dei contratti è fondata sulla correttezza e sulla prevenzione di ogni forma di abuso, attenta a prevenire e a combattere ogni possibile conflitto di interesse. Il Gruppo si impegna ad evitare clientelismi e privilegi e a rispettare gli accordi presi in un'ottica di reciprocità e comune interesse.

6. LA COMUNITÀ CIVILE

Promozione della sicurezza

Il Gruppo Unipol promuove e persegue la cultura della sicurezza e della prevenzione dei rischi nei confronti dei suoi Clienti e della Comunità Civile nel suo complesso, impegnandosi a fornire chiare informazioni sui diversi tipi di rischi e sulle azioni intraprese al fine di prevenirli e ridurre gli impatti sulle persone. A questo scopo, Unipol sviluppa opportune attività di ricerca, analisi, approfondimento e sensibilizzazione; realizza iniziative specifiche così come l'innovazione continua dei propri prodotti e servizi.

Sostenibilità

Il Gruppo Unipol promuove una visione di sviluppo imprenditoriale che considera l'impatto diretto ed indiretto della propria attività sui principali portatori di interesse in un'ottica intergenerazionale. La sostenibilità sociale e ambientale, oltre a quella economica, costituisce un elemento fondamentale della strategia del Gruppo Unipol.

Attenzione alle fasce deboli

Nella consapevolezza del proprio ruolo sociale, il Gruppo Unipol contribuisce al miglioramento della qualità della vita nelle comunità in cui opera, con particolare attenzione alle fasce deboli, anche attraverso l'offerta di prodotti che ne favoriscano l'inclusione finanziaria, assicurativa ed economica.

Impegno civile e cultura della legalità

Il Gruppo contribuisce attivamente alla crescita del sistema economico e sociale attraverso lo sviluppo di prodotti e servizi volti a integrare il sistema pubblico di welfare. Promuove iniziative in partnership con soggetti della società civile che operano per affermare una cultura e una pratica di pieno rispetto della legalità, nonché di tutela della sicurezza individuale e collettiva.

Impegno sociale, culturale e solidale

Il Gruppo Unipol contribuisce a sostenere progetti di particolare rilevanza sociale, culturale e solidale, negli ambiti della conoscenza, della ricerca, della sicurezza e della qualità della vita, promossi direttamente o in partnership con organizzazioni espressione della società civile. Unipol si rapporta ad esse con responsabilità, trasparenza e con esclusive finalità sociali.

7. LE GENERAZIONI FUTURE

Promozione della crescita, apertura e confronto

Il Gruppo Unipol opera per realizzare un modello imprenditoriale sostenibile, in ottica intergenerazionale, a favore dei giovani e delle Generazioni Future. Collabora con istituzioni educative per promuovere la crescita culturale delle persone giovani e per facilitarne l'ingresso nel mondo del lavoro. Investe nell'innovazione dell'impresa, favorendo la collaborazione tra generazioni e la condivisione di competenze. Il Gruppo favorisce, altresì, l'accesso in azienda dei giovani e la loro attiva partecipazione, recependo il loro contributo alla costruzione del futuro dell'impresa.

Cultura della conoscenza e dell'impegno

Il Gruppo promuove la conoscenza, l'innovazione e il merito; riconosce il valore delle competenze e dell'impegno nel lavoro, nella consapevolezza e convinzione che si tratti di fattori essenziali alla crescita dell'impresa nel tempo.

Sostenibilità delle scelte

Il Gruppo assicura il proprio impegno per la sostenibilità economica, sociale e ambientale della propria attività, mediante comportamenti volti a mantenere solida e sana l'impresa nel lungo periodo, evitando di pregiudicare, con scelte miranti a risultati a breve, la possibilità per le Generazioni Future di poter soddisfare i propri bisogni. In particolare, il Gruppo si impegna a monitorare costantemente e a ridurre gli impatti ambientali diretti e indiretti prodotti dall'impresa, attivandosi per affrontare le problematiche indotte dal cambiamento climatico.

PARTE TERZA

LE MODALITÀ DI DIFFUSIONE, ATTUAZIONE E CONTROLLO

Diffondere, attuare e controllare significa integrare, nei fatti, le strategie e le procedure aziendali con i principi di comportamento definiti nel Codice Etico, così da garantire nelle relazioni con i portatori di interesse la coerenza rispetto ai Valori del Gruppo Unipol.

1. LE MODALITÀ DI DIFFUSIONE

Unipol si impegna a garantire la diffusione e la conoscenza del Codice Etico presso i propri stakeholder, operando per favorirne il rispetto da parte di tutti i soggetti interessati. A tal fine, il Gruppo provvede a mettere a disposizione il Codice Etico di tutti i destinatari, in particolare di ciascun Dipendente, Agente e Collaboratore.

Il Codice è pubblicato in una sezione apposita della intranet aziendale, sui siti web istituzionali delle varie aziende del Gruppo, così da renderlo accessibile a tutti i portatori di interesse.

Il Gruppo Unipol realizza in modo sistematico attività volte a favorire la conoscenza e la sensibilizzazione ai Valori e al Codice Etico, nonché la formazione ai principi di comportamento in esso contenuti. Le attività di conoscenza e sensibilizzazione saranno eventualmente differenziate per massimizzarne l'efficacia, con il diretto coinvolgimento delle figure che ricoprono ruoli di responsabilità.

2. LE MODALITÀ DI ATTUAZIONE E CONTROLLO

L'attuazione del Codice Etico, così come il controllo della sua effettiva applicazione, dipendono dall'impegno e dalla responsabilità di tutti i destinatari dello stesso, attraverso l'assunzione di una piena consapevolezza dei suoi contenuti e dei Valori che lo ispirano.

Ai portatori di interesse del Gruppo si richiede di:

- prendere visione del Codice Etico;
- comprendere e fare propri i principi di comportamento in esso esplicitati;
- rivolgersi agli organi preposti alla diffusione, sensibilizzazione ed osservanza del Codice per ottenere consigli circa la sua applicazione;
- osservare il Codice e contribuire attivamente alla sua concreta applicazione, anche attraverso segnalazioni di eventuali comportamenti di dubbia conformità o di presunta violazione.

2.1. GLI ORGANISMI ISTITUZIONALI

Per una concreta applicazione dei principi espressi nel Codice Etico e per assicurarne una reale efficacia, Unipol si è dotato di due organi a cui affidare compiti inerenti al Codice stesso: il Comitato Etico e il Responsabile Etico. I due organi –nominati dal Consiglio di Amministrazione di Unipol, nella sua qualità di soggetto a capo dell'omonimo Gruppo –hanno un ruolo propositivo rispetto ai contenuti e alle finalità del Codice e sono i primi responsabili della sua promozione, corretta interpretazione ed attuazione.

In particolare, nel rispetto delle relative competenze, tali organismi hanno il compito di:

- individuare le modalità più opportune per garantire la diffusione del Codice presso i vari portatori di interesse e per la loro sensibilizzazione;
- ascoltare le parti interessate e contribuire alla risoluzione dei principali dubbi interpretativi;
- ricevere le segnalazioni sul presunto mancato rispetto o sulle eventuali violazioni del Codice e, nel caso, effettuare le relative istruttorie;

- elaborare, per il Consiglio di Amministrazione, un Rapporto periodico sullo stato di attuazione del Codice;
- proporre al Consiglio di Amministrazione eventuali aggiornamenti del Codice.

2.1.1. Il comitato etico

Il Comitato Etico è composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a cinque, in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Il Comitato ha funzioni consultive, propositive e deliberative. In particolare a detto organismo viene affidato il compito di:

- promuovere la coerenza tra i principi del Codice Etico e le politiche aziendali, rapportandosi anche con l'Organismo di Vigilanza, il Comitato Controllo e Rischi e le Direzioni aziendali interessate;
- contribuire alla definizione delle diverse iniziative mirate a promuovere la conoscenza e la comprensione del Codice Etico;
- definire l'impostazione del piano di comunicazione, conoscenza e sensibilizzazione etica in collaborazione con il Responsabile Etico e con le Direzioni aziendali competenti;
- vigilare sul rispetto del Codice Etico. A tal fine può, per il tramite del Responsabile Etico, eseguire verifiche circa il rispetto del Codice Etico da parte dei destinatari del medesimo, acquisendo tutte le informazioni e la documentazione necessaria;
- esprimere pareri sulle segnalazioni più complesse ricevute dal Responsabile Etico in materia di presunte violazioni del Codice;
- sottoporre all'attenzione dei competenti organi delle aziende del Gruppo Unipol le situazioni in cui siano state accertate violazioni dei principi contenuti nel Codice Etico affinché, nel pieno rispetto delle disposizioni normative e delle procedure interne tempo per tempo vigenti, detti organi valutino l'avvio di eventuali procedure sanzionatorie a carico dei responsabili delle richiamate inosservanze;
- ricevere e valutare il Rapporto Etico redatto dal Responsabile Etico, curandone la pubblicazione.

Il Comitato Etico si riunisce almeno due volte l'anno, ovvero ogniqualvolta il Presidente o almeno due componenti del Comitato ne ravvisino la necessità.

Il Comitato Etico adotta un proprio regolamento per la gestione delle attività e, in particolare, per quanto attiene alle istruttorie da svolgere nell'esercizio delle proprie funzioni.

2.1.2. Il responsabile etico

Il Responsabile Etico costituisce la figura di riferimento del Gruppo per quanto attiene gli aspetti riguardanti l'attuazione del Codice Etico. In rapporto alle diverse Direzioni, il Responsabile Etico ha il compito di creare coesione e condivisione sull'importanza dei principi di comportamento, promuovendo la cultura e il rispetto dell'etica d'impresa. Per prevenire e risolvere i principali "dilemmi etici" e affrontare i diversi casi di presunta inosservanza e/o violazione del Codice, che non siano già disciplinati da norme e di competenza di altri organi di regolazione o giurisdizionali, il Responsabile Etico:

- promuove e organizza, d'intesa con le diverse funzioni aziendali e con il Comitato Etico, l'attività periodica di comunicazione, conoscenza e sensibilizzazione al Codice;
- fornisce chiarimenti sul significato e sull'interpretazione del Codice in relazione alle questioni specifiche poste dai diversi portatori di interesse;
- riceve direttamente le segnalazioni sulle presunte violazioni del Codice da parte dei diversi portatori di interesse e valuta le condizioni per l'apertura dell'istruttoria; svolge, nei casi più semplici, le relative verifiche e risolve le controversie;
- può svolgere ricerche e consultazioni presso i diversi portatori di interesse sulle eventuali violazioni del Codice, raccogliendo le necessarie informazioni;
- si rivolge al Comitato Etico per valutare i casi più complessi, svolgendo in prima istanza la fase preliminare di istruttoria e presentando al Comitato tutti i documenti per consentire la valutazione finale, tutelando la riservatezza dei soggetti coinvolti;
- redige il Rapporto Etico, documento che rende conto annualmente la coerenza tra i principi etici e l'attività organizzativa, individua le aree a rischio e verifica l'effettiva attuazione del Codice.

CARTA DEI VALORI E CODICE ETICO

La durata dell'incarico di Responsabile Etico coincide con il mandato del Consiglio di Amministrazione di Unipol; la nomina è soggetta a revoca del predetto organo amministrativo, sentito il parere del Comitato Etico.

Il Responsabile Etico è scelto tra persone autorevoli e indipendenti, con una approfondita conoscenza della realtà del Gruppo e con riconosciuta sensibilità sui temi dell'etica e della responsabilità d'impresa.

Il Responsabile Etico ha il compito di supportare il lavoro del Comitato Etico attraverso la promozione e il monitoraggio della coerenza tra la vita organizzativa del Gruppo e i principi espressi nel Codice Etico.

2.2. LE RELAZIONI DEL COMITATO ETICO E DEL RESPONSABILE ETICO CON GLI ORGANI SOCIETARI

Il Comitato Etico predispose una relazione al Consiglio di Amministrazione in merito, tra l'altro, alla coerenza generale tra i principi dichiarati nel Codice e la gestione aziendale.

Per quanto riguarda gli aspetti relativi al D. Lgs. 231/2001, il Comitato Etico opera di concerto con l'Organismo di Vigilanza appositamente costituito; inoltre può rapportarsi, per le questioni di propria competenza, con il Comitato Controllo e Rischi e con il Dirigente Preposto.

Non avendo competenze interpretative o applicative rispetto alle normative tempo per tempo vigenti, il Comitato Etico non è tenuto a rendere pubblici gli atti delle verifiche effettuate.

Qualora si verificassero fattispecie diverse da quelle trattate all'interno del Codice, il Comitato Etico è tenuto a deferire il caso e la sua trattazione ai competenti organismi aziendali.

I diversi atti del Responsabile Etico vengono comunicati periodicamente al Consiglio di Amministrazione che, attraverso il Comitato Etico, valida e approva il Rapporto Etico annuale, inviandolo ai diversi comitati consultivi competenti. Il Comitato Etico, a sua volta, può essere sentito in ogni momento dal Consiglio di Amministrazione e dagli altri organi sociali per riferire su particolari eventi o situazioni relative al funzionamento e al rispetto del Codice Etico.

2.3. LA GESTIONE DELLE RICHIESTE DI INFORMAZIONE E DELLE SEGNALAZIONI

Indipendentemente dall'organismo coinvolto, il Gruppo favorisce un approccio di tipo proattivo nella soluzione delle casistiche di violazione del Codice Etico, attraverso azioni volte a creare le condizioni per un pieno rispetto delle aspettative valoriali condivise.

Il Responsabile Etico e il Comitato Etico hanno il compito di individuare iniziative volte a promuovere il rispetto dei principi contenuti nel Codice da parte di tutti i destinatari e a rafforzare il senso di responsabilità individuale. Entrambi gli organismi hanno come fine ultimo quello di promuovere, attraverso la comunicazione e il dialogo, un'interpretazione condivisa e il rafforzamento dei principi del Codice Etico.

Tutti i portatori di interesse possono rivolgersi al Responsabile Etico per ottenere chiarimenti e/o pareri interpretativi sui modelli di condotta più idonei a evitare violazioni o inosservanze del Codice Etico. Analogamente, tutti possono segnalare al Responsabile Etico presunte violazioni o inosservanze dei principi del Codice.

Fermo restando che il Gruppo Unipol non ammette alcuna forma di ritorsione nei confronti di chi effettua segnalazioni in buona fede circa presunte inosservanze dei principi del Codice Etico, qualora vengano effettuate segnalazioni strumentali, al fine di perseguire vantaggi di natura personale, alle stesse non viene dato seguito e costituiscono una potenziale inosservanza del Codice.

Affinché possano essere prese in considerazione, le segnalazioni circa la presunta violazione dei contenuti del Codice Etico vanno indirizzate al Responsabile Etico, in forma scritta e non anonima, con le seguenti modalità:

a) tramite e-mail, all'indirizzo responsabile.etico@unipol.it;

b) per posta ordinaria, all'indirizzo:

Unipol

Alla c.a. del Responsabile Etico

Via Stalingrado, 45

40128 Bologna.

Eventuali richieste di chiarimenti e/o pareri interpretativi sui modelli di condotta più idonei a evitare violazioni o inosservanze del Codice Etico possono essere avanzate anche telefonicamente, al numero 051 – 5077111.

Il Responsabile Etico opera garantendo la massima riservatezza in merito a quanto viene a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni. Analoga riservatezza deve essere assicurata da coloro che effettuano eventuali richieste di chiarimenti o segnalazioni, al fine di evitare un utilizzo improprio delle domande di intervento effettuate.

Nel caso di richieste di chiarimenti, il Responsabile Etico si impegna a fornire una risposta entro 30 giorni. Nei casi di segnalazioni di potenziali inosservanze dei principi contenuti nel Codice, il Responsabile Etico ha tempo 60 giorni per aprire un'apposita istruttoria in merito, salvo proroghe motivate rispetto alle quali ha l'obbligo di informare il segnalante.

Qualora, anche in assenza di segnalazioni di potenziali inosservanze, emergano situazioni che, per la loro peculiarità, possano ragionevolmente configurare comportamenti incompatibili con i principi del Codice Etico, il Comitato Etico (ovvero il Responsabile Etico purché delegato dal Comitato Etico) può avviare apposite istruttorie.

L'istruttoria prevede l'apertura di uno specifico procedimento di analisi e di approfondimento. I documenti relativi ai diversi procedimenti vengono conservati sotto la cura e la responsabilità del Responsabile Etico, chiamato a garantire la sicurezza e la riservatezza degli atti. Per la risoluzione dei singoli casi il Responsabile Etico avvia ricerche specifiche e ascolta, nel rispetto del contraddittorio, gli attori coinvolti, interni o esterni al Gruppo. A conclusione degli opportuni approfondimenti, il Responsabile Etico predispone un parere scritto su eventuali comportamenti non in linea con i principi contenuti nel Codice, indicando gli atti riparatori ritenuti più idonei. Tali atti hanno lo scopo di porre in essere le condizioni più favorevoli per evitare il ripetersi dei comportamenti giudicati impropri, promuovendo opportune azioni di sensibilizzazione ai principi etici richiamati nel Codice. Per i casi caratterizzati da particolari complessità, il Responsabile Etico coinvolge il Comitato Etico, che delibera con votazioni a maggioranza semplice. Al termine di ogni procedura, il Comitato Etico è tenuto a comunicarne l'esito ai portatori di interesse coinvolti, motivando, in maniera approfondita e documentata, le decisioni prese.

Allorché vengano accertate gravi violazioni dei principi contenuti nel Codice Etico, il Comitato Etico sottoporrà tali fattispecie all'attenzione dei competenti organi aziendali in modo che, nel pieno rispetto delle disposizioni normative e delle procedure interne tempo per tempo vigenti, valutino l'avvio di procedure sanzionatorie a carico dei responsabili di dette inosservanze.

